



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 10 dicembre 2021 - n. 17170
Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2021 2

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 3 dicembre 2021 - n. 16999
Approvazione del manuale operativo per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 484

Decreto dirigente unità organizzativa 10 dicembre 2021 - n. 17154
Legge 21 Maggio 2019 N. 44 E D.m. MIPAAF 26 Agosto 2021 - Definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di «Primo acquirente» latte ovi-caprino 509

Decreto dirigente unità organizzativa 10 dicembre 2021 - n. 17155
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. (UE) 1308/2013 art. 151 e dm MIPAAF 6 agosto 2021 – Conferma del riconoscimento dei «Primi acquirenti» di latte bovino della Regione Lombardia e definizione della nuova procedura per il riconoscimento della qualifica di «Primo acquirente» latte bovino 512

Decreto dirigente struttura 1 dicembre 2021 - n. 16773
Concessione contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 – 2^ tranche - A.F.C.P Varese – Como - Lecco - territorio di Lecco 516

Decreto dirigente struttura 3 dicembre 2021 - n. 16973
Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 6.386,01 destinata all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 - anno 2021 - Lodi 521

Decreto dirigente struttura 6 ottobre 2021 - n. 17051
L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna e domestica inselvatichita negli ATC Provincia Cremona - Periodo 1 gennaio 2021- 31 ottobre 2021 - Impegno di spesa e liquidazione a beneficiari diversi (ruolo n. 65802). 524

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2021 - n. 17052
L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita negli ATC della Provincia di Mantova - Periodo 1 gennaio 2021 - 30 settembre 2021. Impegno di spesa e liquidazione a beneficiari diversi (ruolo n. 65824). 532

Decreto dirigente struttura 9 dicembre 2021 - n. 17122
Rettifica per mero errore materiale del decreto 15245 dell' 11 novembre 2021 <<L.r. 9/2020 Piano Lombardia - Interventi per la ripresa economica: approvazione del piano di riparto straordinario delle risorse per le «Misure forestali» l.r. 31/2008 art. 26, impegno e liquidazione a favore delle comunità montane – ruoli n. 65032, 65251, 65252>> 541

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente struttura 3 dicembre 2021 - n. 17032
Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano – Bando Terrazzamenti 2020. Rettifica del decreto n. 15988 del 17 dicembre 2020 543

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 10 dicembre 2021 - n. 17170**Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2021**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI FEAGA E FEASR,
CONDIZIONALITÀ E SISTEMA INFORMATIVO OPR

Visti:

- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
 - Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 - Il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 - Il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Il decreto 10 marzo 2020 n. 2588 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale - e recante data 20 marzo 2020, rettificata con errata corrige in G.U. - serie generale n. 114 del 5 maggio 2020;
 - La Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 48173 del 6 luglio 2021 avente come oggetto «Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021»;
 - la d.g.r. 15 febbraio 2021 - n. XI/4306 Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l'anno 2021;
 - la d.g.r. XI/4939 del 29 giugno 2021 «Approvazione protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale e l'organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'allegato i, punto c - delega, del Regolamento (UE) n. 907/2014 per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali - (di concerto con il vicepresidente Moratti)», che disciplina gli impegni che la Giunta Regionale assume, in qualità di Organo Delegato, nei confronti di OPR relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario e che individua nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria (DPV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).
- Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013.
- Considerato che:
- l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 809/2014, è responsabile dei controlli di condizionalità;
 - è stata approvata e pubblicata la circolare di AGEA Coordinamento n. 48173 del 6 luglio 2021 relativa ai controlli di condizionalità per la campagna 2021;
 - a seguito all'approvazione di tale circolare di Coordinamento è necessario definire ed approvare le regole relative ai controlli, la relazione di controllo e le check-list da utilizzare nell'ambito dei controlli dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 1, 2, 3 e 7;
 - taluni controlli e attività, nel rispetto dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 885/2006 e sulla base di specifiche convenzioni, sono delegati a:
 - Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, di seguito abbreviati in «AFCP», e Provincia di Sondrio, che eseguono i controlli relativi al rispetto dei CGO 1, 2, 3, 4 e 10 e delle BCAA 1, 2, 3 e 7.
 - Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per quanto concerne l'attività di controllo condizionalità, limitatamente ai CGO di loro competenza, così come specificato nella convenzione tra Organismo Pagatore Regionale e Giunta Regionale sopra richiamata;
- Ritenuto pertanto di approvare il Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2021, nonché le relative check-list (allegato A), quale strumento di controllo per la verifica del rispetto dei CGO e delle BCAA 1, 2, 3 e 7, cui le AFCP, la Provincia di Sondrio e le ATS si devono attenere;
- Ritenuto di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;
- Richiamati:
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modificazioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che attribuisce le competenze proprie dei dirigenti;
 - il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013. «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
 - la d.g.r. n. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
 - la d.g.r. n. XI/2952 del 16 marzo 2020 «V Provvedimento organizzativo 2020», che nomina Gabriella Volpi Dirigente ad interim della struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR» della UO Organismo Pagatore Regionale;
- Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR»;
- Recepite le premesse cui si rinvia integralmente;
- DECRETA
1. di approvare il Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2021 e le relative check list di controllo di cui all'allegato A, che diviene parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 2. di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo Pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni

di tipo tecnico che si rendessero necessarie in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Gabriella Volpi

_____ • _____

ALLEGATO A



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

***MANUALE OPERATIVO
DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' 2021***

***REG. (UE) n. 1306/2013 - REG. (UE) n. 640/2014 -
REG. (UE) n. 809/2014***

INDICE

PREMESSA	4
1. GLOSSARIO	9
2. SOGGETTI COINVOLTI.....	13
3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO	16
3.1 Controlli di competenza di AFCP/Provincia di Sondrio	16
3.2 Controlli di competenza delle ATS.....	19
4. MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO	20
4.1 Verifica degli impegni	20
4.2 Esito del controllo	20
4.3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni	21
4.4 Calcolo della sanzione per negligenza per settore di condizionalità	22
4.4.1 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza	22
4.4.2 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione.....	22
4.5 Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità	24
4.5.1 Infrazioni intenzionali di livello estremo.....	24
4.6 Inadempienze che causano contestazioni di reati penali.....	26
4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive.....	26
4.8 Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda	27
5. COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITA'	28
5.1 Procedimento per la determinazione della riduzione di condizionalità	28
5.2 Controlli effettuati da altri Enti.....	29
5.3 Controlli sulle Domande PSR / Domanda Unica.....	30
6. CONTROLLI E MONITORAGGIO	30
7. SPECIFICHE TECNICHE.....	31
CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.....	31
BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	58
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	65
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.....	69
CGO 2 - Conservazione degli uccelli selvatici	76
CGO 3 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e fauna selvatica	86
BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.....	92
CGO 4 - Sicurezza alimentare.....	97
CGO 5 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali	113
Disposizioni comuni ai CGO 6 (suini), 7 (bovini e bufalini) e 8 (ovicaprini)	116

CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini	118
CGO 7 – Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine	124
CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini	131
CGO 9 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)	138
CGO 10 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	140
CGO 11 - Benessere dei vitelli	152
CGO 12 – Benessere dei suini	159
CGO 13 - Benessere degli animali allevati	168
8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	175
ALLEGATI - RELAZIONI DI CONTROLLO.....	177
ALLEGATI utili per la compilazione delle Check List	188
Allegato C (rif. CGO 6, CGO 7, CGO 8)	189
Allegato D (rif. CGO 10)	190
Allegato E (rif. BCAA 3)	192
Allegato F (rif. BCAA 2)	194
Allegato G (rif. CGO 2 / CGO 3)	196
Allegato H (rif. BCAA 7 – CGO 2).....	197
Allegato I	198
CHECK LIST	202
CGO 1	
BCAA 1	
BCAA 2	
BCAA 3	
CGO 2	
CGO 3.....	
BCAA 7	
CGO 4 – CGO 9	
CGO 4 (AFCP/Provincia di Sondrio).....	
CGO 5.....	
CGO 6	
CGO 7	
CGO 8.....	
CGO 10	
CGO 11	
CGO 12	
CGO 13	

PREMESSA

La normativa dell'Unione Europea relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce i dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 stabilisce che il quadro normativo sopra descritto si mantenga stabile fino al 31 dicembre 2022, termine del cosiddetto periodo transitorio o di estensione. Per l'anno 2021, quindi, si applica il medesimo sistema di requisiti e controlli vigente fino al 2020.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (Pagamenti agroclimatico-ambientali), dall'art. 29 (Agricoltura biologica), dall'art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (Benessere degli animali) e dall'art. 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

I controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. In base a quest'ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all'articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo erogato.

Recepimento nazionale e regionale

In tale contesto normativo dell'Unione, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

In coerenza con le decisioni a livello Unionale, il MiPAAF ha esteso a tutto il 2021 la validità del DM del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020 (nel seguito DM 2588) e pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020, protocollato con il n. 2588/2020 (nel seguito DM 2588/2020) e pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 113 del 4 maggio 2020 - Serie generale, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 2588/2020 contiene i seguenti allegati:

- a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
- b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 dello stesso decreto;

c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.

Il DM 2588/2020, articoli 12 e 23, prevede che AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR 15 febbraio 2021 - n. XI/4306.

Con il presente Manuale operativo, in coerenza con la circolare di coordinamento di AGEA, vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

- a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;
- b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte di OPR o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 2588/2020.

Le inadempienze relative alla condizionalità che comportano un esito negativo si ripercuotono su tutte le domande a premio per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento. Pertanto, nel presente Manuale, nella definizione degli obblighi ed impegni previsti per ogni singolo impegno, si è tenuto conto delle indicazioni della Commissione.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati con la presente circolare:

- **portata** di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- **gravità** di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienze agli obblighi di condizionalità, inserito nel presente Manuale, è coerente con quanto disciplinato dall'art. 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, con il DM 2588/2020 e con la Circolare di coordinamento AGEA.

Il presente Manuale definisce per ogni CGO/BCAA:

- gli elementi di verifica;
- le modalità operative per l'esecuzione dei controlli;

- gli indici di verifica (portata, gravità, durata);
- le inadempienze di importanza minore
- l'allerta tempestiva e le azioni correttive;
- gli impegni di ripristino;
- le tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni correttive
- il meccanismo di applicazione delle sanzioni amministrative mediante riduzioni ed esclusioni dai pagamenti.

L'esito del controllo della condizionalità può essere:

- POSITIVO, in assenza di infrazioni,
- NEGATIVO, in presenza di una o più infrazioni agli impegni di condizionalità.

In caso di esito negativo, la sanzione amministrativa si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92 del Reg. (UE) 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza, graduata in funzione dei criteri previsti dall'art. 99 del citato Reg. (UE) 1306/2013.

Il presente manuale è stato predisposto sulla base della circolare AGEA 2021 prot. n. 48173 del 06 luglio 2021 in quanto AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento del sistema dei controlli di condizionalità previsti dal DM 2588/2020.

La normativa, comunitaria, nazionale e regionale che regola i vari atti è riportata nella DGR del 15 febbraio 2021 - n. XI/4306 e consultabile sui siti web:

<http://www.opr.regione.lombardia.it> alla sezione: Condizionalità;

Inoltre per quel che riguarda la Circolare AGEA, verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell'Agea all'URL:

<http://www.agea.gov.it>

nonché nel portale SIAN all'URL:

<http://www.sian.it>

Emergenza sanitaria da COVID-19

La Commissione Europea, a causa della pandemia di Covid-19, ha adottato il 4 maggio 2021 il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune

Questo regolamento ha lo scopo di contrastare le notevoli restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19 che hanno determinato una serie di difficoltà eccezionali per la pianificazione e l'esecuzione di tempestivi controlli in loco, richiesti dalla regolamentazione unionale, con conseguente ritardo nella loro esecuzione e nel successivo pagamento degli aiuti. Per attenuare tali difficoltà ed ovviare altresì alle perturbazioni economiche a cui sono esposti gli agricoltori a seguito della pandemia, la Commissione ha ritenuto necessario derogare a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune, introducendo la possibilità di ridurre la percentuale di estrazione del campione per i controlli in loco in relazione all'anno di domanda 2021.

Per la condizionalità, l'art. 3(12) di questo regolamento ha previsto che, in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati

membri possono decidere di effettuare i controlli su almeno lo 0,5% delle aziende soggette ai relativi obblighi, anziché sull'1% stabilito dal regolamento (UE) n. 809/2014.

Il quarto capoverso dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce però che nei casi in cui il campione di controllo sia stabilito da altra normativa, vale la percentuale indicata in tale normativa. Questa fattispecie si applica ai controlli di identificazione e registrazione per gli allevamenti bovini/bufalini (CGO 7) e ovicaprini (CGO 8), per i quali la percentuale di controllo è fissata al 3%.

1. GLOSSARIO

Beneficiario: il soggetto che:

- i. richiede gli aiuti elencati al primo capoverso dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (esclusi gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori e il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
- ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).

Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, così come definito al punto precedente, situate all'interno del territorio nazionale;

Pagamento ammesso: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

Attività agricola: una delle seguenti attività:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con DM 7 giugno 2018 n. 5465;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita con DM 7 giugno 2018 n. 5465 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Cessione: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014, individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente;

Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

Criterio di Gestione Obbligatoria (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 2588/2020.

Norma (BCAA): requisito stabilito per ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 2588/2020.

Condizionalità: i CGO e le BCAA di cui ai punti precedenti.

Settore di condizionalità: insieme dei Criteri (CGO) e delle Norme (BCAA) da rispettare e per cui viene calcolata la riduzione in caso di infrazioni agli impegni di condizionalità.

I settori sono:

1. **Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;**
2. **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;**
3. **Benessere degli animali.**

Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stesso il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA).

Inadempienza/Infrazione/Violazione/Non conformità: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.

Indici di verifica:

- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio¹;
- **gravità** dell'infrazione: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

¹La portata è determinata sulla base dei seguenti parametri:

- superficie oggetto di violazione (espressa in valore assoluto = ettari) o numero di capi animali,
- % di superficie oggetto di violazione rapportata alla SAU aziendale o % di capi animali.
- inadempienze amministrative

Pertanto il livello di portata viene valutato su più parametri e assumerà, in caso di più infrazioni, il livello del parametro più negativo. Inoltre nel caso in cui più infrazioni riguardano uno stesso capo/stessa superficie, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

Allerta tempestiva o allerta precoce: la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive.

Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un'**azione correttiva**, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Per ogni CGO e BCAA sono definite da OPR le inadempienze di importanza minore nonché le prescrizioni per il ripristino del disposto normativo, e sono altresì fissati i termini relativi per la regolarizzazione delle azioni correttive, compresi tempi e modalità.

Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.

La realizzazione delle azioni correttive potrà essere verificata, coerentemente con la natura dell'intervento prescritto, tramite controlli oggettivi o verifiche documentali.

Negligenza: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione.

Impegni di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza, per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, in modo da ripristinare le condizioni di conformità entro tempi stabiliti. L'esecuzione di tali impegni, nei tempi e con le modalità prescritte, potranno essere oggetto di controllo nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione. Nell'estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti. Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo, che avvenga entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino nei termini previsti, l'infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.

Reiterazione: di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Il livello delle riduzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore tre.

Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

1. siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, punto 4, terzo comma del Reg. (UE) 640/2014;
2. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
3. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.

Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.

Superficie sensibile: nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "uso del suolo", su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.

Asservimento dei terreni: pratica per la quale un'azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un'altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa.

2. SOGGETTI COINVOLTI

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità.

OPR svolge le seguenti attività:

- attività di coordinamento con gli enti delegati al controllo (AGEA, DG Welfare, AFCP/Provincia di Sondrio) e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità (MiPAAF, DG Agricoltura, DG Ambiente e DG Welfare della Regione Lombardia);
- predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle check-list di controllo e della relazione di controllo;
- attività di formazione e di accompagnamento dei controllori;
- acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale residui (PNR) e all'attività di farmacovigilanza, relativamente ai CGO 4 e 5;
- acquisizione di eventuali segnalazioni di controlli eseguiti da altre Autorità competenti;
- predisposizione informatizzata sul Sistema Informativo regionale (di seguito SI regionale) della relazione di controllo finale con il calcolo dell'esito;
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti.

OPR ha altresì delegato ad altri soggetti, nel rispetto dell'allegato I al Reg. (CE) 885/06, attività relative alla gestione di taluni controlli degli impegni di condizionalità:

□ **AGEA** che svolge le seguenti attività:

- definizione della Circolare di Coordinamento nazionale sull'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità;
- definizione, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità;
- estrazione del campione di condizionalità con l'esclusione dei CGO di competenza veterinaria;
- esecuzione dei controlli per il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) con eccezione delle BCAA 1 – 2 e 3.

□ Le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e la UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, di seguito abbreviati in "**AFCP**", **e la Provincia di Sondrio**, che eseguono i controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria così come specificati in tabella e delle BCAA 1, 2, 3 e 7.

□ **Regione Lombardia DG Welfare**, che svolge le seguenti attività:

- estrazione del campione di condizionalità, relativo ai CGO di competenza veterinaria;
- controlli, eseguiti per il tramite del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria, così come specificati in tabella.

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi i criteri e le norme divisi nei tre settori di condizionalità e i soggetti a cui è stata delegata l'attività di controllo.

SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITA'				
ELENCO DEI CRITERI E DELLE NORME	OPR	AFCP/Prov. di Sondrio	ATS	AGEA
<u>SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO</u>				
<u>Tema principale: Acque</u>				
CGO 1: Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole		X		
BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		X		
BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		X		
BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		X		
<u>Tema principale: Suolo e stock di carbonio</u>				
BCAA 4: Copertura minima del suolo: - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno; - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.).				X
BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: - Impegno a) solchi acquai temporanei; - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati; - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale				X
BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante				X
<u>Tema principale: Biodiversità</u>				
CGO 2: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici: 1: In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM; 2: Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.		X		X
CGO 3: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche		X		X
<u>Tema principale: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi</u>				
BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive		X		X

SETTORE SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE				
<u>Tema principale: Sicurezza alimentare</u>				
CGO 4: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare		X	X	
CGO 5: Direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE			X	
<u>Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali</u>				
CGO 6: Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini			X	
CGO 7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97			X	
CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE			X	
<u>Tema principale: Malattie degli animali</u>				
CGO 9: Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili			X	
<u>Tema principale: Prodotti fitosanitari</u>				
CGO 10: Reg (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE		X		

SETTORE BENESSERE DEGLI ANIMALI				
<u>Tema principale: Benessere degli animali</u>				
CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli			X	
CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini			X	
CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio che riguarda la protezione degli animali negli allevamenti			X	

3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO

Il presente Manuale tratta delle modalità dei controlli effettuati in ambito regionale relativi a tutti i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e alle sole Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 1, 2, 3 e 7, mentre rimanda alla Circolare AGEA per le specifiche tecniche relative ai controlli delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali controllate da AGEA, ente delegato da OPR per questa tipologia di controlli.

I controlli dei CGO e delle BCAA 1, 2, 3 e 7, prevedono sia verifiche di carattere documentale (verifica di certificati, autorizzazioni, ecc.) sia verifiche di carattere oggettivo mediante sopralluogo in azienda con riferimento all'anno solare corrente.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso Regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. L'eventuale preavviso non può eccedere le 48 ore e deve essere documentato.

Tuttavia, qualora la normativa applicabile ai CGO in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità (Art. 25 Reg. (UE) n. 809/2014).

Il controllo in azienda per la verifica dei CGO/BCAA deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da:

1. personale AFCP/Provincia di Sondrio per i Criteri e le Norme di loro competenza (CGO 1, CGO 2, CGO 3, CGO 4, CGO 10, BCAA 1, BCAA 2, BCAA 3 e BCAA 7);
2. veterinari delle ATS per i Criteri di loro competenza (CGO 4, CGO 5, CGO 6, CGO 7, CGO 8, CGO 9, CGO 11, CGO 12, CGO 13).

3.1 Controlli di competenza di AFCP/Provincia di Sondrio

Il controllore in azienda è tenuto a compilare la "Relazione di CControllo Condizionalità /Parte I" (allegato A/1):

In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni:

- a) dati relativi al beneficiario (CUAA e Ragione sociale),
- b) indicazione delle domande presentate dal beneficiario nell'anno in corso,
- c) dati dei controllori,
- d) dati relativi al preavviso,
- e) dati delle persone presenti al controllo,
- f) elenco di tutti i Criteri e le Norme,
- g) eventuali infrazioni riscontrate,
- h) eventuali azioni correttive / impegni di ripristini assegnati,
- i) eventuale presenza di "Allerta tempestiva",
- j) eventuali altre annotazioni degli incaricati al controllo,
- k) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato,
- l) data di effettuazione del controllo (inizio e fine), firma dei controllori e del beneficiario/rappresentante legale.

Nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi, il controllore AFCP/Provincia di Sondrio compila la "Relazione di ispezione – Controllo di Condizionalità" (allegato A/2); tale Relazione dovrà essere compilata in duplice copia, indicando negli appositi spazi la motivazione per cui il controllo non si è concluso

nello stesso giorno con tutte le osservazioni del caso; sarà quindi sottoscritta dal controllore e dal titolare aziendale e una copia sarà lasciata al beneficiario.

Il controllore dovrà comunque compilare sempre la Relazione di controllo Condizionalità 2021 / Parte 1, indicando la presenza di eventuali infrazioni per ogni Criterio/Norma, le allerte tempestive, le azioni correttive e gli impegni di ripristino assegnati, affinché il beneficiario sia informato dell'esito del controllo.

Per ogni criterio e norma controllati, il controllore AFCP/Provincia di Sondrio durante il controllo in loco compila un'apposita check-list (*Check-list Criterio/Norma XX*).

In generale, la sottoscrizione delle check-list deve garantire il riconoscimento dei controllori tramite firma leggibile o tramite timbro che identifica il nominativo del dipendente AFCP/Provincia di Sondrio che ha effettuato il sopralluogo.

Le check-list per ogni Criterio / Norma si compone di due parti:

- *Check-list Criterio/Norma XX- Verifica degli impegni (da compilare in ogni caso);*
- *Check-list Criterio/Norma XX - Esito del controllo (da compilare solo nel caso in cui siano state rilevate infrazioni).*

La Relazione di Controllo Condizionalità/Parte I nonché le *Check-list Criterio/Norma XX* sono redatte in singola copia e vengono conservate dal controllore AFCP/Provincia di Sondrio nel dossier del procedimento.

Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, tutta la documentazione contenente le informazioni delle verifiche effettuate (Relazione di controllo Condizionalità/Parte I, check-list con esito non conforme), sono redatte in duplice copia ed una di esse deve essere lasciata al beneficiario entro tre mesi dalla data del controllo in loco, in modo da informarlo di ogni inadempienza rilevata. Negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso.

La Relazione di Controllo Condizionalità/Parte I e le Check List sono ultimate entro un mese dal controllo in loco (tale termine può essere prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche). Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio, terminato il controllo in loco, è tenuto a registrare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, gli esiti delle singole check-list relative agli atti controllati, al fine di compilare in modo automatico la "Relazione di controllo condizionalità/parte II - Campagna 2021".

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUAA del beneficiario, campagna di riferimento e nominativi degli incaricati del controllo.

All'interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all'azienda, in particolare:

- Relazione di controllo condizionalità / parte I;
- eventuale Relazione di ispezione – controllo di condizionalità
- copia cartacea della domanda unica e/o della domanda PSR 2007-2013 e/o della domanda PSR 2014-2020 e/o della domanda OCM vino;
- check-list di ogni Criterio o Norma controllati;
- eventuale documentazione in caso di preavviso del controllo;

- eventuale documentazione fotografica²;
- eventuali fogli o brogliacci di lavoro compilati durante il controllo;
- eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo³.

Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'esecuzione del controllo.

Durante il sopralluogo aziendale è necessario munirsi di macchina fotografica per documentare eventuali infrazioni riscontrate o qualsiasi evidenza utile a stabilire l'esito del controllo.

I casi particolari, possono essere segnalati nel campo note della check-list.

Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non fosse reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. ATS, sede legale aziendale, fatture c/o CAA, etc.), il controllore AFCP/ Provincia di Sondrio, al fine di completare il controllo, deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall'agricoltore entro 48 ore. In questo particolare caso, la check-list di controllo dovrà essere compilata solo a seguito dell'acquisizione della documentazione mancante, evidenziando tale evenienza sulla Relazione di controllo parte I°.

Il controllo di condizionalità, oltre le aziende che hanno presentato Domanda unica (DU), coinvolge anche le aziende che hanno aderito alle misure a superficie del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR), del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e del OCM vitivinicolo

Per le misure del PSR 2007-2013:

- **Misura 221** "Imboschimento di terreni agricoli" (esclusivamente per le domande di conferma)
- **Misura 214** "Pagamenti Agroambientali"

Per le misure del PSR 2014-2020:

- **Misura 8.1.02** "Mantenimento di superfici imboschite";
- **Misura 10.1** "Pagamenti agro climatici ambientali";
- **Misura 11** "Agricoltura biologica";
- **Misura 12** "Indennità Natura 2000";
- **Misura 13** "Indennità compensativa nelle zone svantaggiate di montagna";

Per le misure dell'OCM vitivinicolo:

- **PRRV** "Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
- **Vendemmia verde.**

Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

² Nel caso di infrazione, occorre allegare al dossier idonea documentazione relativa a quanto rilevato (fotografie, fogli di calcolo, documenti vari). Nel caso in cui sia stata rilevata un'infrazione con azione correttiva/impegno di ripristino per cui il controllo è in loco e non esclusivamente documentale, occorre documentare la situazione con foto prima e dopo l'intervento.

³ E' necessario allegare al dossier la documentazione utilizzata per definire l'esito del controllo, sia in caso di esito non conforme che conforme.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

3.2 Controlli di competenza delle ATS

OPR e la Giunta Regionale di Regione Lombardia, in data 11 gennaio 2017, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, rinnovato ed aggiornato sulla base dell'accordo nazionale del 2012 e rivisto con DGR 4939 del 29.06.21, relativo all'effettuazione dei controlli di condizionalità nei settori "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante" "Benessere degli animali" e alla trasmissione delle informazioni. La Giunta Regionale, in qualità di Organo Delegato, ha individuato nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (DV) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario.

La DG Welfare della Regione Lombardia pianifica le attività da svolgere in attuazione dei regolamenti in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale. In particolare, la DG Welfare della Regione Lombardia è responsabile dell'individuazione del campione di aziende da sottoporre a controllo ai fini della condizionalità, del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ATS, della standardizzazione delle metodiche di controllo e della documentazione relativa ai controlli e rappresenta l'interfaccia di OPR.

OPR condivide sia le metodologie di controllo sia i criteri di definizione dell'analisi del rischio utilizzati per la determinazione del campione di aziende da controllare da parte delle ATS.

Il controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie specifici applicabili alle aziende agricole con allevamenti zootecnici è affidato ai Dipartimenti Veterinari delle ATS (di seguito DV o SSVV), che dispongono delle specifiche competenze professionali.

Durante il controllo in loco, per ogni Criterio controllato:

- viene redatto il verbale di sopralluogo e/o la specifica check-list (le check list sono ultimate entro un mese dal controllo in loco; tale termine può essere prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche);
- viene data informazione all'allevatore che tale controllo avrà valenza anche per la condizionalità;
- nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, ai beneficiari interessati vengono consegnate entro tre mesi dalla data del controllo in loco la specifica check list e il verbale di sopralluogo, in modo da informarli delle non conformità rilevate che possono avere effetti per la condizionalità.

Tutta la documentazione in originale relativa ai controlli è archiviata dai Dipartimenti Veterinari.

I dati relativi ai controlli, ove previsto, sono registrati nel sistema informativo veterinario integrato regionale (SIVI) e/o nazionale (BDN) e successivamente acquisiti da OPR, che carica tali dati sul proprio Sistema Informatico regionale, secondo le modalità previste dal sopracitato Protocollo d'Intesa.

Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

4. MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO

4.1 Verifica degli impegni

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato (flag **SI**);
- verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all'impegno controllato (flag **NO**);
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo (flag **NV** = Non Verificabile). In tal caso può essere prevista l'esecuzione di un'ulteriore verifica;
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento (flag **NN**= Non Necessario o flag **NP** = Non Pertinente).

In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza /assenza di infrazione e la sua verificabilità.

4.2 Esito del controllo

Ai fini del calcolo dell'esito del controllo di condizionalità è stata predisposta, nella relativa check-list, una sezione denominata "Esito del controllo".

Il controllore (il funzionario OPR limitatamente ai CGO di competenza dei Dipartimenti Veterinari: CGO4, CGO5, CGO6, CGO7, CGO8, CGO9, CGO11, CGO12 e CGO13) è tenuto a compilare la parte di *Check-list Criterio/Norma XX "Esito del controllo"* solo nel caso in cui dalla compilazione della *parte di Check-list Criterio/Norma XX - "Verifica degli impegni"* siano state riscontrate delle infrazioni.

La parte di *Check-list Criterio/Norma XX – Esito del controllo* prevede:

- la pesatura degli indici di verifica (portata, gravità e durata),
- l'individuazione di eventuali infrazioni ritenute di importanza minore,
- l'individuazione delle azioni correttive relative alle infrazioni di importanza minore,
- l'individuazione di eventuali impegni di ripristino,
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata,
- la verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e i relativi esiti,
- la data in cui è stato effettuato il controllo dell'effettuazione delle azioni correttive,
- la tabella di riepilogo "esito finale" (valore degli indici di verifica, assegnazione di azioni correttive e/o impegni di ripristino, intenzionalità).

N.B.: Nelle Check List di competenza degli AFCP/Provincia di Sondrio, le tabelle con l'individuazione di eventuali infrazioni ritenute di importanza minore e della conseguente allerta tempestiva, delle azioni correttive relative alle infrazioni di importanza minore, di eventuali impegni di ripristino e delle condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità, sono già riportate nella sezione conclusiva della parte di *Check-list Criterio/Norma XX – Verifica degli impegni*.

Il controllore dovrà compilare, per ogni Check List ove siano state rilevate infrazioni, la tabella di riepilogo "esito finale", con i valori degli indici di verifica individuati, l'assegnazione di azioni correttive e/o impegni di ripristino, la rilevazione di intenzionalità.

Scadute le tempistiche assegnate per la realizzazione delle singole azioni correttive, il controllore deve verificare l'effettiva realizzazione delle prescrizioni assegnate con le seguenti modalità:

- tramite controllo documentale, ove previsto,
- tramite un secondo controllo in azienda.

Inoltre deve compilare:

- 1 le sezioni relative alla verifica delle azioni correttive e la tabella di riepilogo "esito finale" presenti nella check-list relativa all'esito del controllo;
- 2 la Relazione di Controllo Condizionalità 2021 – VERIFICA AZIONI CORRETTIVE (vedi allegato B/1). Tale relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all'agricoltore e l'altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda.

Nel caso di verifica di impegni di ripristino, verifica che potrà essere effettuata nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione (ad esempio, nel caso in cui l'azienda sia stata nuovamente estratta a campione condizionalità), il controllore compilerà la Relazione di Controllo Condizionalità 2021 – VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO (allegato B/2). Questa relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all'agricoltore e l'altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda.

Si ricorda che tutti gli esiti, siano essi negativi o positivi, relativi ai CGO/BCAA controllati devono essere registrati nella "Scheda di Condizionalità" presente sul SI regionale.

4.3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri e alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99, nel regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42 e nel regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014). Di conseguenza, coerentemente con questa impostazione, nei paragrafi a seguire, sarà definito il meccanismo di calcolo ed applicazione delle riduzioni. Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o pagamento che ha presentato o che presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

I beneficiari che partecipano al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9 e art. 34, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono esclusi dalle sanzioni amministrative di condizionalità.

L'articolo 9 del DM 2588/2020 stabilisce che l'Italia non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

Caso particolare relativo alla Soccida

Il DM 2588/2020 stabilisce all'articolo 6 comma 4 che nei casi in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, la riduzione corrispondente all'infrazione rilevata si applica sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida. Nel caso di allevamenti con detentori differenti ma con unico proprietario, per la definizione dell'esito del proprietario si terranno in considerazione tutte le infrazioni rilevate, anche quelle presso allevamenti i cui detentori non abbiano presentato domanda.

4.4 Calcolo della sanzione per negligenza per settore di condizionalità

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:

1. per ogni Criterio o Norma di un determinato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sulla check list e sulla relazione di controllo il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata.

Nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro. Questa modalità è utilizzata anche per valutare le infrazioni per il soccidante o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017;

2. una volta quantificati i tre indici di verifica per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo tra 1 e 5);
3. si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun settore di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

4.4.1 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'articolo 99 (2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5%.

4.4.2 Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione

Per «reiterazione» di un'inadempienza si intende l'inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso criterio o norma, purché il beneficiario sia stato

informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, nel caso delle soccide o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio:

Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari. Nell'anno 1 tre di loro sono oggetto di controllo per l'identificazione e registrazione degli animali (CGO 7) ed uno di loro risulta inadempiente. Nell'anno 2 (che può essere anche l'anno non immediatamente consecutivo all'anno 1) sono nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi):

1. Primo caso: lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell'anno 1, è nuovamente trovato inadempiente: sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l'infrazione reiterata.
2. Secondo caso: nell'anno 2 ad essere non conforme è un detentore/soccidario diverso da quello trovato inadempiente nell'anno 1: al detentore/soccidario così come al proprietario/soccidante è applicata un'infrazione per negligenza.

Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità a seguito della moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3.

N.B.: la percentuale di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari alla percentuale calcolata per l'ultima infrazione riscontrata.

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15%, ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.

Nel caso in cui la percentuale del 15% sia raggiunta o superata sommando le percentuali relative a più infrazioni reiterate, l'ammonizione sarà data al beneficiario per tutti i Criteri e le Norme violate ripetutamente.

Esempio:

- infrazione reiterata al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;
- infrazione reiterata alla BCAA 2; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;

Totale = 9% + 9% = 18%, ridotto al 15% con ammonizione.

L'ammonizione riguarderà sia il CGO 7 sia il BCAA 2.

Seconda reiterazione (e successive)

La seconda reiterazione della violazione (o successiva), riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima con valori dei parametri di condizionalità tali da superare il livello delle inadempienze di importanza minore, provoca la moltiplicazione per un ulteriore fattore 3 della percentuale di riduzione applicata all'infrazione a seguito della prima reiterazione.

Nel caso in cui l'inadempienza che causa la seconda (o successiva) reiterazione sia da considerare come un'inadempienza di importanza minore, si applica la semplice triplicazione della percentuale risultante, che sarà quindi pari a $1\% \times 3 = 3\%$.

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e, nel caso in cui questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta al punto precedente. L'ammonizione riguarderà sia il CGO 7 sia il BCAA 2.

Applicazione delle triplicazioni in caso di reiterazioni ripetute una volta raggiunto il 100% di riduzione

Nei casi in cui ripetute reiterazioni portino la % di riduzione a superare il 100% degli importi a cui il beneficiario avrebbe diritto, ferme restando le modalità di applicazione dell'articolo 75 (vedi punto successivo sulle infrazioni **intenzionali di livello estremo**), le successive reiterazioni portano all'esclusione dagli aiuti per l'anno di campagna.

4.5 Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 40 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per un determinato Criterio o Norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti assoggettati ai requisiti di condizionalità è stabilita al 20%. Tuttavia, OPR può decidere, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente nell'apposita parte della relazione di controllo, di aumentare tale percentuale fino al 100% dell'importo complessivo.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari al triplo della percentuale applicata per la precedente infrazione. Perché si verifichi l'applicazione dell'intenzionalità l'ultima non conformità della serie di reiterazioni deve superare il livello delle inadempienze di importanza minore, dove previsto.

Esempio:

Anno 2017 – Azienda A

- infrazione al CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%;

Anno 2019 – Azienda A

- nuova infrazione al CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%;
- L'azienda A riceve l'ammonizione per il CGO 7.

Anno 2021 – Azienda A

- nuova infrazione rilevata per il CGO 7. Il valore di almeno uno dei parametri di violazione P/G/D è superiore a 1; l'inadempienza non si può considerare quindi tra le inadempienze di importanza minore. La non conformità derivante dalla nuova infrazione reiterata è considerata intenzionale;
- il calcolo sarà quindi: $15\% \times 3 = 45\%$, senza applicazione di tetti in quanto l'infrazione è intenzionale.

4.5.1 Infrazioni intenzionali di livello estremo

Nel caso di un'infrazione intenzionale ripetuta, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 8 del DM 2588/2020 e dall'allegato 3 dello stesso decreto, si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Si ha infrazione intenzionale ripetuta quando un'infrazione intenzionale, rilevata per un Criterio o Norma, è seguita da un'altra infrazione allo stesso Criterio o Norma, anch'essa di livello intenzionale, accertata nel corso dei due anni civili consecutivi a quello del primo accertamento.

L'infrazione intenzionale ripetuta si può avere anche a seguito di una ripetuta reiterazione di un Criterio o Norma, quando l'infrazione, di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore, viene commessa dal beneficiario anche dopo l'ammonizione.

Esempio:

- Anno x, infrazione ripetuta al CGO 7; raggiungimento o superamento del 15%, applicazione del tetto e ammonizione;
- Anno x+2, nuova infrazione al CGO 7; l'infrazione diventa intenzionale, applicazione della percentuale triplicata prima dell'applicazione del tetto;
- Anno x+4, nuova infrazione al CGO 7 di livello superiore a quello previsto per le inadempienze di importanza minore: infrazione intenzionale ripetuta, applicazione dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

L'infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e l'azienda che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

Intenzionalità estrema e impegni di ripristino

Nei casi di infrazione intenzionale, sia diretta, assegnata per il superamento delle soglie stabilite per il Criterio o la Norma violati oppure per segnalazione da parte degli Enti preposti, sia stabilita a causa di successive reiterazioni, può essere assegnato un impegno di ripristino la cui esecuzione è prevista e controllata nel corso della medesima campagna. In questi casi, la mancata realizzazione dell'impegno di ripristino da parte dell'azienda dà luogo alla ripetizione della infrazione con triplicazione della percentuale applicabile, ma non viene assegnata l'intenzionalità estrema.

Esempio:

Anno 2019:

- CGO 7: infrazione intenzionale diretta; percentuale di riduzione 20%;
- CGO 11: esito 5-5-5; impegno di ripristino non eseguito; percentuale di riduzione del 15%;
- CGO 13: esito 5-5-3; impegno di ripristino non eseguito; percentuale di riduzione del 9%.

Calcolo della sanzione per infrazioni ripetute: $15\% + 9\% = 24\%$ ridotto al 15% per applicazione del tetto.

RIDUZIONE TOTALE: 35% ($20\% + 15\%$); intenzionalità per CGO 7; ammonizione per CGO 11 e CGO 13.

Anno 2021:

- CGO 4: rilevata infrazione intenzionale dagli enti preposti nel corso dei propri controlli; assegnate prescrizioni, non eseguite: reiterazione 1; percentuale di riduzione $20\% \times 3 = 60\%$;
- CGO 7: esito 1-1-1; reiterazione 1 (per infrazione nel 2018), percentuale di riduzione 3% per reiterazione;
- CGO 13: esito 5-5-5; impegno di ripristino non eseguito; l'infrazione è intenzionale per le precedenti reiterazioni; percentuale di riduzione: 9% (dell'anno 1) $\times 3 = 27\% \times 3$ (mancata

esecuzione dell'impegno di ripristino) = 81% senza abbattimento al 15% perché l'infrazione è intenzionale.

RIDUZIONE TOTALE: 60% (riduzione intenzionale CGO 4, reiterata) + 3% (riduzione reiterata CGO 7) + 81% (riduzione intenzionale reiterata per CGO 13) = 144% ridotto al 100% per applicazione dell'articolo 99(4) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Non si applica l'intenzionalità estrema.

4.6 Inadempienze che causino l'emissione di una sentenza di condanna di reati penali

Nel momento in cui l'Organismo Pagatore venga a conoscenza dell'avvenuta condanna, la non conformità ad essa collegata è considerata come commessa intenzionalmente e si applicano le relative percentuali di riduzione degli aiuti o l'esclusione da essi.

4. Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario.

L'azione correttiva corrispondente, nei casi previsti, è descritta per ogni Criterio o Norma e per ogni impegno violato.

È l'autorità di controllo che stabilisce i termini per la realizzazione dell'azione correttiva, che non può essere posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'inadempienza.

Nel caso in cui l'azienda realizzi l'azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall'autorità competente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39(3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up) mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di natura minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione è considerata ripetuta.

Si possono avere i seguenti casi:

- *Applicazione ripetuta dell'allerta tempestiva.*

Il beneficiario che abbia ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.

Esempio:

Inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva per la BCAA 3 nell'anno 2018. La nuova allerta tempestiva per la stessa Norma potrà essere data a partire dalla campagna controlli 2021.

- *Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima.*

Può darsi il caso in cui, dopo l'assegnazione di un'allerta tempestiva per un Criterio o una Norma, un nuovo controllo, svolto entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo

controllo, rilevi a carico di un beneficiario una nuova inadempienza, di qualsiasi entità, per il Criterio o la Norma oggetto di allerta tempestiva, ma sia riscontrata l'avvenuta esecuzione dell'azione correttiva impartita.

Alla nuova inadempienza sarà associata la riduzione calcolata, anche se avesse caratteristiche tali da poter essere considerata d'importanza minore, ma essa non sarà considerata ripetuta, né dovranno essere applicate riduzioni retroattive.

Esempio:

Anno 2019: inadempienza minore con allerta tempestiva per il CGO 10;

Anno 2019: secondo controllo e verifica della corretta attuazione dell'azione correttiva;

Anno 2021: nuovo controllo per il CGO 10 e rilevazione di una infrazione per negligenza con riduzione = 5%. La percentuale è applicata senza triplicazione e senza retroattività dell'inadempienza 2015.

4.8 Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza (senza e con reiterazione) e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

4.8.1 Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali, nello stesso anno

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza.	L'effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale.	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle percentuali di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale.	In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014.

4.8.2 Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
2.a Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso settore di cui solo una con reiterazione.	Per effetto di quanto stabilito all'art. 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.
2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità.	Per effetto di quanto stabilito all'art. 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.

4.8.3 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità.	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014, per cui si applica la riduzione del 20%.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità.	Sommatoria delle percentuali derivante dalla applicazione delle riduzioni previste.

4.8.4 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
4. Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.	In questi casi il beneficiario, oltre all'applicazione delle percentuali relative all'intenzionalità, sarà escluso dall'insieme dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno successivo a quello in cui è stata accertata la reiterazione dell'inadempienza intenzionale.

5. COMUNICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI CONDIZIONALITA'

5.1 Procedimento per la determinazione della riduzione di condizionalità (ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2019)

Nel caso in cui gli Enti preposti al controllo rilevino inadempienze che abbiano ripercussione sul rispetto delle norme in materia di condizionalità, l'Organismo Pagatore Regionale calcola una percentuale di riduzione, come sanzione di Condizionalità, sulla base delle regole riportate in questo Manuale e la notifica al beneficiario inviando una comunicazione di “Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità (Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE) n. 604/2014, Reg. (UE) n. 809/2014 e l.r. n. 23/2019 art. 14) relativamente alle domande della campagna XY”, secondo le disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si ricorda che ai fini della condizionalità la “sanzione” è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi al suo intero ammontare.

La comunicazione di “Avvio del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità” considera gli esiti di tutti i controlli effettuati nel corso dell'anno di campagna presso il medesimo beneficiario, esiti che possono derivare sia da un controllo a campione per la Condizionalità che extra-campione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di Avvio del procedimento, i beneficiari interessati possono far pervenire all'Organismo Pagatore Regionale eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione. Entro lo stesso termine gli interessati devono rendere nota l'eventuale presentazione all'autorità competente di scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione avverso il verbale di contestazione o la presentazione di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 e dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei casi in cui le infrazioni riscontrate comportino anche l'applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni, di richiesta di audizione o di mancata comunicazione circa le azioni intraprese avverso il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione, OPR provvede a comunicare la “Chiusura del procedimento per la

determinazione della sanzione di condizionalità”, con conseguente applicazione della percentuale di riduzione degli importi da corrispondere o recupero delle somme indebitamente erogate.

Qualora gli interessati facciano pervenire eventuali controdeduzioni, documenti o richieste di audizione o rendano noti eventuali ricorsi od opposizioni presentati presso le autorità competenti, OPR valuta in base ai nuovi elementi acquisiti, se rivedere o confermare la percentuale di riduzione riportata nella comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente liquidazione del contributo spettante decurtato della riduzione risultante dalla comunicazione di *“Chiusura del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità”* o con recupero delle somme indebitamente erogate.

La percentuale di riduzione calcolata e confermata sarà applicata all'importo totale dei pagamenti, erogati o da erogare, di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione (regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v). Gli importi corrispondenti alla riduzione di condizionalità saranno trattenuti, ove possibile, dai pagamenti delle domande interessate. Qualora i pagamenti di queste domande siano già stati erogati, l'importo relativo alla riduzione di condizionalità dovrà essere restituito; pertanto sarà iscritto a registro debitori e portato in detrazione da uno qualsiasi dei pagamenti che OPR deve ancora effettuare nei confronti del beneficiario.

Qualora, in data successiva alle comunicazioni di avvio o di chiusura del procedimento, dovessero pervenire a OPR segnalazioni di ulteriori infrazioni sulla base dei controlli effettuati da altri Enti in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e/o di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), si provvederà a ricalcolare la percentuale di riduzione di condizionalità e contestualmente a notificarla all'azienda.

Qualora in data successiva alla chiusura del procedimento:

- a) venga emessa ordinanza di archiviazione del verbale di contestazione o sentenza di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, OPR esamina il contenuto delle statuizioni e, se ne verifica la stretta incidenza sulle determinazioni adottate, rivaluta l'esito del procedimento restituendo gli importi trattenuti, con oneri a valere sul bilancio regionale nel caso in cui detti oneri non siano dichiarabili nelle richieste di rimborso alla Commissione europea, in ragione dei vincoli temporali relativi all'utilizzo di fondi europei;
- b) venga emessa sentenza di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento finale, OPR provvede alla restituzione degli importi trattenuti, con la stessa modalità di imputazione degli oneri di cui alla lettera a).

Avverso il provvedimento finale del procedimento per la determinazione della sanzione di condizionalità è esperibile ricorso al giudice competente entro i termini di legge.

5.2 Controlli effettuati da altri Enti

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di controllo anche delle Autorità istituzionalmente competenti, sia relativamente alle aziende estratte a campione per la Condizionalità sia extra-campione.

Nel caso in cui tali Autorità, quali ad esempio i Dipartimenti Veterinari, il Corpo Forestale dello Stato, la DG Agricoltura, riscontrino una non conformità a detti impegni, OPR acquisisce la documentazione, ne valuta i contenuti, procede alla pesatura dell'infrazione riscontrata e compila la relazione di controllo, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento descritto al punto 5.1.

5.3 Controlli sulle Domande PSR / Domanda Unica

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di verifica anche nell'ambito dei controlli delle misure a superficie del PSR o dei controlli di ammissibilità della Domanda Unica.

Nel caso in cui i controllori riscontrino una non conformità a detti impegni, devono informare OPR e procedere alla pesatura dell'infrazione in base alla check list dell'impegno verificato. OPR procederà quindi a valutare la documentazione trasmessa, determinando la riduzione di condizionalità e avviando il procedimento descritto al punto 5.1.

6. CONTROLLI E MONITORAGGIO

L'attività svolta dagli Organismi Delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di OPR.

Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo in loco, con acquisizione delle risultanze ispettive e attività di feedback da parte di OPR in merito alle problematiche rilevate.

In attuazione del Piano Annuale dei Controlli OPR effettuerà i controlli sugli Organismi Delegati (O.D.) in merito alle attività di competenza, così come definite dai rispettivi Protocolli di Intesa/Convenzioni al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto disposto con il presente Manuale.

Il controllo sugli O.D. potrà essere svolto tramite:

- l'analisi dei dati caricati sul SI regionale, al fine di verificare l'esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check-list,
- la verifica dei fascicoli, predisposti per ciascuna azienda dagli OD, per accertare la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti;
- affiancamento ai controllori degli Organismi Delegati.

7. SPECIFICHE TECNICHE

CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici agricole ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)⁴. Il presente CGO si applica quindi alle aziende agricole con o senza allevamenti i cui terreni ricadono, **anche solo parzialmente, nelle zone vulnerabili ai nitrati** identificate ai sensi della DGR del 26 novembre 2019 - n. XI/2535, che designa le nuove Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (tabella 3 dell'Allegato) e riporta l'elenco complessivo dei comuni il cui territorio è totalmente in ZVN (tabella 4 dell'Allegato) e l'elenco complessivo dei comuni il cui territorio è solo parzialmente compreso in ZVN (tabella 4 dell'Allegato). Si fa presente che nelle nuove zone vulnerabili, di cui alla tabella 3 "Comuni il cui territorio è interessato da nuova designazione di zone vulnerabili" dell'allegato A della DGR 2535/2019, il Programma d'azione nitrati è applicato a partire dal 1° gennaio 2021.

OBIETTIVI

Garantire la protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati, riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Il presente CGO disciplina la distribuzione al suolo e lo stoccaggio dei liquami e dei letami (effluenti di allevamento) provenienti da insediamenti zootecnici e regola anche l'utilizzo di altre fonti azotate.

OBBLIGHI

Nelle zone vulnerabili ai nitrati si applica il programma d'azione regionale, approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893, con le limitazioni previste dal decreto n. 13468 del 6 novembre 2020, che ha aggiornato per l'anno 2021 le dilazioni dei tempi di entrata in vigore di alcune delle misure contenute nel programma d'azione regionale previste dal decreto n. 3137 del 10 marzo 2020.

Il programma d'azione disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

1. effluenti di allevamento (e.a);
2. acque reflue;
3. digestati;
4. fertilizzanti di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs 75/2010;
5. fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica.

Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore in particolare:

- a) gli adempimenti amministrativi;
- b) gli obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento (e.a.);
- c) i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti;
- d) il rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste.

⁴ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - DGR 5171/2016 e DGR 2893/2020⁵

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento è subordinata, fatti salvi i casi di esonero, alla presentazione a Regione Lombardia di una Comunicazione nitrati e, dove richiesto, alla compilazione di un Piano di utilizzazione agronomica.

La Comunicazione nitrati è modulata in relazione alla zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola e alla classificazione dell'impresa agricola che effettua l'utilizzazione agronomica.

Per individuare se un'azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 5171/2016 e, dalla DGR 2893/2020 (Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili, valido per le aziende localizzate in ZVN) o, eventualmente, dalla DGR 5418/2016 e, dal 04/04/2020 dalla DGR 3001/2020 (Linee guida per le aziende localizzate in zona non vulnerabile ai nitrati), si fa presente che l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di terreni utilizzati a fini agricoli, l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora le strutture di allevamento siano ubicate in prevalenza in zona vulnerabile.

Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la procedura informatica predisposta dalla Regione Lombardia ("Procedura nitrati"), accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>).

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

- l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo informatico nel Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La "Procedura nitrati" classifica, sulla base dei criteri riassunti nell'Allegato 7 – "Classificazione aziendale" della DGR n. 5171/2016, l'impresa agricola rispetto agli obblighi di comunicazione definiti dal Programma d'Azione nitrati, consente la compilazione della Comunicazione nitrati e, laddove richiesto, anche la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti aziendali (PUA). Il Piano di Utilizzazione Agronomica è un documento che integra la Comunicazione nitrati delle imprese che producono o utilizzano un elevato quantitativo di azoto.

⁵ La DGR 2 marzo 2020 - n. XI/2893 "Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" è entrata in vigore il 07/03/2020; fino alla data del 06/03/2020, è stato in vigore il precedente Programma d'azione approvato con DGR 5716/2016, la cui validità è stata prorogata con DGR 23 dicembre 2019 n. XI/2709. Per le zone non vulnerabili, le "Linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" sono state approvate con DGR 30 marzo 2020 n. XI/3001; fino alla data del 3 aprile 2020, la DGR 5418/2016 costituiva la norma regionale di attuazione della direttiva nitrati per le zone non vulnerabili. Ai fini della verifica di coerenza delle conformità aziendali, per l'anno 2021 valgono le quantificazioni effettuate dal sistema informatizzato di Regione Lombardia a disposizione delle imprese (denominato "Procedura nitrati"), che adotta tabelle di riferimento, modalità di classificazione aziendale, parametri di efficienza delle diverse matrici, valori MAS ecc. relativi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Programma d'azione per le zone vulnerabili 2020-2023 (DGR 2893/2020) e delle Linee guida per le zone non vulnerabili (DGR 3001/2020). Il Decreto n. 13468 del 06/11/2020 "Disposizioni attuative, per l'anno 2021, del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati 2020-2023 e delle linee guida per le zone non vulnerabili già introdotte con decreto n. 3137 del 10 marzo 2020, distinguendo le misure che sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2021 da quelle che diverranno obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2022.

L'impresa agricola, sulla base di tale classificazione che prende in considerazione il quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato nonché l'ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, può essere:

- esonerata dalla Comunicazione nitrati;
- tenuta alla presentazione della Comunicazione nitrati;
- tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 5171/2016, è esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016, è invece esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 1 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi ed eventuali fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo complessivo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente esclusivamente fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio, all'utilizzazione agronomica, al trasporto e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti, di cui all'allegato 12 della DGR n. 2893/2020 su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

Impresa tenuta alla Comunicazione nitrati

In base alla DGR 5171/2016, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

In base alla DGR 5418/2016, è tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa localizzata in zona non vulnerabile (soggetta a controllo CGO 1 solo se ha terreni anche in zona vulnerabile) che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente solo fertilizzanti minerali corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno.

Impresa tenuta a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA), in base alla DGR 5171/2016, l'impresa localizzata in zona vulnerabile che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 3.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

In base alla DGR 5418/2016, ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) l'impresa localizzata in zona non vulnerabile che:

- a) produce e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici, compresi i fanghi di depurazione, e/o prodotti aggiuntivi e fertilizzanti minerali, corrispondenti ad un quantitativo di azoto “al campo” superiore a 6.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

N.B.: L'impresa intermediaia che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermediario, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8 al Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- b) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:
 - Comunicazione nitrati;
 - Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (esempio: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);

- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti⁶ su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione, se necessarie;
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ai sensi del D.d.s n. 13468/2020, dal 1° gennaio 2021 i documenti citati ai punti "Contratti per la valorizzazione degli effluenti di allevamento" e "Relazioni tecniche" devono essere depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale su SISCO. Per il 2021, i nuovi contratti di valorizzazione, ossia quelli sottoscritti dal 1 gennaio 2021, devono essere caricati nel repository entro il 31 luglio 2021, mentre i contratti sottoscritti prima del 1 gennaio 2021 e in corso di validità andranno caricati nel repository entro il 31 dicembre 2021.

Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, devono esplicitare nella Procedura nitrati i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR 2893/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR 2893/2020, specificando il soggetto fornitore.

Inoltre, le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute ai seguenti adempimenti:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale), con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi;
- provvedere alla redazione del PUA.
- il digestato deve soddisfare i requisiti del PdA nitrati e, in particolare, quelli individuati all'ALLEGATO 3 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo", nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

⁶ Il registro delle distribuzioni dei fertilizzanti (cartaceo o gestito con procedura informatizzata) deve contenere almeno le seguenti informazioni (come da Allegato 12 del Programma d'azione – DGR 2893/2020):

- Dati da ricavare dalla Procedura nitrati (compilazione facoltativa): tipo di e.a. (liquido, solido compostato, solido non compostato); quantità; contenuto in Azoto, P₂O₅, K₂O.
- Distribuzioni effettuate nell'anno solare: data distribuzione; tipologia prodotto distribuito (solido/liquido); quantità distribuita; superficie oggetto di distribuzione; modalità di distribuzione; località della distribuzione/appezzamento o unità gestionale indicato nel documento cartografico; coltura praticata; contenuto in Azoto, P₂O₅, K₂O (dati facoltativi); firma dell'impresa.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato; nei casi previsti dalla DGR 2893/2020 (paragrafo 2.4, comma 4) deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2893/2020.

Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Si fa presente che, ai sensi del Decreto n. 13468 del 06/11/2021, la validità quinquennale delle Comunicazioni nitrati pregresse classificate come "conformi" a partire dall'anno 2017 è mantenuta nell'anno 2021, fatto salvo l'obbligo di aggiornamento nel caso di modifiche sostanziali o che causano la perdita della conformità aziendale. Le imprese che hanno presentato una Comunicazione nitrati come "Programma Operativo Aziendale semplificato" (POAs) nell'anno 2016 e che successivamente non ne hanno presentate altre, sono tenute a presentare una nuova Comunicazione nitrati nel 2021, entro i termini stabiliti dal decreto n. 15621 del 11/12/2020, in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata previsti dalla presentazione della precedente comunicazione.

La Comunicazione ha validità annuale qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce "modifiche sostanziali" (vedi paragrafo seguente).

Le Comunicazioni di validità quinquennale, perdono tale validità nei seguenti casi:

- a) qualora subentrino nell'impresa agricola *modifiche sostanziali* riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento;
- b) qualora subentrino nell'impresa modifiche, ancorché non sostanziali, che determinino la non conformità dell'azienda;
- c) qualora, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati.

Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Qualora, invece, durante i controlli previsti, l'azienda risulti non conforme ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati, la nuova Comunicazione nitrati deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche previste per la "campagna nitrati" dell'anno successivo a quello oggetto del controllo.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme decorre il termine di durata quinquennale.

La Comunicazione nitrati deve essere presentata entro la data definita annualmente da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che definisce le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati. Per l'anno 2021, il riferimento è il Decreto n. 15621 del 11/12/2020 *"Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2021, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti"*

azoto prevista dalla d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e dalle Linee guida per le zone non vulnerabili⁷.

Modifiche sostanziali

In base alla DGR 2893/2020, per modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, si intendono:

- a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;
- d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;
- e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o verifica di VIA) ai sensi della DGR n. 3826/2015 allegato B;
- g) aumento o diminuzione maggiore di 3.000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;
- h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda (es. stoccaggi) o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;
- i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;
- j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 3.000 kg di azoto al campo;
- k) stipula di un nuovo Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ovvero modifica di un contratto vigente, qualora con tale contratto (o modifica) la comunicazione corregga una non conformità.

2. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO (e.a.)

Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono:

- ✓ rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l'adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della consistenza media annua dell'allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
- ✓ garantire la funzionalità e l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di perdite e/o percolazioni.

Si riportano i principali obblighi previsti dal Programma d'azione per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento.

Stoccaggio dei LETAMI

Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali

⁷ Il decreto n. 15621 del 11/12/2020 definisce la data di avvio della campagna nitrati 2021 a partire dal 12 gennaio 2021. Per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Lombardia, la scadenza per la presentazione o l'aggiornamento della Comunicazione è fissata al 30 giugno 2021.

acque di lavaggio della platea.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.

Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:

- nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

Stoccaggio in lettiera permanente

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come i digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc..

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Stoccaggio dei LIQUAMI

Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione

complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

Dimensione dei contenitori

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

- a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i
- b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili
Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.

Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.

Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le

modalità individuate per lo “Stoccaggio dei liquami” qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo “Stoccaggio dei letami su platea” qualora abbia caratteristiche di palabilità.

Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti (“prodotti aggiuntivi” nella Procedura nitrati, definibili anche come “biomasse/matrici vegetali”), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.

I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

3. DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti stabiliti dalla normativa vigente, come di seguito elencati sull'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN:

3.1 Divieto di utilizzazione agronomica dei letami e dei fertilizzanti:

- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000⁸, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
- a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- nei giorni di pioggia⁹ e nei giorni immediatamente successivi;
- nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio per i letami e i fertilizzanti quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente

⁸ Per limitrofi si intendono i terreni immediatamente confinanti con i terreni ricadenti nei Siti Natura 2000.

⁹ Per “giorno di pioggia” si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

- erbaio autunno vernino
- cereale autunno vernino
- cover crop (a sovescio primaverile)
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
- colture arboree con inerbimento permanente
- terreni con residui colturali
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari;

- 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i fertilizzanti utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate e per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Divieti di utilizzazione specifici per i letami e materiali assimilati:

- sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione
- in golena entro argine¹⁰, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

Divieti di utilizzazione specifici per i fertilizzanti:

- sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

3.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:

- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

I suddetti divieti non si applicano a: scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e

¹⁰ Golena: Porzione di territorio compresa tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, costituente l'alveo di piena, soggetta ad inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quelle della piena ordinaria (cfr. PAI). Golena aperta: Porzione dell'area golendale compresa tra un argine golendale o un argine maestro e l'alveo inciso; Golena chiusa: porzione di territorio compresa tra l'argine maestro e l'argine golendale.

destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; adduttori d'acqua per l'irrigazione (rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali); pensili (corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata); canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.

- Nella stagione autunno-invernale, con le seguenti distinzioni:
 - 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per liquami e assimilati, acque reflue quando sono utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.
 - 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, quando sono utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate;
- su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;;
- su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;

- in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare¹¹) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena" (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse), in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA);
- se si utilizzano le seguenti tecniche:
 - a) irrigatori a lunga gittata;
 - b) distribuzione da strada o da bordo campo;
 - c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
 - d) erogazioni con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM);
- su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto) o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra cui:
 - a) dosi di liquami frazionati in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
- nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
 - a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

¹¹ Zona montana: zona individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Zona collinare: zona Individuata con codice ISTAT.

- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

3.3 Divieto di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso solo per il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non per i materiali assimilati ai letami come i digestati) e deve essere effettuato ai soli fini della utilizzazione agronomica per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento; non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva.

L'accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli (che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo) e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni è vietato:

- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse)
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati;
- a 50 metri dalle case sparse.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie.

3.4 Divieto di accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

3.5 Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

- 1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati (*tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento*);
- 2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;

- 3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- 4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- 5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- 6) soggetti a vincolo idrogeologico;
- 7) interessati da boschi naturali;
- 8) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- 9) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
- 10) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione);
- 11) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
- 12) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati;
- 13) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- 14) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- 15) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
- 16) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili) ¹²;
- 17) durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione;
- 18) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura. Il periodo di divieto è di 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio (di questi, 32 giorni devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, mentre i restanti 58 sono definiti da Regione Lombardia tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento) se utilizzati su: prato stabile o prato permanente;

¹² In base alla DGR 2031/2014: "L'individuazione dei comuni che superano i limiti di cui sopra verrà effettuata dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura emanato entro il mese di novembre di ogni anno, redatto sulla base dei dati di consistenza del bestiame allevato e delle coltivazioni praticate presenti sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) o altra equivalente banca dati regionale". La D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha individuato i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi nell'anno 2021 con D.d.s. 6 novembre 2020 - n. 13466 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2020-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031". Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati in questo D.d.s. e vengono riportati anche nell'Allegato 4 della DGR n. 4306/2021 – Regime di condizionalità per l'anno 2021.

erbaio autunno vernino; cereale autunno vernino; cover crop (a sovescio primaverile); colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo; colture arboree con inerbimento permanente; terreni con residui colturali; terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. Il periodo di divieto è invece di 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio, se utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle sopra indicate.

4. RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI in ZVN

Dosi di applicazione degli Effluenti di allevamento (e.a.)

- ✓ La quantità di azoto al campo derivante da e.a. non deve superare, in ogni singola azienda o allevamento, i 170 Kg per ettaro di SAU e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.

Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg/ha/N/anno, è riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Il limite d'uso di 170 Kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue, di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR 2893/2020.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.

Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.

- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture.
Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato 2 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
- ✓ Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b) delle acque reflue così come definite nel Programma d'azione nitrati (DGR 2893/2020).

Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli e.a. (concimi minerali e organici, ammendanti, correttivi, fanghi di depurazione):

- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
- ✓ I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, nonché i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 di cui al Programma d'Azione nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co., purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza

media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.

- ✓ L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato:

- ✓ Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
- ✓ L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
- ✓ Per calcolare il quantitativo di azoto presente devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto al controllo del CGO 1 solo se l'azienda ricade, anche parzialmente, in ZVN.

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta ad altri controlli (es.: controllo dell'Applicazione della Direttiva Nitrati) contestualmente al controllo di Condizionalità, occorre indicare la tipologia di controllo e apporre il flag anche alla voce "Azienda a controllo anche per:....".

Il controllore è tenuto a inquadrare l'azienda compilando il box "CARATTERISTICHE AZIENDALI" della check-list.

Per ogni tipologia di impegno si riportano di seguito gli specifici controlli da effettuare.

1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l'apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo.

Si ha infrazione se:

- Mancano i documenti richiesti dalle DGR 2893/2020 e 5171/2016: copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o dell'aggiornamento della Comunicazione, se necessario; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico) con l'individuazione degli appezzamenti aziendali; planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; relazioni tecniche (se necessario) che devono essere depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale di sisco; registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità; altra documentazione necessaria a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

- Non è stata presentata la Comunicazione nitrati, e/o è stata presentata oltre i termini previsti¹³.
- Non è stata aggiornata la Comunicazione nitrati, se necessario (in questa fattispecie si comprende anche il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali), e/o non è stata aggiornata nei termini previsti. Si fa presente che, in base alla DGR 2893/2020, nel caso di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati a seguito dell'introduzione di modifiche sostanziali, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati. Una modifica sostanziale introdotta nell'anno del controllo non determina per l'impresa un obbligo ad aggiornare la Comunicazione nitrati nell'anno del controllo stesso, ma nell'anno successivo. Nel caso in cui il controllore accertasse che l'azienda, a causa di introduzione di modifiche sostanziali, non rispetta uno o più degli impegni previsti (obblighi relativi alle strutture di stoccaggio, rispetto dei massimali previsti: azoto zootecnico al campo o MAS, ecc.), rileverà infrazione nell'ambito del corrispondente impegno violato ma non a livello amministrativo. Si precisa però che ai sensi della DGR 2893/2020 (Allegato A, punto 8) ogni variazione alle movimentazioni di effluente di allevamento e/o di digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione degli effluenti e deve essere riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre. Si ricorda che un aumento o una diminuzione maggiore di 3000 kg del quantitativo di azoto ceduto o acquisito rientra tra le modifiche sostanziali; pertanto, la mancata presentazione di una variante alla Comunicazione nitrati nelle scadenze previste sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Aggiornamento della Comunicazione nitrati" se riguarda un quantitativo di azoto maggiore di 3000 kg, mentre sarà valutata come mancato rispetto dell'impegno "Contratti di acquisizione (o di cessione) inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti" se riguarda un quantitativo di azoto inferiore o uguale a 3000 kg.
- Il registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato.
- Per le aziende soggette ad AIA:
 - ✓ non è presente l'autorizzazione AIA.
- E' stata presentata una Comunicazione incompleta o difforme rispetto alla situazione aziendale verificata a controllo. Non si rileva infrazione nel caso in cui i contenuti della Comunicazione non aderenti alla realtà riscontrata in azienda (es.: difformità nel numero di capi, nella dimensioni degli stoccaggi) non abbiano effetto sulla conformità dell'azienda. Si rileva invece infrazione se si riscontra:
 - a) una difformità che incide sulle conformità dichiarate a livello di "stoccaggi" (l'azienda si dichiara conforme per lo stoccaggio, ma in base alle risultanze del controllo non è conforme) oppure una non conformità che incide sul rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dell'azoto da e.a. in ZVN (l'azienda si dichiara conforme per la quantità di azoto al campo derivante da e.a. ma in base alle risultanze del controllo non è conforme);
 - b) oppure in mancanza di segnalazione di modifiche sostanziali, tramite una variante della Comunicazione nitrati.
- Per le aziende che producono digestato:

¹³ Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazione nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati obbligatoria ai termini di Legge. In caso di preavviso, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione nitrati presentata anteriormente al preavviso formale del controllo.

- ✓ non è presente il registro dei materiali di ingresso nell'impianto
- Se l'azienda acquisisce o cede effluenti di allevamento e/o digestato:
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono in corso di validità;
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono inseriti nella Comunicazione nitrati.
 - ✓ i contratti di acquisizione e/o cessione non sono depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale di Sisco nei termini previsti.
- Se l'azienda utilizza fanghi di depurazione, mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati.

NB 1) Le aziende che sono esonerate dalla presentazione della Comunicazione nitrati, ai sensi delle DGR 2893/2020 e 5171/2016, dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli e divieti, dosi previste)¹⁴ e per la verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro delle fertilizzazioni.

2) In caso di concessione d'uso dei terreni per lo spandimento di e.a. a terzi, le aziende esonerate devono possedere anche un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità tra l'impresa cedente e l'impresa acquirente.

3) Per tutte le tipologie aziendali (aziende esonerate e non esonerate): in caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di e.a. ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

2 - VERIFICA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI (STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO / DIGESTATO)

Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2893/2020 e 5171/2016), deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare.

La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:

- 90 giorni per letame e assimilati (per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità minima di stoccaggio è 120 giorni);
- 120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;
- 180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende con tipologie di allevamento diverse da quelle del punto precedente.

Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del

¹⁴ Allo scopo di agevolare i controllori nella verifica delle strutture di stoccaggio e nella verifica del rispetto delle dosi di Azoto, OPR renderà disponibile, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo specifico per le aziende esonerate.

digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.

Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi") nel processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.

NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.

Per la verifica di conformità degli stoccaggi e dell'azoto da e.a., il controllore può considerare il seguente livello di tolleranza fra capi effettivamente allevati (desumibili attraverso la consultazione del Sistema Informativo dei Servizi Veterinari Regionale – BDR, del Sistema Informativo Veterinario Nazionale – BDN, del Registro di stalla, o del fascicolo aziendale Sis.Co.) e presenza media indicata nella Comunicazione nitrati: 10% per i bovini, 15% per i suini, 20% per gli avicoli. Se la differenza è superiore a queste percentuali, il controllore ricalcola la quantità di refluo e di azoto da e.a..

Il controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.

La congruenza è accertata con le seguenti modalità:

- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria quotata delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti;
- in caso di Comunicazione nitrati e presenza di una planimetria delle strutture di stoccaggio non quotata o in caso di assenza di planimetria, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo.
- in caso di esonero o di assenza della Comunicazione nitrati, procedendo alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda.

Inoltre, il controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità e di manutenzione dell'impianto di stoccaggio ovvero l'impermeabilità delle strutture e l'assenza di perdite e/o percolazioni di e.a..

Si ha infrazione nel caso:

- ✓ siano assenti le strutture di stoccaggio necessarie;
- ✓ le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
- ✓ sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione nitrati e quelle riscontrate in azienda, solo con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adeguate alla norma e/o al fermo invernale;

- ✓ lo stato di funzionalità o di manutenzione dell'impianto di raccolta e stoccaggio non siano adeguati a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni.

3 - VERIFICA DEI DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.

Si ha infrazione se il controllore AFCP/Provincia di Sondrio, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

L'infrazione è calcolata in funzione dell'estensione delle parcelle agricole¹⁵ (o delle particelle catastali) che presentano una o più violazioni ai divieti che l'azienda è tenuta a rispettare. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Nel caso l'infrazione interessi una parte della parcella agricola (o della particella catastale), si considera come superficie oggetto d'infrazione la superficie dell'intera parcella agricola (o dell'intero mappale) ove ricade l'area con mancato rispetto dei divieti indicati in check list. La superficie oggetto di infrazione sarà poi rapportata alla SAU aziendale ricadente in ZVN in modo da calcolare un valore percentuale utile alla definizione del livello di portata.

Infine, si precisa che il mancato rispetto del divieto invernale per liquame, letame, digestato, concimi azotati e ammendanti organici può anche essere rilevato tramite la verifica delle registrazioni riportate sul registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali); in questo caso, la superficie oggetto d'infrazione da riportare in check-list corrisponde a quella dedotta dalla documentazione presente in azienda.

4 – VERIFICA DEL RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE

Si ha infrazione:

- ✓ nel caso di superamento del massimale previsto di 170/kg/ha/anno di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale, distribuito sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN.
- ✓ qualora la quantità apportata di azoto totale (come azoto efficiente) superi le esigenze delle singole colture previste dai MAS (Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture), calcolate a livello aziendale in base al metodo del bilancio dell'azoto.

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale e la verifica della quantità di azoto efficiente apportato rispetto alle esigenze delle colture saranno effettuate tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici

¹⁵ Si fa presente che per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà considerata l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei **170 kg/ha/anno**.

Il controllore verifica che la quantità di azoto totale apportato non superi le esigenze delle singole colture effettuando un bilancio per i terreni in ZVN (ed eventualmente anche non in ZVN) che prenda in considerazione:

- i concimi minerali acquistati e distribuiti, i reflui aziendali prodotti, le acquisizioni e/o le cessioni di e.a., eventuali altri apporti azotati;
- l'efficienza delle fonti azotate utilizzate;
- la superficie aziendale utilizzata per la distribuzione dell'azoto;
- le colture effettuate dall'azienda nel corso dell'anno e i rispettivi MAS;
- le giacenze di concimi minerali.

5 – VERIFICA DI EFFETTI EXTRA – AZIENDALI E ALTRI DIVIETI

La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3) si considera abbia effetti extra – aziendali quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Il controllore deve inoltre rilevare l'eventuale presenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, dovuta alla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punto 2) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (punto 3).

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list – verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

PORTATA

La portata viene calcolata a seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia aziendale assumendo i seguenti valori:

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA				
IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)				
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
Mancata presentazione della Comunicazione nitrati (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)	☐			ALTA
Mancato aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)	☐			ALTA
Presentazione della Comunicazione o del suo aggiornamento oltre i termini previsti	☐	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o degli allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	☐	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture stoccaggio degli effluenti	☐	BASSA		

Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati delle Relazioni tecniche o di altra documentazione e/o mancato inserimento delle Relazioni tecniche nella sezione "Repository" di SISCO	☐	BASSA		
Presentazione incompleta e difforme della Comunicazione nitrati (nei casi previsti dal manuale)	☐	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 1, 2 e 3	☐		MEDIA	
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 4 e 5	☐	Intenzionalità (indici di livello alto)		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 1, 2 e 3	☐	BASSA		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 4 e 5	☐		MEDIA	
Assenza di autorizzazione AIA	☐	Intenzionalità (indici di livello alto)		
Per l'azienda che produce digestato: assenza del registro dei materiali di ingresso nell'impianto	☐	BASSA		
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. / digestato in corso di validità	☐			ALTA
Mancato inserimento dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. / digestato nella C.N. e/o nella sezione "Repository" di SISCO nei termini previsti	☐	BASSA		
Per l'azienda che utilizza fanghi di depurazione: mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella C.N.	☐	BASSA		
2.1 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale	☐		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso	☐		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni	☐			ALTA
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)	☐		MEDIA	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)	☐			ALTA
3 – DIVIETI DI UTILIZZO				
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sotto</u> la soglia definita(*)	☐	BASSA		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sopra</u> la soglia definita(*)	☐		MEDIA	
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettieri esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettieri delle lettieri di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni	☐		MEDIA	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	☐			ALTA
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)				
Per qualsiasi infrazione rilevata	☐			ALTA
5 - EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)	☐			ALTA
5.2 – ALTRI DIVIETI: rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	☐	Intenzionalità (indici di livello alto)		

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
Tipologia di infrazioni rilevate:	Valore Infrazione
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	BASSA ☐
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	MEDIA ☐
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	MEDIA ☐
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia(*)	MEDIA ☐
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia (*)	MEDIA ☐
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia (*)	MEDIA ☐
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + violazione al divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate sotto soglia(*)	MEDIA ☐
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	ALTA ☐
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	ALTA ☐
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	ALTA ☐
M - Rilevazione di infrazione intenzionale	Intenzionalità

(*) **N.B.:** La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende **sotto soglia** se la superficie in **ZVN** oggetto di infrazione risulta **superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari.**

GRAVITÀ

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

In base alla classe di appartenenza sopra riportata **la gravità** assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Aziende di classe 1 con portata bassa o media, ad eccezione delle aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa
☐ Media	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio e/o mancata presentazione della Comunicazione nitrati) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa
☐ Alta	Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio; OPPURE per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione nitrati OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

☐ Alta	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) OPPURE : assenza totale delle strutture di stoccaggio (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE mancata presentazione della Comunicazione nitrati o di autorizzazione AIA (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE assenza del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti per le aziende di classe superiore alla 3 (è infrazione intenzionale) OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza
☐ Media	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario)	Presentazione della documentazione richiesta (Comunicazione nitrati; aggiornamento della Comunicazione nitrati; AIA) da verificare tramite controllo documentale	di norma 30, (salvo scadenze diverse previste dalla DGR 2893/2020) ¹⁶

¹⁶ Il controllore dovrà indicare nell'apposito spazio della Relazione di controllo Condizionalità / Parte 1 il termine per la realizzazione dell'impegno di ripristino sulla base di quanto previsto dalla DGR 2893/2020 per l'infrazione commessa; se la DGR non fornisce alcuna tempistica, il termine per la realizzazione dell'impegno di ripristino sarà di 30 giorni dalla data di fine controllo.

Assenza del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi del Programma d'Azione regionale per le ZVN	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti, ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN	30
Accumulo temporaneo di materiale palabile (letame / lettieri esausti di allevamenti avicunicoli, lettieri di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc.	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili, da verificare tramite controllo oggettivo	30
Mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	15 (di norma)
Mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite.	Ripristino delle condizioni di funzionalità e di manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 30
Assenza del/degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari da verificare tramite controllo oggettivo	30/11/2022
Non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	30/11/2022

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- ✓ Risccontro di un'infrazione contemporanea a tutti gli obblighi applicabili all'azienda ossia:
 - inadempienze amministrative;
 - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale;
 - non rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione;
 - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo;
- ✓ nel caso in cui siano totalmente assenti strutture di stoccaggio liquame e letame per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- ✓ nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della Comunicazione nitrati, o di autorizzazione AIA, o del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- ✓ sversamento diretto e localizzato di effluenti zootecnici o assimilabili (compresi i digestati) su porzioni ridotte di terreno, senza uniformità di applicazione, oppure in corsi d'acqua o nella rete scolante del terreno, effettuato con sistemi di collettamento (fissi o mobili) atti a collegare direttamente il ciclo di produzione o i serbatoi di stoccaggio con il

- ricettore. Lo sversamento si intende in quantità, concentrazione e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato;
- ✓ rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Riguarda:

- ✓ tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici per quel che riguarda il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica (di cui al successivo **impegno a**)¹⁷;
- ✓ le sole aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del Distretto Idrografico del fiume Po e nel Volume 2A del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali¹⁸, per quel che riguarda la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al successivo **impegno b**).

Applicabilità degli impegni

Allo scopo di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che:

- l'impegno b) è applicato ai corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260;
- l'impegno a) è applicato a tutti i corpi idrici.

Sono esclusi dagli impegni a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti, per i quali non sussiste il rischio di ruscellamento delle sostanze utilizzate a fini di fertilizzazione:

- 1) scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- 2) adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- 3) strutture pensili;¹⁹
- 4) corpi idrici arginati, provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.

OBIETTIVI

Tutelare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, prevedendo la presenza di una fascia tampone e/o di una fascia inerbita lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

DEFINIZIONI

- **Fascia Tampone:** la porzione di terreno dove vige il divieto di fertilizzazione di cui al successivo impegno a)

¹⁷ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

¹⁸ Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 7 del 17/12/2015; Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con deliberazione n. 2 del 22/12/2015.

¹⁹ Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico.

- **Fascia Inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri se non diversamente stabilito, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e nel Volume 6A - Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e esenzioni del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.
- **Alveo:** letto, fondo naturale o artificiale di acque correnti.
- **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso.
- **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Argine:** rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

In caso di alvei alluvionali caratterizzati da profilo longitudinale articolato per la presenza di superfici irregolari o caratterizzate da più ordini di terrazzi, l'intera ampiezza della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva presente in corrispondenza dei terrazzi posti a monte del ciglio di sponda contribuisce al raggiungimento della larghezza minima prevista della fascia inerbita.

IMPEGNI PREVISTI:

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sulle fasce tampone

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente²⁰. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con il limite di tre metri di ampiezza della fascia tampone in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno, per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto (ampiezza della fascia tampone pari a zero).

Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno. Al fine di evitare eventuali malintesi tra il programma di azione regionale e i divieti di fertilizzazioni introdotti con la BCAA 1, si rammenta che la nota a piè di pagina dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che gli impegni vigenti ai sensi della Direttiva Nitrati si applichino ai corsi d'acqua anche esterni alle Zone Vulnerabili ai Nitrati, delimitate dalla regione in ottemperanza alla Direttiva stessa.

b) la costituzione/non eliminazione di una "fascia inerbita".

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; deve

²⁰ I divieti spaziali, identici per le zone vulnerabili e le zone non vulnerabili ai nitrati, sono descritti nelle specifiche tecniche relative al CGO 1.

avere larghezza variabile da 3 a 5 metri a seconda dello "stato complessivo attuale" del corpo idrico, secondo quanto indicato al paragrafo "Ampiezza della fascia inerbita".

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

In ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della DGR n. 4306 del 15 febbraio 2021 e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

N.B. IMPLICAZIONE RELATIVE AL FASCICOLO AZIENDALE

La costituzione di una zona di fascia inerbita, su una porzione marginale di una particella investita a seminativo o altra coltura a ridosso di un corso d'acqua, non comporta automaticamente la modifica dei codici utilizzo della particella stessa.

Deroghe

E' ammessa la deroga agli impegni sopra descritti nel caso di:

- **risaie;**
- **corso d'acqua effimero** ²¹ (corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente; a volte possono essere rinvenuti tratti del fiume con la sola presenza di pozze isolate)
- **corso d'acqua episodico** ²⁰ (corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni. I fiumi a carattere episodico sono da considerarsi ambienti limite, in cui i popolamenti acquatici sono assenti o scarsamente rappresentati, anche nei periodi di presenza d'acqua).

E', inoltre, possibile derogare al divieto di lavorazioni (impegno b) in presenza di:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32;
- terreni stabilmente inerbiti terreni per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4 (1) lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM 2588.

²¹ Il "Corso d'acqua effimero" e il "Corso d'acqua episodico" sono definiti ai sensi del D.M. n. 131 del 16/06/2008. Il "Corso d'acqua temporaneo" è un corso d'acqua soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell'alveo annualmente o almeno 2 anni su 5. In tutte queste definizioni, l'assenza di acqua in alveo si intende dovuta a condizioni naturali.

AMPIEZZA DELLA FASCIA INERBITA

Ai fini della presente Norma, si intende per “fascia inerbita” una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza variabile (3 - 5 metri) a seconda dello “stato complessivo attuale del corpo idrico”²².

Le possibili classi di stato sono:

- ✓ stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- ✓ stato chimico: “buono”, “non buono”.

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito.

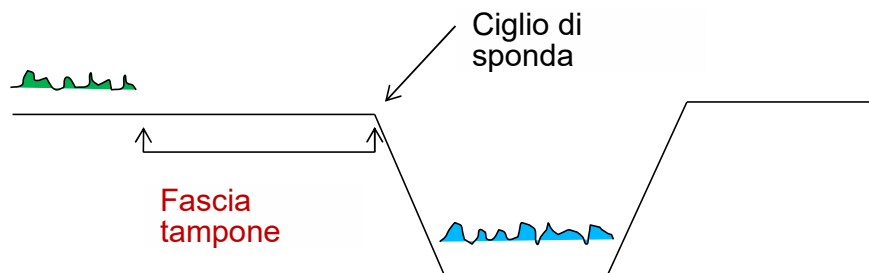
L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui:

- lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito;
- lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Ove la fascia fosse già presente, non è consentita la sua rimozione.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

1. verifica, con gli strumenti informatici del GIS, se almeno una delle superfici aziendali, contenute nel fascicolo aziendale, classificate nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia come “FT” sia effettivamente interessata (lo shape utilizzato sul SI regionale copre una superficie di 50/100 mt dal centro del corpo idrico a seconda della tipologia del corso d'acqua) all'impegno della costituzione della fascia inerbita;
2. verifica, per le particelle interessate alla costituzione della fascia inerbita, la tipologia culturale presente a fascicolo, ai fini del rispetto degli impegni.

²² L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 152/2006 e s.m. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia. La classificazione degli stati ecologico/chimico relativi ai suddetti corpi idrici, di riferimento per l'applicazione della BCAA 1, è pubblicata sul sito della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Laddove non sia già certa la presenza di corpi idrici individuati come al precedente punto 1, il controllore effettua un sopralluogo aziendale per escludere la presenza di altri corpi idrici.

Il controllore procede quindi alla verifica dei seguenti impegni, valutando l'eventuale possibilità di deroga nei casi sopra indicati:

a.1) Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbiti di produzione integrata o biologica:

1. si intende rispettato con il limite di 3 metri;
2. si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

a.2) Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici

I divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi azotati (organici ed inorganici) e degli ammendanti organici devono essere rispettati secondo quanto stabilito dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 5171 del 2016, sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone NON vulnerabili ai nitrati.

L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso dei controlli, riguarda esclusivamente la superficie oggetto di infrazione della presente Norma per la parte relativa alla fascia tampone e NON viene sommata a quella per il CGO 1.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

b) Costituzione/non eliminazione di una "fascia inerbita"

Nel caso in cui le aziende siano tenute al rispetto degli impegni della fascia inerbita, il controllore verifica la presenza della fascia stessa e la relativa ampiezza, l'eventuale presenza di deroga all'obbligo di costituire/mantenere la fascia e il rispetto del divieto di lavorazione.

Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa. Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla. Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come ad esempio erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva l'assenza della fascia inerbita, oppure una larghezza della fascia inerbita inferiore a quanto stabilito, oppure il mancato rispetto del divieto di lavorazione.

CASI PARTICOLARI:

Si considerano violazioni con effetti extra-aziendali, le infrazioni che generino fenomeni di inquinamento della risorsa acqua, che interessino anche terreni esterni all'azienda.

In caso di concessione d'uso di terreni per lo spandimento di effluenti di allevamento ad altre aziende ("terreni in asservimento"), per cui è necessario possedere un "contratto per la valorizzazione degli effluenti" in corso di validità, l'azienda concedente acconsente all'utilizzo agronomico degli e.a. da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto, eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell'azienda concedente.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato:

- in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri) o dalla superficie delle particelle coinvolte;
- alla presenza di segni d'uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d'acqua in corrispondenza delle fasce tampone.

L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampia è la porzione del corpo idrico non protetto alla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione lungo i corsi d'acqua.

☐ Bassa	fascia inerbita assente o non conforme, per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.
☐ Alta	al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali
☐ Media	in tutti gli altri casi

GRAVITÀ

☐ Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga, o una combinazione di questi elementi)
☐ Alta	fascia inerbita assente OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione

DURATA

☐ Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga, o una combinazione di questi elementi) per livelli di portata bassa o media; OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione per livelli di portata bassa o media
☐ Alta	fascia inerbita assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. Assenza di fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 metri;
2. Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell'impegno a) - fertilizzazione;
3. Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione**SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente BCAA si applica a tutte le aziende agricole che utilizzano o che captano, attingono o dispongono in altro modo acqua ad uso irriguo ²³.

OBIETTIVI

Assicurare un minimo livello di protezione delle acque tramite il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.

OBBLIGHI

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono alternativamente:

- essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici e entro i limiti di norma), nonché corrispondere i canoni demaniali come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

L'impegno di cui alla presente BCAA è comunque rispettato qualora, nonostante non siano verificate le due condizioni sopraindicate, la posizione amministrativa relativa alla derivazione sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 e del d.lgs. 152/06 (richiamati in allegato F).

Il rilascio della concessione è di competenza:

- a) della Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) della Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.

Si precisa inoltre che il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³.

E' esente dall'ottenimento della concessione l'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee, per il quale è prevista la sola comunicazione preventiva all'ente competente. Tuttavia si precisa che tale utilizzo non è pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m³/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

MODALITÀ OPERATIVE

²³ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Prima della visita in azienda, il controllore:

- ✓ individua se l'azienda è in zona irrigua/di bonifica e, nel caso, a quale consorzio irriguo/di bonifica appartiene,
- ✓ contatta, eventualmente, gli appositi uffici provinciali/regionali relativamente alle richieste/rilascio di concessioni.

Il controllore, inoltre, si accerta che l'azienda utilizzi o meno acqua ai fini irrigui, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare acqua ai fini irrigui, si procede, per confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- ✓ coerenza con il piano colturale;
- ✓ compatibilità con le caratteristiche territoriali;
- ✓ evidenze dell'utilizzo di acqua ai fini irrigui.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'utilizzo di acqua ai fini irrigui, il controllore procede alla verifica degli impegni.

Nel caso in cui le aziende utilizzino acqua ai fini irrigui, il controllore:

1. verifica se in azienda vi sono pozzi od altre fonti d'acqua;
2. verifica gli adempimenti amministrativi:
 - ✓ presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente;
 - ✓ oppure accerta l'avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente;
 - ✓ oppure che il canone sopradDETTO sia a carico del proprietario del fondo in quanto già compreso nel canone di affitto.
3. verifica la congruità tra la documentazione presente in azienda e l'effettiva situazione aziendale.

La verifica della presenza della documentazione prevista viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006 (vedi Allegato F); nel caso si presentasse tale casistica, occorre descrivere quanto rilevato nello spazio delle annotazioni.

La Norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione per i casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Azienda con SAU inferiore o uguale a 3 ha indipendentemente dall'infrazione rilevata OPPURE azienda le cui uniche superfici irrigue oggetto di infrazione siano relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione di SAU aziendale
☐ Media	Azienda con SAU > 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale
☐ Alta	Azienda con SAU > 3 ha e assenza della documentazione prevista

GRAVITÀ

Gli indici di verifica di gravità assumono lo stesso valore della portata.

DURATA

Gli indici di verifica di durata assumono lo stesso valore della portata.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma 60

N.B.: è compreso tra le inadempienze di importanza minore anche il caso in cui le uniche superfici irrigue dell'azienda oggetto di infrazione siano quelle relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione di SAU aziendale.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevati le seguenti infrazioni, con livelli medi e/o alti di portata, gravità e durata:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con superficie superiore a 3 ettari	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma 60
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari non soggette all'allerta tempestiva	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua	di norma 60

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. Assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua ed una SAU aziendale, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente, pari o superiore ai 50 ettari;
2. Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

CAMPO DI APPLICAZIONE

La BCAA 3 si applica a tutte le aziende agricole in quanto detengono sostanze pericolose di cui agli elenchi I e II dell'allegato alla Dir 80/68/CEE²⁴, nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità (quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose),²⁵ per quanto riguarda l'attività agricola ²⁶.

Inoltre, questa Norma si applica alle aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o trasformano materia prima proveniente dall'esterno che supera il limite di complementarietà e producono acque reflue non assimilabili alle acque reflue domestiche.

OBIETTIVI

Prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento già in atto.

OBBLIGHI

Gli obblighi di condizionalità per l'applicazione della presente BCAA 3 si dividono in:

1) Obblighi e divieti validi per tutte le aziende. Le aziende devono:

- rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ecc.), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.

2) Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici. Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:

- possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
- rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

²⁴ L'elenco delle sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE è riportato in Allegato E di questo Manuale.

²⁵ elenco non esaustivo.

²⁶ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nell'ambito della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Definizioni:

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), lettera g del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Acque provenienti da aziende agricole o zootecniche assimilate alle acque reflue domestiche: in base a quanto stabilito dall'art. 101, comma 7, lettere a, b e c del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che qui si riporta in sintesi, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite all'allevamento di bestiame;
- c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del reflujo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), lettera ff del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124, comma 4).

Nell'ambito della condizionalità, le aziende che devono avere un'autorizzazione allo scarico, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano ad esse assimilate (cioè le aziende che non si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art. 101).

Obblighi validi per tutte le aziende agricole

L'azienda agricola deve provvedere ad un corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel sottosuolo.

A tal fine:

1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;

Perché sia considerato a perfetta tenuta è necessario che il contenitore-distributore del combustibile fuori-terra sia provvisto di bacino di contenimento e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile, oppure il contenitore posto su mezzi mobili deve essere omologato.

Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.

2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato;

3. i depositi, occasionali o permanenti, o gli accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
4. le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati;
5. i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina devono essere omologati.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici

L'azienda agricola che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno che supera il limite di complementarietà è tenuta ad acquisire l'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D.lgs. 152/2006 per lo scarico di sostanze pericolose e a rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti contenenti sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare sostanze pericolose, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- l'assenza di domanda UMA per l'anno corrente ;
- che l'azienda si avvalga esclusivamente di contoterzista per le lavorazioni agricole;
- che l'azienda non utilizzi prodotti fitosanitari (vedi check-list CGO 10);
- che l'azienda non utilizzi prodotti veterinari (vedi check-list CGO 4);
- assenza di evidenze dell'uso/dispersione di sostanze pericolose su suolo.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di sostanze pericolose, il controllore procede alla verifica degli impegni, e qualora ricorrano le circostanze di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Nel caso in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose, il controllore è tenuto a verificare:

- lo stoccaggio, occasionale o permanente, del carburante, degli oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari;
- la presenza di perdite di sostanze pericolose su suolo o sottosuolo dovute: a sistemi di spillaggio difettosi; alla non perfetta tenuta stagna dei depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose; al non corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- se i depositi o accumuli, occasionali o permanenti, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, hanno una adeguata protezione dagli agenti atmosferici e sono posti su pavimenti impermeabilizzati;
- se le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio

ecc.) sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e sono su pavimenti impermeabilizzati;

- se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina sono omologati;
- la presenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, genera effetti extra-aziendali.

Il controllore, oltre alla verifica dei punti di cui al sopradetto elenco all'interno del centro aziendale, accerta anche l'eventuale presenza di residui di sostanze pericolose o depositi di tali sostanze, su terreni, scoline, fossi, posti in prossimità del centro aziendale o sulle strade di accesso al medesimo.

Inoltre, se la visita viene effettuata in aziende che svolgono **prevalentemente** attività agroindustriali, oltre ai suddetti controlli, il controllore AFCP/Provincia di Sondrio deve verificare preventivamente presso gli uffici degli Enti competenti se l'azienda:

- a) possiede l'autorizzazione allo scarico e ne rispetta le condizioni di scarico;
- b) è stata sottoposta, nel corso dell'anno solare corrente, al controllo dell'autorità competente in materia.

Il controllore, prima di assegnare l'esito, dovrà tenere conto se dalle verifiche effettuate dall'autorità competente siano emerse inosservanze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione che abbiano dato luogo a:

1. prescrizioni e diffide, che comportano la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio durante la visita in azienda è tenuto a verificare l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico e la sua validità e, se scaduta, a verificare la presenza della domanda di rinnovo (da presentarsi un anno prima della scadenza). In presenza della domanda di rinnovo, l'autorizzazione si ritiene valida. Pertanto un'autorizzazione scaduta non accompagnata da una richiesta di rinnovo è da ritenersi non valida.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
☐ Media	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in presenza</u> di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, anche abbinate con stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
☐ Alta	Presenza di depositi o di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE effetti extra – aziendali OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell'autorizzazione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate allo stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose <u>in presenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico

NB:

1. Si ha stoccaggio non adeguato in presenza di locali o contenitori (di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni) non chiusi o non protetti dagli agenti atmosferici e con riscontro di una superficie non impermeabilizzata OPPURE contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta OPPURE in presenza di serbatoio privo di bacino di contenimento e di tettoia.
2. Il caso di contenitori di carburanti posti all'interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all'interno di centri abitati, non si configura direttamente un'infrazione di condizionalità, ma sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.
3. Si ha sempre portata alta se le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) non sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e/o sono prive di pavimenti impermeabilizzati OPPURE se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto di carburante con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina non sono omologati.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva. In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
1. Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta o non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione nel suolo o sottosuolo in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose, oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose. 2. Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti di origine petrolifera o minerali, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, SENZA evidenza di dispersione.	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi, da verificare tramite un controllo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto), oppure in alternativa, da un controllo oggettivo	30

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta o non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione <u>in presenza di perdite di sostanze pericolose</u> su suolo o sottosuolo	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto) oppure oggettivo	30
Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato <u>con evidenza di dispersione</u> di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari, o altre sostanze pericolose	Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose	30
Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati	Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose (comprese carcasse di trattori, automobili o altri mezzi) su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo, oppure, in alternativa , eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo le modalità previste dalla normativa	30
Contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, <u>con evidenza di perdite</u>	Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite	30

Caratteristiche del locale o del luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione nel suolo o sottosuolo <u>in assenza di perdita</u> di sostanze pericolose <u>per aziende non soggette all'allerta tempestiva</u>	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose <u>per aziende non soggette all'allerta tempestiva</u> , da verificare tramite un controllo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto), oppure in alternativa, da un controllo oggettivo	30
Autorizzazione scaduta o assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue (aziende agro-industriali)	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione scaduta o rilascio della stessa, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo	30

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso:

1. in cui il produttore dichiara di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
2. in caso di sversamento diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili. Lo sversamento degli effluenti si intende in quantità, concentrazione e modalità tali da non potersi considerare come una utilizzazione agronomica del materiale scaricato.
3. di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 2 - Conservazione degli uccelli selvatici**SOGGETTO CONTROLLORE : AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO ED AGEA****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi della Dir. 2009/147/CE, riguarda:

- ✓ le sole aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) per gli impegni di cui al seguente **punto A)**.
Le ZPS sono elencate nell'allegato 2 "Aree Natura 2000 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" della DGR n. XI/4306 del 15 febbraio 2021.
Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell'area. Con DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i., sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS.
- ✓ tutte le aziende per i terreni anche al di fuori delle zone di protezione speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000, per gli impegni di cui al seguente **punto B)**.

A) IMPEGNI PER I TERRENI RICADENTI IN ZPS**A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 2 prevede che:

1. Siano rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:
 - A. divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera e) del Reg. UE n. 1307/2013.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
 - B. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
 - C.1. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - C.2. attuazione di pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, con cadenza almeno annuale sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - C.3. divieto di attuazione delle pratiche agronomiche di cui al punto C.2 nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - ✓ pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - ✓ terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - ✓ colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - ✓ nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

- ✓ sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- D.1. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- D.2. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
2. Sia rispettato il divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali (quali ad esempio: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi).
3. Sia rispettato il divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri d'uccelli.
4. Sia rispettato il divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

N.B.: Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che per le superfici forestali ricadenti in ZPS, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007 (vedi allegato G) ²⁷

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI ZPS, IMPEGNI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI APPARTENENZA E MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE

Il rispetto degli impegni del CGO2 prevede che:

- siano rispettate le norme regolamentari e le norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti previste dai Piani di Gestione del sito di appartenenza e dalle misure di conservazione sito-specifiche per le ZPS di appartenenza;
- siano rispettate le misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS di cui ai punti seguenti.

1. ZPS in ambienti aperti alpini

²⁷ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;
- c) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 comma 1 della l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- d) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2. ZPS in ambienti forestali alpini

- a) nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvopastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvopastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvopastorali" di cui all'art. 59 c. 1 della l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito;
- è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvopastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- c) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3. ZPS in zone umide

- a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- b) è vietata l'irrorazione aerea;
- c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;

- d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- e) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- f) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- g) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4. ZPS in ambienti fluviali

- a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- c) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- e) è vietata l'irrorazione aerea;
- f) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
- g) è vietata la distruzione dei formicai;
- h) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- i) è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
 - 1i) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali). All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2i) I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
 - 3i) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.

- 4i) Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1i) a 3i) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- 5i) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- 6i) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
- 7i) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- 8i) Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

5. ZPS in ambienti agricoli

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

6. ZPS in risaie

- a) è vietata l'irrorazione aerea;
- b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
- d) è fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:
 - 1d) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali). All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2d) I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto

delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

- 3d) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
- 4d) Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1d) a 3d) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- 5d) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- 6d) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
- 7d) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- 8d) Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

B) ALTRI OBBLIGHI PER I TUTTI I TERRENI AZIENDALI, INTERNI ED ESTERNI ALLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

In tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle ZPS, vige il divieto di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7²⁸, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti, se prevista.

Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri;
- alberi isolati non tutelati dalla BCAA7 (alberi non appartenenti ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali²⁹).

MODALITÀ OPERATIVE

I. Per le aziende con terreni in ZPS, prima della visita in azienda, il controllore:

- verifica il codice del sito della ZPS, la sua denominazione, l'Ente Gestore del Sito, la tipologia di ZPS e li indica in check list; calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo

²⁸ La BCAA 7 prevede la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, attraverso il mantenimento degli alberi monumentali, la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Le siepi, gli alberi isolati o in filare tutelati dalla BCAA 7 sono così definiti:

Siepi: si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Albero isolato: si intende un esemplare arboreo appartenente ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali.

Alberi in filare: si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

²⁹ Nell'allegato H al presente provvedimento è riportato l'elenco degli alberi isolati tutelati dalla BCAA7.

geografico della Regione Lombardia (GIS) e nell'Allegato 2 "Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" della DGR n. XI/4306 del 15/02/2021;

- consulta l'ente gestore della/e ZPS interessata/e, al fine di informarsi:
 - ✓ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore,
 - ✓ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio,
 - ✓ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
- associa il sito controllato a una delle seguenti tipologie (ZPS in ambienti aperti alpini, ZPS in ambienti forestali alpini, ZPS in zone umide, ZPS in ambienti fluviali, ZPS in ambienti agricoli e ZPS in risaie) individuate ai sensi della DGR 8/7884/08 e s.m.i.;
- verifica la presenza di impegni specifici derivanti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato. Nell'allegato 2 "Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS)" della DGR 4306/2021 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche delle ZPS presenti in Lombardia, ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in ZPS sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000);
- compila parte della check-list (PUNTI A1 e A2 - "Verifica degli impegni") con le informazioni acquisite dall'ente gestore e dal SI regionale.

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono in ZPS. Si ha infrazione se risultano evidenze di mancato rispetto dei divieti e/o degli impegni indicati in check list e che sono differenziati in base alle diverse tipologie di ZPS sopra specificate.

Per gli impegni agronomici previsti nel presente Criterio (Misure di conservazione generale, punto 1) si fa riferimento anche agli esiti dei controlli territoriali svolti da Agea.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto a:

- compilare la parte della check-list CGO 2 – PUNTI A1 e A2 "Verifica degli impegni" relativa agli impegni agronomici e alle misure di conservazione generale vigenti in tutte le ZPS, alla specifica tipologia di ZPS individuata, al rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione. Nel caso si rilevi infrazione agli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato, si dovrà descrivere nell'apposito spazio della check list gli impegni non rispettati.
- compilare, nel caso, la parte "Esito del controllo", per le verifiche effettuate, ottenendo così un esito parziale;
- riportare nella "Scheda di condizionalità", presente sul SI regionale, l'esito parziale del CGO 2, al fine di compilare in modo automatico la Relazione di controllo/parte II.

Un'infrazione agli impegni agronomici, comporta un esito negativo per il CGO 2 solo se il mancato rispetto di tali impegni riguarda superfici comprese nell'area della ZPS.

N.B. Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Per tutte le aziende, il controllore:

- verifica il rispetto del divieto di cui al precedente punto B – “ALTRI OBBLIGHI”. Si ha infrazione se risultano evidenze di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti (se prevista);
- compila la parte della check-list CGO 2 – PUNTO B “Verifica degli impegni”.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list “Verifica degli impegni”.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio effettua la pesatura di portata, gravità e durata per le verifiche effettuate.

N.B.: le eventuali violazioni relative all'impegno di cui al precedente punto B – “altri obblighi” non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7 per evitare la duplicazione degli effetti dell'infrazione.

L'esito di questo CGO risulta parziale fino all'acquisizione degli esiti dei controlli territoriali svolti da AGEA relativamente agli impegni agronomici:

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI ☐	NO ☐	NP ☐

I controlli territoriali, realizzati da AGEA con modalità di telerilevamento, comprendono anche eventuali verifiche relative al divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario.

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici e territoriali applicati all'azienda a controllo e verificati da AGEA non risultassero rispettati.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D descritti sopra superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D descritti sopra non superiore a 2 ettari.
☐ Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS OPPURE superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha OPPURE in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

GRAVITÀ	
☐ Bassa	mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
☐ Media	mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente Gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta
☐ Alta	mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti ove prevista

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

DURATA	
☐ Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ Media	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica, riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
2. distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 3 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali, della flora e fauna selvatica**SOGGETTO CONTROLLORE : AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO ED AGEA****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Riguarda: le sole aziende agricole i cui terreni ricadano nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) /Zone Speciali di Conservazione, facenti capo alla Rete Natura 2000, istituiti per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Dir. 92/43/CEE.

I SIC/ZSC sono elencati nell'allegato 3 "Aree Natura 2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" della DGR n. XI/4306 del 15/02/2021 e per ciascuno è individuato un Ente gestore del Sito. Le norme cogenti per il presente CGO sono rappresentate esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

IMPEGNI E OBBLIGHI**A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI**

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 3 prevede che le aziende ricadenti in un'Area Natura 2000 siano tenute a rispettare le seguenti disposizioni generali, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007:

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del reg. UE n. 1307/2013.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- c) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo

ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- d) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- e) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- f) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla Regione o dalle Amministrazioni provinciali (quali ad esempio: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi).

Oltre alle norme sopra richiamate, si precisa che:

- sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al d. lgs. n. 99/92;
- per la gestione delle superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007 (vedi allegato G) ³⁰.

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE E IMPEGNI SPECIFICI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE

Gli impegni che un'azienda ricadente in un SIC/ZSC normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli specifici del piano stesso.

In particolare, nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC l'azienda deve rispettare, oltre alle "Misure di conservazione generali" di cui al precedente punto A1, anche i vincoli specifici definiti dagli Enti gestore nelle norme regolamentari e nelle norme tecniche di attuazione (NTA) cogenti previste da:

- 1) Misure di Conservazione sito specifiche per il SIC/ZSC di appartenenza;
- 2) Piani di Gestione del sito di appartenenza.

Nell'Allegato 3 "Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" della DGR n. XI/4306 del 15/02/2021 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione di SIC/ZSC presenti in Lombardia.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

³⁰ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

- verifica la tipologia di Sito, il codice, la denominazione e l'Ente Gestore del Sito e li indica in check list; ne calcola la superficie aziendale interessata tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia e nell'allegato 3 della DGR XI/4306 del 15/02/2021;
- individua, attraverso il suddetto allegato 3, se esiste un piano di gestione approvato, validato e pubblicato;
- consulta l'ente gestore del Sito interessato, al fine di informarsi:
 - ✓ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore;
 - ✓ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio;
 - ✓ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
 - ✓ circa gli impegni specifici previsti dal piano di gestione che l'azienda deve rispettare nella conduzione delle proprie superfici aziendali ricadenti in SIC/ZSC.

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono nell'Area Natura 2000.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio verifica:

- 1.a) il rispetto degli impegni relativi alle misure di conservazione generale indicati in check list (rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, rispetto degli impegni riguardanti le superfici forestali, ecc.);
 - 1.b) il rispetto degli stessi impegni di natura agronomica previsti per il CGO 2;
 - 2) il rispetto degli impegni specifici previsti dalle norme regolamentari e dalle norme tecniche di attuazione contenute nel piano di gestione e/o nelle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato. Nell'allegato 3 della DGR 4306/2021 sono elencati gli atti di approvazione relativi ai piani di gestione e alle misure di conservazione sito-specifiche di SIC/ZSC presenti in Lombardia ed è indicato se per il sito dove ricadono i terreni in SIC/ZSC sono presenti "Norme Tecniche di Attuazione in piano di gestione", "Norme Tecniche di Attuazione in misure di conservazione sito specifiche" e "Norme Tecniche di Attuazione nelle misure di conservazione per gli habitat di interesse comunitario". Nel sito web della DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile è possibile consultare la relativa documentazione (piani di gestione e misure di conservazione dei Siti Natura 2000). Nel caso si rilevi infrazione, bisogna descrivere "gli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati" nell'apposito spazio della check list;
 - 3) eventuali effetti extra-aziendali.
- N.B.** Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

Per gli impegni agronomici previsti nel presente Criterio si farà riferimento anche agli esiti dei controlli territoriali svolti da Agea.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio è tenuto a:

- compilare la parte della *check-list CGO 3 Verifica degli impegni* comprensiva degli impegni agronomici vigenti in tutti i SIC/ZSC ed eventualmente la parte "*Esito del controllo*", relativa alle verifiche di propria competenza;

- riportare nella “Scheda di condizionalità”, presente sul sistema informatico regionale, l’esito del CGO 3 al fine di compilare in modo automatico la relazione di controllo/parte II.

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un’infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list – verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio effettua la pesatura di portata, gravità e durata per le verifiche effettuate.

L’esito di questo Criterio risulta parziale fino all’acquisizione degli esiti dei controlli territoriali svolti da AGEA relativamente agli impegni agronomici:

Verifica impegni agronomici			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli Enti preposti	SI ☐	NO ☐	NP ☐

I controlli territoriali, realizzati da AGEA con modalità di telerilevamento, comprendono anche eventuali verifiche relative al divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario nelle superfici ricadenti in SIC/ZSC.

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici e territoriali applicati all’azienda a controllo e verificati da AGEA non risultassero rispettati.

CALCOLO INFRAZIONI CGO 3

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva una delle seguenti infrazioni:

- mancato rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato;
- presenza di infrazioni rilevate dall’ente gestore;

- infrazione agli impegni agronomici e alle misure di conservazione generali vigenti in tutti i SIC/ZSC;
- effetti extra-aziendali.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ha
☐ Alta	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC OPPURE superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha; OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore a 1 ha OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
☐ Alta	Mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B
☐ Media	Mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

☐ Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ Media	In tutti gli altri casi

N.B.: Nel caso di infrazione per mancato rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato, i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, fatti salvi i casi di intenzionalità.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all'azienda riguardanti il 100% della superficie ricadente in SIC/ZSC;
2. distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO E AGEA****CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente BCAA si applica a tutte le aziende agricole che presentano, sulle proprie superfici agricole³¹, elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali, quali alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

DESCRIZIONE DELLA NORMA E IMPEGNI

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede:

- a) il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;
- b) il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
- c) Il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Definizioni:

Albero isolato: si intende un esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella tabella dell'Allegato H. Le specie arboree elencate in questa tabella sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e s.m.i. e utilizzabili nelle attività selvicolturali.

Siepe: si intende una struttura lineare, regolare od irregolare, costituita da specie vegetali arboree od arbustive e situata generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Alberi in filari: si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche: si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono compresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).

³¹ Per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa di condizionalità non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Stagni: i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Potatura degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma: si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc.) eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, per ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di Gestione Natura 2000 o di altre Aree Protette.

MODALITA' OPERATIVE

Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all'applicabilità degli impegni della BCAA 7:

- a) non eliminazione degli alberi monumentali ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;
- b) non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, come sopra definiti;
- c) divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (dal 15 marzo al 15 agosto), salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Il controllo comprende delle verifiche preliminari e delle verifiche oggettive in campo:

1. Prima della visita in azienda, il controllore verifica con gli strumenti informatici del GIS, se le superfici aziendali presentano gli elementi caratteristici del paesaggio richiamati dalla BCAA 7.

Un utile strumento, anche se non esaustivo, per l'individuazione di tali elementi da tutelare è il catalogo EFA caricato nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia e che comprende:

Elementi caratteristici del paesaggio - parametri

Codice EFA	Descrizione	Protetto da condizionalità	Vincoli dimensionali (*)
783	ALBERI IN FILARE	SI	Chioma>4m – Distanza tra le chiome<5m – L>25m - LA<20m
784	STAGNI E LAGHETTI	SI	A<3.000mq
786	FOSSATI E CANALI	SI	L>25m – LA<10m
787	MURETTI TRADIZIONALI	SI	L>25m – 0,5m<LA<5m – 0,3m<H<5m
788	SIEPI E FASCE ALBERATE	SI	L>25m – LA<20 – C>20%
790	TERRAZZAMENTI	SI	L>25m – H>0,5m
793	ALBERI ISOLATI	SI	Chioma>4m

(*): L=lunghezza - LA=larghezza - H=altezza - N=numero – C=copertura - A=area

Il controllo deve riguardare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio definiti dalla BCAA 7 che si trovano sulle superfici aziendali, indipendentemente dalla loro presenza nei cataloghi.

Prima della visita in azienda, il controllore verifica se sono disponibili informazioni relative a questi elementi (es. foto aeree) in anni precedenti a partire dal 2015 su GIS o sul Geoportale di Regione Lombardia, oppure acquisite in eventuali attività di controllo, in modo da poter effettuare un confronto con le informazioni più recenti e con la realtà di campo.

2. Durante il controllo in loco, il controllore verifica sulle particelle aziendali la presenza degli elementi caratteristici del paesaggio indicati in GIS o a fascicolo, acquisendo a campione la documentazione fotografica e segnando nel campo NOTE della checklist quanto riscontrato.

In caso di mancata corrispondenza tra l'informazione a GIS o a fascicolo e la realtà di campo, il controllore approfondisce la verifica per stabilire la correttezza dell'informazione presente nei cataloghi (es. correttezza della lavorazione), accertando che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato grazie anche all'ausilio di informazioni acquisite in attività di controllo precedenti. Verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.

Qualora nel fascicolo aziendale non siano presenti le informazioni relative agli elementi caratteristici del paesaggio, il controllore farà riferimento alla sola realtà di campo accertata sulle superfici aziendali durante la visita in loco, documentando quanto rilevato con l'acquisizione fotografica. Se sono disponibili informazioni in anni precedenti a partire dal 2015 su GIS, sul Geoportale di Regione Lombardia oppure in eventuali attività di controllo, le stesse potranno essere utilizzate per il confronto con la realtà di campo riscontrata. Se non si ha corrispondenza tra l'informazione acquisita precedentemente e la realtà di campo, il controllore approfondisce la verifica per stabilire che l'elemento caratteristico del paesaggio sia stato effettivamente eliminato, rilevando eventuali evidenze durante il sopralluogo. Verifica anche eventuali condizioni di deroga a cui l'azienda può aver fatto ricorso.

Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all'azienda:

- a. eliminazione degli alberi monumentali ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;

- b. eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali:
- muretti a secco con lunghezza superiore a 25 m;
 - siepi di lunghezza superiore a 25 m e larghezza minima di 2 m e massima di 20 m;
 - stagni (bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq);
 - alberi isolati appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella tabella dell'Allegato H;
 - alberi in filari con lunghezza superiore a 25 m;
 - terrazzamenti con lunghezza superiore a 25 m;
 - sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche (fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite) con lunghezza superiore a 25 m e larghezza massima totale di 10 m;
- c. mancato rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (dal 15 marzo al 15 agosto), salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione alla presente norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check list "Verifica degli impegni".

Il controllore AFCP/Provincia di Sondrio procederà quindi alla compilazione della parte della check list "Esito del controllo", effettuando la pesatura in termini di portata, gravità e durata per le verifiche effettuate.

L'esito di questa norma risulta parziale fino all'acquisizione degli esiti dei controlli territoriali svolti da AGEA con modalità di telerilevamento, riguardanti il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio presenti sulle superfici aziendali.

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni territoriali applicati all'azienda a controllo e verificati da AGEA non risultassero rispettati.

N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni che diano luogo a diversi livelli dei parametri di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI

Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all'azienda.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole³² (o delle particelle catastali) interessate da una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Nel caso l'infrazione interessi una parte della parcella agricola (o della particella catastale), si considera come superficie oggetto d'infrazione la superficie dell'intera parcella agricola (o dell'intero mappale) ove ricade l'area con mancato rispetto dei divieti indicati in check list; questo vale per tutti gli elementi caratteristici del paesaggio e non solo per gli elementi

³² Si fa presente che per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o alle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l'infrazione interessa una porzione di una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà considerata l'intera superficie "sensibile" delle particelle interessate.

lineari. La superficie oggetto di infrazione sarà poi rapportata alla SAU aziendale in modo da calcolare un valore percentuale utile alla definizione del livello di portata.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ha
☐ Alta	Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale; OPPURE superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari; OPPURE siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITA'

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione:

☐ Bassa	Non prevista
☐ Media	Per <u>livelli di portata bassi o medi</u> riscontro di una o di entrambe queste violazioni: - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche; - divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
☐ Alta	Riscontro di almeno una delle seguenti violazioni: - eliminazione degli alberi monumentali <u>per ogni livello di portata</u> ; - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche <u>per valori alti di portata</u> ; - divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli <u>per valori alti di portata</u>

DURATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell'infrazione:

☐ Bassa	Riscontro dell'infrazione relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli
☐ Media	Riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari
☐ Alta	Riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche OPPURE riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione degli alberi monumentali

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questa Norma non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie.

CGO 4 - Sicurezza alimentare**SOGGETTI CONTROLLORI: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO E VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende agricole che producono alimenti e/o mangimi.

OBIETTIVI

1. Adempimento dell'obbligo di rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare.
2. Rispetto delle norme igienico – sanitarie (c.d. pacchetto igiene) al fine di evitare contaminazioni degli alimenti da parte delle sostanze pericolose e dei rifiuti e di prevenire le malattie trasmissibili all'uomo.

OBBLIGHI**1 – Impegni validi per tutte le aziende**

Tutte le aziende agricole ai fini della rintracciabilità devono essere in grado di:

- ✓ documentare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- ✓ individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti;
- ✓ mettere in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, le informazioni al riguardo.

L'azienda deve disporre di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi della produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di un alimento.

L'azienda deve dimostrare di avere un proprio "sistema" ordinato e/o strutturato, in grado di consentire l'accesso alle informazioni necessarie per garantire la rintracciabilità. Il sistema è libero e definito dall'operatore in funzione della complessità della sua azienda.

Se un operatore del settore alimentare ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve avviare immediatamente procedure per il suo ritiro, anche se tale prodotto non si trova più sotto il suo controllo, e informarne le autorità competenti.

Tutte le aziende agricole ai fini del rispetto del pacchetto igiene, sono tenute a:

- ✓ stoccare le sostanze pericolose in locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati. Tali spazi devono essere ben identificati ossia riconoscibili anche mediante apposita cartellonistica e separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- ✓ stoccare i rifiuti in spazi dedicati, separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- ✓ tenere un registro dei trattamenti fitosanitari eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all'anno di compilazione;
- ✓ attivare e documentare gli interventi correttivi, in caso di non conformità riscontrate dalle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi (ATS);
- ✓ conservare la documentazione inerente tutte le analisi effettuate (in autocontrollo e controllo ufficiale) e gli esiti dei controlli diagnostici e/o analitici che abbiano una rilevanza

per la salute umana. In base al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono infatti tenere le registrazioni aggiornate o la documentazione completa dei risultati delle analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza sulla salute umana.

2 – Impegni validi per le aziende zootecniche

Le aziende zootecniche devono:

- ✓ immagazzinare i mangimi medicati e i mangimi non medicati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali a cui non sono destinati;
- ✓ garantire che il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicuri che il mangime sia inviato alla corretta destinazione;
- ✓ manipolare separatamente i mangimi non medicati dai mangimi medicati per evitare fenomeni da contaminazione crociata. I mangimi medicati devono essere ben distinguibili ed etichettati ai sensi della normativa vigente e deve essere presente la documentazione per la detenzione ed uso dei mangimi medicati;
- ✓ accertarsi che il fornitore di mangimi e/o foraggi sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005. L'agricoltore può acquisire tali informazioni tramite la consultazione degli elenchi regionali o a mezzo di lettere di garanzia prodotte dal fornitore;

N.B.: Secondo quanto previsto dall'art 2 del Reg. (CE) n. 183/2005 il Regolamento non si applica "alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco"

Per fornitura di "piccole quantità" di prodotti primari il Ministero della salute ha chiarito che si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il "livello locale" deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province confinanti.

Inoltre, il Regolamento non si applica alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti, nonché alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti.

Pertanto tali attività sono escluse dall'obbligo di registrazione e/o riconoscimento.

- ✓ possedere il registro dei trattamenti veterinari, negli allevamenti dove sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari;
- ✓ aggiornare il registro dei trattamenti veterinari. La registrazione dei trattamenti deve essere effettuata dall'allevatore entro 24 ore dall'inizio ed entro 24 ore dal termine del trattamento;
- ✓ detenere, somministrare e utilizzare correttamente i medicinali veterinari e non utilizzare le sostanze vietate, o non autorizzate;
- ✓ rispettare le norme relative alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari;
- ✓ commercializzare soltanto:
 - a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
 - b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
 - c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

- ✓ dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006
- ✓ conservare le prescrizioni veterinarie per cinque anni;
- ✓ tenere registrazioni riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- ✓ tenere opportuna registrazione o conservare la documentazione riguardanti i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbiano una rilevanza per la salute umana;
- ✓ registrare tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
- ✓ prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- ✓ rispettare il livello massimo di residui di antiparassitari (LMR) fissato dalla normativa vigente per i prodotti alimentari e i mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali.

Approfondimento su D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 e Reg. (CE) 852/2004

Gli allevatori devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dal Reg. (CE) 852/2004 e dal D.lgs. 16 marzo 2006, n. 158 di cui si riportano alcuni passaggi:

Reg. (CE) 852/2004 – Allegato I – Parte A

Punto 4 - Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

“...usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente”

Punto 8 - Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

“...i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione”

D.L.gs. 158/2006

Divieto di somministrazione, salvo deroghe ed esclusioni, delle sostanze vietate stilbeni loro derivati e loro sali e esteri; agenti antitiroidei; sostanze Beta agoniste; estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri; sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena; steroidi.

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze non autorizzate: lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo), sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 (aristolochia spp. e suoi preparati; cloramfenicolo; cloroformio; colchicina; dapsone; dimetridazolo; metronidazole; nitrofurani - comprese furazolidone -; ronidazolo).

Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze se non consentite: sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni; altri prodotti medicinali veterinari (antelmintici; coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli; carbammati e piretroidi; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei -AINS-; altre sostanze esercitanti un'attività farmacologia).

Inoltre, il responsabile delle aziende può commercializzare soltanto:

- a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
- b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
- c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

L'allevatore annota su uno specifico registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. Il registro è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

3 – Impegni validi per le aziende produttrici di latte

Se l'azienda zootecnica produce latte, l'allevatore è inoltre tenuto a:

- ✓ conservare una corretta e completa documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione;
- ✓ utilizzare per la produzione di latte animali con stato sanitario buono e non evidenzianti sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e che potrebbero comportare una contaminazione del latte, non affetti da infezioni del tratto genitale, enteriti con diarrea, mastiti clinicamente manifeste, ulcerazioni della mammella;
- ✓ dimostrare che il proprio allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, oppure se non u.i., possedere l'autorizzazione ATS per conferire il latte;
- ✓ in caso di compresenza di caprini e bovini, far sottoporre i caprini a controlli nei riguardi della tubercolosi e brucellosi;
- ✓ isolare gli animali malati, infetti o che si sospetta siano infettati, e/o sotto trattamento farmacologico, per evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali;
- ✓ garantire la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati;
- ✓ identificare adeguatamente gli animali sottoposti a trattamento farmacologico per evitare di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da questi animali non sia utilizzato per il consumo umano prima del periodo di sospensione prescritto;
- ✓ utilizzare per la produzione di latte animali ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati o per i quali, in caso di somministrazione di prodotti e sostanze autorizzate, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti;
- ✓ tenere in condizioni igienico - sanitarie adeguate i locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e per lo stoccaggio del latte, in modo da proteggerli contro gli animali infestanti o i parassiti e da prevenire le contaminazioni;
- ✓ garantire che le superfici e le attrezzature destinate a venire in contatto con il latte siano in buone condizioni, facili da pulire, disinfettabili e che dopo l'impiego siano pulite e disinfettate;
- ✓ rispettare le norme d'igiene durante la mungitura, in particolare pulendo adeguatamente capezzoli, mammelle e parti adiacenti prima della mungitura degli animali;
- ✓ stoccare in azienda il latte appena munto a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C, salvo deroghe dell'autorità competente. E' possibile infatti non rispettare le precedenti temperature se il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura o la tecnologia di trasformazione richiede il mantenimento del latte a temperature superiori a 8°C e l'autorità competente lo consenta;
- ✓ garantire che il personale sia a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene.

Solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco** è obbligatoria la predisposizione del c.d. manuale aziendale di rintracciabilità del latte, secondo quanto dettagliato nell'allegato A del DM MiPAAF del 14/01/2005. Il manuale deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia. Il manuale e i documenti di registrazione in esso citati possono essere redatti in forma differente da quella prevista dalle Linee guida della normativa, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purché vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti:

- il manuale deve essere comunque realizzato;
- il manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- la documentazione deve contenere tutte le informazioni previste;
- il manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda e deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

4 – Impegni validi per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali

Per quanto concerne gli obblighi previsti per le aziende che producono mangimi o alimenti per animali l'agricoltore è tenuto a:

- ✓ tenere le registrazioni relative a ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi e l'uso di sementi geneticamente modificate;
- ✓ tenere un registro o una documentazione aggiornati o completi relativi alle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (riguardanti natura, origine, destinazione, quantità);
- ✓ immagazzinare separatamente i mangimi dai prodotti chimici, dai rifiuti e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali, in modo da proteggerli da contaminazioni;
- ✓ pulire regolarmente le aree di stoccaggio e i contenitori per evitare contaminazioni incrociate e, nel caso, attuare opportune misure di controllo dei parassiti;
- ✓ manipolare il mangime nel corso della distribuzione e somministrazione in modo da assicurare che non si verifichino contaminazioni di provenienza da aree di stoccaggio e/o da attrezzature contaminate;

- ✓ pulire regolarmente i veicoli destinati al trasporto di mangimi e le attrezzature per la somministrazione in azienda, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati;
- ✓ immagazzinare le sementi adeguatamente e in modo da non essere accessibili agli animali;
- ✓ adottare misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi;
- ✓ adottare misure appropriate per tenere conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi;
- ✓ essere riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005;
- ✓ procurarsi e utilizzare mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti dal Reg. (CE) n. 183/2005.

5 – Impegni validi per le aziende che producono uova

Se l'azienda zootecnica produce uova, l'agricoltore è tenuto a stoccare le uova conservandole pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta dei raggi solari, nei propri locali e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore.

MODALITÀ OPERATIVE

Poiché le competenze relative all'accertamento degli impegni connessi al CGO in oggetto sono in carico a soggetti delegati differenti, ciascuno di questi Enti controllerà le parti, sotto descritte e dettagliate, secondo le proprie competenze e in osservanza di quanto riportato nelle specifiche check-list.

Si precisa che, per ciò che concerne i Dipartimenti Veterinari, le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigenti ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro **settore di attività**, in funzione del processo produttivo.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzione vegetale: gli impegni sono quelli relativi a tutte le aziende agricole;
2. produzione animale: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche;
3. produzione di latte: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici delle aziende zootecniche e delle aziende che producono latte;
4. produzione di mangimi o alimenti per gli animali: impegni relativi a tutte le aziende agricole e obblighi specifici relativi alle aziende produttrici di mangimi/alimenti per animali;
5. produzione di uova: impegni relativi a tutte le aziende agricole, obblighi specifici relativi alle aziende zootecniche e alle aziende produttrici di uova.

RINTRACCIABILITÀ

Il controllore è tenuto a verificare che in azienda esista una procedura di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita). Sono esclusi dal controllo di rintracciabilità le sementi, i prodotti fitosanitari e i farmaci veterinari.

Tale controllo può essere basato sulla presa visione della seguente documentazione, ad esempio:

- fatture e/o bolle d'acquisto (organizzate per data, per fornitore, per prodotto,...);
- registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e/o venduti;
- manuale aziendale di autocontrollo su cui vengono descritte le procedure messe in atto in azienda per tracciare sia i prodotti aziendali acquistati che quelli venduti;
- corretta conservazione della documentazione del latte venduto e della sua prima destinazione (per le sole aziende che producono latte);
- qualsiasi altra documentazione che garantisca la rintracciabilità dei prodotti acquistati e venduti.

Inoltre, solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco**, va anche verificata la presenza del manuale aziendale di rintracciabilità del latte ed il suo aggiornamento.

N.B.: Nel caso che l'azienda ritenga che un prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, deve attuare immediatamente le procedure per il suo ritiro, informando le autorità competenti e i consumatori ³³.

Per esemplificare quanto detto, si riportano alcuni esempi.

Azienda zootecnica che produce latte o carne

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la visione di una razione alimentare, si risale agli alimenti che vengono somministrati agli animali.

Si sceglie uno o più componenti della razione alimentare e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro provenienza.

Per individuare i prodotti venduti dall'azienda si controlla:

- per il latte: il manuale aziendale di rintracciabilità, la documentazione relativa alla vendita del latte;
- per la carne: i modelli 4 e/o il registro di stalla.

Azienda cerealicola

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la consultazione del piano colturale del fascicolo aziendale, si sceglie uno o più prodotti aziendali (es. orzo, mais, riso,...) e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro destinazione.

Si controllano quindi le fatture di vendita relative a quel determinato prodotto oppure, se il prodotto non è stato ancora venduto, il relativo stoccaggio in azienda.

PACCHETTO IGIENE

Il controllore è tenuto a verificare che sia garantita:

1. la presenza di locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati per lo stoccaggio di **sostanze pericolose** e di **rifiuti**, ben identificabili anche mediante apposita cartellonistica.

In particolare:

³³ Esempio: ricade in questa casistica l'immissione in commercio e il mancato ritiro/ricambio di latte contenente un quantitativo di aflatossine superiore al tenore massimo previsto dal Reg. (CE) 1831/2003. Tale eventualità deve essere segnalata al punto 2 della Check List dei SSVV, specificando nelle note tale violazione.

- nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, deve essere sempre controllata la presenza dell'armadio o del locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari che deve essere predisposto secondo quanto descritto nel CGO 10. L'assenza del sito origina sempre infrazione tranne nel caso in cui ad effettuare il trattamento sia il contoterzista. Nel caso in cui, il contoterzista depositasse in azienda, anche momentaneamente, "scorte" di prodotto non utilizzato, l'agricoltore è tenuto a possedere un sito di stoccaggio: l'assenza di tale sito, in questo specifico caso, comporta la rilevazione di un'infrazione;
 - solo nel caso di utilizzo di prodotti veterinari da parte dell'allevatore autorizzato dall'ATS a detenere scorte, deve essere controllata la presenza di un locale, vano o armadio chiuso a chiave per detenere i medicinali veterinari oggetto di scorta;
2. la separazione spaziale dei suddetti locali con i luoghi ove vengono immagazzinati alimenti e/o mangimi;
 3. la separazione tra i mangimi medicati e non medicati.

N.B. - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolose sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.

Sostanze pericolose* = biocidi (prodotti fitosanitari, erbicidi, rodenticidi ecc.), farmaci veterinari, sostanze impiegate nella manutenzione (es. vernici, lubrificanti, ecc.) nella detergenza e nella disinfezione di impianti/attrezzature/locali (es. detergenti, disinfettanti, acidi e alcali forti, ecc.)

Rifiuti speciali non pericolosi* = materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi - mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); oli vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di prodotti fitosanitari bonificati; veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, sempreché non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole

Rifiuti speciali pericolosi* = oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

*elenchi non esaustivi

Ai fini della verifica del rispetto del pacchetto igiene, il controllore è tenuto a verificare la presenza del **registro dei trattamenti fitosanitari e il suo aggiornamento**, la presenza del **registro** o della **documentazione** riguardanti le analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali che abbiano una rilevanza ai fini della salute umana e l'aggiornamento di questo registro o la completezza della relativa documentazione.

N.B.- le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente CGO, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 10. Si rimanda alle specifiche tecniche del CGO 10 per la descrizione degli obblighi aziendali e delle modalità operative del controllo sulla tenuta del registro dei trattamenti.

Se il controllo del CGO 10 evidenziasse che l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari, deve essere compilata la voce della check list "NN".

Nelle aziende zootecniche, il veterinario accerta:

- per gli animali introdotti in allevamento dal 1° gennaio dell'anno in corso, la presenza di certificazione sanitaria attestante il loro status sanitario (certificati di indennità da TBC e BRC per gli animali lattiferi, Mod. 4 con attestazione veterinaria, laddove richiesta, per gli animali delle altre specie, ecc.).
- Se, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, all'azienda siano state verbalizzate non conformità in ambito sanitario, che abbiano richiesto l'adozione di azioni correttive; e in caso affermativo, verifica se l'intervento correttivo assegnato è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
- Se l'azienda è stata sottoposta a controlli a scopi diagnostici e/o analitici (es. controlli diagnostici per TBC e BRC, salmonellosi, micotossine, residui di farmaci ecc.) su animali, su piante e su prodotti derivati. In caso affermativo, verifica la disponibilità in azienda degli accertamenti con esito non conforme che hanno rilevanza negativa per la salute umana. Sono esclusi i controlli per parametri qualitativi senza ricadute per la salute umana (per es. cellule somatiche nel latte).
- Se l'azienda produce prodotti destinati all'alimentazione animale, il veterinario accerta che essa sia registrata ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 e qualora mangimi e/o foraggi siano acquistati, che il fornitore di detti prodotti sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del medesimo Regolamento. Quest'ultima verifica è possibile anche attraverso la consultazione degli elenchi regionali. Se al momento del controllo non fosse possibile verificare questo elemento in quanto il fornitore non ha sede in Lombardia, il controllore effettuerà questo controllo a posteriori, contattando direttamente l'Amministrazione Regionale competente per territorio.
- Il rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Inoltre, se sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari per i quali è obbligatoria la tenuta del **registro dei trattamenti veterinari**, il veterinario controlla il rispetto dei seguenti elementi di verifica:

- presenza del registro dei trattamenti veterinari;
- aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari;
- commercializzazione di animali nel rispetto dei tempi di sospensione;
- commercializzazione di prodotti provenienti da animali sotto trattamento farmacologico nel rispetto dei tempi di sospensione;
- assenza di detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate.

Controllo dell'aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari:

Il veterinario controlla le registrazioni dei trattamenti condotti negli ultimi due mesi verificando:

- la corrispondenza tra prescrizione veterinaria e prodotto acquistato;
- il carico e lo scarico dei prodotti acquistati;
- la registrazione dei trattamenti degli animali (date inizio e fine trattamento);
- l'identificazione degli animali trattati;
- la corrispondenza delle eventuali giacenze.

Si ha infrazione quando il registro non è opportunamente aggiornato o quando è stato utilizzato un farmaco con obbligo di prescrizione veterinaria e questa sia assente. In quest'ultimo caso **l'assenza della prescrizione fa assumere alla violazione carattere intenzionale.**

Controlli inerenti la commercializzazione di animali senza il rispetto dei tempi di sospensione:

Il veterinario controlla le dichiarazioni di trasporto (mod. 4) relative ad animali inviati alla macellazione negli ultimi due mesi:

- individua gli identificativi degli animali;
- verifica la presenza nel registro dei trattamenti di tali animali;
- calcola la differenza tra la data di avvio al macello e la data di fine trattamento: il risultato deve essere maggiore del tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Si ha infrazione quando il risultato dell'operazione è inferiore o uguale al tempo di sospensione.

Controllo inerente la commercializzazione di prodotti provenienti da animali senza il rispetto dei tempi di sospensione)

Nel caso di commercializzazione di animali d'acquacoltura, uova, miele e latte, il veterinario accerta le modalità di gestione delle produzioni animali ottenute durante il trattamento e durante il periodo di sospensione. Si ha infrazione in assenza di tali modalità di gestione, e il controllo potrà essere eseguito, ad esempio, visionando la documentazione, relativa agli ultimi due mesi, presente presso l'impianto (registrazioni aziendali, etc.).

Controllo inerente la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate

Il veterinario controlla se sono detenute e utilizzate sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.lgs. 158/2006).

La detenzione e l'utilizzo di sostanze vietate sono considerate violazioni intenzionali.

NB: L'esito del controllo in loco inerente la parte relativa ai trattamenti zootecnici potrebbe essere modificato a seguito degli esiti dei controlli ATS condotti mediante attività di campionamento.

Controllo condotto mediante attività di campionamento

In Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione. Gli assessorati alla Salute delle Regioni pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Rientrano nell'attività di campionamento utile al fine della condizionalità ogni altra attività di campionamento, programmata o non programmata, inerente il presente CGO.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente CGO, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, il controllo si effettuerà attraverso l'acquisizione degli esiti non conformi dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del PNR (PNR/Sospetto), ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Saranno anche acquisiti tutti i risultati degli accertamenti disposti dai D.P.V. a seguito dell'esito del campione.

La banca dati relativa agli esiti conformi sono acquisiti da OPR che carica i dati del controllo sul proprio Sistema Informatico. Gli esiti non conformi a seguito di campioni prelevati in azienda, presso i macelli o altri impianti sono valutati dalla DG Welfare mediante una specifica check-list che viene trasmessa a OPR, unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO. Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

Nelle aziende da latte, i veterinari devono visionare:

- documentazione attestante indennità dell'allevamento da brucellosi e tubercolosi oppure l'autorizzazione ATS per conferire il latte in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi;

- le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura.

Il veterinario è tenuto infine ad esprimere un giudizio globale in merito al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie basandosi sull'osservazione dello stato di pulizia delle vacche in mungitura e dello stato di pulizia del locale e delle attrezzature impiegate per la mungitura e del luogo adibito allo stoccaggio del latte.

Infine, il veterinario deve verificare:

- ✓ la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico;
- ✓ il rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio del latte, tenendo conto delle eventuali deroghe. Nel caso in cui l'allevatore si avvalga della deroga per quanto riguarda la temperatura di conservazione e consegna del latte, deve potere dimostrare di rientrare in una delle due casistiche previste (trasformazione entro 2 ore o ragioni tecnologiche).

Si ha infrazione solo nel momento in cui non siano state rispettate le temperature di refrigerazione (**non più di +8°C o non più di +6°C**) e la deroga sia assente.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore AFCP/Provincia di Sondrio /veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list-verifica degli impegni.

Se è stata rilevata infrazione agli impegni connessi al presente Criterio:

- ✓ Il controllore AFCP/ Provincia di Sondrio, procederà alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo", relativamente alle proprie verifiche;
- ✓ Il funzionario dell'Organismo Pagatore, tenendo conto di quanto rilevato, accertato e concluso dal veterinario, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo", per la parte redatta dai Servizi Veterinari (SSVV);
- ✓ nel caso di controllo da parte di entrambi gli Organismi Delegati, ciascuno per le parti di propria competenza, un unico esito sarà determinato dall'Organismo Pagatore.

Inoltre, per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- ✓ prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- ✓ assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- ✓ assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- ✓ assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Di conseguenza per quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri.

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali e con indicatori di portata, gravità e durata di livello alto:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- immissione in commercio di prodotti di origine animale per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci veterinari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
☐ Alta	☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende con attività zootecnica) ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19)

	☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32) ☐ Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) ☐ Per la produzione di mangimi: assenza di registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita dei mangimi e foraggi (31) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/ Provincia di Sondrio	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento delle registrazioni previste in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi OPPURE Mancato aggiornamento del registro o non completezza della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali)
☐ Alta	Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: ☐ Mancata separazione dei rifiuti ☐ Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti ☐ Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE: ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Contemporanea assenza del registro o della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali) e del registro dei trattamenti fitosanitari ☐ Assenza della documentazione dei movimenti del latte in uscita ☐ Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende zootecniche) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32) ☐ Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Riscontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi
CONTROLLO AFCP/ Provincia di Sondrio	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
☐ Alta	☐ Carenze strutturali dell'azienda relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali ☐ Per le aziende che producono latte: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende zootecniche) ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Assenza di documenti/registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

Casi particolari

- 1 In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
- 2 Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche

effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:

- sostanze illecite oppure lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure
- sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,

l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

3 Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sia riscontrata l'assenza della registrazione all'autorità regionale competente ove previsto o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 l'azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva. In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Assenza / incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (solo per aziende produttrici di latte)	Predisposizione/aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	15

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Assenza/mancato aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari (solo per aziende zootecniche)	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale	10
Assenza/ mancato aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo	Predisposizione e/o aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo, da verificare tramite controllo documentale.	15
Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi effettuati presso l'azienda	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale	15
Strutture di stoccaggio inadeguate/ carenti che non consentono la separazione dei rifiuti e/o delle sostanze pericolose dagli alimenti e dai mangimi e/o mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	30
Non corretto stoccaggio delle uova	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova	15
Documentazione dei movimenti del latte in uscita non aggiornata (solo per aziende produttrici di latte)	Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita	10
Assenza/mancato aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	15

Assenza / incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (solo per aziende produttrici di latte nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva)	Predisposizione/aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva)	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del 2588/2020, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale e per le quali si verifichino entrambe le condizioni:
 - ✓ siano riscontrate inadempienze in più ambiti
 - ✓ Il livello degli indicatori di Gravità e Durata siano a livello alto per due o più settori
- rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli quali (elenco non esaustivo):
 - ✓ manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale;
 - ✓ macellazione clandestina di un animale;
 - ✓ assenza del registro dei trattamenti veterinari;
 - ✓ evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.lgs. 158/2006);
 - ✓ trattamenti illeciti;
 - ✓ mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
 - ✓ in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni

CGO 5 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Aziende agricole con allevamenti assoggettati alla condizionalità.

OBIETTIVI

Impedire la somministrazione agli animali di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante e non consentire la commercializzazione degli animali trattati impropriamente con tali sostanze e dei prodotti derivati in quanto il loro utilizzo può rappresentare un grave pericolo per la salute umana.

OBBLIGHI

L'allevatore è tenuto a rispettare i seguenti divieti:

1. Divieto di somministrare ad animali d'azienda e d'acquacoltura tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 β e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze β -agoniste, sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006);
2. Divieto di detenere in azienda, eccetto se sotto controllo ufficiale, animali cui sono state somministrate sostanze di cui al punto 1;
3. Divieto di immissione sul mercato o macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al punto 1, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che detti animali siano stati trattati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
4. Divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
5. Divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3;
6. Divieto di detenere nelle aziende dei medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1.

L'allevatore ha l'obbligo di:

7. Rispettare le condizioni previste circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
8. Conservare la documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
9. Rispettare i tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.lgs. 158/2006;
10. In caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.lgs. 158/2006.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di stabilire il rispetto degli impegni di condizionalità, il controllo riferito a questo CGO si effettua, data la natura estremamente specializzata dei controlli, attraverso l'acquisizione degli esiti dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di controllo programmato o non programmato.

Nella Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione.

La DG Welfare pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ATS, responsabili del prelievo dei campioni.

Tramite scarico dei dati dei controlli dalla relativa banca dati, OPR acquisisce gli esiti di conformità e li carica sul proprio Sistema Informatico.

A seguito degli esiti non conformi di campioni prelevati in azienda, macelli o altri impianti, i Dipartimenti Veterinari conducono accertamenti presso gli allevamenti di origine i cui esiti sono registrati in una specifica check-list che viene trasmessa a OPR unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO.

In particolare, a seguito del rapporto di prova e degli accertamenti condotti dai Dipartimenti Veterinari, saranno valutate evidenze relative alla somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante, alla detenzione o immissione sul mercato di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, all'immissione sul mercato di prodotti provenienti da tali animali nonché evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo delle predette sostanze, conservazione della documentazione e rispetto dei tempi di sospensione in caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

La compilazione della check-list viene eseguita dai Dipartimenti Veterinari a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'attività di controllo nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato.

Non si ha violazione del presente CGO quando il Servizio Veterinario rileva che:

1. Non vi sono evidenze inerenti la somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ed effetto anabolizzante (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera a)
2. Non vi sono evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda e di acquacoltura che contengono sostanze di cui art. 3 D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)
3. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)
4. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera c)
5. Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera d)
6. Non vi sono evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 3, comma 2)

7. Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006
8. Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.lgs. 158/2006. (rif. D.lgs. 158/2006 art. 4, comma 4)
9. Non vi sono evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.lgs. 158/2006 (rif. D.lgs. 158/2006 art. 4, comma 5 e art. 5, comma 5)

Sulla base di tali dati, OPR definisce l'esito finale del controllo.

PORTATA GRAVITÀ DURATA

Le infrazioni al presente CGO sono considerate sempre di livello alto.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha un'infrazione commessa intenzionalmente:

- evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate; la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CGO 6 (SUINI), 7 (BOVINI E BUFALINI) E 8 (OVICAPRINI)

Definizioni

Qui di seguito alcune definizioni utili per la corretta comprensione del testo delle Disposizioni comuni.

Eventi: tutti gli elementi di variazione che devono essere registrati nella BDN per assicurare la tracciabilità del capo: identificazione dei capi (applicazione marca auricolare, ecc.), acquisti, vendite, macellazioni, morti, furti e smarrimenti. È un sinonimo di “movimentazioni” ma in senso più esteso.

Consistenza dell'allevamento: numero capi presenti in allevamento nel momento del controllo.

Elementi di controllo: l'insieme degli elementi sottoposti a controllo. In questo caso si sommano i capi controllati per l'identificazione e registrazione e gli eventi controllati nel periodo considerato.

VALUTAZIONE DEL PARAMETRO DI PORTATA

A. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI E DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DEGLI EVENTI IN ENTRATA E IN USCITA.

Il controllo relativo ai due ambiti - corretta identificazione e registrazione degli animali e impegni relativi alle notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita - può avvenire sul numero totale degli animali presenti nell'allevamento al momento del controllo e delle movimentazioni avvenute tra il primo gennaio dell'anno di campagna fino al momento del controllo oppure su di un campione degli stessi.

In questo ultimo caso deve essere rispettato l'intervallo di confidenza minimo selezionando per il controllo un numero di capi sufficiente.

La tabella di riferimento predisposta dal Ministero della Salute è riportata nell'Allegato C.

Nel caso di non conformità in un determinato ambito rilevate su un campione, il controllo di quell'ambito viene esteso a tutto l'allevamento; nel caso che il controllo non venga esteso all'intero allevamento, al fine di ottenere il numero assoluto di capi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata si estende l'incidenza rilevata sul campione al numero complessivo degli elementi controllati, vale a dire alla somma del numero dei capi pari alla consistenza dell'allevamento al momento del controllo e delle movimentazioni intercorse nel periodo.

Per la valutazione dell'incidenza percentuale delle non conformità rilevate, il numero dei capi non conformi è diviso per il numero dei capi **controllati**.

La valutazione finale del parametro di portata avverrà in relazione al:

- numero assoluto dei capi non conformi rilevati;
- rapporto esistente tra capi non conformi e capi **controllati**.

Nota Bene: un capo che presentasse più non conformità relative alle movimentazioni sarà conteggiato una sola volta.

B. VALUTAZIONE DEI CASI CON DATI INSUFFICIENTI.

Nel caso in cui esistano difficoltà nell'ottenere i dati necessari per la valutazione congiunta delle non conformità rilevate nei due ambiti di controllo: corretta identificazione e registrazione e regolare gestione delle movimentazioni, potrà essere eseguita una valutazione disgiunta dei due ambiti.

In questo caso si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.

Nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per la valutazione del parametro di portata sarà considerato il solo valore assoluto del totale dei capi in infrazione.

C. VALUTAZIONE DEI CASI IN CUI LE MOVIMENTAZIONI SIANO PER PARTITA

Al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica degli eventi, i movimenti in uscita o in entrata per partita (allevamenti suini e ovicapriini) sono considerati come **un** evento anche se riguardanti più capi. In questo caso il calcolo dell'incidenza delle partite non conformi viene effettuato rispetto al numero totale di partite movimentate nel periodo considerato per il controllo.

In questi casi non potrà essere utilizzato il calcolo descritto al punto A. del paragrafo in quanto non esiste omogeneità tra controllo dei capi per l'identificazione e registrazione (controllo per capo) e controllo delle movimentazioni (controllo per partita).

Si ricorrerà quindi al controllo disgiunto (vedi punto B.) e sarà preso in esame il livello più alto del parametro.

CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti suini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI

Le aziende zootecniche che allevano suini devono assolvere ai seguenti impegni:

A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN

1. Le aziende devono dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR)/Banca Dati Nazionale (di seguito BDN).

Il responsabile legale dell'azienda entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione dell'allevamento al Dipartimento veterinario competente per territorio.

Gli allevamenti continuano ad essere presenti nella BDR/BDN finché non comunichino la cessazione o non siano trascorsi 3 anni dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.

2. Le aziende devono comunicare qualsiasi variazione anagrafica al servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni.

B) Registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN

1. Le aziende devono tenere un registro aziendale di carico e scarico (registro di stalla).
2. Le voci del registro di stalla relative alle movimentazioni in ingresso ed uscita degli animali devono essere aggiornate entro 3 giorni dall'evento, mentre quelle relative al numero di animali nati/morti devono essere aggiornate entro 30 giorni dall'evento.

In alternativa, il registro aziendale di carico e scarico può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN) e che la compilazione del registro informatizzato in BDR/BDN avvenga nel rispetto della tempistica sopra richiamata.

3. Le aziende devono comunicare in BDR/BDN la consistenza dei capi dell'allevamento, rilevata il 31 marzo comprensiva del totale di nascite e morti e del numero di riproduttori (verri, scrofe e scrofette).
4. Le aziende devono comunicare in BDR/BDN ogni variazione della consistenza zootecnica (movimentazioni in entrata e in uscita degli animali). La BDR/BDN deve essere aggiornata entro 7 giorni dalle movimentazioni in entrata e in uscita degli animali. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio Veterinario o all'ente delegato le informazioni relative alle movimentazioni degli animali entro 7 giorni per l'aggiornamento della BDR/BDN.
5. Le movimentazioni degli animali devono avvenire tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del

2-9-2016, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non sia stato prodotto il Modello IV elettronico³⁴.

C) Identificazione degli animali

1. Le aziende devono assicurare che gli animali siano identificati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio, prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita.

Il tatuaggio riporta il codice allevamento e non è individuale.

L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, con l'esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile.

In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro.

Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale)

L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm.

È consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari delle ATS, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica della numerosità dei capi presenti in allevamento e della relativa corrispondenza con il numero dei capi riportato nel registro aziendale e in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza in azienda del registro di carico e scarico correttamente compilato ed aggiornato;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN³⁵;

³⁴34 In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

³⁵35 "Ai sensi della Delibera del Consiglio di Regione Lombardia n. XI/522 del 28.05.2019 "Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023" e dalla Delibera della Giunta di Regione Lombardia n. XI/1986 del 23.07.2019 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento 2019", il controllo delle tempistiche di comunicazione degli eventi alla Banca Dati Regionale

- verifica della presenza in azienda, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: del 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica della registrazione in BDR/BDN della consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l'avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N. 12882 del 29 ottobre 2007, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

Nel caso di esito del controllo "sfavorevole", l'ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati tramite il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA

Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell'incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

N.B.: al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita sono considerati come una movimentazione anche se riguardanti più capi.

(BDR)/Banca Dati Nazionale (BDN) è indipendente dagli altri aspetti oggetto di verifica e può avvenire, nel caso in cui il numero di eventi sia superiore a 20, su un campione casuale e rappresentativo degli stessi, selezionato in modo univoco e automatico dalla BDR

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 10 capi o eventi, oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali. OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o tutti e due i parametri di gravità a) e b) per tutti i casi non contemplati nel livello medio. OPPURE mancanza del dato del censimento annuale.
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o a tutti e due i parametri di gravità a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 20.
☐ Alta	Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 20 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualevolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni su movimentazioni/eventi (capi o partite).

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

Tabella riassuntiva calcolo portata

X= INCIDENZA %	Y = TOTALE CAPI/EVENTI NON CONFORMI			
	CGO6	0<Y≤10	10<Y≤20	Y>20
	0<X≤5	bassa	media	media
	5<X≤10	media	media	Media
	X>10	media	media	alta

Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto

X= INCIDENZA %	Y = TOTALE CAPI/EVENTI NON CONFORMI		
	CGO6	0<Y≤20	Y>20
	0<X≤20	bassa	bassa
	X>20	bassa	media

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Presenza delle seguenti violazioni: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione della consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) b) presenza di capi con marcatura non conforme o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni o mancata notifica
☐ Media	c) presenza di capi senza marcatura
☐ Alta	Presenza contemporanea di tutti e tre le tipologie di infrazioni a), b) e c) OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

DURATA

☐ Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi OPPURE , nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per più di 30 capi o eventi non conformi
☐ Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ATS, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Mancanza del dato del censimento annuale

I parametri di violazione sono fissati tutti a livello basso, si applica l'allerta tempestiva nei casi previsti.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche delle movimentazioni devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per “registro di stalla non aggiornato”;
- in caso di anomalie per ritardata notifica delle movimentazioni in BDN, si valuterà infrazione per “ritardo nelle notifiche delle movimentazioni in BDN”.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR/BDN al 31/03 o mancata notifica della movimentazione dei capi in BDR/BDN	Aggiornamento della BDR/BDN	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR/BDN al 31/03 o mancata notifica della movimentazione capi in BDR/BDN per aziende non soggette all'allerta tempestiva	Aggiornamento della BDR/BDN	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto;
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS e in BDR/BDN;
3. in caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 7 – Sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni, attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI**A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN**

1. L'azienda zootecnica deve dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente, che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR)/Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). Il responsabile legale dell'azienda, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione dell'allevamento all'ATS competente.
2. Qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata al Servizio Veterinario competente per territorio entro 7 giorni dall'evento.
3. L'azienda zootecnica deve comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDR/BDN;
 - tramite delegato (ATS, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).

B) Identificazione e registrazione degli animali

1. L'allevatore deve identificare i propri capi con una doppia marca auricolare. Le marche auricolari devono essere richieste alla ATS, anche tramite ente delegato. Il fornitore di marche autorizzato, previa autorizzazione della ATS rispetto alla congruità della richiesta, rilascia le marche unitamente alla cedola identificativa. Le marche auricolari sono individuali.
2. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'azienda. Nel caso in cui il capo venga introdotto in un allevamento da un Paese comunitario, esso mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del Paese di origine; devono essere soltanto registrati i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale. Nel caso, invece, il capo provenga da Paesi terzi, il capo deve essere re-identificato e registrato conformemente alla normativa vigente entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. L'allevatore è responsabile della corretta marcatura degli animali.

Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e la trasmette alla ATS o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN (se l'allevatore non registra direttamente in BDR/BDN).

In caso di perdite delle marche auricolari da parte dell'animale, l'allevatore deve richiedere le marche auricolari sostitutive nel più breve tempo possibile.

3. Presenza del passaporto nei casi previsti dalla normativa vigente (capi destinati agli scambi comunitari)³⁶.
4. Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDR/BDN), l'allevatore deve consegnare al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, la documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C) Registro di stalla e aggiornamento della BDR/BDN

L'allevatore è tenuto a:

1. possedere un registro aziendale di carico e scarico (registro di stalla) composto da pagine progressivamente numerate, vidimate dal Servizio Veterinario competente. Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni; in alternativa, il registro aziendale può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN);
2. aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (decessi e movimentazioni in entrata e uscita);
3. aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi;
4. aggiornare la BDR/BDN entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e in uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio Veterinario, o all'ente delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza entro 7 giorni. In caso di tenuta di registro aziendale in BDR/BDN le registrazioni in BDR/BDN degli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e uscita) devono avvenire entro 3 giorni;

D) Movimentazione dei capi in entrata / uscita dall'azienda

1. Movimentazione dei capi tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), da allegare al registro aziendale nei casi in cui non sia stato prodotto il Modello IV elettronico³⁷. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, e comunicate/registrate in BDR/BDN entro 7 giorni dall'evento. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza;
2. In caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 48 ore dal verificarsi dell'evento e aggiornare il registro di stalla e la BDR/BDN entro le tempistiche previste.
3. In caso di furto o smarrimento di animali o di marche auricolari non ancora utilizzate, l'allevatore è tenuto a informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 2 giorni dalla scoperta dell'evento; l'allevatore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l'avvenuta scoperta dello smarrimento o furto di capi.

³⁶ In base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P e alla Legge 154/2016, articolo 1, è stato abolito il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina e bufalina nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (eccetto quindi quelli destinati agli scambi comunitari e ai paesi terzi). La verifica dei passaporti deve essere effettuata solo per gli animali detenuti presso i centri di raccolta (nota del Ministero della Salute protocollo 16584 del 13/07/2017).

³⁷ In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica della numerosità dei capi presenti in allevamento e della corrispondenza tra il numero di capi presenti in stalla e il numero di capi riportato in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza in azienda del registro di carico e scarico correttamente compilato ed aggiornato;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN;
- verifica della presenza in allevamento, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento correttamente compilati ed aggiornati (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo)³⁸;

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato, come capo anomalo, una sola volta.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l'avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N. 21492 del 1 dicembre 2010, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

³⁸ "Ai sensi della Delibera del Consiglio di Regione Lombardia n. XI/522 del 28.05.2019 "Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023" e dalla Delibera della Giunta di Regione Lombardia n. XI/1986 del 23.07.2019 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento 2019", il controllo delle tempistiche di comunicazione degli eventi alla Banca Dati Regionale (BDR)/Banca Dati Nazionale (BDN) è indipendente dagli altri aspetti oggetto di verifica e può avvenire, nel caso in cui il numero di eventi sia superiore a 20, su un campione casuale e rappresentativo degli stessi, selezionato in modo univoco e automatico dalla BDR

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

Nel caso di esito del controllo "sfavorevole" l'ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati mediante il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA

Questo impegno è controllato sull'insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell'incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell'anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

Il numero di capi anomali è calcolato sulla base:

- della non corretta tenuta del registro di stalla,
- della non corretta identificazione dei capi,
- della non corretta tenuta dei passaporti/cedola identificativa,
- del mancato rispetto dei tempi di notifica in BDR/BDN.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Percentuale capi non conformi $\leq 5\%$ sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 5 capi o eventi, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali, OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio

☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 30
☐ Alta	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 10 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniquale volta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni su movimentazioni/eventi.

Tabella riassuntiva calcolo portata

		Y = TOTALE CAPI/EVENTI NON CONFORMI		
X= INCIDENZA %	CGO7	0<Y≤5	5<Y≤10	Y>10
	0<X≤5	bassa	media	media
	5<X≤10	media	media	Media
	X>10	media	media	alta

Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto

	Y = TOTALE CAPI/EVENTI NON CONFORMI		
X= INCIDENZA %	CGO7	0<Y≤30	Y>30
	0<X≤20	bassa	bassa
	X>20	bassa	media

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Presenza fino a 2 parametri di violazione tra le seguenti: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda b) capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (es. una sola marca auricolare) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN c) non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita dall'azienda (es: casi di furto/smarritamento) o errori nella compilazione del modello 4 cartaceo
☐ Media	Presenza contemporanea di tutte e 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
☐ Alta	Presenza di più di un capo: a) senza passaporto (capi nati prima del 01 maggio 2015) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDR/BDN, oppure b) privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto, oppure c) movimentazione effettuata in assenza del modello 4

DURATA

☐ Bassa	Per valori di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati

	OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi OPPURE , nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per più di 20 capi o eventi non conformi.
☐ Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla AST, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Presenza di registro di stalla informatizzato

- In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche degli eventi in BDN devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:
- in caso di anomalie per mancata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato";
- in caso di anomalie per ritardata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN".

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale	15
Mancata comunicazione variazioni anagrafiche/fiscali	Regolarizzazione comunicazioni di variazioni anagrafiche /fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BFR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Passaporti assenti o riportanti informazioni errate o incomplete	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto;
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS o in BDR/BDN;
3. nel caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI**A) Registrazione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN**

1. L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività. L'azienda zootecnica deve dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ATS territorialmente competente, che provvederà a registrare l'azienda nella Banca Dati Regionale (di seguito BDR)/Banca Dati Nazionale (di seguito BDN).
2. L'azienda zootecnica deve comunicare l'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDR/BDN;
 - tramite delegato (ATS, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato).
3. Qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata al Servizio Veterinario competente per territorio entro 30 giorni.

B) Registro aziendale e aggiornamento della BDR/BDN

1. Gli allevatori devono possedere un aziendale di carico e scarico (registro di stalla) aggiornato manualmente o informatizzato. Il registro deve essere conservato almeno per 3 anni dall'ultima registrazione effettuata; in alternativa, il registro aziendale può essere tenuto direttamente in BDR/BDN, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato in BDR/BDN).
2. E' previsto l'obbligo di registrazione in BDR/BDN della consistenza dell'allevamento al 31 marzo. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012).
3. Le movimentazioni degli animali devono avvenire tramite la "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali" (modello IV), secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello IV elettronico ³⁹.
4. Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente.
5. Gli allevatori devono aggiornare il registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi

³⁹ In base al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 28 giugno 2016: "In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l'obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4), di cui all'allegato al presente decreto, stampata dalla Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica."

(identificazioni, decessi e movimentazioni in entrata e in uscita) sia per i capi identificati singolarmente che per partita con codice aziendale non individuale e devono aggiornare la BDR/BDN entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e in uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDR/BDN devono notificare al Servizio Veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza entro 7 giorni. In caso di tenuta di registro aziendale in BDR, non è obbligatorio tenere il registro cartaceo e le registrazioni in BDR/BDN degli eventi (marcature dei capi, decessi e movimentazioni in entrata e uscita) devono avvenire entro 3 giorni.

C) Identificazione e registrazione degli animali

L'allevatore deve richiedere le marche auricolari ed effettuare la marcatura, nei tempi e secondo le modalità previste qui di seguito.

1. Capi nati prima del 9 luglio 2005

Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva nell'applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare (n. individuale).

2. Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della loro movimentazione, mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT + 12 numeri).

3. Capi nati dopo il 31 dicembre 2009

Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di doppia marca auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. In alternativa alla marca tradizionale può essere apposto all'orecchio un tatuaggio riportante il codice identificativo individuale.

E' consentito, previo accordo con la Regione Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo.

Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale (es. IT 001BG001).

N.B. - In caso di smarrimento/illeggibilità, il detentore degli animali deve richiedere il rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile.

Gli animali importati da un altro Stato Membro conservano l'identificativo originario. Gli animali importati da un paese terzo, qualora non siano destinati direttamente alla macellazione entro i 5 giorni successivi, devono essere re-identificati, conformemente alla normativa nazionale vigente, nell'azienda di destinazione entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificativo originario applicato nel Paese terzo e il nuovo codice di identificazione assegnato devono essere riportati nel registro d'azienda.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ATS e in BDR/BDN e verifica dei dati anagrafici;
- verifica della numerosità dei capi presenti in allevamento e della corrispondenza tra il numero di capi presenti in stalla e il numero di capi riportato in BDR/BDN;
- verifica della corretta identificazione dei capi;
- verifica della presenza del registro di stalla, del suo aggiornamento e della sua corretta compilazione;
- verifica della corretta registrazione dei capi presenti in stalla in BDR/BDN;
- verifica della presenza in allevamento, quando dovuta, dei documenti di accompagnamento degli animali durante le movimentazioni o lo smaltimento (es. modello IV, certificati per le movimentazioni intracomunitarie, certificati di smaltimento degli animali morti, etc.) e verifica della registrazione degli stessi sul registro aziendale e in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo);
- verifica delle tempistiche di notifica delle movimentazioni in BDR/BDN (periodo verificato: dal 01 gennaio dell'anno di controllo alla data del controllo).⁴⁰

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda, ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato una sola volta.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, documentazione attestante avvenuta comunicazione all'azienda effettuata non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGVA VIII prot. N.6097 del 14 febbraio 2007, in accordo all'art. 5 del Reg CE 1505/2006, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità dei mezzi di identificazione sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ATS, sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

⁴⁰ "Ai sensi della Delibera del Consiglio di Regione Lombardia n. XI/522 del 28.05.2019 "Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023" e dalla Delibera della Giunta di Regione Lombardia n. XI/1986 del 23.07.2019 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento 2019", il controllo delle tempistiche di comunicazione degli eventi alla Banca Dati Regionale (BDR)/Banca Dati Nazionale (BDN) è indipendente dagli altri aspetti oggetto di verifica e può avvenire, nel caso in cui il numero di eventi sia superiore a 20, su un campione casuale e rappresentativo degli stessi, selezionato in modo univoco e automatico dalla BDR

Nel caso di esito del controllo “sfavorevole” l’ATS è tenuta ad inviare a OPR copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del verbale e agli eventuali allegati tramite il caricamento di tali documenti in BDR/BDN.

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA:

Questo impegno è controllato sull’insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell’anno di campagna al giorno del controllo.

La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.

Per la *definizione del numero assoluto di non conformità*, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.

Per la *definizione dell’incidenza delle non conformità*, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell’anno di campagna al giorno del controllo.

Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.

N.B.: al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita sono considerati come una movimentazione anche se riguardanti più capi.

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un’infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all’azienda, l’infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

OPR, acquisite le check-list con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list “Esito del controllo”.

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla **IDENTIFICAZIONE** e registrazione dei capi.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Percentuale capi non conformi $\leq 5\%$ sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 20 capi o eventi oppure mancata comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali, OPPURE con infrazione a due dei parametri di gravità a), b) o c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del dato del censimento annuale (nel caso in cui ve ne sia l’obbligo)
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE con infrazione a due dei parametri di gravità a), b) o c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 50
☐ Alta	Percentuale capi non conformi $> 10\%$ sul totale dei capi o eventi controllati i e relative ad oltre 40 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualevolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi o agli eventi controllati, il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto pari alla somma dei capi non conformi e del numero assoluto delle infrazioni sulle movimentazioni/eventi.

Tabella riassuntiva calcolo portata

X= INCIDENZA %	CGO8	Y = TOTALE CAPI/EVENTI NON CONFORMI		
		0<Y≤20	20<Y≤40	Y>40
		0<X≤5	bassa	media
		5<X≤10	media	media
		X>10	media	alta

Tabella riassuntiva – calcolo della Portata nel caso di anomalie di basso impatto

X= INCIDENZA %	CGO8	Y = TOTALE CAPI/EVENTI NON CONFORMI	
		0<Y≤50	Y>50
		0<X≤20	bassa
		X>20	media

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Presenza di violazioni tra i seguenti parametri: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) nel caso in cui vi sia l'obbligo b) capi con marcatura non conforme (es. una sola marca auricolare, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento della BDR/BDN c) presenza di capi senza marcatura
☐ Media	Presenza contemporanea di tutte 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
☐ Alta	Presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi o presenza di capi privi di documentazione di provenienza

DURATA

☐ Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi OPPURE , nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per più di 40 capi o eventi non conformi
☐ Media	In tutti gli altri casi

Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso

- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ATS, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l'assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazione dell'anno di controllo, l'infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l'allerta tempestiva.

Mancanza del dato del censimento annuale (quando ne sia prevista la comunicazione)

I parametri di violazione sono fissati a livello basso, si applica l'allerta tempestiva nei casi previsti.

Presenza di registro di stalla informatizzato

In presenza di registro di stalla informatizzato in BDN, le non conformità che riguardano le notifiche delle movimentazioni devono essere valutate in base alla tipologia di infrazione rilevata dai Servizi Veterinari:

- in caso di anomalie per mancata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "registro di stalla non aggiornato";
- in caso di anomalie per ritardata notifica in BDN degli eventi, si valuterà l'infrazione per "ritardo nelle notifiche delle movimentazioni in BDN".

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDR/BDN non aggiornata	Aggiornamento della BDR/BDN da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. in caso di assenza del registro di stalla, con allevamento aperto
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ATS o in BDR/BDN;
3. nel caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 9 – Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ATS****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende con allevamenti zootecnici.

OBIETTIVI

Prevenire la diffusione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) tra gli animali e riconoscere i sospetti al fine di tutelare la salute pubblica.

OBBLIGHI

Devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

- 1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali.
- 2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, a prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
- 3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
- 4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
- 5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale" (DDS n. 7310 del 2016).
- 6 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n. 999/2001.
- 7 Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

La D.G. Welfare fornisce, per le aziende estratte a controllo per la condizionalità, le informazioni utili ad evidenziare il rispetto degli impegni previsti dalla norma.

Le informazioni derivano:

- dai controlli in azienda;
- dagli esiti dei controlli effettuati nell'ambito del piano di controllo degli alimenti per animali (PNAA);
- dai controlli di tipo documentale.

Si ha infrazione quando il Veterinario Ufficiale, con le modalità operative di cui sopra, verifichi un'infrazione dell'allevatore.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati dai Dipartimenti Veterinari delle ATS, OPR acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

PORTATA, GRAVITÀ E DURATA

In caso d'infrazione, i parametri sono fissati a livello alto

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei loro controlli.

CGO 10 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**SOGGETTO CONTROLLORE: AFCP/ Provincia di Sondrio****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO si applica alle aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari in proprio o avvalendosi di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti.

OBIETTIVI

Garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori, la qualità dei prodotti agricoli e la salvaguardia dell'ambiente.

OBBLIGHI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Tutte le aziende agricole devono:

- A. tenere un registro dei trattamenti eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all'anno di compilazione;
- B. dotarsi di dispositivi di protezione individuale;
- C. avere un sito a norma per immagazzinare in modo corretto i prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- D. usare prodotti ammessi, vale a dire con autorizzazione valida e non revocata;
- E. rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- F. conservare le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni intestate all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e alla sua quantità (**N.B.:** lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è probante);
- G. nel caso di ricorso a contoterzista, conservare la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell'azienda, previa delega. Nel caso il contoterzista provveda direttamente ad effettuare tutte le fasi dell'intero processo (dall'acquisto dei prodotti fitosanitari fino allo smaltimento delle rimanenze), oppure provveda all'esecuzione di uno o più servizi, deve essere presente in azienda una delega controfirmata dalle parti;
- H. possedere il patentino o il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità, obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014.

N.B.: la disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato.

A. Registro dei trattamenti

Per "*Registro dei trattamenti*" si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Deve essere conservato

almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare, salvo i casi particolari di seguito precisati. Ogni registrazione relativa all'utilizzo dovrà avvenire entro il periodo di raccolta e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento.

Insieme al registro devono essere conservate le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari per un periodo pari ai tre anni successivi.

Il registro deve contenere i dati anagrafici relativi all'azienda e l'indicazione dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari per ogni diversa coltura o UPA (Unità di Paesaggio Aziendale). Oltre alla data del trattamento e al nome commerciale del prodotto fitosanitario utilizzato, vanno indicate:

- la quantità di prodotto impiegata;
- la denominazione della coltura e la superficie trattata;
- l'avversità che rende necessario il trattamento;
- le informazioni colturali ed agronomiche principali necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (es. data di semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta, fasi fenologiche delle colture, ecc.).
- l'indicazione di chi effettua il trattamento;
- la firma dell'utilizzatore.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate, per il trattamento delle sementi e per le aree extra – agricole, con esclusione dei trattamenti effettuati su giardini e orti per consumo in proprio.

A.1 Registro dei trattamenti: deleghe a terzi

Nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui l'azienda **si avvalga di contoterzisti** per l'effettuazione del trattamento, il registro deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base della scheda di trattamento rilasciata dal contoterzista (vedi allegato 4 della circolare MiPAAF 30.10.2002 n. 32469) e comprensiva della dichiarazione di avvenuto trattamento; in alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, (situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole), deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. La delega può riguardare parte o tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Nel caso in cui l'azienda appartenga ad una **cooperativa di produttori** che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale della cooperativa e dovrà essere compilato e sottoscritto dal suo legale rappresentante e da chi ha eseguito i trattamenti, soggetto in possesso del certificato di abilitazione, se l'azienda

delega alla cooperativa sia l'acquisto che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In questo caso dovrà essere presente in azienda la relativa delega scritta da parte del titolare dell'azienda a controllo.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

B. Dispositivi di protezione individuali (DPI)

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari deve munirsi dei **DPI** previsti dalla normativa specifica (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali, etc.) che devono essere utilizzati dalla fase di preparazione sino all'impiego.

I DPI devono essere presenti in azienda solo se l'utilizzatore di tali prodotti è il titolare dell'azienda o un dipendente.

N.B.: l'obbligatorietà dei DPI è cogente a momento dell'utilizzo del prodotto. Al momento del controllo potrebbero quindi mancare alcuni dispositivi di protezione individuali, che, impiegati al momento del trattamento e non più utilizzabili, sono stati successivamente smaltiti.

C. Sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

E' obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Il deposito dei prodotti fitosanitari:

- ✓ deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; non si possono immagazzinare sostanze alimentari, mangimi compresi; possono esservi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati;
- ✓ può anche essere costituito da un locale appositamente costituito, oppure da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi;
- ✓ deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente e disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria;
- ✓ deve garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
- ✓ deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
- ✓ la porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre);
- ✓ il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali;
- ✓ sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza;
- ✓ deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto;

- ✓ i prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
- ✓ il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

N.B. Le caratteristiche dei depositi di stoccaggio, così come definite dall'allegato VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci, Punto VI.I, sono riportate in dettaglio nell'allegato D del presente Manuale

D. Autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari

Si possono verificare i seguenti casi:

1. Il beneficiario degli aiuti è il titolare dell'autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari: sarà verificata la validità della sua autorizzazione o del certificato di abilitazione;
2. il beneficiario degli aiuti è senza autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari:
 - ✓ azienda che si avvale di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti: sarà verificata la presenza di un contratto, di una delega o di altro documento equivalente con il contoterzista che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari;
 - ✓ azienda che si avvale di un collaboratore (consulente, coadiuvante o altra persona) provvisto di autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari: sarà verificata la presenza di una delega all'acquisto e utilizzazione tra l'azienda e il collaboratore. Sarà verificata la validità dell'autorizzazione o del certificato di abilitazione del collaboratore.

N.B. L'azienda ha la possibilità di delegare totalmente o parzialmente le attività connesse all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nel caso di delega totale, in azienda può non essere presente alcun soggetto provvisto di autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari; in caso di delega parziale, in azienda è necessario che qualcuno (titolare dell'impresa, coadiuvante, dipendente, familiare) ne sia invece provvisto.

Si ricorda che dal 26 novembre 2016 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono disporre di una autorizzazione/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nel corso del controllo sarà dunque necessario verificare che la documentazione presente in azienda o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

Si fa presente inoltre che l'articolo 224, paragrafo 5-bis, della Legge 77 del 17 luglio 2020, ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") riprende e integra quanto già previsto dal comma 4-octies dell'articolo 78 del Decreto 19 maggio, in ordine ai rinnovi dei certificati di abilitazione per l'uso dei prodotti fitosanitari (patentini), nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici. Tale articolo ha stabilito che *"...la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché*

degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

N.B. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti fitosanitari, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- coerenza con il piano colturale;
- assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari, il controllore AFCP/ Provincia di Sondrio procede alla verifica degli impegni, e, qualora ricorrano le circostanze, di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Il controllore verifica che in azienda siano presenti i registri dei trattamenti eseguiti riferiti ai due anni precedenti. Il controllo su questi registri è limitato alla verifica della presenza e della corretta compilazione con i dati previsti, ma non riguarda la verifica del corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari. Se in azienda non sono presenti i registri dei trattamenti riferiti ai due anni precedenti al controllo, o questi registri non sono conformi o aggiornati, si rileva infrazione; l'azienda può essere esonerata dall'obbligo di tenere tali registri solo se non ha acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nelle campagne precedenti. N.B.: La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4 e viene pertanto considerata una non conformità solo per il CGO 4 (vedi paragrafo "Interazioni con altri impegni di Condizionalità").

Per il controllo degli impegni del presente CGO, il controllore rileva se l'azienda si avvale di contoterzista/persona terza (con delega di tutte o di parte delle operazioni) e verifica i seguenti elementi:

- ✓ registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- ✓ eventuali giacenze in magazzino di prodotti non utilizzati;
- ✓ dispositivi di sicurezza (maschere, tuta, guanti etc);
- ✓ conformità del magazzino alle norme di legge (cartelli di pericolo, magazzino chiuso a chiave, etc);
- ✓ corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle colture.

Per le suddette verifiche il controllore si può avvalere:

- ✓ della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute all'indirizzo: http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet oppure della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presente sul portale SIAN all'indirizzo: <https://www.sian.it/fitovis/> o della banca

dati del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria all'indirizzo: <http://www.icps.it/pestidoc/>;

- ✓ uno schema di foglio di calcolo per il rispetto delle dosi di utilizzo.

Allo scopo di agevolare i controllori AFCP/ Provincia di Sondrio nella verifica del rispetto degli impegni del presente Criterio, OPR ha messo a disposizione, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo per la verifica delle dosi, la cui stampa potrà essere allegata al fascicolo predisposto per il controllo, a riprova di quanto sottoposto a verifica.

Inoltre, nel caso si rendano necessari approfondimenti, il controllore acquisirà il registro aziendale e tutta la documentazione disponibile per le ulteriori verifiche da svolgersi presso il proprio ufficio.

Al termine di dette verifiche, sarà apposta data e firma del controllore accanto all'ultima informazione controllata.

Azienda che non si avvale di contoterzista

L'operatore incaricato del controllo deve verificare la presenza del **registro dei trattamenti**, ed il suo aggiornamento.

Il registro deve essere controllato per la parte relativa all'anno di riferimento del controllo.

Il controllore, incrociando le informazioni presenti in etichetta con le informazioni ricavate dal registro dei trattamenti, è tenuto a verificare che:

- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario su coltura/terreno/derrata alimentare non previsti in etichetta;
- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario secondo modalità e per avversità non previste in etichetta;
- non siano state impiegate dosi maggiori rispetto a quelle previste in etichetta;
- sia stato rispettato il tempo di carenza.

Inoltre il controllore deve verificare che il prodotto utilizzato non sia stato revocato, quindi non più commercializzabile (deve avere una autorizzazione valida non revocata).

In etichetta la voce "Dosi e Modalità di impiego" indica il modo più appropriato per utilizzare il prodotto fitosanitario: vengono descritti gli usi autorizzati (coltura, parassita o altro) e le relative istruzioni e dose di impiego.

Nelle note in fondo etichetta è riportato il tempo di carenza, cioè il tempo minimo che deve trascorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta. Il controllore dovrà verificarne il rispetto, ricordando che in caso di miscelazione di più prodotti il tempo di carenza della miscela è quello del prodotto con tempo di carenza più lungo e che tale tempo non è previsto per colture floricole ed ornamentali. Inoltre, sempre in etichetta, si riscontrano indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, che indicano il pericolo per l'uomo derivante dall'uso del prodotto stesso e formulano consigli di conservazione, impiego, smaltimento.

Il controllore deve verificare che l'utilizzatore sia in possesso di regolare patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (indicare in checklist numero e data di rilascio), in corso di validità.

Inoltre, il controllore accerta la presenza dei seguenti documenti rilasciati dal venditore:

- **fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;**
- eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del beneficiario o del suo delegato.

Il controllore è tenuto, limitatamente all'anno solare in corso, a verificare la corrispondenza tra prodotti utilizzati, riportati sul registro dei trattamenti e i quantitativi indicati nella documentazione fiscale.

Se la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse inferiore a quella acquistata, il controllore deve verificare anche la presenza di **scorte**.

In questo caso, in assenza di scorte e/o di eventuale documentazione attestante il reso del prodotto non utilizzato, ai fini della verifica del rispetto delle dosi, si considera utilizzato tutto il prodotto acquistato sulla coltura indicata sul registro.

Se invece la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse maggiore di quella acquistata nell'anno in corso (in quanto ad es. l'agricoltore ha utilizzato le scorte di prodotti fitosanitari relative ad acquisti precedenti all'anno in corso), il controllore deve visionare anche le fatture d'acquisto di tali prodotti o in alternativa il relativo registro di carico-scarico, ove presente.

Inoltre, il controllore verifica la presenza dei **dispositivi di protezione individuali (DPI)**, la presenza di un **sito di stoccaggio idoneo** e l'eventuale presenza di effetti extra-aziendali.

Azienda che si avvale di contoterzista/ persona delegata ai trattamenti

Si precisa che se l'azienda si avvale di **contoterzisti**, il controllore è tenuto a controllare:

1. la presenza del registro dei trattamenti e il suo aggiornamento con le modalità sopra descritte;
2. la verifica del possesso da parte del contoterzista/ persona delegata ai trattamenti del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e della sua validità (nella check-list è obbligatorio riportare il nominativo del contoterzista, l'identificativo del suo patentino/ o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e la data di rilascio);
3. fatture d'acquisto per tutti i prodotti fitosanitari;
4. eventuale altra documentazione d'acquisto utile a verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale da parte del contoterzista / persona delegata ai trattamenti;
5. oppure, in alternativa al terzo e al quarto punto, per l'azienda che si avvale esclusivamente di contoterzista la presenza di un contratto o altro documento equivalente con il contoterzista, come previsto dal D.lgs.150/2012 e dal PAN circa il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (ad esempio: le fatture emesse dal contoterzista, solo se contenenti tutti i riferimenti per procedere al controllo del rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati);
6. la presenza della delega anche nel caso in cui il soggetto delegato sia individuato all'interno dell'azienda (coadiuvante, dipendente) o in un familiare del titolare dell'azienda.

Si ritiene che la possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.lgs. 150/2012.

N.B. I siti di stoccaggio dei prodotti fitosanitari sono obbligatori, in caso di trattamento effettuato dal contoterzista, **solo** se in azienda fossero **presenti "scorte"** di prodotto non utilizzati dal contoterzista e depositati anche momentaneamente presso l'azienda.

Il controllore non procede invece al controllo dei dispositivi di protezione individuali la cui mancanza non dà luogo ad infrazione.

Inoltre, generano infrazioni a carico dell'azienda, benché essa si avvalga di contoterzista, le seguenti inosservanze:

- contoterzista/persona delegata ai trattamenti privi di patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità;

- assenza di un sito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in presenza di scorte di prodotto non utilizzati completamente dal contoterzista/persona delegata ai trattamenti;
- delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino/certificato di abilitazione); in questo caso, si rileva infrazione per assenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità. Nell'esito del controllo, si dovrà tenere in considerazione la presenza o meno di altre infrazioni.

Specifiche per il calcolo delle superfici oggetto d'infrazione

In caso di violazione relativa all'utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

Nel caso di inadempienza per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per più di un prodotto sulla stessa coltura, si considera l'infrazione con la superficie più alta. Nel caso di inadempienza per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta per uno o più prodotti su più di una coltura, le superfici in infrazione si sommano.

Si considera come "superficie soggetta a vincolo" la superficie aziendale oggetto di trattamenti con prodotti fitosanitari (il cui valore sarà inferiore o uguale alla superficie aziendale). Nel caso di più trattamenti ripetuti sulla stessa superficie e sulla stessa coltura, per le quali si rileva come infrazione un mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta, la superficie sarà conteggiata una sola volta, anche nel caso di più colture effettuate in successione sulla stesse particelle agricole.

Ulteriori specifiche per lo svolgimento del controllo

Si precisa che, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche a causa della totale assenza del registro dei trattamenti oppure in caso di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti contestuale all'assenza di ogni altra documentazione equivalente, l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Saranno considerate **infrazioni con effetti extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Azienda che dichiara di NON utilizzare i prodotti fitosanitari

Nel caso in cui, pur in presenza di colture di norma sottoposte a trattamenti, venga prodotta l'autodichiarazione relativa al non utilizzo dei prodotti fitosanitari, il controllore è tenuto ad informare sia OPR che il produttore che verranno effettuati controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche

attraverso analisi di laboratorio. Tali controlli saranno effettuati dall' AFCP/Provincia di Sondrio entro i 2 anni successivi al controllo.

Interazioni con altri impegni di Condizionalità

La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.

Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, **che impedisca il normale controllo**, ha conseguenze anche per il presente Criterio ⁴¹.

Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:

- a) per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- b) per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- c) per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Inoltre, l'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.

N.B.: Si veda sulla Check List il rinvio al CGO 4 o alla BCAA 3 per la rilevazione delle diverse inosservanze.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list – Verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali. A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
☐ Bassa	Assenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti OPPURE Autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI (se unica infrazione rilevata) OPPURE Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13

⁴¹ L'infrazione "Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento" viene pesata nel CGO 10 solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e sia impossibile effettuare le necessarie verifiche dell'uso corretto dei prodotti fitosanitari. Nel caso in cui si rilevi in azienda un registro tenuto in maniera irregolare, incompleto o non aggiornato, ma sufficiente documentazione integrativa (fatture, ecc.) che consenta lo svolgimento dei controlli previsti, l'irregolarità delle registrazioni sarà valutata solo per il CGO 4, a cui si rimanda.

☐ Media	Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.
☐ Alta	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ

Il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.

GRAVITA'	
☐ Bassa	Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo (se unica infrazione rilevata) OPPURE Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ Media	Assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta - dose, coltura, tempi di carenza, modalità, ecc. (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.
☐ Alta	Rilevazione di 2 infrazioni tra: a) autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo b) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13 c) Assenza dei dispositivi di protezione previsti, d) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza) OPPURE rilevazione di una delle seguenti infrazioni: 1. Assenza dell'autorizzazione (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari 2. Assenza della documentazione d'acquisto o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista 3. Uso di prodotto con autorizzazione non valida (revocata) 4. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni diverse dal precedente punto b) 5. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione OPPURE Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associata ad un'altra qualsiasi infrazione

DURATA

L'incidenza del parametro di durata viene stabilito a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 39(1) del regolamento (UE)n. 640/2014. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.

DURATA	
☐ Bassa	Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ Media	Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE In tutti gli altri casi
☐ Alta	1. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche; 2. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore; 3. Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione; 4. Per portata e gravità di livello alto; 5. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva. In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari non a norma per uno o più dei seguenti obblighi di cui Allegato VI punto VI.1 del PAN: 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali. 8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. 11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	30

N.B. Sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Presenza di autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari scaduto	Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, da verificare tramite controllo documentale	15
Assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	15
Assenza o non conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (non conformità oltre il livello di inadempienza di importanza minore o per aziende non soggette ad allerta tempestiva)	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	30

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 3536/2016, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. sia rilevata l'utilizzazione di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di:
 - dispositivi di protezione individuale,
 - autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari,
 - documentazione di acquisto (fatture d'acquisto);
2. sia rilevata l'utilizzazione di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e del sito di stoccaggio a norma;
3. il produttore, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda, e a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia rilevata una infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 11 - Benessere dei vitelli**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali della specie bovina o bufalina di età inferiore ai 6 mesi.

OBIETTIVI

Garantire le norme minime per la protezione dei vitelli.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Ai sensi della vigente normativa, le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.
3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore, volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasto all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.

11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

12. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

N.B. Se al momento del controllo fossero presenti meno di 6 vitelli oppure vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento non si applicano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale "BENESSERE VITELLI – ANNUTOLI – VITELLI A CARNE BIANCA/CONDIZIONALITÀ" pubblicate sul sistema informativo SIVI⁴².

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nell'apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiali dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DEL CONTROLLO UFFICIALE

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei vitelli.

Di seguito alcune precisazioni:

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box singoli

I box singoli possono essere occupati da vitelli di età:

- inferiore alle 8 settimane;
- superiore alle 8 settimane per i quali il veterinario certifica l'isolamento dal gruppo per trattamenti diagnostici e/o terapeutici.

Il numero di vitelli aventi età inferiore alle 8 settimane è desunto dal registro di stalla e/o dai passaporti.

⁴² La check list riportata sul presente manuale è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box multipli

I vitelli di età superiore alle 8 settimane di vita devono essere allevati in box multipli e ciascun vitello deve avere a disposizione uno spazio libero rapportato al suo peso vivo pari a:

Spazio libero per vitello	Peso vivo del vitello
1,5 mq.	< 150 Kg.
1,7 mq.	> 150 Kg. e < 220 Kg.
1,8 mq.	> 220 Kg.

La misurazione puntuale del box può non essere eseguita nel caso in cui lo spazio disponibile per gli animali sia ampiamente sufficiente per consentire ad essi di coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali***Temperatura***

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazione gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. Comunque in sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore al 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65 e 75%.

Luce

In presenza di sola illuminazione artificiale occorre verificare il rispetto del rapporto luce/buio attraverso il corretto settaggio delle apparecchiature elettroniche.

Corretta alimentazione

Il rispetto dell'obbligo relativo alla colostratura dei vitelli nelle prime sei ore di vita deve essere accertato negli allevamenti da latte o linea vacca vitello.

La verifica della fornitura degli alimenti con un tenore di ferro sufficiente a raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro o 7,3 g% viene richiesta solo in caso di controllo effettuato negli allevamenti di vitelli a "carne bianca". Il veterinario procederà alla verifica del rispetto di tale impegno attraverso la visione della documentazione relativa ai controlli eseguiti in regime di autocontrollo dall'allevatore.

Il veterinario deve verificare che siano forniti mangimi adeguati all'età dell'animale.

La verifica della somministrazione giornaliera di alimento fibroso ai vitelli di età superiore alle due settimane può essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- l'alimento e/o il suo residuo presente nelle mangiatoie;
- i mangimi e/o foraggi stoccati in azienda;
- le bolle di acquisto di mangimi e/o foraggi.

Considerato che la check-list relativa al benessere dei vitelli, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir. 2008/119/CE (CGO 11) ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nell'ambito del CGO 13.

Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione al CGO di competenza.

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nella tabella di concordanza.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - VITELLI				
	Dir 2008/119/CE	Dir 98/58/CEE	CGO4	CGO 7
PERSONALE		1, 2		
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI	3, 4, 5			
TENUTA DEI REGISTRI		7, 8	7,8	7
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	9	9		
SPAZIO DISPONIBILE	10, 11, 12, 13			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	23		
ILLUMINAZIONE MINIMA	24			
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	25, 26			
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	27, 28, 29, 30, 31	27, 32	32	
TASSO DI EMOGLOBINA	33			
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	34, 35			
MUTILAZIONI		36		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	37	38		

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più obblighi elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

- A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 41 al n. 46, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

N.B.:

1. Nel caso di infrazione relativa a **mutilazione non autorizzata** o al **tasso di emoglobina**, tutti i parametri sono fissati a **livello alto**
2. Le infrazioni cui sia applicata una **sanzione di tipo C o amministrativa** assumono un **livello alto** di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti

interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo "4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive"); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

1. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 12 – Benessere dei suini**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali appartenenti alla specie suina.

OBIETTIVI

Garantire norme minime per la protezione dei suini.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. 7 luglio 2011 n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
- a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

- 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:

l) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:

- 11 mm per i lattonzoli,
- 14 mm per i suinetti,
- 18 mm per i suini all'ingrasso,
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

- II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) I locali di stabulazione di scrofe e scrofette devono prevedere che:
- a) Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette abbiano una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m,
 - b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- 5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
- Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.

5. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:

- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- il mozzamento di una parte della coda,
- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale dei "PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN

ALLEVAMENTO SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO“ pubblicate sul sistema informativo SIVI⁴³.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati;

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiale dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list “Esito del controllo”.

CHECK-LIST DEL CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei suini, basandosi, in caso di non conformità, sulla scheda di rilevazione infrazioni.

Di seguito vengono esplicitate in dettaglio le modalità di controllo dei principali elementi di verifica.

Modalità di controllo per il calcolo delle dimensioni dei box

Dalla visita in stalla, si può già accertare se gli animali stabulati in gruppo abbiano a disposizione lo spazio necessario per coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Nei casi dubbi, si deve procedere al conteggio degli animali presenti nel box, alla valutazione del loro peso ed alla misurazione delle dimensioni.

Modalità di controllo per la verifica della pavimentazione

Durante la visita in loco occorre che siano visionate le tipologie di pavimentazione e, se presente un pavimento fessurato in calcestruzzo, occorre misurare sia la distanza tra un travetto e l'altro sia la larghezza del travetto.

Per le restanti tipologie di pavimento fessurato occorre verificare che non causi lesioni agli unghie dei suini presenti.

Modalità di controllo per la verifica di una corretta alimentazione

Durante la visita in loco occorre che sia verificato attraverso il sistema di alimentazione adottato in allevamento che ogni suino venga alimentato almeno una volta al giorno.

Inoltre per verificare che alle scrofe e alle scrofette venga somministrato cibo riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico occorre visionare la razione alimentare e/o le fatture di acquisto dei mangimi.

⁴³ La check list riportata sul presente manuale è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali

Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazione gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare con esattezza il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. In sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore a 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65-75%.

Circolazione dell'aria

Per verificare la corretta circolazione dell'aria in stalla, il controllore può basarsi sugli aspetti clinici degli animali.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - SUINI				
REQUISITI	Dir 2008/120/CE	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 6
PERSONALE		1, 2		
ISPEZIONE	5 b), c), d)	3, 4, 5 a), 6 a)		
REGISTRAZIONE DATI			7 b)	7 a)
LIBERTÀ' MOVIMENTO	8 a) è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le strofette 8b), 8c), 8d)	8 a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni		
SPAZIO DISPONIBILE	9 a), b)			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	11, 12 I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente; - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali); 14 Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente	10 a), 10 b), 12 I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati 13, 14 (presenza locale infermeria), 15, 16		
ILLUMINAZIONE MINIMA	17			
PAVIMENTAZIONI	18, 19 a), 19 b), 20			
MATERIALE MANIPOLABILE	21 a), b)			

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	22 a), 23 a), 23 b), 24 a),	22 b), 24 b), 25		
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	26 a), 26 b)			
MUTILAZIONI	27, 28, 29, 30 a), 30 b), 31, 32			
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	35 a), b), c)	33		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE MECCANICHE		36, 37		

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nella tabella di concordanza.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

N.B.: le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 38 al n. 42, che fanno parte dell'approccio "animal based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a **livello alto**.

N.B.:

1. Le non conformità riscontrate per il requisito **Mutilazioni** danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di **livello alto**;
2. Le infrazioni cui sia applicata una **sanzione di tipo C o amministrativa** assumono un **livello alto** di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. Le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti al Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - a. nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - b. nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;

- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo "4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive"); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 13 - Benessere degli animali allevati**SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ATS COMPETENTE PER TERRITORIO****CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali, fatta eccezione per gli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

OBIETTIVI

Garantire norme minime per la protezione degli animali allevati.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs. n. 146 del 26 marzo 2001. Tali obblighi vengono di seguito specificati e distinti per capitoli.

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.

REGISTRAZIONE

5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto,

non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di

produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Dipartimenti Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Giunta Regionale della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Dipartimenti Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale pubblicate sul sistema informativo SIVI⁴⁴.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

OPR accede ai risultati dei controlli ufficiali dei SSVV. Acquisisce i controlli con esito non conforme e la relativa documentazione; procede quindi alla compilazione della parte di check list "Esito del controllo".

CHECK-LIST DI CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere degli animali allevati.

Considerato che la check-list relativa al benessere degli animali allevati, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri del CGO 13, ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

In particolare:

- gli impegni relativi al Personale (Requisito nr. 1) rappresentano un obbligo relativo alla normativa della protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli. Di conseguenza, non conformità relative a questo requisito saranno considerate per il calcolo della condizionalità solo per tali allevamenti;

⁴⁴ La check list riportata sul presente manuale è quella disponibile per i Dipartimenti veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

- le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti il Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
 - nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell'ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
 - nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l'allevamento e per l'anno un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell'ambito del benessere animale all'interno del presente CGO.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – ANIMALI ALLEVATI			
REQUISITI	Dir. 98/58/CEE	CGO 4	CGO 7 E CGO 8
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5		
REGISTRAZIONE		3.1 – 3.4	3.2 – 3.4
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	4.1-4.2-4.3-4.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.9		
ILLUMINAZIONE	5.10		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	6.1-6.2-6.4-6.5-6.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	7.1-7.3-7.4 – 7.5	7.2	
MUTILAZIONI	8.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	9.1		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – BOVINI E BUFALINI			
REQUISITI	Dir. 98/58/CEE	CGO 4	CGO 7
PERSONALE	1, 2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5		
REGISTRAZIONE DATI		8	7
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	9, 10, 11, 12		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	26, 27, 28, 29, 30		
MUTILAZIONI	31		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	32		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	24, 25		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – GALLINE OVAIOLE		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4
PERSONALE	1, 2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5, 6, 7	
REGISTRAZIONE	8	8, 9
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	10	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	Da 11 a 33	
ILLUMINAZIONE	39, 40, 41, 42	

ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	43, 44, 45, 46	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	47, 48, 49, 50, 51, 52	52
MUTILAZIONI	53	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	54	

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – BROILERS		
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4
PERSONALE	1.1-1.2-1.4	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3	
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	4.1-4.2	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11	
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6	
MUTILAZIONI	9.1	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3-10.4	

Per la condizionalità si valuteranno le infrazioni comprese nei punti elencati nelle tabelle di concordanza.

Le nuove check list utilizzate dai Servizi Veterinari per il controllo degli allevamenti di bovini adulti presentano una serie di elementi di controllo, dal n. 34 al n. 40, e l'elemento 54 per le galline ovaiole, che fanno parte dell'approccio "animali based" (ABM) del Benessere animale. La rilevazione della situazione aziendale rispetto a questi requisiti fa parte di un processo evolutivo delle verifiche del Benessere ma si situa al di fuori del cosiddetto "perimetro di condizionalità". Pertanto, ad oggi, situazioni di non conformità a questi requisiti non generano direttamente una violazione agli impegni valutabili in termini di condizionalità.

N.B. :

- Nel caso di greggi vaganti, si controllano solo gli elementi di verifica applicabili a questo particolare tipo di allevamento;
- Le non conformità riscontrate per il requisito **Mutilazioni** danno sempre luogo all'applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di **livello alto**;
- Le infrazioni cui sia applicata una **sanzione di tipo C o amministrativa** assumono un **livello alto** di Portata, Gravità e Durata;
- In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

- A** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- B** Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
- C** Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui i servizi veterinari (SSVV) rilevino nel corso dei propri controlli delle inadempienze che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

- ☐ **Bassa** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
- ☐ **Media** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
- ☐ **Alta** Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alta	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C o amministrativa assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento (UE) 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva (vedi paragrafo "4.7 Infrazione di importanza minore, allerta tempestiva e azioni correttive"); le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile

riscontrata. In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8 del DM 2588/2020, si ha infrazione intenzionale:

- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** del 20 settembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277 e successive modifiche e integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione** del 27 gennaio 2011, pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2011, n. L 25 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021** recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune

ORMATIVA NAZIONALE

- **D.M. 2588 del 10 marzo 2020** del MiPAAF, pubblicato sul S.O. alla GU n. 113 del 04/05/2020, serie generale (con errata corrige su G.U. n. 114 del 5/5/2020), “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
- **Circolare AGEA Coordinamento** - anno 2021, prot. n 48173 del 06 luglio 2021, avente come oggetto “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2021.”

NORMATIVA REGIONALE

- **DGR 15 febbraio 2021 - n. XI/4306**, avente come oggetto “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1 aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l’anno 2021”.
- **Legge regionale 30 dicembre 2019 - n. 23**, avente come oggetto “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020”. In particolare: Articolo 14 “Disposizioni relative alle riduzioni di condizionalità ai sensi della normativa dell’Unione europea”.

CONDIZIONALITA' 2021**ALLEGATI - RELAZIONI DI CONTROLLO**

- **ALLEGATO A/1: RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA' 2021/PARTE I**
- **ALLEGATO A/2: RELAZIONE DI ISPEZIONE - CONTROLLO DI CONDIZIONALITA' 2021**
- **ALLEGATO B/1: Relazione di Controllo Condizionalità 2021 - VERIFICA AZIONI CORRETTIVE**
- **ALLEGATO B/2: Relazione di Controllo Condizionalità 2021 - VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO**

Allegato A/1



RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'2021/PARTE I

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
☐ DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

CARATTERI DEL CONTROLLO	
Preavviso: Si ☐ No ☐ Tipo _____ Data _____	
Controllo <u>non</u> effettuato: ☐	
Cause di forza maggiore ☐	Irreperibilità del richiedente ☐
Irreperibilità dell'azienda ☐	Altre cause imputabili all'imprenditore ☐

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione (AFCP ⁽¹⁾ /PROVINCIA DI SONDRIO)

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE	LEGALE (SE diverso dal richiedente)
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)	
Cognome _____	Nome _____
Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____	
valida fino al _____	
Struttura di appartenenza _____	
Presenza della delega/mandato : SI ☐ NO ☐	

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/____ DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/____

CGO 3 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DIR 92/43/CEE)	Azienda con terreni ricadenti in zona SIC/ZSC: SI NO	Criterio controllato Si ☐ No ☐
	Codice Sito - Denominazione Sito: _____ Esistenza del piano di gestione SI NO	Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Codice Sito - Denominazione Sito: _____ Esistenza del piano di gestione SI NO	NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore
	Azienda che presenta elementi caratteristici del paesaggio: Presenza di alberi monumentali: SI NO Presenza di altri elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, alberi isolati o in filari, muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, ecc.: SI NO NB: il controllo di questa BCAA è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni effettuato da AGEA	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
CGO 4 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002)	Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi SI NO NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
CGO 10 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Reg. (CE) 1107/2009)	Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari SI NO L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze SI NO	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
	Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (*) Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo	Firma del beneficiario o del delegato Firma del beneficiario o del delegato

(*) Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di controllo l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa.

A seguito della/e infrazioni rilevata/e durante il controllo di condizionalità concluso in data _____, è necessario procedere all'effettuazione della/e seguente/i azioni correttive e/o impegno/i di ripristino (come da Check List allegate) entro i termini indicati:

CRITERIO/ NORMA	INFRAZIONE DI IMPORTANZA MINORE RILEVATA (ALLERTA TEMPESTIVA)	AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA	TERMINE
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO

CRITERIO/ NORMA	INFRAZIONE RILEVATA	IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO	TERMINE
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO
			ENTRO GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO

N.B.: Le azioni correttive, individuate per le infrazioni ritenute di importanza minore nei casi in cui viene attivato il sistema di "allerta tempestiva", se effettuate nei tempi e nei modi indicati, comportano l'annullamento della percentuale di riduzione del contributo richiesto a premio (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure 214 e 221 del PSR 2007-2013, Misure 8.1.02, 10, 11, 12 e 13 del PSR 2014-2020) e l'infrazione commessa non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute.

Se nel corso di un controllo mirato a verificare la correzione dell'inadempienza di importanza minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si riscontri che l'azienda non abbia realizzato l'azione correttiva nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

Nel caso in cui l'azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applicherà retroattivamente una riduzione non inferiore all'1%, in relazione all'anno della prima constatazione durante l'applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell'art. 39 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione sarà considerata ripetuta.

Allerta tempestiva (o "Allerta precoce"): in caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di "allerta tempestiva"; il beneficiario che ha ricevuto un'allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l'anno del controllo che ha determinato l'applicazione dell'allerta tempestiva.

N.B.: Gli impegni di ripristino, individuati per le infrazioni ritenute più gravi, pur se effettuati nei tempi e nei modi previsti, non annullano la percentuale di riduzione del contributo richiesto a premio (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure 214 e 221 del PSR 2007-2013, 8.1.02, 10, 11, 12 e 13 del PSR 2014-2020). L'esecuzione di tali impegni, nei tempi e con le modalità prescritte, potranno essere oggetto di controllo nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione. Nell'estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti.

Se durante il controllo di condizionalità fossero state riscontrate altre infrazioni non sanabili o soggette a impegni di ripristino, OPR applicherà comunque una riduzione al contributo da percepire, indipendentemente dal fatto che l'impegno di ripristino sia stato eseguito correttamente e realizzato nei termini previsti.

Nel caso di azioni correttive o impegni di ripristino di tipo amministrativo, il beneficiario è tenuto ad inoltrare all'Ente controllore documentazione probante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti.

[illegible]

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO	
Controllo da completarsi in ufficio per i seguenti motivi*:	
Firma del controllore	

*Da compilare nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi da eseguirsi in ufficio da parte del tecnico controllore. Tale eventualità è riferita all'acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei trattamenti).

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO	
	Firma del beneficiario o del delegato

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

N.B.: I risultati della presente relazione di controllo sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati e pertanto eventuali infrazioni accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo dell'esito aziendale ai fini della determinazione dell'importo liquidabile.

Il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), con l'esclusione delle BCAA 1, 2 e 3 sarà infatti oggetto di controllo da parte del personale di AGEA: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.

Il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) in materia veterinaria sarà invece oggetto di controllo da parte del personale delle ATS: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.

N.B.: Il mancato rispetto degli impegni base di condizionalità comporta la riduzione dei premi richiesti anche di eventuali altre domande presentate nell'anno civile del controllo.

In caso di infrazione intenzionale ripetuta, l'azienda sarà soggetta alle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione e sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

In caso in cui venissero rilevate infrazioni il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata su richiesta dello stesso.

Luogo _____ **Data fine controllo** _____

Controllore AFCP / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Controllore AFCP / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Firma del Beneficiario _____

⁽¹⁾ AFCP: Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e, per Milano, UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia.

Allegato A/2



RegioneLombardia

RELAZIONE DI ISPEZIONE - CONTROLLO DI CONDIZIONALITA'
 2021

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
☐ DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

CARATTERI DEL CONTROLLO	
Preavviso: Si ☐ No ☐	Tipo _____ Data _____
Controllo <u>non</u> effettuato: ☐	
Cause di forza maggiore ☐	Irreperibilità del richiedente ☐
Irreperibilità dell'azienda ☐	Altre cause imputabili all'imprenditore ☐

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione AFCP ⁽¹⁾ /PROVINCIA DI SONDRIO

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE LEGALE (SE diverso dal richiedente)	
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via _____	Località _____
Comune _____	Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)	
Cognome _____	Nome _____
Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____	
valida fino al _____	
Struttura di appartenenza _____	
Presenza della delega/mandato : SI ☐ NO ☐	

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

In data _____ a partire dalle ore _____ i sottoscritti hanno effettuato il controllo in loco per il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sotto indicati, come previsto dai Regolamenti Comunitari vigenti e dalla normativa di riferimento per la condizionalità.

Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme					
CRITERIO/NORMA	CARATTERISTICHE AZIENDALI	SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE			
CGO 1 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (DIR 91/676/CEE)	Azienda ricadente in ZVN: SI NO	Criterio controllato Sì ☐ No ☐			
	L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 5171/2016:	_____ Firma del beneficiario o del delegato			
BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici SI NO	Norma controllata Sì ☐ No ☐			
BCAA 2 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Azienda che utilizza acque per uso irriguo SI NO	Norma controllata Sì ☐ No ☐			
	Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: SI NO				
	Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo:	_____ Firma del beneficiario o del delegato			
BCAA 3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Azienda che impiega o detiene sostanze pericolose, quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie, prodotti fitosanitari o veterinari e loro contenitori, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose: SI NO	Norma controllata Sì ☐ No ☐			
	Azienda che svolge attività agroindustriale SI NO				
	Azienda dichiara di NON impiegare / detenere sostanze pericolose (vedi sopra):	_____ Firma del beneficiario o del delegato			
CGO 2 Conservazione degli uccelli selvatici (DIR 2009/147/CE)	Riguarda tutte le aziende con terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) Terreni aziendali in ZPS NO	Criterio controllato Sì ☐ No ☐			
	1. Codice Sito - Denominazione Sito: _____				
	2. Codice Sito - Denominazione Sito: _____				
NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore					

CGO 3 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DIR 92/43/CEE)	Azienda con terreni ricadenti in zona SIC/ZSC:	SI	NO	Criterio controllato
	Codice Sito - Denominazione Sito:			Si ☐ No ☐
	Esistenza del piano di gestione	SI	NO	
	Codice Sito - Denominazione Sito:			
	Esistenza del piano di gestione	SI	NO	
	NB: il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA e di eventuali controlli svolti dall'Ente Gestore			
BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	Azienda che presenta elementi caratteristici del paesaggio:			Criterio controllato
	Presenza di alberi monumentali:	SI	NO	Si ☐ No ☐
	Presenza di altri elementi caratteristici del paesaggio quali siepi, alberi isolati o in filari, muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, ecc.:	SI	NO	
	NB: il controllo di questa BCAA è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni effettuato da AGEA			
CGO 4 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare (Reg. CE 178/2002)	Azienda agricola coinvolta nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi :			Criterio controllato
		SI	NO	Si ☐ No ☐
	NB: L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti gli eventuali esiti derivanti dall'attività di controllo delle ATS			
CGO 10 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Reg. (CE) 1107/2009)	Azienda che acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari			Criterio controllato
		SI	NO	Si ☐ No ☐
	L'azienda si avvale di contoterzista/persona terza			
		SI	NO	
	Azienda dichiara di NON utilizzare prodotti fitosanitari nell'anno del controllo (*)			
	Azienda dichiara di NON aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti al controllo			
			Firma del beneficiario o del delegato	
			Firma del beneficiario o del delegato	

(*) Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di ispezione l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa.

[illegible]

ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO (segue)
Firma del controllore

Controllo da completarsi in ufficio per i seguenti motivi*:
Firma del controllore

*Da compilare nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi da eseguirsi in ufficio da parte del tecnico controllore. Tale eventualità è riferita all'acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei trattamenti).

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO
Firma del beneficiario o del delegato

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i., si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

L'esito del controllo di condizionalità sarà riportato in dettaglio nella Relazione di Controllo Condizionalità che sarà compilata al termine del controllo e consegnata / inviata al beneficiario.

Il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario.

Luogo _____ **Data controllo** _____

Controllore AFCP / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Controllore AFCP / PROVINCIA DI SONDRIO _____

Firma del Beneficiario _____

⁽¹⁾ AFCP: Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e, per Milano, UO Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Città Metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia.

Relazione di Controllo Condizionalità 2021

VERIFICA AZIONI CORRETTIVE

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
☐ DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE	LEGALE (se diverso dal richiedente)
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via	Località
Comune	Prov. C.A.P.

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

Comunicazione delle Azioni correttive avvenuta il: _____

(data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2021 / Parte I)

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/____

DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/____

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE			
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
BCAA 2	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua (di norma entro 60 giorni) per aziende con SAU minore o uguale a 3 ettari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
BCAA 3	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 4	Predisposizione / Aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (entro 15 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 10	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
FIRMA CONTROLLORE/I _____			

Legenda:
D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo



Allegato B/2

Relazione di Controllo Condizionalità 2021

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE	
☐ DOMANDA UNICA	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 8.1.02	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 10	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 11	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 12	N. DOMANDA:
☐ PSR 2014-2020: MISURA 13	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 214	N. DOMANDA:
☐ PSR 2007-2013: MISURA 221	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: PRRV	N. DOMANDA:
☐ OCM VITIVINICOLO: Vendemmia Verde	N. DOMANDA:

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE	
RAGIONE SOCIALE	C.U.A.A.
RAPPRESENTANTE	LEGALE (se diverso dal richiedente)
SEDE LEGALE O DOMICILIO	
Via	Località
Comune	Prov. C.A.P.

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	Ente/Amministrazione: AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

Comunicazione degli Impegni di ripristino avvenuta il:
(data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2021 / Parte 1)

DATA INIZIO DEL CONTROLLO / / DATA FINE DEL CONTROLLO / /

IMPEGNI DI RIPRISTINO			
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 1	☐ Ripristino degli obblighi amministrativi (presentazione della Comunicazione Nitrati o del suo aggiornamento; presentazione di autorizzazione AIA)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili (letame / lettiera esauste di allevamenti avicunicoli / lettiera di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spazio-temporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Ripristino delle condizioni di funzionalità e manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto, ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
BCAA 2	☐ Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU maggiore di 3 ettari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU minore o uguale a 3 ettari non soggette all'allerta tempestiva	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
BCAA 3	☐ Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, oppure eliminazione o smaltimento dei depositi o degli accumuli secondo le modalità previste dalla normativa vigente	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in ASSENZA di perdite per aziende non soggette all'allerta tempestiva	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 4	☐ Predisposizione / aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Predisposizione / aggiornamento del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐

VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		TIPO DI CONTROLLO	ESITO
CGO 10	☐ Effettuazione della richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, qualora scaduto	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	☐ Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
FIRMA CONTROLLORE/I _____			

Legenda

D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo

CONDIZIONALITA' 2021**ALLEGATI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST**

- **ALLEGATO C (Rif. CGO6, CGO7, CGO8):** Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza
- **ALLEGATO D (Rif. CGO10):** Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari
- **ALLEGATO E (Rif. BCAA3):** Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE
- **ALLEGATO F (Rif. BCAA2):** Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque
- **ALLEGATO G (Rif. CGO2 / CGO3):** Regolamento Forestale Regionale n. 5 del 20/07/2007 - Art. 48
- **ALLEGATO H (Rif. BCAA7 / CGO2):** Elenco alberi isolati tutelati dalla BCAA7
- **ALLEGATO I:** Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020

Allegato C (rif. CGO 6, CGO 7, CGO 8)

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

NUMEROSITA' DELLA POPOLAZIONE	NUMEROSITA' DEL CAMPIONE
fino a 20	tutti
21	20
22	21
da 23 a 24	22
25	23
da 26 a 27	24
28	25
da 29 a 30	26
da 31 a 32	27
da 33 a 34	28
da 35 a 36	29
da 37 a 38	30
da 39 a 40	31
da 41 a 43	32
da 44 a 45	33
da 46 a 48	34
da 49 a 51	35
da 52 a 55	36
da 56 a 58	37
da 59 a 62	38
da 63 a 67	39
da 68 a 72	40
da 73 a 77	41
da 78 a 83	42
da 84 a 90	43
da 91 a 98	44
da 99 a 107	45
da 108 a 117	46
da 118 a 130	47
da 131 a 144	48
da 145 a 162	49
da 163 a 184	50
da 185 a 211	51
da 212 a 247	52
da 248 a 297	53
da 298 a 369	54
da 370 a 483	55
da 484 a 691	56
da 692 a 1194	57
da 1195 in poi	58

Allegato D (rif. CGO 10)**Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari**

Normativa di riferimento

ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

1. Presenza e caratteristiche generali

Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.

Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
 - o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
 - o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
 - o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda

Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria

Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici

Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale

I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

Pag. 190 di 300

8. Strumentazione per il dosaggio

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale

L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento

Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Allegato E (rif. BCAA 3)**Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE****ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE**

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:

1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio
20. Argento.

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

Allegato F (rif. BCAA 2)**Normativa applicabile in materia di uso irriguo delle acque**

R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.”(G.U. 8 gennaio 1934, n. 5), in particolare gli artt. 17 e 23 di cui si riportano nel seguito i commi maggiormente rilevanti.

- Articolo 17, comma 1:
Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
- Articolo 17, comma 2:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

D.lgs.3/4/2006 n. 152/06 “Norme in materia ambientale” (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96)

- Articolo 96, comma 6:
Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5
- Articolo 96, comma 7:
I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
- Articolo 167(Usi agricoli delle acque), comma 3:
La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.
- Articolo 167 (Usi agricoli delle acque), comma 4:
La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

Pag. 194 di 300

Reg. 24 marzo 2006, n. 2 recante “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.” (BURL 28 marzo 2006, I S.O al BURL del 27 marzo 2006, n. 13).

- Articolo 30 (Rinnovo della concessione), comma 1:
Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d'acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l'applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
- Articolo 30 (Rinnovo della concessione), comma 2:
Il concessionario d'acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.
- Articolo 35 (Cause di estinzione delle concessioni), comma 1:
Le concessioni d'acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
 - b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 36;
 - c) decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37;
 - d) revoca da parte dell'autorità concedente.
- Articolo 37 (Decadenza), comma 1:
Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:
 - a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
 - b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
 - c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
 - d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
 - e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
 - f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
 - g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 31, comma 3;
 - h) per sub-concessione a terzi anche parziale.

L.R. 5-12-2008 n. 31 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. (BURL Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1): **Titolo VII “Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione”**

Allegato G (rif. CGO 2 / CGO 3)**REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE N. 5 - 20/07/2007****Art. 48 (Misure di conservazione provvisorie per i siti Natura 2000)**

1. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione provvisorie:

a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;

b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;

d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;

e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:

1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;

2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;

3) nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;

4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.

f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);

g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;

h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;

i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:

1) dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;

2) dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;

3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.

j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;

j bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica;

j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:

1) acero-tiglieti;

2) alnete di ontano nero;

3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

Allegato H (rif. BCAA 7 – CGO 2)

Dalla DGR 15 febbraio 2021 - n. XI/4306
“Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1 aprile 2015 e ss.mm.ii. Regimi di condizionalità per l’anno 2021”

ELENCO ALBERI ISOLATI TUTELATI DALLA BCAA 7:

Esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella seguente tabella:

Nome italiano	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acer campestre, Oppio	Acer campestre L.
Acer riccio	Acer platanoides L.
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller
Le specie arboree sopra elencate sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e smi e utilizzabili nelle attività selvicolturali. - Estratto da: Allegato C al Regolamento regionale n. 5/2007 e smi - "Norme Forestali Regionali" di Regione Lombardia	

Allegato I

Settori di condizionalità, Criteri e Norme e condizioni di applicabilità

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (DM 2588/2020)	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Superfici art. 3 (4) lett. d), ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) A livello aziendale, è sufficiente che una parcella aziendale sia in ZVN perché l'azienda debba rispettare il CGO 1	
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua			Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione			Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola			Superfici art. 3 (4) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (DM 2588/2020)
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo – Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno – Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)		Impegno a) Superfici art. 3 (4) lett. b) Impegno b) Superfici art. 3 (4) lett. d) meno le superfici di cui all'art. 3(4) lettera b)
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione – Impegno a) solchi acquai temporanei – Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati – Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale		Impegno a) Superfici art. 3 (4) lett. a) Impegni b) e c) Superfici art. 3 (4) lett. d)
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante		Superfici art. 3 (4) lett. a)
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Superfici art. 3 (4) lett. d), comprese le superfici forestali L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Superfici art. 3 (4) lett. d), comprese le superfici forestali, ricadenti nei SIC/ZSC

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (DM 2588/2020)
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive		Superfici art. 3 (4) lett. d)
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (DM 2588/2020)
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento

CONDIZIONALITA' 2021

CHECK LIST



CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 1
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI
NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Azienda con superfici che ricadono in ZVN: **CGO 1** ☐

Azienda a controllo anche per: ☐

Comunicazione nitrati oggetto di controllo (id flusso-distribuzione):

Data di presentazione della comunicazione nitrati oggetto di controllo:

Legenda:

NN Non Necessario; **NP** Non Pertinente; **NV** Non Verificabile; **AIA**: autorizzazione integrata ambientale; **ZVN**: zona vulnerabile ai nitrati; **e.a.**: effluenti di allevamento.

CARATTERISTICHE AZIENDALI

a – Azienda localizzata in ZVN: **SI** ☐ **NO** ☐

Per tutte le aziende, indicare:

- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):

- Superficie aziendale (SAU*) in Zona Non Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):

(*): comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di e.a./fertilizzanti minerali

b – Azienda zootecnica: **SI** ☐ **NO** ☐

Se SI: Indicare la tipologia di animali presente in azienda:

Se SI: **Azienda soggetta ad AIA** (se SI, compilare punto 1.c) **SI** ☐ **NO** ☐

c – Azienda non zootecnica: **SI** ☐ **NO** ☐

Se SI: Azienda non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati **SI** ☐ **NO** ☐

d – Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati **SI** ☐ **NO** ☐

e – L'azienda utilizza fanghi di depurazione (se SI, compilare punto 1.g) **SI** ☐ **NO** ☐

f – L'azienda produce digestato (se SI, compilare punto 1.d) **SI** ☐ **NO** ☐

g – Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluente di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a.

CLASSE	DESCRIZIONE	
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	☐
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	☐
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	☐
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.	☐
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	☐

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
1.a – Se Azienda non esonerata:				
Presentazione della Comunicazione Nitrati (C.N.)	SI ☐	NO ☐		
Aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)*	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presentazione della Comunicazione nitrati o dell' suo aggiornamento entro i termini previsti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati	SI ☐	NO ☐		
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati dei documenti cartografici (es.: C.T.R. 1:10.000 o piano grafico riprodotto in Sis.Co.), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Presenza delle Relazioni tecniche (nei casi necessari)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Relazioni tecniche depositate nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Presenza di altri documenti necessari a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi (specificare quali documenti: _____)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Comunicazione nitrati completa e non difforme dalla situazione aziendale	SI ☐	NO ☐		
1.b – In tutte le Aziende				
Presenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro delle fertilizzazioni sia organiche che minerali	SI ☐	NO ☐		
Registro delle fertilizzazioni (organiche e minerali) compilato e aggiornato	SI ☐	NO ☐		
1.c – Se Azienda soggetta ad AIA:				
Presenza di autorizzazione AIA	SI ☐	NO ☐		
1.d – Se Azienda che produce digestato				
Presenza e tenuta del registro dei materiali di ingresso nell'impianto (qualità e quantità)	SI ☐	NO ☐		
1.e – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze:				
Se SI: presenza in azienda di contratti di acquisizione in corso di validità	SI ☐	NO ☐		
Se SI: contratti di acquisizione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI ☐	NO ☐		
Se SI: contratti di acquisizione depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale nei termini previsti	SI ☐	NO ☐		
1.f– Azienda che cede effluenti di allevamento e/o digestato ad aziende terze:				
Se SI: presenza in azienda di contratti di cessione in corso di validità	SI ☐	NO ☐		
Se SI: contratti di cessione inseriti nella Procedura nitrati nei termini previsti	SI ☐	NO ☐		
Se SI: contratti di cessione depositati nella sezione "Repository" del Fascicolo Aziendale nei termini previsti	SI ☐	NO ☐		
1.g – Se Azienda che utilizza fanghi di depurazione				
Se SI: presenza dei fanghi di depurazione nella C.N. (come "FO")	SI ☐	NO ☐	NN ☐	



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATISI ☐NO ☐

* Compreso il mancato caricamento dei contratti di valorizzazione degli effluenti o il loro mancato aggiornamento in caso di modifiche sostanziali, la mancata registrazione di modifiche sostanziali

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

2 - VERIFICA DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO <i>N.B. Se l'azienda produce digestato, lo stoccaggio deve avvenire come "liquame" se la matrice ha caratteristiche di non palabilità e come "letame" se ha caratteristiche di palabilità</i>	LIQUAME			LETAME		
Tipologia di reflu prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio	☐			☐		
Presenza delle strutture di stoccaggio	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Giorni di stoccaggio presenti	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa	☐ ☐ ☐			☐ ☐ ☐		
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa	SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐	
Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐	
Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	SI ☐	NO ☐	NV ☐	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Congruietà tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione nitrati	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI	SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐	

3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI				
☐ LIQUAME E ACQUE REFLUE ☐ DIGESTATO TAL QUALE ☐ DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE LIQUIDA) <i>(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento non palabili)</i>				
Rispetto del divieto di spandimento:				
☐ a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua per l'irrigazione, pensili, canali arginati)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐

CGO 1 – Anno 2021



CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

☐ in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti), o vengano immediatamente interrati	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%; o superiore al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie o pratiche volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione (tra cui: dosi di liquame frazionato in più applicazioni; iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore successive sui seminativi in prearatura; iniezione diretta o spandimento a raso sulle colture prative; spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto) ⁽³⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: per pendenze superiori al 20% e fino al 30%: su superfici superiori a 1 ha, a meno che tali superfici non ricevano per ciascun singolo intervento di distribuzione un massimo di 50 kg/ha di azoto e di 35 t/ha di effluente ⁽⁴⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ con le seguenti tecniche: utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada o da bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera; erogazioni con sistemi ad alta pressione - maggiore di 2 atm.	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po "fascia di deflusso della piena (Fascia A)", costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II ^a capo II ^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06) in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
A1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	ha			
A2 – Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI ☐	NO ☐		

3.2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:☐ **LETAME**☐ **CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI**☐ **DIGESTATO SEPARATO (FRAZIONE SOLIDA)***(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento palabili, fertilizzanti, digestato – frazione solida)*

Rispetto del divieto di spandimento:

☐ a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali (sono esclusi: scoline, adduttori d'acqua, pensili, canali arginati)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai siti Natura 2000, fatta salva la presenza di siepi e fasce boscate sulle sponde dei corsi d'acqua stessi	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar ⁽¹⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ per il letame e materiali assimilati: nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ per il letame e materiali assimilati: sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ per il letame e materiali assimilati: su terreni non interessati dall'attività agricola, fatte salve le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ per i fertilizzanti: sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐

CGO 1 – Anno 2021

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

☐ dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura,	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura,	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ per il letame e materiali assimilati: in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ per il letame e materiali assimilati: su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
B1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□, □□ ha			
B2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	□□□□, □□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI ☐	NO ☐		

- (1) In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all'allegato 3 della DGR 7884/08.
- (2) Per l'individuazione del periodo utile di spandimento vedi Decreti vigenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it).
Per i mesi di gennaio e febbraio e i mesi di novembre e dicembre, i divieti di utilizzazione agronomica sono stati individuati dal "Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023" approvato con DGR 2893/2020 e dalle "Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili" approvate con DGR 3001/2020. Il periodo minimo di divieto nella stagione autunno-invernale varia in funzione della tipologia di effluente / fertilizzante utilizzato e in funzione delle colture su cui questo effluente / fertilizzante è utilizzato (90 giorni, di cui 32 continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, oppure 120 giorni) ma è sempre compreso tra il 1 novembre e il 28 febbraio dell'anno successivo (vedi Decreti della Direzione Generale Agricoltura e Bollettini Nitrati).
- (3) Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli: l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino al 30% è ammessa nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.
- (4) Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
- interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
- mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
- seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
- assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale

3.3 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME SU SUOLO AGRICOLO

Presenza di accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo	SI ☐	NO ☐		
L'accumulo temporaneo riguarda il letame e/o le lettiere degli allevamenti avicunicoli (non i materiali assimilati ai letami come le frazioni palabili dei digestati) ⁽⁵⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
L'accumulo temporaneo è effettuato su suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento ⁽⁵⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
L'accumulo temporaneo non è ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria o in quella successiva ⁽⁵⁾	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami (con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati) e/o delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo e/o delle lettiere degli allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:				
- a 5 m dalle scoline;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
- a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
- a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar.	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
- nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (così come definite dalla sez. II ^a capo II ^a Artt. 94 del d.lgs. 152/06)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
- a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐

CGO 1 – Anno 2021



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

- a 50 metri dalle case sparse	SI	NO	NV	NP
	☐	☐	☐	☐
C1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	ha	
C2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	ha	
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI	☐	NO	☐

(5) L'eventuale infrazione a questi impegni sarà valutata solo se non già rilevata al punto 2 – Verifica delle strutture di stoccaggio.

3.4 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI RELATIVI ALL'ACCUMULO TEMPORANEO DEI MATERIALI ASSIMILATI AL LETAME E DEI FERTILIZZANTI SU SUOLO AGRICOLO

Presenza di accumulo di materiali assimilati al letame e/o di fertilizzanti	SI	☐	NO	☐
L'accumulo è effettuato su suolo agricolo e sull'appezzamento oggetto di spandimento	SI	☐	NO	☐
	☐	☐	NV	☐
	☐	☐	NP	☐
L'accumulo non supera complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento	SI	☐	NO	☐
	☐	☐	NV	☐
	☐	☐	NP	☐
I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti sono accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa dello spandimento, che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore	SI	☐	NO	☐
	☐	☐	NV	☐
	☐	☐	NP	☐
D1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	ha	
D2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	ha	
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI	☐	NO	☐

3.5 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE (da compilare se l'azienda utilizza fanghi di depurazione)

Rispetto del divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni:

☐ allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ soggetti a vincolo idrogeologico	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ interessati da boschi naturali	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza è ridotta a 20 m	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario) / Z.S.C (Zone Speciali di Conservazione)	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐
☐ situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità	SI	☐	NO	☐	NV	☐	NP	☐

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

☐ situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ territorialmente localizzati in comuni ⁽⁶⁾ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
☐ nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
E1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	□□□□, □□ ha			
E2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità)	□□□□, □□ ha			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	SI ☐	NO ☐		

(6) Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono individuati dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento annuale della Direzione Generale Agricoltura entro il mese di novembre di ogni anno. Per il 2021 il provvedimento è D.d.s. 6 novembre 2020 - n. 13466 "Identificazione dei comuni dove è vietato, nell'anno campagna 2021-2021, l'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2 «Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi», lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031".

4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE

Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a. inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto, per le superfici in Zona NON vulnerabile ⁽⁷⁾ , dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da effluenti di allevamento inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	SI ☐	NO ☐	NP ☐
La quantità apportata di azoto totale non supera le esigenze delle colture previste dai MAS ⁽⁸⁾ , calcolate a livello aziendale come azoto efficiente	SI ☐	NO ☐	
RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO	SI ☐	NO ☐	

(7) Solo se a controllo per l'applicazione direttiva nitrati / Misure PSR (RM Fert) – non riguarda la condizionalità.

(8) MAS: Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (allegato 2 delle DGR n. 2893/2020 e 5171/2016).

5.1 EFFETTI EXTRA - AZIENDALI

Assenza di evidenza di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi (punti 2.1, 2.2) o ai vincoli/divieti spazio temporali per l'utilizzo agronomico (punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) che interessa corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

5.2 ALTRI DIVIETI

	SI	NO	NV	NP
Assenza di evidenza di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	☐	☐	☐	☐

RIEPILOGO DATI

F1 – Superficie aziendale in ZVN (SAU*)	, ha
F2 - Superficie aziendale NON in ZVN (SAU*)	, ha
Superficie totale (A1+B1+C1+D1+E1) in ZVN oggetto d'infrazione	, ha
Superficie totale (A2+B2+C2+D2+E2) NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR - non riguarda la condizionalità)	, ha
% Superficie oggetto d'infrazione in ZVN (A1+B1+C1+D1+E1)/(F1)	, %
% Superficie oggetto d'infrazione non in ZVN (A2+B2+C2+D2+E2)/(F2) (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati / Misure PSR - non riguarda la condizionalità)	, %
Liquame – giorni di stoccaggio mancanti	gg
Letame – giorni di stoccaggio mancanti	gg

(*): comprensiva di eventuali superfici a pioppeto/altra arboricoltura da legno oggetto di distribuzione di e.a./fertilizzanti minerali

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

NOTE

[illegible]

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

IMPEGNI DI RIPRISTINO

☐	Presentazione della documentazione richiesta (entro di norma 30 giorni, salvo scadenze diverse previste dalla DGR 2893/2020) in caso di inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione nitrati e/o mancato aggiornamento della Comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA (ove necessario)
☐	Predisposizione del Registro delle distribuzioni dei fertilizzanti ai sensi delle disposizioni del Programma d'Azione regionale per le ZVN (entro 30 giorni)

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021



CHECK LIST CGO 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

☐	Rimozione degli accumuli temporanei di materiali palabili (letame / lettiera esauste di allevamenti avicunicoli / lettiera di allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore ai 90 giorni, ecc.) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc. (entro 30 giorni)
☐	Eliminazione immediata, ove possibile, delle fonti di inquinamento derivanti da un mancato rispetto dei divieti spaziotemporali per l'utilizzo di liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici, acque reflue, digestato, fanghi di depurazione (entro 15 giorni).
☐	Ripristino delle condizioni di funzionalità e manutenzione delle strutture e/o di impermeabilità dell'impianto, ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite (entro di norma 30 giorni) in caso di mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite
☐	Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/2022) in assenza del/degli impianti necessari
☐	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti, compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/2022), in caso di non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)

INTENZIONALITÀ

☐	Riscontro di un'infrazione contemporanea a <u>tutti</u> gli obblighi applicabili all'azienda ossia: - inadempienze amministrative - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale - mancato rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo
☐	<u>Assenza totale delle strutture di stoccaggio</u> per le aziende zootecniche appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
☐	<u>Assenza della Comunicazione nitrati o dell'AIA o del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti</u> per le aziende appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
☐	Rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA**PORTATA**

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)				
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
Mancata presentazione della Comunicazione nitrati (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)	☐			ALTA
Mancato aggiornamento della Comunicazione nitrati (se dovuto)	☐			ALTA
Presentazione della Comunicazione nitrati o del suo aggiornamento oltre i termini previsti	☐	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di copia cartacea o informatica della Comunicazione nitrati e/o degli allegati cartografici con l'individuazione degli appezzamenti aziendali	☐	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati della planimetria aziendale che individua i settori di allevamento e le strutture stoccaggio degli effluenti	☐	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati delle Relazioni tecniche o di altra documentazione e/o mancato inserimento delle Relazioni tecniche nella sezione "Repository" di SISCO	☐	BASSA		
Presentazione incompleta e difforme della Comunicazione nitrati (nei casi previsti dal Manuale)	☐	BASSA		
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 1, 2 e 3	☐		MEDIA	
Assenza in azienda o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti per le aziende di classe 4 e 5	☐	Intenzionalità (indici di livello alto)		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 1, 2 e 3	☐	BASSA		
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato per le aziende di classe 4 e 5	☐		MEDIA	
Assenza di autorizzazione AIA	☐	Intenzionalità (indici di livello alto)		
Per l'azienda che produce digestato: assenza del registro dei materiali di ingresso nell'impianto	☐	BASSA		
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato in corso di validità	☐			ALTA
Mancato inserimento dei contratti di acquisizione/cessione di e.a./digestato nella C.N. e/o nella sezione "Repository" di SISCO nei termini previsti	☐	BASSA		
Per l'azienda che utilizza fanghi di depurazione: mancata indicazione dei fanghi di depurazione nella C.N.	☐	BASSA		
2 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Strutture di stoccaggio non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale	☐		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso	☐		MEDIA	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni	☐			ALTA
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)	☐		MEDIA	

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021



CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari (è infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5)	☐			ALTA

3 – DIVIETI DI UTILIZZO				
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sotto</u> la soglia definita (*)	☐	BASSA		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione - <u>sopra</u> la soglia definita (*)	☐		MEDIA	
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame e/o delle lettieri esauste di allevamenti di avicunicoli e/o delle lettieri delle lettieri di allevamenti avicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni	☐		MEDIA	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	☐			ALTA
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)				
Per qualsiasi infrazione rilevata	☐			ALTA
5.1 – EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)	☐			ALTA
5.2 – ALTRI DIVIETI: rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	☐	Intenzionalità (indici di livello alto)		

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
Tipologia di infrazioni rilevate:	Valore Infrazione
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	BASSA ☐
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	MEDIA ☐
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	MEDIA ☐
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti non aggiornato + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA ☐
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA ☐
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + divieto di utilizzo <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA ☐
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione <u>sotto</u> soglia(*)	MEDIA ☐
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	ALTA ☐
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	ALTA ☐
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	ALTA ☐
M – Rilevazione di infrazione intenzionale	Intenzionalità

(*) **N.B.:**La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende sotto soglia se la superficie in **ZVN** oggetto di infrazione risulta **superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, e non superiore a 2 ettari**

*N.B.: le superfici aziendali non ricadenti in ZVN non sono considerate per la valutazione dell'infrazione; vengono considerate solo per la verifica delle dosi di distribuzione di azoto nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda. In questo caso, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici **direttamente riconducibili** alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.*

CGO 1 – Anno 2021



CHECK LIST CGO 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

GRAVITÀ

In base alla classe di appartenenza la gravità assume i seguenti valori:

☐ Bassa	Aziende di classe 1 con portata bassa o media, ad eccezione delle aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata bassa
☐ Media	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) OPPURE aziende di classe 1 in cui venga riscontrata l'assenza del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti OPPURE aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio o mancata presentazione della Comunicazione nitrati) OPPURE aziende di classe 3 con portata bassa o media OPPURE aziende di classe 4 con portata bassa
☐ Alta	Aziende di classe 3 con portata alta OPPURE aziende di classe 4 con portata media o alta OPPURE aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta OPPURE per le aziende di classe 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio OPPURE per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione nitrati OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluente di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a.	
CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
2	Aziende che producono/utilizzano > 1000 e <= 3000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
4	Aziende che producono/utilizzano > 6000 kg N/anno da e.a.
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

☐ Alta	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) OPPURE assenza totale delle strutture di stoccaggio (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE mancata presentazione della Comunicazione nitrati o di autorizzazione AIA (infrazione intenzionale per le aziende di classe 4 e 5) OPPURE assenza del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti per le aziende di classe superiore alla 3 (infrazione intenzionale) OPPURE violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza
☐ Media	In tutti gli altri casi

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

[illegible]

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA				ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO				ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'			
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		//		SI		NO		SI		NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N										

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 1 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

BCAA 1

INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D’ACQUA

Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici

CARATTERISTICHE AZIENDALI	
Risaie	☐
Corsi d’acqua effimeri (corsi d’acqua temporanei con acqua in alveo per meno di 8 mesi all’anno, ma stabilmente)	☐
Corsi d’acqua episodici (corsi d’acqua temporanei con acqua in alveo solo dopo eventi di intensa precipitazione)	☐
Particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.	☐
Terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare	☐
Oliveti	☐
Prato permanente, come definito ai sensi dell’art. 4 (1) lettera h) del Reg. UE 1307/13	☐
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	☐

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Impegno a): fertilizzazione (per tutti i corsi d’acqua)				
Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica *	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐
Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici *	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐
Assenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) nella fascia tampone	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐
Impegno b) costituzione/mantenimento di fascia inerbita				
Presenza della fascia inerbita *	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐
Rispetto delle caratteristiche della fascia (larghezza stabilita, divieto di lavorazione) *	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐

*In presenza esclusivamente di risaie o di corsi d’acqua effimeri ed episodici, l’impegno si considera non necessario (NN).

Effetti extra-aziendali				
Non sono evidenti fenomeni di inquinamento della risorsa acqua che interessino anche terreni esterni all’azienda	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NN ☐

Lunghezza della fascia oggetto di infrazione (metri)	mt

N.B. Nel caso di infrazione rilevata agli impegni del punto a) e contestuale presenza dell’applicabilità del CGO 1, per il quale è stata rilevata la medesima infrazione, la Norma si considera non rispettata e si procede al calcolo della pesatura dell’infrazione solo nel CGO 1.

NORMA RISPETTATA	SI ☐	NO ☐

INTENZIONALITÀ	
☐	Nel caso di assenza di fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 m
☐	Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letame e assimilati) nella fascia tampone dell’impegno a) - fertilizzazione
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE	

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



CHECK LIST BCAA 1 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	fascia inerbita assente o non conforme, per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.; OPPURE presenza di segni d'uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.
☐ Alta	al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE presenza di segni di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.; OPPURE siano riscontrati effetti extra-aziendali.
☐ Media	in tutti gli altri casi

GRAVITÀ	
☐ Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite e/o non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga)
☐ Alta	fascia inerbita assente OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione

DURATA	
☐ Media	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (fascia inerbita con lavorazioni non consentite e/o non conforme alle condizioni previste dalla norma o dalle condizioni di deroga) per livelli di portata bassa o media OPPURE mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione per livelli di portata bassa o media
☐ Alta	fascia inerbita assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA				ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO				ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'			
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		//		SI		NO		SI		NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N										

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

BCAA 2**RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE**

Riguarda le aziende agricole che utilizzano l'acqua irrigua o che captano, attingono o dispongono in altro modo dell'acqua

Verifica se l'azienda utilizza acqua ai fini irrigui	SI	NO
L'azienda dichiara di utilizzare acqua ai fini irrigui	☐	☐
In caso negativo (*):		
- verifica della coerenza con il piano colturale	☐	☐
- verifica della compatibilità con le caratteristiche territoriali	☐	☐
- assenza di evidenze dell'utilizzo di acqua	☐	☐
- altro _____		

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse che l'azienda non utilizza acqua ai fini irrigui non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI			
Utilizzazione di acque nell'ambito dell'attività agricola	SI	NO	
Utilizzazione di acque irrigue superficiali	☐	☐	
Irrigazione Consorziale	☐	☐	
Prelievo da acque sotterranee	☐	☐	
Utilizzazione di un'altra fonte (es. acquedotto)	☐	☐	
VERIFICA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI (*)	SI	NO	
Presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente	☐	☐	☐
Avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente	☐	☐	☐
Il pagamento del canone irriguo è compreso nel canone di affitto, nel caso in cui il canone irriguo sia a carico del proprietario del fondo	☐	☐	☐
Documentazione completa	☐	☐	
Autorizzazione compatibile con l'ordinamento colturale	☐	☐	

(*) In assenza di documentazione attestante l'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, è possibile considerare l'impegno rispettato solo se la posizione amministrativa dell'azienda sia riconducibile a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d. lgs. 152/2006.

SAU totale da fascicolo aziendale	ha

NORMA RISPETTATA	SI	NO
	☐	☐

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

☐ Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari

☐ Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari (entro, di norma, 60 giorni)

☐	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU maggiore di 3 ettari (entro, di norma, 60 giorni)

☐ Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari non soggette all'allerta tempestiva (entro, di norma, 60 giorni)

☐	Assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua e SAU aziendale, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente, pari o superiore a 50 ha

☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 2 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Azienda con SAU inferiore o uguale a 3 ha indipendentemente dall'infrazione rilevata OPPURE azienda le cui uniche superfici irrigue oggetto di infrazione siano relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione di SAU aziendale ¹
☐ Media	Azienda con SAU > 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale
☐ Alta	Azienda con SAU > 3 ha e assenza della documentazione prevista

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

DURATA	
☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

¹ Rientra tra le inadempienze di importanza minore anche il caso in cui le uniche superfici irrigue dell'azienda siano quelle relative all'orto familiare, per qualsiasi estensione di SAU aziendale. Anche in questo caso viene attivato il sistema di allerta tempestiva, che prevede come azione correttiva l'avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua.

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua entro di norma 60 giorni	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	



RegioneLombardia

CHECK LIST BCAA 2 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

BCAA 3**PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE***Riguarda le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose elencate nell'Allegato alla Dir 80/68/CEE*

Verifica se l'azienda utilizza sostanze pericolose			
L'azienda dichiara di utilizzare sostanze pericolose	SI ☐	NO ☐	
In caso negativo verifica che: (*)			
- l'azienda non ha presentato domanda UMA nell'anno corrente	SI ☐	NO ☐	NN ☐
- l'azienda si avvale esclusivamente di contoterzista	SI ☐	NO ☐	NN ☐
- l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari (vedi check-list CGO 10)	SI ☐	NO ☐	NN ☐
- l'azienda non utilizza prodotti veterinari (vedi check-list CGO 4)	SI ☐	NO ☐	NN ☐
- in azienda non vi sono evidenze dell'uso/dispersione di sostanze pericolose	SI ☐	NO ☐	NV ☐

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo di sostanze pericolose non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Verifica degli impegni per <u>tutte</u> le aziende			
Presenza di contenitori di oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose	SI ☐	NO ☐	
I suddetti contenitori sono posizionati in un ambiente protetto dagli agenti atmosferici con superficie impermeabilizzata	SI ☐	NO ☐	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Assenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, senza adeguata protezione dagli agenti atmosferici e/o posti su pavimenti impermeabilizzati.	SI ☐	NO ☐	
Presenza di serbatoio di carburanti interrati	SI ☐	NO ☐	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Presenza di contenitore-distributore di carburanti fuori-terra	SI ☐	NO ☐	
Presenza di un serbatoio provvisto di bacino di contenimento e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici	SI ☐	NO ☐	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose su suolo	SI ☐	NO ☐	
Presenza di carcasse di trattori, automobili o di altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.)	SI ☐	NO ☐	
Se SI, le carcasse sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Presenza di contenitori di carburante posti su mezzi mobili	SI ☐	NO ☐	
Se SI: presenza di omologazione per il trasporto di carburante oltre le seguenti soglie: per gasolio 1.000 lt. / per benzina oltre 333 lt.	SI ☐	NO ☐	NN ☐
Assenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica (EFFETTI EXTRAZIENDALI)	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Assenza di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili	SI ☐	NO ☐	NV ☐

CUAA Ragione Sociale



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta <u>in ASSENZA di perdite</u> , oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati in ASSENZA di perdite.
☐	Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti di origine petrolifera o minerali, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, <u>SENZA evidenza di dispersione</u> .

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi nel caso di allerta tempestiva per inadempienze di importanza minore (entro 30 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori di carburanti in modo che possano garantire una perfetta tenuta, in presenza di perdite sul suolo o sottosuolo (entro 30 giorni)
☐	Predisposizione di un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose ed evitarne ogni dispersione, in presenza di evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari o altre sostanze pericolose (entro 30 giorni).
☐	Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo, oppure, in alternativa, eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo le modalità previste dalla normativa vigente (entro 30 giorni).
☐	Ripristino delle condizioni di conformità ed eliminazione delle fonti di perdite dei contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, in presenza di perdite (entro 30 giorni).
☐	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi in ASSENZA di perdite per aziende non soggette all'allerta tempestiva (entro 30 giorni)
☐	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue (entro 30 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Rilevazione di infrazione intenzionale in quanto il produttore ha dichiarato di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione è risultata non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
☐	Rilevazione di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
☐ Media	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in presenza</u> di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, anche abbinate con stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, <u>in assenza</u> di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo
☐ Alta	Presenza di depositi o di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati OPPURE effetti extra – aziendali OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell'autorizzazione OPPURE per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate allo stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose in presenza di dispersione delle stesse su suolo o sottosuolo OPPURE per le aziende agro-industriali, assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico

GRAVITÀ e DURATA	
☐ Bassa	Se la portata è bassa
☐ Media	Se la portata è media
☐ Alta	Se la portata è alta

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni)	☐ Documentale ☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	



Regione Lombardia

CHECK LIST BCAA 3 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A1
Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Sito	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito	Tipologia
ZPS ☐				

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS ⁽¹⁾
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)

Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)

Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / pascolo permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)

Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

In assenza di mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e in presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è ammessa la possibilità di deroga ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

Impegno agronomico D (su tutte le superfici)

Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

(1): Per questo controllo si fa riferimento anche alle verifiche territoriali svolte da AGEA

(2): In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione



CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA DI ALTRI IMPEGNI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS (Misure di conservazione generale)				
Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
L'azienda ha superfici forestali ricadenti in ZPS	SI ☐		NO ☐	
Le superfici forestali oggetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da interventi di forestazione e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il beneficiario percepisce un contributo nell'anno del controllo	SI ☐		NO ☐	
L'azienda ha effettuato tagli e/o altre attività selvicolturali	SI ☐		NO ☐	
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata regionale (portale SITaB)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati	SI ☐		NO ☐	
Se SI:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione esistente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Se NO:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di incidenza, oppure, in alternativa:	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

EFFETTI EXTRA-AZIENDALI				
Assenza di infrazioni agli impegni agronomici A e D con conseguenze rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI APERTI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Incidenza	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di passaggio di cavi sospesi in prossimità di questi siti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐	NO ☐		
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐	NO ☐		
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FORESTALI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo o che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico, previo esito favorevole della Valutazione di Incidenza	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐	NO ☐		
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐	NO ☐		
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO

SI ☐ NO ☐

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2
Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN ZONE UMIDE				
Rispetto del divieto di bonifica idraulica nelle zone umide naturali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione sponale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di immissione o di ripopolamento con specie alloctone	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di zone umide /canetti	☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	☐		NO ☐	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'Ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐		NO ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐		NO ☐	
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma controllori AFCEP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FLUVIALI				
Rispetto del divieto di immissione o ripopolamento con specie alloctone	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione sponale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di zone umide/canneti	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornamentiche tipiche della zona	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strutture	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove strutture in quanto opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di impianti boschivi nelle aree del demanio idrico fluviale	SI ☐	NO ☐		
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto /reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (l.r. 31/2008 art. 50)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐	NO ☐		
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐	NO ☐		
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN AMBIENTI AGRICOLI				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione sponale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐	NO ☐		
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐	NO ☐		
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:				

a) superficie aziendale compresa nel sito	, ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	, ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A2
Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN RISAIE				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	SI ☐	NO ☐		
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di impianti boschivi nelle aeree del demanio idrico fluviale	SI ☐	NO ☐		
Nelle aree del demanio idrico fluviale, l'impianto/reimpianto di pioppeti dopo il 23/04/2009 è stato effettuato conformemente alla DGR 9275/2009 e con autorizzazione del progetto di gestione da parte dell'Ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I nuovi impianti boschivi sono stati realizzati entro un anno dall'impianto/reimpianto dei pioppeti di cui al punto precedente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di impianto dei pioppeti nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti del corso d'acqua e all'interno delle isole fluviali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I pioppeti impiantati a partire dal 1/10/2010 adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione (l.r. 31/2008 art. 50)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Utilizzo di specie autoctone per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo (utilizzo massimo di cloni di pioppo nella misura di 90 esemplari per ettaro)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	SI ☐	NO ☐		
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐	NO ☐		
Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato <u>non rispettati</u> :				

a) superficie aziendale compresa nel sito	ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	%

Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO B

Riguarda tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle zone di protezione speciale

<i>Presenza di habitat di uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati, alberi in filare ove questi non siano già tutelati dalla BCAA 7</i>	<i>SI</i> ☐	<i>NO</i> ☐	<i>NO</i> ☐	<i>NO</i> ☐
Nessuna evidenza della eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare	<i>SI</i> ☐	<i>NO</i> ☐	<i>NN</i> ☐	<i>NV</i> ☐
Presenza dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, nel caso di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove tale autorizzazione delle autorità competenti sia prevista	<i>SI</i> ☐	<i>NO</i> ☐	<i>NN</i> ☐	<i>NV</i> ☐

N.B.: Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA7, tra cui: elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri; siepi di larghezza superiore a venti metri; alberi isolati non tutelati dalla BCAA7 (alberi non appartenenti ad una delle specie autoctone riportate nell'allegato C al Regolamento regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e smi – Norme forestali regionali).

Descrizione dell'infrazione rilevata

CRITERIO RISPETTATO	<i>SI</i> ☐	<i>NO</i> ☐

INTENZIONALITÀ
☐ Rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS
☐ Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS
☐ Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

Note

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO DA PARTE DI AGEA

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI ☐	NO ☐	NP ☐

a) superficie aziendale compresa nel sito	□□□,□□ ha
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	□□□,□□ ha
percentuale di infrazione (b/a) *100	□□□ %

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

Note

Firma funzionario OPR:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 2 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO (PUNTO A+ PUNTO B)

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA									
☐ Bassa			Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ettari.						
☐ Alta			Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS OPPURE superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ha OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali						
☐ Media			In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa o alta						
GRAVITÀ									
☐ Bassa			mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B						
☐ Media			mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente Gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta						
☐ Alta			mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo impegno agronomico B OPPURE in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti ove prevista						
DURATA									
☐ Alta			Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata						
☐ Media			In tutti gli altri casi						
NOTE									

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



CHECK LIST CGO 3 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 3
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT
Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC / ZSC
N.B: Gli impegni del presente CGO sono rappresentati esclusivamente dagli obblighi e dai divieti applicabili alla superficie aziendale del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario.

Sito	Codice Sito	Nome Sito	Ente Gestore Sito
SIC ☐			
ZSC ☐			

1.a) Verifica degli impegni relativi alle misure di conservazione generale

Rispetto del divieto di eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali: siepi e filari, boschetti, fasce boscate, canneti; stagni, laghetti, maceri, fontanili, risorgive, marcite; terrazzamenti o dossi	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di zone umide e/o torbiere	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
L'azienda ha superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Le superfici forestali oggetto di controllo (ad eccezione dei pioppeti) sono superfici interessate da interventi di forestazione e/o imboschimento realizzate con fondi comunitari per le quali il beneficiario percepisce un contributo nell'anno del controllo	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
L'azienda ha effettuato tagli e/o altre attività selvicolturali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
In caso di tagli, è presente la denuncia di taglio del bosco attraverso la procedura informatizzata regionale (portale SITaB)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I tagli e le altre attività selvicolturali sono regolamentati da piani di gestione, da misure di conservazione sito-specifiche, da piani di indirizzo forestale o di assestamento forestale approvati	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Se SI:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dalla pianificazione esistente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Se NO:				
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto della valutazione di incidenza, oppure, in alternativa:	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I tagli e le altre attività selvicolturali sono stati effettuati nel rispetto delle misure di conservazione provvisorie dei siti Natura 2000 (art. 48 del Regolamento regionale 20/07/2007 n. 5)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nel corrente anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Descrizione delle infrazioni rilevate dall'Ente gestore				



CHECK LIST CGO 3 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

1.b) Verifica degli impegni agronomici ⁽¹⁾				
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)				
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente / prato permanente, salvo quanto diversamente stabilito dal piano di gestione del sito	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)				
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
In assenza di mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno e in presenza di lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione, è ammessa la possibilità di deroga ⁽²⁾	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)				
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

⁽¹⁾: Per questo controllo si fa riferimento anche alle verifiche territoriali svolte da AGEA⁽²⁾: In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

1) Rispetto degli impegni specifici previsti dal piano di gestione	SI	NO	NN	NV
Descrizione degli impegni specifici previsti dal piano di gestione e/o dalle misure di conservazione sito specifiche per il sito considerato non rispettati:	☐	☐	☐	☐



RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 3 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO DA PARTE DI AGEA

Verifica degli impegni agronomici nei SIC/ZSC			
Impegno agronomico A (su superfici a seminativo / superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico B (su superfici a prato permanente / a pascolo permanente)			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente / a pascolo permanente	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale, o pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Impegno agronomico D (su tutte le superfici)			
Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI ☐	NO ☐	NP ☐
A) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO		□□□,□□ ha	
B) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO CON MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI		□□□,□□ ha	
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100		□□□ %	
CRITERIO RISPETTATO		SI ☐	NO ☐
NOTE			
Firma funzionario OPR:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 3 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: - superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC; - e superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni per gli impegni agronomici A, C e D non superiore a 2 ettari
☐ Alta	Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC OPPURE superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni, per gli impegni agronomici A, C e D superiore a 3 ettari OPPURE infrazione all'impegno agronomico B per una superficie superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore a 1 ettaro OPPURE siano riscontrate infrazioni con effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Mancato rispetto di 1 impegno agronomico A, C e D, diverso dall'impegno agronomico B
☐ Alta	Mancato rispetto dei 3 impegni agronomici A, C e D OPPURE mancato rispetto anche del solo impegno agronomico B
☐ Media	Mancato rispetto di 2 impegni agronomici A, C e D, diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

DURATA	
☐ Alta	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ Media	In tutti gli altri casi

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA			ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA	GRAVITÀ	DURATA						
P	G	D	//		SI		NO	
1 3 5	1 3 5	1 3 5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



RegioneLombardia

CHECK LIST BCAA 7 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

BCAA 7**ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO****VERIFICA DEGLI IMPEGNI ⁽¹⁾**

Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di eliminazione di siepi, alberi isolati o in filari	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Descrizione della deroga:				

Effetti extra-aziendali

Assenza di fenomeni che generino effetti negativi anche su terreni esterni all'azienda	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

A) SAU aziendale	, ha
B) Superficie aziendale oggetto di infrazione	, ha
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100	%

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

INTENZIONALITÀ

☐	Estensione delle infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

(1) Per l'esito di questo controllo si fa riferimento anche alle verifiche territoriali svolte da AGEA

Firma controllori AFCEP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST BCAA 7 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO DA PARTE DI AGEA

VERIFICA DEGLI IMPEGNI			
Rispetto del divieto di eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale (BCAA7.1)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Rispetto del divieto di eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (BCAA7.2)	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Presenza di deroga	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Descrizione della deroga:			
Effetti extra-aziendali			
Assenza di fenomeni che generino effetti negativi anche su terreni esterni all'azienda	SI ☐	NO ☐	NP ☐
C) SAU aziendale	ha		
D) Superficie aziendale oggetto di infrazione (B)	ha		
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100	%		
CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐	
INTENZIONALITÀ			
☐	Estensione delle infrazioni pari o superiore all'80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie		
NOTE			
Firma funzionario OPR:	Data	Nome e Cognome	Firma



CHECK LIST BCAA 7 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ha
☐ Alta	Superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale; OPPURE superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari; OPPURE siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ	
☐ Media	Per livelli di portata bassi o medi riscontro di una o di entrambe queste violazioni: - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche; - divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
☐ Alta	Riscontro di almeno una delle seguenti violazioni: - eliminazione degli alberi monumentali <u>per ogni livello di portata</u> ; - eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio quali: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche <u>per valori alti di portata</u> ; - divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli <u>per valori alti di portata</u>

DURATA	
☐ Bassa	Riscontro dell'infrazione relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione di riproduzione e della nidificazione degli uccelli
☐ Media	Riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari
☐ Alta	Riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche OPPURE riscontro dell'infrazione relativa all'eliminazione degli alberi monumentali

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA				ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO				ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'			
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		//		SI		NO		SI		NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N										

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

CGO 4 – CGO 9

CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA E PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - CGO 4 e CGO 9

CHECK-LIST N. _____

Regolamento (CE) n. 178/2002 - Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 183/2005 - Regolamento (CE) n. 999/2001

REGIONE

ASL

DISTRETTO

Codice azienda _____ Codice Fiscale _____ Specie _____

Denominazione _____

Indirizzo e numero civico _____

Proprietario _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Detentore _____

Codice fiscale detentore _____ Tel. _____

Appartenente al Campione Condizionalità? ☐ SI ☐ NO

Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:	
☐	Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
☐	Cambiamenti della situazione aziendale
☐	Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità Competente
☐	Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
☐	Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
☐	Indagine relativa alle frodi comunitarie
☐	Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
☐	Numero di animali
☐	Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
☐	Variazioni dell'entità dei premi
☐	Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)
☐	Casuale
(*) Specificare l'altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:	
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): ☐ SI ☐ NO Se sì, in data _____	
☐	Telefono
☐	Telegramma/lettera/fax
☐	Altra forma
Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:	
Numero dei capi controllati:	

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)				
CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)		SI	NO	N.A.
SETTORE I - PRODUZIONI ANIMALI				
1	L'Operatore del Settore Alimentare (OSA)/Operatore del Settore dei Mangimi (OSM) dispone di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi di produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a fare parte di un alimento (art. 18, comma 1, Reg. (CE) n. 178/2002).			
2	L'OSA/OSM nel caso in cui un alimento o un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia risultato conforme ai criteri di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, ha attivato immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti (artt. 19 e 20, Reg. (CE) n. 178/2002).			
3	L'OSA/OSM detiene registrazioni riguardanti i risultati di tutte le analisi effettuate (autocontrollo e controllo ufficiale) su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici e antibiogrammi che abbiano rilevanza per la salute umana e tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale (All. I, sez. III, par. 8, lett. d) e e), Reg. (CE) n. 852/2004).			
4	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale adotta le misure adeguate per immagazzinare alimenti in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (All. I, sez. II, par. 4, lett. g), Reg. (CE) n. 852/2004).			
5	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti (All. I, sez. II, par. 4, lett. h), Reg. (CE) n. 852/2004).			
6	L'OSA/OSM ha adottato opportune misure correttive atte a risolvere i problemi individuati durante i precedenti controlli ufficiali (All. I, sez. II, par. 6, Reg. (CE) n. 852/2004).			
7	I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente.*			
8	I mangimi medicati e i mangimi non medicati sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.*			
9	Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime medicato e il mangime non medicato sia inviato alla destinazione prevista.*			
10	I mangimi medicati sono manipolati in modo da evitare fenomeni da contaminazione crociata.*			
11	E' presente il registro dei trattamenti veterinari di animali destinati alla produzione di alimenti (art.79, D.lgs. 193/2006).*			
12	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro).*			
13	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite).*			
14	Non vi sono evidenze circa il mancato rispetto delle norme inerenti la tenuta delle scorte di medicinali veterinari			
15	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera a).			
16	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera b).			
17	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali a cui sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, da animali sottoposti a trattamento illecito o da animali per i quali non è stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera c).			
18	Non vi sono evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali.*			
19	E' presente la prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto e' obbligatoria.*			
20	Non vi sono evidenze che i prodotti alimentari e mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, contengano residui di antiparassitari il cui tenore supera il livello massimo di residui (LMR) fissato dalla normativa vigente (art. 18, Reg. (CE) n. 396/2005).			
*requisito di cui all'All. I, sez. II, par. 4, lett. j, Reg. (CE) n. 852/2004.				
SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE				
21	Il latte crudo proviene da animali che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, che non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte (All. III, sez. IX, capitolo I-1, lettera b) e c) Reg. (CE) n. 853/2004).			
22	L'azienda e' Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi oppure, se non UI, ha l'autorizzazione ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalità previste (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera a) e b), cap. I-3, cap.I-4 Reg. (CE) n. 853/2004).			
23	Non vi sono evidenze imputabili all'allevatore, in caso di compresenza di caprini e bovini, che le capre non sono state sottoposte a un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera c), Reg. (CE) n. 853/2004).			

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

24	E' efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2 dell'All. III, sez. IX, capitolo I-1, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali (All. III, sez. IX, capitolo I-5, Reg.(CE) 853/2004).			
25	I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire le contaminazioni e sono opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti (All. III, sez. IX, cap. II-A, paragrafi 1 e 2), Reg. (CE) n.853/2004).			

ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)				
CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)		SI	NO	N.A.
SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE				
26	Le superfici delle attrezzature destinate a venire in contatto con il latte sono facili da pulire, disinfettabili e mantenute in buone condizioni e dopo l'impiego vengono pulite e disinfettate (All. III, sez. IX, cap II- A, paragrafi 3) e 4), Reg (CE) n. 853/2004).			
27	La mungitura e' effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare, prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite (All. III, sez IX, cap II- B, paragrafi 1, lettera a), Reg.(CE) n. 853/2004).			
28	Gli animali sottoposti a un trattamento medico sono adeguatamente identificati per evitare i rischi di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da tali animali non e' utilizzato per il consumo umano prima della fine del periodo di sospensione prescritto (All. III, sez. IX, cap. II- B, paragrafi 1, lettera d), Reg (CE) n. 853/2004).			
29	Il latte appena munto viene stoccato in azienda, e' refrigerato a non piu' di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C in caso di raccolta non giornaliera. Nel caso in cui il latte non e' stoccato e refrigerato, come indicato al periodo precedente, viene sottoposto a trasformazione entro due ore dalla fine della mungitura e/o e' necessaria una temperatura piu' elevata per motivi tecnologici consentita dall'autorita' competente e/o riportata dai disciplinari di produzione (All. III, sez. IX, cap. II-B, paragrafo 2 e 4, Reg. (CE) n. 853/2004).			
30	Il personale e' a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene si sensi del Reg. (CE) 852/2004.			
SETTORE III - PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI				
31	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale tiene registrazioni, in particolare, riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantita' di ogni mangime in entrata nonche' la destinazione e la quantita' di ogni mangime in uscita (All. I, Parte A, cap. III-8, lettera a), Reg. (CE) n. 852/2004; All. I, Parte A, cap. II-2, lettera e), Reg. (CE) n.183/2005).			
32	L'OSA/OSM si procura e utilizza soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Reg. (CE) n. 183/2005 (art. 5, comma 6, Reg. (CE) n. 183/2005).			
33	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per immagazzinare separatamente alimenti per animali in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose (All. I, Parte A, cap. I-4, lettera e), Reg. (CE) n. 183/2005; All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
34	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi (All. I, parte A, cap. I-4, lett. g), Reg. (CE) n. 183/2005).			
35	L'OSA/OSM rispetta l'obbligo di registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi (All. I, parte A, cap. II-2, lett. a), Reg. (CE) n. 183/2005).			
36	Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
37	Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali (All. III, cap. 1, Reg. (CE) n. 183/2005).			
38	Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime e' manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate (All. III, cap. 1 e cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).			
39	I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati (All. III, cap. 2, Reg. (CE) n. 183/2005).			
40	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi in conformita' ai requisiti previsti dal Reg. n. 183/2005 (All. I, Parte A, par. 4, lett j) e Reg. (CE) n.852/2004).			
SETTORE IV - PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO				
41	Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari (Sez. X, cap. I, par. 1, Reg (CE) n. 853/2004).			
CONTROLLI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (CGO 9)		SI	NO	N.A.
42	Non vi sono evidenze che non sia stato rispettato il divieto di somministrare agli animali prodotti di origine animale vietati (art. 7,Reg. (CE) 999/2001 e s.m. e i.).			
43	E' stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorita' competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. (art. 11, Reg. (CE) 999/2001 e s. m. e i.).			
44	Non vi sono evidenze che non siano rispettate le misure di prevenzione di cui al DM 25 novembre 2015.			
45	Non sono state rilevate non conformità nei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 e comma 2 del Reg. CE 999/2001 e ss. mm. e ii.			

SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA

NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA

CGO 4 / CGO 9 - Servizi Veterinari – Anno 2021

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L'AZIENDA NON E' TENUTA

ESITO DEL CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE: ☐ Favorevole ☐ Sfavorevole ☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): SI ☐ NO ☐ N.A. ☐	
ESITO DEL CONTROLLO DELLE TSE: ☐ Favorevole ☐ Sfavorevole ☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): SI ☐ NO ☐ N.A. ☐	
Riscontro di elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate**: SI ☐ NO ☐	
EVIDENZE:	
☐ Benessere Animale	
☐ Sistema di identificazione e registrazione animale	
☐ Impiego di sostanze vietate	
**Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.	
PRESCRIZIONI E SANZIONI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE? SI ☐ NO ☐	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE: _____	

PUNTO NOTE:

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI



SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI PER LE TSE? SI ☐ NO ☐

SE SI QUALI:

ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE: _____

SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni _____	Amministrativa/pecuniaria _____
Abbattimento capi _____	Sequestro capi _____
Altro(specificare): _____	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE :	

E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI ☐ NO ☐

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

Data primo controllo in loco: _____

Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione _____

Nome e cognome del controllore: _____

Firma e timbro del Controllore _____

VERIFICA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI

CHECK LIST CGO 4 / CGO9 – SERVIZI VETERINARI

(da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato)

PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE: ☐ SI ☐ NO

DATA VERIFICA IN LOCO: _____

Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Nome e Cognome del Controllore: _____

Firma e timbro del Controllore _____

PRESCRIZIONI ESEGUITE PER LE TSE: ☐ SI ☐ NO

DATA VERIFICA IN LOCO: _____

Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____

Nome e cognome del Controllore: _____

Firma e timbro del Controllore _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO***: _____

***Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

CHECK LIST CGO 4 – SERVIZI VETERINARI

CGO4 - ESITO DEL CONTROLLO SSVV

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Riconcontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali
☐ Media	In tutti gli altri casi
GRAVITÀ	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32) ☐ Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) ☐ Per la produzione di mangimi: assenza di registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita dei mangimi e foraggi (31) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Riconcontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi
DURATA	
☐ Alta	☐ Per le produzioni animali: tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (11 e da 13 a 19) ☐ Per la produzione di latte: latte crudo prodotto da animali che presentano sintomi di malattie che possono comportare una contaminazione del latte (21) ☐ Per la produzione di latte: produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (22) e in caso di compresenza di caprini e bovini, assenza di controlli e analisi per la tubercolosi alle capre (23) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione e mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (24 e 28) ☐ Per la produzione di latte: mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (25 e 26) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (27 e 29) ☐ Per la produzione di mangimi: si procura o utilizza mangimi prodotti da stabilimenti non registrati e/o riconosciuti a norma del reg 183/2005 (32) ☐ Per le produzioni animali e la produzione di mangimi: insufficienze strutturali dell'azienda nelle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, che NON consentono di evitare ogni contaminazione o insufficienze strutturali dell'azienda che non prevengono l'introduzione e diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. (4, 5, 33 e 38) ☐ Per la produzione di mangimi: mancato uso corretto degli additivi per i mangimi (40) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio

CGO 4 / CGO 9 - Servizi Veterinari – Anno 2021



CHECK LIST CGO 4 – SERVIZI VETERINARI

☐	☐ Risccontro di sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure di sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell'azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure
☐	☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale (entro 10 giorni)
☐	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale (entro 15 giorni)
☐	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni)
☐	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni relative alle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (entro 15 giorni)
☐	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale
☐	Macellazione clandestina di un animale
☐	Assenza del registro dei trattamenti veterinari (11)
☐	Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.Lgs. 158/2006) (13)
☐	Trattamenti illeciti
☐	Mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria (19)
☐	In caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni
☐	Controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale e per le quali si verifichino entrambe le condizioni: ✓ siano riscontrate inadempienze in più ambiti ✓ Il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia a livello alto per due o più settori
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		SI		NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N			SI	NO

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma

CGO 4 / CGO 9 - Servizi Veterinari – Anno 2021

CHECK LIST CGO 9

CGO9 - ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA GRAVITÀ e DURATA	
☐ Alta	Sempre alta

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Non previste

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Non previste

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Non previsti

INTENZIONALITÀ	
☐	Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei loro controlli

NOTE	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 4

CGO 4
SICUREZZA ALIMENTARE (AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO)
CARATTERISTICHE AZIENDALI: settori di produzione aziendali

N.B.: l'azienda può rientrare in una o più categorie

a – Azienda con attività agricola destinata alla produzione vegetale	SI ☐	NO ☐
b – Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali ⁽¹⁾	SI ☐	NO ☐
c – Azienda produttrice di latte	SI ☐	NO ☐

(1): Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende con attività agricola destinata alla produzione vegetale.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA**Tutti i settori di produzione aziendale**

Sono presenti in azienda sostanze pericolose	SI ☐		NO ☐	
Per il magazzinaggio delle sostanze pericolose, sono presenti e identificati locali chiusi e isolati, accessibili solo agli addetti, e/o spazi dedicati	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Sono presenti in azienda rifiuti speciali non pericolosi e/o rifiuti pericolosi	SI ☐		NO ☐	
I rifiuti sono separati dagli ambienti nei quali vengono stoccati le sostanze alimentari e/o i mangimi	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari (relativo all'anno di controllo e ai due anni precedenti)	SI ☐	NO ☐	NN ☐	
Presenza in azienda di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita)	SI ☐		NO ☐	
Nell'anno in corso sono state effettuate analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali che abbiano una rilevanza per la salute umana *	SI ☐		NO ☐	
Presenza delle analisi effettuate e registrazione dei relativi esiti	SI ☐		NO ☐	
In caso di riscontro di non conformità verbalizzate da parte delle autorità competenti (ATS) che prevedono misure correttive atte a risolvere il problema, tali misure correttive sono state attivate	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
I termini previsti per l'adozione delle misure correttive di cui al punto precedente sono stati rispettati	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Effetti extra aziendali				
Rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari per l'immissione in commercio di prodotti vegetali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Assenza di riscontro di effetti extra aziendali, derivanti dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, causata da sostanze pericolose	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐

Azienda produttrice di latte

CGO 4 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 4

Presenza di documentazione per l'identificazione e la registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione	SI ☐	NO ☐
Se SI, la documentazione è aggiornata	SI ☐	NO ☐
Azienda che produce latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco	SI ☐	NO ☐
Presenza e completezza del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte	SI ☐	NO ☐
Azienda con attività agricola le cui produzioni vegetali sono destinate alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali		
Azienda che produce prodotti destinati all'alimentazione animale	SI ☐	NO ☐
Azienda riconosciuta e/o registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005 **	SI ☐	NO ☐
Se NO, Azienda non soggetta all'applicazione del Reg. CE 183/2005 in quanto la produzione primaria di mangimi avviene a livello locale dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco	SI ☐	NO ☐
Presenza di documenti o registrazioni delle movimentazioni in entrata o in uscita di foraggi e componenti dei mangimi	SI ☐	NO ☐
I documenti o le registrazioni delle movimentazioni in entrata o in uscita di foraggi e componenti di mangimi sono aggiornati	SI ☐	NO ☐
CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

N.B.:

* Sentiti gli uffici dell'ATS territorialmente competente (Dipartimenti d'Igiene e Prevenzione Sanitaria - DIPS). N.B.: le analisi su campioni di piante o di altri prodotti vegetali possono anche essere effettuate dall'azienda in regime di autocontrollo.

** Consultati gli elenchi Regionali o sentiti gli uffici dell'ATS territorialmente competente

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Assenza / incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte



CHECK LIST CGO 4

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Predisposizione / aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (entro 15 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Predisposizione/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari per l'anno del controllo (entro 15 giorni)
☐	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni)
☐	Aggiornamento della documentazione dei movimenti del latte in uscita (entro 10 giorni)
☐	Predisposizione/aggiornamento delle registrazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi (entro 15 giorni)
☐	Predisposizione / aggiornamento del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte nel caso di infrazioni non comprese nell'allerta tempestiva o per aziende non soggette all'allerta tempestiva (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settori di produzione aziendale e per le quali si verifichino entrambe le condizioni ¹ : ✓ siano riscontrate inadempienze in più ambiti ✓ Il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia valutato a livello alto per due o più settori
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

¹: Descrivere la casistica riscontrata e la tipologia di infrazione nelle "NOTE". Nel caso siano riscontrate inadempienze in più ambiti e alla data di chiusura del controllo non sia ancora possibile valutare il livello degli indicatori di Gravità e Durata, il controllore dovrà provvedere a comunicare all'azienda l'eventuale rilevazione di "intenzionalità" contestualmente al calcolo dell'esito finale del controllo.

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 4

ESITO DEL CONTROLLO AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
☐ Alta	☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende con attività zootecnica) ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Assenza di documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Effetti extra-aziendali
☐ Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari OPPURE Mancato o incompleto aggiornamento dei documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi OPPURE Mancato aggiornamento del registro o non completezza della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti vegetali)
☐ Alta	Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano: ☐ Mancata separazione dei rifiuti ☐ Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti ☐ Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose OPPURE: ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Contemporanea assenza del registro o della documentazione riguardanti le analisi effettuate c/o l'azienda (analisi effettuate su campioni di piante o di altri prodotti) e del registro dei trattamenti fitosanitari. ☐ Assenza della documentazione dei movimenti del latte in uscita ☐ Assenza di documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende con attività zootecnica) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	☐ In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

DURATA	
☐ Bassa	Assenza/ incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte
☐ Alta	☐ Carenze strutturali dell'azienda relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali ☐ Per le aziende che producono latte: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti (per le aziende con attività zootecnica) ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Assenza di documenti / registrazioni delle movimentazioni in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Effetti extra – aziendali dovuti ad insufficienze strutturali dell'azienda
☐ Media	In tutti gli altri casi e in caso di assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg. (CE) n. 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli altri obblighi di registrazione previsti per le aziende non zootecniche

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma



CHECK LIST CGO 4

NOTE

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Predisposizione/ aggiornamento del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte fresco (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 5

**DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI (CGO 5)
- CHECK-LIST N...**
Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 e ss. mm. apportate dalla Direttiva 2003/74/CE e 2008/97/CE

REGIONE

ASL

DISTRETTO

Codice azienda:

Denominazione:

Indirizzo e numero civico:

Comune:

Provincia:

Proprietario:

Codice fiscale:

Telefono:

Detentore:

Codice fiscale:

Telefono:

Appartenente al Campione Condizionalità:

SI

NO

Numero capi presenti in BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):

Numero capi effettivamente presenti in allevamento:
Numero capi controllati:

La presente check-list va compilata esclusivamente in caso di esito non conforme al di fuori del campione selezionato ai sensi del Piano Nazionale Residui.

	ELEMENTI DI VERIFICA (In caso di esito "N.A." specificare il motivo in campo note)			
1	Non vi sono evidenze inerenti la somministrazione non autorizzata (artt. 4 o 5 del D.Lgs. 158/2006) agli animali d'azienda di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. a; Dir. 96/22 art. 3, lett. a).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
2	Non vi sono evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda che contengono sostanze di cui art. 3 D.Lgs. 158/2006, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli artt. 4 o 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. b; Dir. 96/22 art.3 lett. b).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
3	Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. b; Dir. 96/22 art.3, lett. b).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
4	Non vi sono evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lett. b D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lett. d; Dir. 96/22 art. 3 lett. d).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
5	Non vi sono evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 2).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
6	Non vi sono videnze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del D.Lgs. 158/2006; Dir. 96/22 art. 4, 5 e 7.	SI ☐	NO ☐	NA ☐
7	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 4; Dir. 96/22 art. 4).	SI ☐	NO ☐	NA ☐
8	Non vi sono evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 (D.Lgs. 158/2006 art. 4, comma 5 e art. 5, comma 5; Dir. 96/22 art. 7).	SI ☐	NO ☐	NA ☐

CHECK LIST CGO 5

SI: IMPEGNO CONFORME ALLA NORMA NO: IMPEGNO NON CONFORME ALLA NORMA N.A.: NON APPLICABILE – VERIFICA DEL RISPETTO DI UN IMPEGNO AL QUALE L'AZIENDA NON E' TENUTA – specificare il motivo nelle note		
PUNTO	NOTE	
ESITO DEL CONTROLLO:	FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE
Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero al benessere animale**:	SI	NO
Sistema identificazione e registrazione animale:	Evidenza: ...	
Sicurezza alimentare:	Evidenza: ...	
TSE:	Evidenza: ...	
Benessere animale:	Evidenza: ...	
**Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, al benessere animale ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.		
PRESCRIZIONI E SANZIONI		
PRESCRIZIONI		
SONO STATI ASSEGNATE PRESCRIZIONI:	SI	NO
SE SI, QUALI:		
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE:		
SANZIONI APPLICATE		
AMMINISTRATIVA/PECUNIARIA		
BLOCCO MOVIMENTAZIONI		
SEQUESTRO CAPI		
ABBATTIMENTO CAPI		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE		
E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore?	SI	NO

CHECK LIST CGO 5

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.		
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO: Nome e Cognome del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: Nome e Cognome del Controllore: Firma e timbro del Controllore:		
VERIFICA ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)		
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	SI	NO
DATA VERIFICA IN LOCO: Nome e Cognome del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: Firma del Detentore/Proprietario/altro Responsabile dell'azienda presente all'ispezione: Nome e Cognome del Controllore: Firma e Timbro del Controllore:		
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO***:		
***Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.		



CHECK LIST CGO 5

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA GRAVITÀ e DURATA									
☐ Alta		Sempre alta							

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE									
☐		Non previste							

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE									
☐		Non previste							

IMPEGNI DI RIPRISTINO									
☐		Non previsti							

INTENZIONALITÀ									
☐		Evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate; la detenzione, la macellazione e l'immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)							

Note									

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA				ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		//		SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N						

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 6


CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI (CGO 6)

Direttiva n. 2008/71/CE e Decreto legislativo n. 200 del 26/10/2010

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

REGIONE LOMBARDIA

ATS

DISTRETTO:

☐ Maiali

☐ Cinghiali

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT	DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalità? ☐ SI ☐ NO		
Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria		
☐ Cambiamenti della situazione aziendale		
☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità competente		
☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti Focolai		
☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti		
☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie		
☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti		
☐ Numero di animali		
☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione		
☐ Variazioni dell'entità dei premi		
☐ Ritardi notifica eventi in BDR/BDN		
☐ Casuale		
☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)		
(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:		
E' stato dato il PREAVVISO (max 48 ore): ☐ SI ☐ NO Se SI, in data _____		
☐ Telefono ☐ Telegramma/lettera/fax ☐ Altra forma		

CHECK LIST CGO 6



Cod. Stampa:

ELEMENTI DI VERIFICA				
Data ultimo censimento in BDR/BDN(*):				
Totale capi all'ultimo censimento registrato in BDR/BDN(*):				
Numero capi presenti in allevamento identificati singolarmente:				
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:				
Di cui non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa:				
Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN:				
Numero di partite movimentate (entrate e uscite) nel corso dell'anno d'ispezione(*):				
Numero di partite movimentate (entrate e uscite) controllate per tempistica di comunicazione(*):				
Numero dei capi controllati complessivamente (ogni capo va conteggiato una sola volta):				
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI				
Numero di capi privi di identificazione:				
Numero di capi con identificazione irregolare:				
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE				
☐ Registro informatizzato in BDR/BDN ☐ Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda				Si No
Presenza del registro aziendale:				☐ ☐
Registro aziendale conforme:				☐ ☐
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:				☐ ☐
Numero animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale:				
Numero animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento:				
	Si	No	N.capi interessati	
Mancata registrazione delle nascite (entro 30 giorni)	☐	☐		
Ritardata registrazione delle nascite (entro 30 giorni)	☐	☐		
Mancata registrazione dei decessi (entro 30 giorni)	☐	☐		
Ritardata registrazione dei decessi (entro 30 giorni)	☐	☐		
VERIFICA NOTIFICHE				
Censimento annuale aggiornato **:		SI ☐	NO ☐	
Consistenza totale:				
Totale nascite:				
Totale decessi:				
Specifica dei riproduttori:	Scrofe	Scrofette	Verri	
** In riferimento alla valutazione inerente l'aggiornamento del censimento annuale vanno considerati: - la consistenza totale dell'allevamento corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore a 70 giorni; - il totale nascite/decessi; - il numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).				
Movimentazioni per partite	Si	No	N.capi interessati	N.partite interessate
Mancata notifica delle movimentazioni:	☐	☐		
Ritardata notifica delle movimentazioni:	☐	☐		
TOTALE CAPI NON CONFORMI				
(*) In fase di registrazione nel SI Controlli il campo viene calcolato automaticamente.				
ESITO DEL CONTROLLO ☐ Favorevole ☐ Sfavorevole ☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo				
Intenzionalità (da valutare in caso di giudizio di conformità sfavorevole): SI ☐ NO ☐				

CGO 6 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 6


Regione Lombardia

Cod. Stampa:

Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate ¹		SI ☐	NO ☐
EVIDENZE			
☐ Benessere animale			
☐ Impiego di sostanze vietate			
☐ Sicurezza alimentare			
☐ TSE			
¹Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportare l'evidenza fissando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.			

PRESCRIZIONI E SANZIONI	
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____	
Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____	
SANZIONI APPLICATE	
Amministrativa/pecuniaria	n. capi interessati _____
Blocco Movimentazioni	n. capi interessati _____
Sequestro capi	n. capi interessati _____
Abbattimento capi	n. capi interessati _____
Altro	n. capi interessati _____
Descrizione altra sanzione: _____	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:	
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI ☐ NO ☐	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
Data primo controllo in loco: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	

CHECK LIST CGO 6



Cod. Stampa:

VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI
PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI ☐ NO ☐
DATA VERIFICA IN BDR/BDN: _____
DATA VERIFICA IN LOCO: _____
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda: _____
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____
Cognome e nome del controllore: _____
Firma e timbro del controllore: _____
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**: _____
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo e' ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

CHECK LIST CGO 6 –



ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

1. Verifica identificazione e registrazione – controllo per capo:

A - Numero di capi totali con infrazioni	N°
B - Numero totale capi presenti in stalla	N°
C - Numero totale capi controllati	N°
Percentuale capi non conformi [(A/C)*100]	, %
Livello di Portata calcolato:	

2. Notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita a partita (*):

A – Movimentazioni per partita con ritardi o mancata notifica	N°
B – Numero totale di partite movimentate dal 1° gennaio	N°
C – Numero di movimentazioni a partita controllate	N°
Percentuale di movimentazioni non conformi [(A/C)*100]	, %
Livello di Portata calcolato:	

(*) Al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica degli eventi, i movimenti in uscita o in entrata per partita sono considerati come un evento anche se riguardanti più capi. In questo caso il calcolo dell'incidenza delle partite non conformi viene effettuato rispetto al numero totale di partite movimentate nel periodo considerato per il controllo. Non si potrà utilizzare il calcolo descritto al punto 1. in quanto non esiste omogeneità tra controllo dei capi per l'identificazione e registrazione (controllo per capo) e controllo delle movimentazioni (controllo per partita). Nel caso in cui si rilevino infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento durante il controllo in loco, sia per le notifiche delle movimentazioni, per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.

PORTATA	
☐ Bassa	Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 10 capi o eventi, oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali. OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o tutti e due i parametri di gravità a) e b) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del censimento annuale
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie riferite ad uno o a tutti e due i parametri di gravità a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 20.
☐ Alta	Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 20 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Presenza delle seguenti violazioni: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione della consistenza aziendale al 31 marzo in BDR/BDN (censimento annuale) b) presenza di capi con marcatura non conforme o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni o mancata notifica
☐ Media	c) presenza di capi senza marcatura
☐ Alta	Presenza contemporanea di tutti e tre le tipologie di infrazioni a), b) e c) OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi.

CGO 6 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 6 –



DURATA	
☐ Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi OPPURE , nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per più di 30 capi o eventi non conformi
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR/BDN al 31/03 o mancata notifica della movimentazione dei capi per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni)
☐	Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR/BDN (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (15 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Aggiornamento BDR/BDN (di norma entro 15 giorni) in caso di BDR/BDN non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni) in caso di mancata o non corretta identificazione dei capi per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata

INTENZIONALITÀ	
☐	Assenza del registro di stalla, con allevamento aperto
☐	Azienda non registrata presso l'ATS e/o in BDR/BDN
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

NOTE	

CHECK LIST CGO 6 –



VERIFICA CORRETTIVA	AZIONE	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	☐ Documentale			Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR/BDN (entro 15 giorni)	☐ Documentale			Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)	☐ Oggettivo			Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (entro 15 giorni)	☐ Documentale			Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma



CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

Data Stampa: _____ CHECK-LIST N. _____ Cod. Stampa: _____

REGIONE LOMBARDIA

ATS

DISTRETTO: _____

☐ Bovini ☐ Bufalini ☐ Altri bovidi

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT		DENOMINAZIONE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalita'? ☐ SI ☐ NO		

Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:

☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria

☐ Cambiamenti della situazione aziendale

☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorita' competente

☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti Focolai

☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti

☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie

☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti

☐ Numero di animali

☐ Proroga alla marcatura entro 6 mesi

☐ Segnalazione di irregolarita' da impianto di macellazione

☐ Variazioni dell'entita' dei premi

☐ Ritardi notifica eventi in BDR/BDN

☐ Casuale

☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)

(*)Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorita' competente:

E' stato dato il PREAVVISO max 48 ore): ☐ SI ☐ NO

Se SI, in data _____

☐ Telefono

☐ Telegramma/lettera/fax

☐ Altra forma

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Cod. Stampa:

Numero capi presenti in BDR/BDN alla data della stampa(*):		
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:		
Di cui non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa:		
Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN(1)(*):		
Numero capi movimentati nel corso dell'anno d'ispezione(*):		
Numero capi controllati per tempistica di comunicazione(2)(*):		
Numero dei capi controllati complessivamente (ogni capo va conteggiato una sola volta)(3)(*):		
ELEMENTI DI VERIFICA		
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI		
Numero capi in anomalia perché non identificabili (Privi di qualsiasi identificativo ufficiale di cui all'art. 3 del reg. CE 1760/2000):		
Numero dei capi identificati in maniera non corretta(4)(*):		
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE		
☐ Registro informatizzato in BDR/BDN	☐ Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda	Si No
Presenza del registro aziendale:		☐ ☐
Registro aziendale conforme:		☐ ☐
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:		☐ ☐
Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale(5)(*):		
Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento(6)(*):		
TOTALE CAPI NON CONFORMI (ogni capo va conteggiato una sola volta)(7)(*):		

1) "Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN (nota 1)".

2) "Numero capi controllati per tempistica di comunicazione": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per tempistica di comunicazione (nota 2)".

3) "Numero dei capi controllati complessivamente": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e aggiungere a questi il "Numero capi in anomalia perché non identificabili" e il "Numero capi non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa".

4) "Numero capi identificati in maniera non corretta": indicare il numero dei capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e nella colonna "Identificazione non corretta".

5) "Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale": indicare il numero di capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1" e nella colonna "Non presente nel registro aziendale".

6) "Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento": indicare il numero dei capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1" e nella colonna "Presente nel registro aziendale ma non in allevamento".

7) "Totale capi non conformi": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e con almeno un'anomalia e aggiungere a questi il "Numero capi in anomalia perché non identificabili".

(*) In fase di registrazione nel SI Controlli il campo viene calcolato automaticamente.

ESITO DEL CONTROLLO		☐ Favorevole	☐ Sfavorevole	☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo
Intenzionalità (da valutare in caso di giudizio di conformità sfavorevole):		SI ☐	NO ☐	
Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate *		SI ☐	NO ☐	
EVIDENZE				
☐ Benessere animale				
☐ Impiego di sostanze vietate				
☐ Sicurezza alimentare				
☐ TSE				
* Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportare l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.				

CGO 7 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Cod. Stampa:

PRESCRIZIONI	
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____	
Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:	
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI ☐ NO ☐	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
Data primo controllo in loco: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	
VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI	
PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI ☐ NO ☐	
DATA VERIFICA IN BDR/BDN: _____	
DATA VERIFICA IN LOCO: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO **: _____	
** Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4, Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo e' ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.	



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI PRESENTI
CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE
SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN

Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO	
1			☐	☐				☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nasale Decessi Movimentazioni Furto/Smarrimento	☐ ☐ ☐ ☐	Amministrativa/pecuniaria Blocco movimentazioni Sequestro Abbattimento
2			☐	☐				☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nasale Decessi Movimentazioni Furto/Smarrimento	☐ ☐ ☐ ☐	Amministrativa/pecuniaria Blocco movimentazioni Sequestro Abbattimento
3			☐	☐				☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nasale Decessi Movimentazioni Furto/Smarrimento	☐ ☐ ☐ ☐	Amministrativa/pecuniaria Blocco movimentazioni Sequestro Abbattimento
4			☐	☐				☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nasale Decessi Movimentazioni Furto/Smarrimento	☐ ☐ ☐ ☐	Amministrativa/pecuniaria Blocco movimentazioni Sequestro Abbattimento
5			☐	☐				☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nasale Decessi Movimentazioni Furto/Smarrimento	☐ ☐ ☐ ☐	Amministrativa/pecuniaria Blocco movimentazioni Sequestro Abbattimento
6			☐	☐				☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nasale Decessi Movimentazioni Furto/Smarrimento	☐ ☐ ☐ ☐	Amministrativa/pecuniaria Blocco movimentazioni Sequestro Abbattimento
7			☐	☐				☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nasale Decessi Movimentazioni Furto/Smarrimento	☐ ☐ ☐ ☐	Amministrativa/pecuniaria Blocco movimentazioni Sequestro Abbattimento
8			☐	☐				☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Nasale Decessi Movimentazioni Furto/Smarrimento	☐ ☐ ☐ ☐	Amministrativa/pecuniaria Blocco movimentazioni Sequestro Abbattimento



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

Data Stampa:

CHECK-LIST N.

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI USCITI DALL'ALLEVAMENTO NELL'ANNO CORRENTE

CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE

SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN

Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO - DATA USCITA	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO	
1			☐	☐				☐ ☐ Nascite ☐ ☐ Decessi ☐ ☐ Movimentazioni ☐ ☐ Furti/Smarrimento	☐ ☐ Amministrativa/pecuniaria ☐ ☐ Blocco movimentazioni ☐ ☐ Sequestro ☐ ☐ Abbattimento		
2			☐	☐				☐ ☐ Nascite ☐ ☐ Decessi ☐ ☐ Movimentazioni ☐ ☐ Furti/Smarrimento	☐ ☐ Amministrativa/pecuniaria ☐ ☐ Blocco movimentazioni ☐ ☐ Sequestro ☐ ☐ Abbattimento		
3			☐	☐				☐ ☐ Nascite ☐ ☐ Decessi ☐ ☐ Movimentazioni ☐ ☐ Furti/Smarrimento	☐ ☐ Amministrativa/pecuniaria ☐ ☐ Blocco movimentazioni ☐ ☐ Sequestro ☐ ☐ Abbattimento		
4			☐	☐				☐ ☐ Nascite ☐ ☐ Decessi ☐ ☐ Movimentazioni ☐ ☐ Furti/Smarrimento	☐ ☐ Amministrativa/pecuniaria ☐ ☐ Blocco movimentazioni ☐ ☐ Sequestro ☐ ☐ Abbattimento		
5			☐	☐				☐ ☐ Nascite ☐ ☐ Decessi ☐ ☐ Movimentazioni ☐ ☐ Furti/Smarrimento	☐ ☐ Amministrativa/pecuniaria ☐ ☐ Blocco movimentazioni ☐ ☐ Sequestro ☐ ☐ Abbattimento		
6			☐	☐				☐ ☐ Nascite ☐ ☐ Decessi ☐ ☐ Movimentazioni ☐ ☐ Furti/Smarrimento	☐ ☐ Amministrativa/pecuniaria ☐ ☐ Blocco movimentazioni ☐ ☐ Sequestro ☐ ☐ Abbattimento		
7			☐	☐				☐ ☐ Nascite ☐ ☐ Decessi ☐ ☐ Movimentazioni ☐ ☐ Furti/Smarrimento	☐ ☐ Amministrativa/pecuniaria ☐ ☐ Blocco movimentazioni ☐ ☐ Sequestro ☐ ☐ Abbattimento		
8			☐	☐				☐ ☐ Nascite ☐ ☐ Decessi ☐ ☐ Movimentazioni ☐ ☐ Furti/Smarrimento	☐ ☐ Amministrativa/pecuniaria ☐ ☐ Blocco movimentazioni ☐ ☐ Sequestro ☐ ☐ Abbattimento		

CGO 7 – Anno 2021

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI (CGO 7)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 e ss.mm. e ii. e D.M. 31 gennaio 2002 e ss. mm. e ii.

Data Stampa:

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:

ELENCO CAPI CONTROLLATI - NON PRESENTI NEGLI ELENCHI PRECEDENTI

CODICE AZIENDA	CODICE FISCALE	SPECIE ALLEVATA
IT		

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN

Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
						Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO	
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)							
1			☐	☐				☐ ☐	☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐ ☐	☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐ ☐	☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐ ☐	☐ ☐	Furto/Gnarrimento	☐ Abbattimento
2			☐	☐				☐ ☐	☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐ ☐	☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐ ☐	☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐ ☐	☐ ☐	Furto/Gnarrimento	☐ Abbattimento
3			☐	☐				☐ ☐	☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐ ☐	☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐ ☐	☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐ ☐	☐ ☐	Furto/Gnarrimento	☐ Abbattimento
4			☐	☐				☐ ☐	☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐ ☐	☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐ ☐	☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐ ☐	☐ ☐	Furto/Gnarrimento	☐ Abbattimento
5			☐	☐				☐ ☐	☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐ ☐	☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐ ☐	☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐ ☐	☐ ☐	Furto/Gnarrimento	☐ Abbattimento
6			☐	☐				☐ ☐	☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐ ☐	☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐ ☐	☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐ ☐	☐ ☐	Furto/Gnarrimento	☐ Abbattimento
7			☐	☐				☐ ☐	☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐ ☐	☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐ ☐	☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐ ☐	☐ ☐	Furto/Gnarrimento	☐ Abbattimento
8			☐	☐				☐ ☐	☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐ ☐	☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐ ☐	☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐ ☐	☐ ☐	Furto/Gnarrimento	☐ Abbattimento

CGO 7 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 7- ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

A - Numero di capi totali con infrazioni	N°□□□□
B - Numero totale capi presenti in stalla	N°□□□□
C - Numero dei capi movimentati dal 1° gennaio	N°□□□□
D - Numero totale capi controllati	N°□□□□
Percentuale capi non conformi [(A/D)*100]	□□□,□□%
Livello di Portata calcolato:	

PORTATA	
☐ Bassa	Percentuale capi non conformi ≤ 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 5 capi o eventi, oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali, OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE nel caso siano presenti anomalie che riguardano esclusivamente fino a due tra i parametri di gravità a), b) e c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 30
☐ Alta	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 10 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Presenza fino a 2 parametri di violazione tra le seguenti: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato oppure mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda b) capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (es. una sola marca auricolare) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDR/BDN c) non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita (es: casi di furto/smarrimento) o errori nella compilazione del modello 4 cartaceo
☐ Media	Presenza contemporanea di tutte e 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
☐ Alta	Presenza di più di un capo: – senza passaporto (nati prima del 01 maggio 2015) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDN, oppure – privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto, oppure – movimentazione effettuata in assenza del modello 4

DURATA	
☐ Bassa	Per valori di portata e gravità a livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi OPPURE , nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per più di 20 capi o eventi non conformi.
☐ Media	In tutti gli altri casi

CGO 7 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 7- ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE

☐	Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancato aggiornamento della BDR/BDN per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancata comunicazione variazioni anagrafiche/fiscali

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE

☐	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni)
☐	Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR/BDN (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione comunicazioni di variazioni anagrafiche /fiscali (entro 15 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO

☐	Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Aggiornamento BDR/BDN (di norma entro 15 giorni) in caso di BDR/BDN non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni) in caso di mancata o non corretta identificazione dei capi per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Regolarizzazione passaporti (entro 15 giorni) in caso di passaporti con informazioni errate o incomplete per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata

INTENZIONALITÀ

☐	Assenza del registro di stalla, con allevamento aperto
☐	Azienda non registrata presso l'ATS o in BDR/BDN
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

NOTE



CHECK LIST CGO 7- ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento BDR/BDN (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)	☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione comunicazioni di variazioni anagrafiche /fiscali (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)
Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005

Data Stampa: _____ CHECK-LIST N. _____ Cod. Stampa: _____

REGIONE LOMBARDIA
ATS
DISTRETTO:
☐ Ovini

☐ Caprini

DATI AZIENDALI		
CODICE AZIENDALE IT	DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.
PROPRIETARIO	CODICE FISCALE	TELEFONO
DETENTORE	CODICE FISCALE	TELEFONO
Appartenente al campione condizionalità? ☐ SI ☐ NO		
Selezionare i criteri di rischio utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria		
☐ Cambiamenti della situazione aziendale		
☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità competente		
☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti Footai		
☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti		
☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie		
☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti		
☐ Numero di animali		
☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione		
☐ Variazioni dell'entità dei premi		
☐ Ritardi notifica eventi in BDR/BDN		
☐ Casuale		
☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'autorità competente, indicare quale (*)		
(*) Specificare il criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente:		
E' stato dato il PREAVVISO max 48 ore: ☐ SI ☐ NO Se SI, in data _____		
☐ Telefono ☐ Telegramma/lettera/fax ☐ Altra forma		

CGO 8 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Cod. Stampa:

Numero capi identificati singolarmente presenti in BDR/BDN alla data della stampa(*):	
Numero capi effettivamente presenti in allevamento:	
Di cui non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa:	
Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN(1)(*):	
Numero capi movimentati nel corso dell'anno d'ispezione(*):	
Numero capi controllati per tempistica di comunicazione(2)(*):	
Numero dei capi controllati complessivamente (ogni capo va conteggiato una sola volta)(3)(*):	
ELEMENTI DI VERIFICA	
VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI	
Numero capi in anomalia perché non identificabili (Privi di qualsiasi identificativo ufficiale):	
Numero dei capi identificati in maniera non corretta(4)(*):	
VERIFICA REGISTRO AZIENDALE	
☐ Registro informatizzato in BDR/BDN ☐ Registro informatizzato/ Registro cartaceo in azienda	Si No
Presenza del registro aziendale:	☐ ☐
Registro aziendale conforme:	☐ ☐
Registro aziendale compilato in ogni sua parte:	☐ ☐
Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale(5)(*):	
Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento(6)(*):	
TOTALE CAPI NON CONFORMI(ogni capo va conteggiato una sola volta)(7)(*):	

1) "Numero capi controllati per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN (nota 1)"
2) "Numero capi controllati per tempistica di comunicazione": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per tempistica di comunicazione (nota 2)"
3) "Numero dei capi controllati complessivamente": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e aggiungere a questi il "Numero capi in anomalia perché non identificabili" e il "Numero capi non identificati perché ancora entro i termini previsti dalla normativa".
4) "Numero capi identificati in maniera non corretta": indicare il numero dei capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e nella colonna "Identificazione non corretta".
5) "Animali presenti in allevamento ma non nel registro aziendale": indicare il numero di capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1" e nella colonna "Non presente nel registro aziendale".
6) "Animali presenti nel registro aziendale ma non in allevamento": indicare il numero dei capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1" e nella colonna "Presente nel registro aziendale ma non in allevamento".
7) "Totale capi non conformi": considerare tutti i capi negli elenchi allegati con la spunta nella colonna "Controllato per Nota 1 e/o Nota 2" e con almeno un'anomalia e aggiungere a questi il "Numero capi in anomalia perché non identificabili".
(*In fase di registrazione nel SI Controlli il campo viene calcolato automaticamente.

CENSIMENTO ANNUALE AGGIORNATO:	SI ☐	NO ☐		
VERIFICA NOTIFICHE				
Movimentazioni per partite	Si	No	N.capi interessati	N.partite interessate
Mancata notifica delle movimentazioni per partite:	☐	☐		
Ritardata notifica delle movimentazioni per partite:	☐	☐		
ESITO DEL CONTROLLO ☐ Favorevole ☐ Sfavorevole ☐ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo				
Intenzionalità (da valutare in caso di giudizio di conformità sfavorevole):	SI ☐	NO ☐		
Riscontro di elementi di possibile non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*	SI ☐	NO ☐		
EVIDENZE				
☐ Benessere animale				
☐ Impiego di sostanze vietate				
☐ Sicurezza alimentare				
☐ TSE				
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al benessere animale, alla sicurezza alimentare, alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportare l'evidenza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ATS, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ATS quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.				

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021


CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Cod. Stampa:

PRESCRIZIONI	
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro giorni: _____	
Regolarizzare la documentazione aziendale entro giorni: _____	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE:	
L'onere del censimento annuale si intende soddisfatto in conformità della nota ministeriale prot. 4618 del 08/03/2012	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE:	
E' stata consegnata una copia della presente check list all'allevatore? SI ☐ NO ☐	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
Data primo controllo in loco: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	

VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI	
PRESCRIZIONI ESEGUITE: SI ☐ NO ☐	
DATA VERIFICA IN BDR/BDN: _____	
DATA VERIFICA IN LOCO: _____	
Nome e cognome del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda: _____	
Firma del detentore/proprietario/altro responsabile dell'azienda presente all'ispezione: _____	
Cognome e nome del controllore: _____	
Firma e timbro del controllore: _____	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:	
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.	

CGO 8 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



CHECK LIST CGO 8
DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)

Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005

Data Stampa: _____ CHECK-LIST N. _____ Cod. Stampa: _____

ELENCO CAPI PRESENTI

CODICE AZIENDA _____ CODICE FISCALE _____ SPECIE ALLEVATA _____
IT

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN
Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO	
1			☐	☐	☐			☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
2			☐	☐	☐			☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
3			☐	☐	☐			☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
4			☐	☐	☐			☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
5			☐	☐	☐			☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
6			☐	☐	☐			☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
7			☐	☐	☐			☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento
8			☐	☐	☐			☐	☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria
								☐	☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni
								☐	☐	Movimentazioni	☐ Sequestro
								☐	☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021


RegioneLombardia
CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)
Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005
Data Stampa:
CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa:
ELENCO CAPI USCITI DALL'ALLEVAMENTO NELL'ANNO CORRENTE
CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE
SPECIE ALLEVATA
Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN
Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO - DATA USCITA	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)		SANZIONI APPLICATE
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	TIPO		
								M	R	
1			☐	☐	☐			☐ Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
2			☐	☐	☐			☐ Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
3			☐	☐	☐			☐ Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
4			☐	☐	☐			☐ Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
5			☐	☐	☐			☐ Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
6			☐	☐	☐			☐ Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
7			☐	☐	☐			☐ Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
8			☐	☐	☐			☐ Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	

CGO 8 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____

CUAU _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVICAPRINI (CGO 8)

Regolamento (CE) n. 21/2004 e ss.mm. e ii. e Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005

Data Stampa: _____

CHECK-LIST N. _____

Cod. Stampa: _____

ELENCO CAPI CONTROLLATI - NON PRESENTI NEGLI ELENCHI PRECEDENTI

CODICE AZIENDA
IT

CODICE FISCALE

SPECIE ALLEVATA

Nota 1 : capo controllato per identificazione e/o per registrazione nel registro di carico e scarico e in BDR/BDN
Nota 2 : capo controllato per tempistica di comunicazione

N.	CODICE IDENTIFICATIVO / CODICE ELETTRONICO	DATA INGRESSO	CONTROLLATO		Identificazione non corretta	Registro di carico e scarico aziendale		VERIFICA NOTIFICHE (M=Mancata, R=Ritardata)			SANZIONI APPLICATE
			(Vedi nota 1)	(Vedi nota 2)		Non presente nel registro aziendale	Presente nel registro aziendale ma non in allevamento	M	R	TIPO	
1			☐	☐	☐			☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ ☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
2			☐	☐	☐			☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ ☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
3			☐	☐	☐			☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ ☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
4			☐	☐	☐			☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ ☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
5			☐	☐	☐			☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ ☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
6			☐	☐	☐			☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ ☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
7			☐	☐	☐			☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ ☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	
8			☐	☐	☐			☐ ☐	Nascite	☐ Amministrativa/pecuniaria	
								☐ ☐	Decessi	☐ Blocco movimentazioni	
								☐ ☐	Movimentazioni	☐ Sequestro	
								☐ ☐	Furto/Smarrimento	☐ Abbattimento	

CHECK LIST CGO 8 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

1) Controllo per capo:

A - Numero di capi totali con infrazioni	N°□□□□
B - Numero totale capi presenti in stalla	N°□□□□
C - Numero dei capi movimentati dal 1° gennaio	N°□□□□
D - Numero totale capi controllati	N°□□□□
Percentuale capi non conformi [(A/D)*100]	□□□,□□%
Livello di Portata calcolato:	

2) Notifiche delle movimentazioni in entrata e in uscita per partita (*):

A - Movimentazioni per partita con ritardi o mancata notifica	N°□□□□
B - Numero totale di partite movimentate dal 1° gennaio	N°□□□□
C - Numero di movimentazioni a partita controllate	N°□□□□
Percentuale di movimentazioni non conformi [(A/C)*100]	□□□,□□%
Livello di Portata calcolato:	

(*) Al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica degli eventi, i movimenti in uscita o in entrata per partita sono considerati come un evento anche se riguardanti più capi. In questo caso il calcolo dell'incidenza delle partite non conformi viene effettuato rispetto al numero totale di partite movimentate nel periodo considerato per il controllo. Non si potrà utilizzare il calcolo descritto al punto 1 in quanto non esiste omogeneità tra controllo dei capi per l'identificazione e registrazione (controllo per capo) e controllo delle movimentazioni (controllo per partita). Nel caso in cui si rilevino infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento durante il controllo in loco, sia per le notifiche delle movimentazioni (controllo per partita), per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.

PORTATA	
☐ Bassa	Percentuale capi non conformi ≤ 5% sul totale dei capi o eventi controllati e relative a non oltre 20 capi o eventi oppure mancata comunicazione di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali, OPPURE con infrazione a due dei parametri di gravità a), b) o c) per tutti i casi non contemplati nel livello medio OPPURE mancanza del dato del censimento annuale (nel caso in cui ve ne sia l'obbligo)
☐ Media	Tutti gli altri casi OPPURE con infrazione a due dei parametri di gravità a), b) o c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi o eventi controllati e in presenza di un numero di capi o eventi non conformi superiore a 50
☐ Alta	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi o eventi controllati e relative ad oltre 40 capi o eventi OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Presenza di violazioni tra i seguenti parametri: a) registro di stalla non conforme, non compilato in ogni sua parte o non aggiornato, o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda o mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo (BDR/BDN) nel caso in cui vi sia l'obbligo b) capi con marcatura non conforme (es. una sola marca auricolare, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento della BDR/BDN c) presenza di capi senza marcatura
☐ Media	Presenza contemporanea di tutte 3 le violazioni di tipo a), b) e c)
☐ Alta	Presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi o presenza di capi privi di documentazione di provenienza

CHECK LIST CGO 8 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

DURATA	
☐ Bassa	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ Alta	Non conformità superiori al 50% dei capi o eventi non conformi sul totale dei capi o eventi controllati OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi OPPURE , nei casi in cui sia assente il dato dei capi presenti o del totale degli eventi, per più di 40 capi o eventi non conformi
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancato aggiornamento della BDR per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni)
☐	Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR/BDN (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (entro 15 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/ non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità
☐	Aggiornamento della BDR/BDN (entro 15 giorni) in caso di BDR/BDN non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Assenza del registro di stalla, con allevamento aperto
☐	Azienda non registrata presso l'ATS e/o in BDR/BDN
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

CHECK LIST CGO 8 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento BDR/BDN (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione della identificazione dei capi (entro 15 giorni)	☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche e fiscali (entro 15 giorni)	☐ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA				ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO				ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'			
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//		//		SI		NO		SI		NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N										

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
 CUA _____ Ragione Sociale _____

CGO 10**IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI****RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI**

Verifica dell'utilizzo di prodotti fitosanitari	SI	NO	
L'azienda dichiara di utilizzare i prodotti fitosanitari	☐	☐	
In caso negativo (*):			
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei prodotti fitosanitari	☐	☐	
- verifica della assenza di fatture di acquisto di prodotti fitosanitari	☐	☐	
Presenza dei registri dei trattamenti fitosanitari relativi ai due anni precedenti al controllo, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie	SI ☐	NO ☐	NN ☐
Nota: NO: infrazione per assenza dei registri dei trattamenti nelle campagne precedenti, conformi e compilati con tutte le informazioni necessarie, in aziende tenute a tale adempimento ⁽¹⁾ NN: l'azienda dichiara di non aver acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari nei due anni precedenti (*).			

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'anno del controllo e l'assenza di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari anche nelle campagne precedenti, non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Caratteristiche aziendali	SI	NO
Beneficiario che si avvale di contoterzista	☐	☐
Beneficiario che si avvale di persone terze	☐	☐
Beneficiario che delega tutte le operazioni (dal ritiro dei prodotti fitosanitari allo smaltimento delle scorte) al contoterzista/persone terze	☐	☐
Beneficiario che delega solo parte delle operazioni al contoterzista/persone terze	☐	☐

Utilizzatore	Beneficiario	Contoterzista	Persone terze
Nominativo			
Estremi del patentino /certificato abilitazione			
Data rilascio			

Verifica degli impegni	SI	NO	NN
Presenza del registro dei trattamenti per l'anno di controllo	☐	☐	☐
Registro dei trattamenti per l'anno a controllo aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) ⁽¹⁾	☐	☐	☐
Se il registro è assente oppure non aggiornato / non conforme, l'azienda dispone di documentazione che permette di verificare il corretto impiego dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	☐	☐	☐
Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura/terreno/derrata alimentare e secondo avversità/modalità previsti in etichetta ⁽²⁾	☐	☐	☐
Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta	☐	☐	☐
Rispetto dei tempi di carenza sulle colture ⁽³⁾	☐	☐	☐
Utilizzo di prodotto fitosanitario con autorizzazione valida e non revocata	☐	☐	☐

CGO 10 – Anno 2021



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

	SI	NO	NN
Fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari	☐	☐	☐
Se l'azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza della scheda di trattamento o registro sottoscritto dal contoterzista	☐	☐	☐
Presenza documenti di delega, ove previsto (es. registro compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; azienda associata a cooperativa di produttori; acquisto e utilizzo dei PF da persona diversa del titolare, ecc.) ⁽⁴⁾	☐	☐	☐
Fatture emesse dal contoterzista con tutti gli elementi necessari per verificare il rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati	☐	☐	☐
Presenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità ⁽⁵⁾	☐	☐	☐
Presenza dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla norma	☐	☐	☐
Presenza di un sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari a norma ⁽⁶⁾	☐	☐	☐
Assenza di evidenza di effetti extra-aziendali ⁽⁷⁾	☐	☐	☐

CRITERIO RISPETTATO	SI ☐	NO ☐

A) Superficie soggetta a vincolo ⁽⁸⁾	, ha
B) Superficie oggetto d'infrazione per uso improprio di prodotti fitosanitari	, ha
B1) % superficie oggetto di infrazione [(B/A)*100]	, %

NOTE:

- (1) La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene pesata come non conformità per il CGO 4. Dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro che impediscano il normale controllo hanno conseguenze anche nel presente CGO solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e non si è in grado quindi di effettuare le necessarie verifiche.
- (2) Riportare nelle "Note", in modo sintetico, la tipologia di infrazione rilevata.
- (3) L'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.
- (4) Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e l'unica infrazione commessa dall'azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino), si dovrà indicare l'infrazione al punto "Presenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo in corso di validità" e la pesatura dovrà tenere in considerazione la presenza o meno di altre infrazioni.
- (5) Dal 26 novembre 2015, tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo anche per i prodotti non in classe. I patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti ai sensi del DPR 290/2001 sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- (6) L'assenza di un sito di stoccaggio a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari può avere conseguenze anche per la BCAA 3, se si ha dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose, e per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
- (7) Effetti extra-aziendali: infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.
- (8) Superficie soggetta a vincolo: è la superficie aziendale oggetto di utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CGO 10 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Pag.



CHECK LIST CGO 10 - VERIFICA DEGLI IMPEGNI

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

Note

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE

☐	Sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari non a norma per uno o più dei seguenti obblighi (infrazioni rilevate con riferimento al PAN Allegato VI punto VI.1): 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali; 8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. 11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. 12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. 13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE

☐	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO

☐	Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, qualora il patentino o tale certificato siano scaduti (entro 15 giorni)
☐	Avviare le procedure per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (entro 15 giorni)
☐	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari per infrazioni non comprese tra le "Inadempienze di importanza minore" o per aziende non soggette ad allerta tempestiva (di norma entro 30 giorni)

INTENZIONALITÀ

☐	Utilizzo di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: dispositivi di protezione individuale, documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture e moduli d'acquisto) e patentino/certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei PF
☐	Utilizzo di prodotti fitosanitari e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma
☐	Azienda che dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ Bassa	Assenza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti OPPURE Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI (se unica infrazione rilevata) OPPURE Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ Media	Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo e assenza dei dispositivi di protezione previsti OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.
☐ Alta	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo (se unica infrazione rilevata) OPPURE Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ Media	Assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta - dose, coltura, tempi di carenza, modalità, ecc. (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE Delega al contoterzista o ad altro delegato che non copre l'intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e, come unica infrazione rilevata, stoccaggio dei prodotti in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in assenza di altre infrazioni.
☐ Alta	Rilevazione 2 infrazioni tra: a) Autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari scaduto all'atto dell'acquisto o dell'utilizzo b) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13 c) Assenza dei dispositivi di protezione previsti d) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza) OPPURE rilevazione di una delle seguenti infrazioni: 1. Assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino)/certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari 2. Assenza della documentazione d'acquisto o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista 3. Uso di prodotto con autorizzazione non valida (revocata) 4. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni diverse dal precedente punto b) 5. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche OPPURE Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione OPPURE Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione

DURATA	
☐ Bassa	Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13

☐ Media	Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) OPPURE Assenza dei documenti di delega (se unica infrazione rilevata) OPPURE in tutti gli altri casi
☐ Alta	1. Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche; 2. Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore; 3. Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega associata ad altra infrazione 4. Per portata e gravità di livello alto. 5. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari in assenza dell'autorizzazione all'acquisto (patentino) / certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari associato ad un'altra qualsiasi infrazione

NOTE

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)	☐ Documentale ☐ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA										ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	SI	NO	SI	NO	
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N					

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori AFCP/Provincia di Sondrio:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 11

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN
ALLEVAMENTO - VITELLI**
(D. lgs. 126/2011 – D. lgs. 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE		ASL	
Data del controllo		N. Check List:	
Veterinario Ispettore			
Codice azienda		Ragione sociale	
Indirizzo azienda		Indirizzo sede legale	
Proprietario degli animali			
Codice fiscale		Tel.	
Conduttore/Detentore			
Codice fiscale		Tel.	
Tipologia di struttura (AL Allevamento; CG Centro Materiale Genetico; CR Centro Raccolta; PS Punto di Sosta; SS Stalla di Sosta)			
Specie allevata (Bovina/Bufalina)		Orientamento produttivo* (carne/latte/misto)	
Tipologia produttiva** (vedere legenda)		Modalità di allevamento (AE → All'Aperto o Estensivo; SI → Stabulato o Intensivo; TR → Transumante)	
Presenza di un manuale di buone pratiche:		SÌ	NO
Veterinario Aziendale (se presente): Dr			
Apparecchiature e impianti elettrici: conformità alle norme vigenti in materia 126/2011 All. 1 Punto 2 <i>"Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica"</i> I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti secondo le disposizioni normative vigenti e in modo da evitare: contatti elettrici diretti o indiretti, innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta.			
I vitelli sono stabulati in aree dove esistono impianti elettrici?		SÌ	NO
In caso di risposta SÌ alla domanda precedente:			
Presenza di dichiarazione di conformità		SÌ	NO*
* Se la dichiarazione di conformità non è presente perché l'impianto è stato costruito prima del 1990 e non è stato mai sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria, ampliamenti o modifiche o se la dichiarazione di conformità (o altra eventuale documentazione di verifica periodica) non è reperibile da parte del proprietario/detentore, inviare segnalazione al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per territorio.			

CHECK LIST CGO 11



NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):	
n. vitelli totali (capi di età inferiore a sei mesi) presenti alla data di stampa della check-list:	
n. vitelli circolanti (*) negli ultimi 12 mesi.....	
n. vitelli morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi:	
Mortalità (**):	
<i>(*) Capi circolanti: soggetti con età compresa tra 0 e 6 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).</i>	
<i>(**) Rapporto tra il n. di capi (< 6 mesi d'età) morti in azienda negli ultimi 12 mesi e il n. di capi (< 6 mesi d'età) circolanti in allevamento negli ultimi 12 mesi (dal rapporto sono esclusi i vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore).</i>	
DATI UTILI ALLA VALUTAZIONE DELLA MORTALITA'	
n. vitelli partoriti negli ultimi 12 mesi..... (di cui n.... da parti gemellari)interparto	
medio in allevamento	
n. di vacche sulle quali è calcolata la media dell'interparto	
n. vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore	
n. vitelli morti dopo il secondo giorno ma prima di essere identificati	
n. vitelli usciti dall'allevamento (esclusi i morti)	

Legenda delle voci per Orientamento Produttivo e Tipologia Produttiva

*Orientamento Produttivo	**Tipologia produttiva
CARNE	ING INGRASSO
	LVV LINEA VACCA VITELLO
	VCB VITELLI A CARNE BIANCA
LATTE	LVD LATTE CRUDO/VENDITA DIRETTA
	PRL PRODUZIONE LATTE
MISTO	ING INGRASSO
	LVD LATTE CRUDO/VENDITA DIRETTA
	LVV LINEA VACCA VITELLO
	PRL PRODUZIONE LATTE
	VCB VITELLI A CARNE BIANCA

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'	SI	NO
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:		
☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziariaCambiamenti ☐ della situazione aziendale ☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'Autorità CompetenteImplicazioni ☐ per la salute umana e animale, precedenti focolai ☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti ☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie ☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti ☐ Numero di animali ☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione ☐ Variazioni dell'entità dei premi ☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)		

CHECK LIST CGO 11



☐ Casuale	
(*) Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:	
PREAVVISO (max 48 ore)	SI NO
Se SI in data _____	tramite: Telefono Telegramma/lettera/fax Altra forma

LEGENDA DELLE NON CONFORMITÀ

SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI – CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

CHECK LIST CGO 11



ELEMENTO DI VERIFICA	
Attenzione: Qualora si stia svolgendo l'ispezione in un allevamento bovino/bufalino comprensivo sia di vitelli sia di animali adulti, nel caso di elementi di verifica previsti solo dal D. Lgs. 146/2001, nella presente checklist devono essere riportati i medesimi risultati già registrati nella checklist per gli animali adulti, denominata "Protezione degli animali in allevamento bovini – bufalini (D. Lgs. 146/2001)". I parametri con queste caratteristiche verranno evidenziati dalla dicitura: "Elemento di verifica comune ad animali adulti e vitelli".	
PERSONALE	
1. Numero di addetti che si occupano degli animali 146/2001 All. Personale Punto 1 "Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"	
ELEMENTO DI VERIFICA COMUNE AD ANIMALI ADULTI E VITELLI	
Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali. I limiti di seguito riportati si riferiscono solo agli <u>allevamenti di vitelli a carne bianca</u>, dove la gestione si serve di una certa meccanizzazione. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.	
VITELLO A CARNE BIANCA	
Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 800 animali totali	no; NO
Numero accettabile di addetti: un operatore per 400-800 animali totali	SI
Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 400 animali totali	Ottimale
Per le altre tipologie produttive (allevamento per produzione latte, linea vacca-vitello, ingrasso), qualora vengano eseguite ispezioni disgiunte sui vitelli e sugli animali adulti, valgono i limiti già indicati per l'intera mandria, a seconda della tipologia di allevamento (vedasi elenco sottostante e Manuale Esplicativo allegato alla presente). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.	
BOVINA DA LATTE Stabulazione libera	
Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione)	no; NO
Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 80-120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione)	SI
Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 80 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 40 capi in lattazione)	Ottimale
BOVINA DA LATTE Stabulazione fissa	
Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 100 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 50 capi in lattazione; oppure un operatore per più di 80 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 40 capi in lattazione.	no; NO
Numero accettabile di addetti: un operatore per 80-120 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per circa 50-100 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 25-50 capi in lattazione; oppure un operatore per circa 40-80 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 20-40 capi in lattazione.	SI
Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 80 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 50 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 25 capi in lattazione; oppure un operatore per meno di 40 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 20 capi in lattazione.	Ottimale

CHECK LIST CGO 11



BUFALE DA LATTE					
Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 120 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione);					no; NO
Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 100-120 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione);					SI
Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 200 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 100 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione)					Ottimale
LINEA VACCA-VITELLO					
Numero non sufficiente di addetti: STALLA: un operatore per più di 70 animali; PASCOLO: un operatore per più di 120 animali					no; NO
Numero sufficiente di addetti: STALLA: un operatore per 30-70 animali; PASCOLO: un operatore per 80-120 animali					SI
Numero ottimale di addetti: STALLA: un operatore per meno di 30 animali; PASCOLO: un operatore per meno di 80 animali					Ottimale
BOVINO DA CARNE					
Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 800 animali					no; NO
Numero accettabile di addetti: un operatore per 400-800 animali					SI
Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 400 animali					Ottimale
1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Indicare il numero degli addetti					
2. Formazione degli addetti					
146/2001 All. Personale Punto 1 "Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate"					
ELEMENTO DI VERIFICA COMUNE AD ANIMALI ADULTI E VITELLI					
Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio). Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale. Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni). Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					

CHECK LIST CGO 11



Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni (o minore di 7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di formazione sul benessere animale						no; NO
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di formazione sul benessere animale (o combinazione opposta)						SI
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni						Ottimale
2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE	
EVIDENZE (*)						
(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.						
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI						
3. Numero di ispezioni						
126/2011 All. I Punto 6						
<i>“Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno”.</i>						
L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di vitelli presenti in allevamento (0-6 mesi). Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore (es. distribuzione dell'alimento con strumenti meccanici). Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata, oltre ad un numero conforme di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.						
Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti: - 1 ispezione/giorno per gli animali stabulati; - meno di 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno						no; NO
Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: - almeno 2 ispezioni/giorno per gli animali stabulati; - almeno 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno						SI
Numero di visite superiori al requisito previsto: - più di 2 ispezioni/giorno per gli animali stabulati e segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata; - più di 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno						Ottimale
3) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno due volte al giorno; mentre gli animali allevati all'esterno sono ispezionati almeno una volta al giorno						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE	
EVIDENZE (*)						
(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto e se esiste un programma per organizzare le ispezioni degli animali stabulati all'aperto						
4. Illuminazione per l'ispezione						
126/2011 All. I Punto 5						
<i>“Dovrà, inoltre, essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento”</i>						
146/2001 All. Controllo Punto 3						

CHECK LIST CGO 11

“Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’adeguata illuminazione fissa o mobile”

L’intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell’arco della giornata. In aggiunta un’illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l’ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

Illuminazione per l’ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l’ispezione	no; NO
Illuminazione per l’ispezione sufficiente: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante	SI

4) È disponibile un’adeguata illuminazione che consente l’ispezione completa degli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne

5. Trattamento degli animali malati o feriti

126/2011 All. I Punto 6

“I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell’allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.”

146/2001 All. Controllo Punto 4

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli.”

Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato (non necessariamente di tipo farmacologico), verificare tramite intervista presso gli addetti se sono state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale.

Punti da controllare:

1. la verifica dell’immediato trattamento → si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l’animale sia spostato nel reparto infermeria (area o box, eventualmente isolato) o, in alternativa, che l’animale malato (che non necessita dell’infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza);

2. il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l’azienda.

Per assegnare il giudizio conforme tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza ipercutata dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l’azienda	no; NO
Si considera adeguato: presenza di personale istruito con evidenze di eventuali animali in infermeria (area o box) o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l’azienda	SI
Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l’adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione delle patologie infettive, traumatiche, ecc.).	Ottimale

5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale

EVIDENZE (*)

(*) Indicare se sono presenti animali ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l’infermeria o altro settore sono, all’occorrenza, adattabili ad accogliere

CHECK LIST CGO 11



ed isolare animali deboli, malati, feriti o con problemi di tipo comportamentale	
6. Abbattimento	
<i>D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4</i> <i>“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]”</i> <i>Reg. 1099/2009</i> <i>Art. 2 Definizioni</i> <i>a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale;</i> <i>d) «abbattimento d’emergenza»: l’abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora <u>non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze</u>;</i> <i>e secondo il considerando n.12 è da intendersi “emergenza” in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l’abbattimento di emergenza dall’applicazione di determinate disposizioni del regolamento. L’abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d’emergenza.</i> <i>j) «macellazione»: l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana.</i> <i>Capo II Articolo 4</i> <i>Metodi di stordimento</i> <i>1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale. Capo II Articolo 7</i> <i>Livello di competenze e certificato di idoneità</i> <i>1. L’abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano <u>un adeguato livello di competenze</u> per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.</i> <i>2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite <u>esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall’articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...]</u></i> <i>Capo IV Articolo 19</i> <i>Abbattimento di emergenza</i> <i>Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.</i> <i>Reg. 1/2005</i> <i>Allegato I, Capo I, Paragrafo 1</i> <i>“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili.”</i> Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l’abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (es. eutanasia effettuata da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d’idoneità alla macellazione, oppure proprietario/detentore adeguatamente formato) e che siano presenti delle istruzioni (es. numeri da contattare in caso d’emergenza, materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.). È tuttavia possibile, in casi eccezionali, effettuare l’abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un’adeguata competenza. In tali situazioni, infatti, l’intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un prolungamento delle sofferenze dell’animale. Questi eventi non devono avere tuttavia caratteristiche di routinarietà.	
Si considera non adeguato: Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l’abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione	no; NO
Si considera adeguato: Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d’idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all’abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione	SI

CHECK LIST CGO 11



Il requisito superiore previsto prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza					Ottimale
6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	Ottimale
EVIDENZE (*)					
(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di MSU o abbattimento. Riportare e descrivere eventuale presenza di lesioni cutanee. Le valutazioni ABM in calce alla checklist (es. body condition score, zoppie, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					
7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali					
146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. "Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta" D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Articolo 2 "Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 [...] deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. [...] La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata." Reg 1760/2000/CE che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 7 "Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni" ELEMENTO DI VERIFICA COMUNE AD ANIMALI ADULTI E VITELLI Verificare la presenza del registro di carico e scarico (cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale. Il registro di carico e scarico deve essere presente (in forma cartacea o informatizzata) e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione.					
Si considera non conforme: assenza o non conformità del registro (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320					NO
Si considera conforme: presenza e conformità del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320					SI
7) È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata. I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.					
SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non denunciate o di mancanza o non conformità del registro di carico e scarico					

CHECK LIST CGO 11



8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell’autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta”

ELEMENTO DI VERIFICA COMUNE AD ANIMALI ADULTI E VITELLI

Il registro dei trattamenti è presente, conforme e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l’ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Si considera non adeguato: l’assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti	NO
Si considera adeguato: presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti	SI

8) È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza - i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

9. Locali di stabulazione e attacchi

126/2011 All. I Punto 7;

“I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà”.

126/2011 All. I Punto 8

“I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7.”

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

“La libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. [...]”

Punti da verificare:

1) L’area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni.
Lo “spazio libero disponibile” è la superficie accessibile e fruibile a disposizione di ciascun vitello sufficiente a consentirgli di voltarsi e di sdraiarsi senza alcun impedimento; da tale definizione si evince che sono da escludere dal computo della superficie disponibile tutti gli ostacoli che rendono tale spazio non fruibile.

2) Non devono essere presenti vitelli legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. L’osservazione deve essere

CHECK LIST CGO 11



eseguita su tutti gli animali e basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione non conforme al requisito di legge per assegnare il giudizio non conforme. Qualora fossero utilizzati attacchi nelle modalità consentite dalla legge, è necessario osservarne tipologia e conformazione, in quanto non devono essere nocivi o causare strangolamenti, non devono causare lesioni agli animali e devono consentirgli di alzarsi, coricarsi e alimentarsi senza difficoltà.					
Si considera non adeguato: Presenza di uno o più animali che non possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / Presenza di uno o più animali costantemente legati o liberi ma catturati durante le fasi di alimentazione per più di 1h / Utilizzo di attacchi nocivi o non idonei					NO
Si considera adeguato: Tutti gli animali possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / Animali liberi ed eventualmente catturati (con attacchi idonei) solo durante le fasi di alimentazione per meno di 1h					SI
Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, animali liberi e non catturati durante le fasi di alimentazione					Ottimale
9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni. I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà. I vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi sucedanei per un periodo massimo di 1 ora. Gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati. Per assegnare giudizio conforme tutti i requisiti devono essere soddisfatti.					
SI	----	----	NO cat. C	N.A.	Ottimale
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere eventuali condizioni che limitano la libertà di movimento degli animali e, se del caso, per quanto tempo e con che dispositivo i vitelli vengono legati. In caso di vitelli mantenuti permanentemente legati, riportare - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.					
SPAZIO DISPONIBILE					
10. Spazio disponibile nel recinto individuale					
126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2					
<i>“Requisiti minimi di allevamento di vitelli:</i> 1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) <u>nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.</u> [omissis..] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.”					
Una volta accertato che nessun vitello è stabulato permanentemente legato, è necessario procedere a verificare che lo spazio disponibile per ciascun animale sia conforme ai requisiti di legge, misurando i recinti individuali che ospitano i vitelli. I vitelli bovini possono essere stabulati in recinti individuali fino a 8 settimane d'età e i vitelli bufalini fino a 90 giorni d'età, a meno che debbano essere mantenuti isolati dal gruppo, esclusivamente per il periodo necessario, ai fini terapeutici o diagnostici giustificati dalle loro particolari condizioni sanitarie o comportamentali, che devono essere certificate da un medico veterinario. In ogni caso, tali recinti devono rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a). Si ricorda che se si riscontrano vitelli bovini di età inferiore alle 8 settimane allevati in coppia nei recinti individuali, si deve fare riferimento a quanto specificato dalla nota del Ministero della Salute n. 0014777 del 19/06/2017 denominata “Chiarimenti per stabulazione di vitelli in coppia di età inferiore alle otto settimane”. La nota è riportata in maniera dettagliata nel manuale esplicativo.					
Nel caso, invece, gli animali siano allevati in gruppo (in recinti collettivi) anche prima delle 8 settimane d'età nel caso dei bovini, o prima dei 90 giorni d'età nel caso dei bufalini, occorre verificare le dimensioni dello spazio disponibile come indicato					

CHECK LIST CGO 11



dal D. Lgs. 126/2011 Art. 3 comma 1 lettera b), (vedasi requisito n.13).

Per semplificare la verifica dell'idoneità del recinto individuale, a titolo indicativo, si riportano come misure di riferimento una lunghezza di 130 cm e una larghezza di 80 cm, considerando come valori medi di riferimento un'altezza al garrese di 0,80 m ed una lunghezza dell'animale di 1,18 - 1,20 m, misurata a partire dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica.

Nel caso in cui le dimensioni del recinto siano inferiori a quelle indicate - prima di assegnare la risposta insufficiente - è necessario verificare che esse siano conformi o meno a quanto previsto dalla normativa, in relazione alle dimensioni dell'animale realmente ospitato. Infatti, alcune gabbiette con misure inferiori a quelle proposte potrebbero essere comunque idonee, qualora ospitino animali molto giovani o di dimensioni minori rispetto alla media, purché la larghezza sia superiore all'altezza al garrese del vitello e la lunghezza sia superiore del 10% della distanza fra la punta del naso e l'estremità caudale della tuberosità ischiatica dell'animale.

Da ricordare che i limiti di superficie del box individuale non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi d'età) presenti al momento della visita, e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Per assegnare il giudizio ottimale, lo spazio disponibile per ciascun vitello deve essere superiore di almeno il 10% rispetto alle dimensioni minime previste.

Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito di legge per assegnare il giudizio non conforme.

Si considera non adeguato: Spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti di legge	no; NO
Si considera adeguato: Spazio disponibile per ciascun vitello presente conforme ai limiti di legge	SI
Si considera ottimale: Spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti di legge (almeno più del 10%)	Ottimale

10) I recinti individuali hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le dimensioni dei recinti individuali in relazione alle dimensioni dei soggetti ospitati. In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, riportando - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.

11. Possibilità di contatto (visivo e tattile)

126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2

“Requisiti minimi di allevamento di vitelli:

1. [...] Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli. [omissis]
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.”

I muri che dividono i recinti individuali di stabulazione dei vitelli non devono essere compatti ma avere divisorie traforate; per questo, il contatto che potrebbe verificarsi tramite il fronte mangiatoia non soddisfa il requisito normativo.

I vitelli devono avere contatto diretto, visivo e tattile contemporaneamente, ad eccezione dei soggetti isolati per motivi sanitari o comportamentali opportunamente documentati da certificazioni rilasciate dal medico veterinario (es. diagnosi di malattia, trattamenti farmacologici, ecc. indicando - se possibile - le marche auricolari e i box/ricoveri dei soggetti coinvolti).

L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali. Fanno eccezione gli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita e i vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito di legge per assegnare il giudizio non conforme.

Si considera non adeguato: Impossibilità di contatto (visivo e tattile) tra gli animali	no; NO
Si considera adeguato: Possibilità di contatto (visivo e tattile) tra gli animali / Impossibilità di contatto solo per i soggetti isolati in recinti individuali con idonea certificazione veterinaria	SI

11) Le pareti divisorie dei recinti individuali dei vitelli non sono costituite da muri compatti, ma sono traforate, salvo nel caso in cui sia necessario isolare i vitelli

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

CHECK LIST CGO 11



EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere come i vitelli possono entrare in contatto tra loro e, se ci sono animali isolati, per quale motivazione. In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, riportando - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.					
12. Assenza di vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età (o vitelli bufalini oltre i 90 giorni d'età) stabulati in recinti individuali					
126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2					
"Requisiti minimi di allevamento di vitelli:					
1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:					
a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. [omissis..]					
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento."					
Dare la possibilità ai vitelli, anche molto giovani, di interagire tra di loro è assai importante per far sì che sviluppino migliori comportamenti sociali, minor stress da svezzamento, facilità di apprendimento e tassi di crescita maggiori. Per questo è obbligatorio che i vitelli bovini con più di 8 settimane d'età, e i vitelli bufalini con più di 90 giorni d'età, siano allevati in gruppo.					
Esistono due sole eccezioni a questo requisito:					
1) presenza di vitelli bovini con più di 8 settimane d'età (e vitelli bufalini con più di 90 giorni d'età) mantenuti isolati dal gruppo, esclusivamente per il periodo necessario, ai fini terapeutici o diagnostici giustificati dalle loro particolari condizioni sanitarie o comportamentali, che devono essere certificate da un medico veterinario. Tali recinti individuali hanno comunque dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti (126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a); vedasi item n. 9 e 10);					
2) allevamenti nei quali, al momento dell'ispezione, siano presenti meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi d'età) o vitelli stabulati con la madre ai fini dell'allattamento.					
Ammesse le eccezioni citate, basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito di legge per assegnare il giudizio non conforme.					
Si considera non adeguato: presenza di uno o più vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età (e vitelli bufalini oltre i 90 giorni d'età) isolati in recinti individuali senza idonea certificazione veterinaria					no; NO
Si considera adeguato: presenza di uno o più vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età (e vitelli bufalini oltre i 90 giorni d'età) isolati in recinti individuali con idonea certificazione veterinaria / tutti i vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età (e tutti i vitelli bufalini oltre i 90 giorni d'età) sono allevati in recinti collettivi					SI
12) I vitelli bovini di età superiore alle 8 settimane e i vitelli bufalini di età superiore ai 90 giorni non sono allevati in recinti individuali.					
Sono presenti vitelli bovini di età superiore alle 8 settimane e vitelli bufalini di età superiore ai 90 giorni rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Riportare gli estremi di eventuale certificazione veterinaria. In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, riportando - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.					
13. Spazio disponibile per vitelli allevati in gruppo (box collettivo)					
126/2011 Art. 3 comma 1 lettera b) e comma 2					
"Requisiti minimi di allevamento di vitelli:					
1. Le aziende devono rispettare le seguenti prescrizioni:					
[omissis...] b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di					

CHECK LIST CGO 11



peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.”

Per i vitelli allevati in gruppo (fino a 6 mesi d’età), lo spazio disponibile per ciascun soggetto deve essere pari ad almeno:
• 1,5 m²/ capo per vitelli di p.v. < 150 kg;
• 1,7 m²/ capo per vitelli di p.v. tra 150 e 220 kg;
• 1,8 m²/ capo per vitelli di p.v. > 220 kg.
La superficie è quella totale del box, esclusi eventuali ostacoli che rendano lo spazio non fruibile agli animali.
L’osservazione deve essere eseguita su tutti i gruppi di animali.
La presente disposizione non si applica agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita) presenti al momento della visita e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell’allattamento.
Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito di legge per assegnare il giudizio non conforme.

Si considera non adeguato: Spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti di legge	no; NO
Si considera adeguato: Spazio disponibile per ciascun vitello presente conforme ai limiti di legge	SI
Si considera ottimale: Spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti di legge (almeno più del 10%)	Ottimale

13) Lo spazio libero disponibile per ciascun vitello è adeguato e conforme alle disposizioni vigenti.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, riportando - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

14. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi

126/2011 All. 1 Punto 1
“I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.”

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.
“8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione [omissis] degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare lesioni o traumi.

Si considera non adeguato: Presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, accessi, delimitazioni, ecc. che causano lesioni agli animali	no; NO
Si considera adeguato: Presenza di locali, ambienti e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali	SI

14) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

CHECK LIST CGO 11



(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. superficie di decubito o lettiera dannosa e gravemente lesiva per gli animali; presenza di spigoli, rastrelliere, passaggi, ecc. taglienti e/o lesivi, ecc., evidenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM in calce alla checklist (es. pulizia, condizione corporea, zoppie, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare la conformità					
15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera					
<i>126/2011 All. 1 Punto 9</i> <i>"La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori."</i> <i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.</i> <i>"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."</i> Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Eccezion fatta per i vitelli con meno di 2 settimane d'età, dove è obbligatorio usare la lettiera, nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Si considera non adeguato: ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali					no; NO
Si considera adeguato: ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito					SI
Si considera ottimale: ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale					Ottimale
15) I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente. Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità. La zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali ed eventuale presenza di lesioni cutanee). Le valutazioni ABM in calce alla checklist (pulizia animali, zoppie, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare la conformità					
16. Igiene, pulizia e gestione delle attrezzature per l'alimentazione (alimenti e acqua)					
<i>126/2011 All. 1 Punto 9</i> <i>"La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche e roditori."</i> <i>126/2011 All. 1 Punto 14</i> <i>"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli."</i> I secchi, i poppatoi, le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere sottoposti a regolare pulizia e periodica disinfezione; ogni alimento avanzato deve essere rimosso. Se utilizzate, le attrezzature per l'alimentazione automatica (es. lupa/allattatrice automatica) devono essere pulite					

CHECK LIST CGO 11



regolarmente e frequentemente, se del caso, smontando le parti in cui si depositano i residui di alimento. Il grado di pulizia della mangiatoia può essere giudicato tramite osservazione di eventuali incrostazioni sulla parte alta della stessa e sul corrente d'acciaio più vicino al trogolo. **I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.**

Si considera non adeguato: presenza di attrezzature, mangiatoie e abbeveratoi sporchi con presenza di evidenti ed abbondanti incrostazioni, o presenza di materiali difficilmente igienizzabili	<i>no; NO</i>
Si considera adeguato: presenza di attrezzature, mangiatoie e abbeveratoi adeguatamente puliti ed evidenza di minime incrostazioni	SI
Si considera ottimale: presenza di attrezzature, mangiatoie e abbeveratoi puliti, senza residui o incrostazioni, lavati dopo ogni pasto o prima del successivo	Ottimale

16) I secchi, i poppatoi, le mangiatoie, gli abbeveratoi sono sottoposti a regolare pulizia e periodica disinfezione. Ogni alimento avanzato viene rimosso con regolarità. Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Indicare le condizioni igieniche, di pulizia e gestione delle attrezzature per l'alimentazione e l'abbeverata. In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate.

17. Igiene, pulizia e gestione dei locali e delle attrezzature per la preparazione del latte

126/2011 All. 1 Punto 9
"La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di moschede roditori."

126/2011 All. 1 Punto 14
"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli."

I locali e le attrezzature per la preparazione e somministrazione del pasto a base di latte devono essere costruiti, mantenuti e puliti regolarmente, in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Per facilitare tale operazione, le superfici delle attrezzature e le pareti dei locali devono essere facilmente igienizzabili (es. superfici lisce, pareti rivestite da piastrelle o da vernice lavabile, senza rugosità o punti in cui si possano formare incrostazioni).
È condizione ottimale la presenza di istruzioni/procedure scritte per il controllo, la pulizia e la gestione dei locali e delle attrezzature adibite alla preparazione del latte.

Si considera non adeguato: presenza di locali ed attrezzature sporchi, con presenza di evidenti ed abbondanti incrostazioni, o presenza di materiali difficilmente igienizzabili	<i>no; NO</i>
Si considera adeguato: presenza di locali ed attrezzature adeguatamente pulite con evidenza di minime incrostazioni, e facilmente igienizzabili	SI
Si considera ottimale: presenza di locali ed attrezzature pulite, senza residui o incrostazioni, facilmente igienizzabili ed evidenza di istruzioni/procedure scritte	Ottimale

17) I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati, regolarmente puliti e disinfettati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

CHECK LIST CGO 11

(*) Indicare le condizioni igieniche, di pulizia e gestione delle attrezzature per la preparazione e somministrazione del pasto di latte

18. Pavimentazione e superficie di decubito

126/2011 All. 1 Punto 10

“I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli.”

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.

“8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione [omissis] degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.”

MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag.8

“Le norme vigenti non forniscono indicazioni circa la dimensione dei travetti e delle fessure del grigliato, ma al fine del benessere degli animali si dovrà garantire che le distanze tra i travetti o i diametri dei fori siano sempre inferiori al diametro del piede dei vitelli stabulati, inoltre i bordi dei travetti non devono essere taglienti per evitare lesioni agli arti.” - “La lettiera in paglia fornisce ai vitelli maggiore comfort e una buona protezione contro il freddo invernale, inoltre, assorbendo il contenuto liquido delle deiezioni, mantiene il recinto asciutto e poco sdruciolevole.”

Valutare le superfici di camminamento (corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, ecc.) e di decubito che devono essere sufficientemente ruvide, sicure e libere da ostacoli consentendo agli animali di alzarsi, coricarsi e muoversi, anche rapidamente, senza scivolare.

Una pavimentazione fessurata idonea dovrebbe avere le fessure (ovvero le distanze tra i travetti) di dimensioni indicativamente non superiori a 3 cm, o comunque dovrebbe essere in grado di sostenere i piedi dei vitelli e non causare lesioni all'unghia.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Presenza di pavimento fessurato non idoneo oppure pavimento pieno senza materiale da lettiera, liscio e scivoloso o che impedisce i movimenti	no; NO
Si considera adeguato: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso (es. presenza di idonea rigatura, o rivestimento in gomma o rivestimento in legno, o quantità lieve di lettiera, ecc.) per almeno la maggior parte delle superfici su cui camminano e decubitano gli animali	SI
Si considera ottimale: Presenza di pavimento pieno idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano e decubitano gli animali e presenza di lettiera permanente con materiale organico adeguato (perché abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente)	Ottimale

18) I pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni agli arti e ai piedi e sono adeguati alle dimensioni e al peso dei vitelli

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le condizioni della pavimentazione e della zona di decubito e riportare eventuale presenza di eventuali lesioni cutanee. Le valutazioni ABM in calce alla checklist (es. zoppie) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

19. Lettiera dei vitelli con meno di 2 settimane d'età

126/2011 All. 1 Punto 10

“La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.”

MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 8

“La lettiera in paglia fornisce ai vitelli maggiore comfort e una buona protezione contro il freddo invernale, inoltre,

CHECK LIST CGO 11



assorbendo il contenuto liquido delle deiezioni, mantiene il recinto asciutto e poco sdruciolevole.”

L’evidenza di anche un singolo soggetto con meno di 2 settimane d’età in evidenti condizioni non conformi (assenza di lettiera per il vitello) è sufficiente per assegnare il giudizio non conforme.

Si considera non adeguato: Assenza di lettiera in uno o più vitelli con meno di 2 settimane d’età

no; NO

Si considera adeguato: Presenza di lettiera idonea e in quantità adeguata per tutti i vitelli con meno di 2 settimane d’età

SI

19) È presente la lettiera, obbligatoria per vitelli con meno di 2 settimane d’età

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, riportando - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.

20. Infermeria

126/2011, All. 1 punto 6

“I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell’allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.”

126/2011, All. 1 punto 13

“[...] I vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.”

146/2001, All. punto 4

“Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli”

MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 7

“Deve essere previsto un locale o recinto infermeria chiaramente identificato, ma non necessariamente fisso, nel quale devono essere presenti in permanenza una lettiera asciutta ed acqua fresca in quantità sufficiente per gli animali malati ivi ospitati”

Per curare i soggetti con problemi sanitari, comportamentali e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un’area di isolamento-infermeria o, in caso di necessità e in base alle caratteristiche dell’azienda, possa servirsene. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate.

Le dimensioni adeguate di quest’area devono essere:

- per il recinto di isolamento individuale, almeno pari a quanto già previsto dall’*Art. 3 comma 1 lettera a)* del D. Lgs. 126/2011 (si veda anche item n. 10 della checklist);
- per il recinto di isolamento collettivo, almeno pari a quanto già previsto dall’*Art. 3 comma 1 lettera b)* del D. Lgs. 126/2011 (si veda anche item n.13 della checklist);

permettendo così all’animale di girarsi facilmente, di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie.

Gli animali in isolamento-infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum e la zona ad essi dedicata deve essere fornita di lettiera confortevole, paglia o materiali similari, tappetini di gomma morbida e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito prolungato o zoppi. Per gli animali di età inferiore a 2 settimane, la lettiera è obbligatoria (*All. 1 Punto 10* del D. Lgs. 126/2011).

In caso di allevamenti di piccole dimensioni per “infermeria identificata” si intende che:

- in caso di presenza di animali malati, feriti o che necessitano isolamento, il recinto o il box o altro settore deve essere identificato;
- in caso non ci siano animali malati, feriti o bisognosi di isolamento, il recinto o il box o altro settore può essere solo “identificabile”, ma l’allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di

CHECK LIST CGO 11



necessità. Si considera requisito ottimale l'esistenza di un'infermeria identificata e circoscritta adibita a tale funzione. Quest'area deve essere segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta (se è soggetta a rotazione) o segnalata sulla planimetria aziendale (se è a localizzazione fissa). Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non inferiore al 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, abbeveratoi e facile accesso al cibo.					
Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale specifico e identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di locale identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda					SI
Si considera ottimale: Presenza di locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 2-3 m ² /capo)					Ottimale
20) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali/recinti muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli e dispongono di acqua fresca in ogni momento					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche del recinto di isolamento-infermeria					
21. Temperatura ed umidità <i>126/2011 All. 1 Punto 3</i> <i>"L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas."</i> <i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i> <i>"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."</i> <i>MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 9</i> <i>"Deve essere tenuto sotto controllo il microclima: si consiglia la valutazione dei parametri ambientali utilizzando apparecchiature per il rilevamento di temperatura ed umidità relativa (termo-igrometro)."</i> Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature per il mantenimento di condizioni non dannose per i vitelli. L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.). Nel caso di allevamenti che prevedano grandi concentrazioni di animali (es. vitelli a carne bianca o grandi vitellaie da latte), è essenziale garantire una buona ventilazione per mantenere sia una corretta temperatura all'interno degli edifici sia una buona qualità dell'aria. Il livello di ventilazione adeguato deve permettere da un lato la rimozione del calore quando eccessivo (es. estate – inizio autunno) e dall'altro la rimozione dell'umidità in eccesso nelle stagioni più fredde (es. tardo autunno - inverno) mantenendo però una temperatura confortevole (protezione dal freddo eccessivo). La ventilazione naturale può essere garantita da ampie finestre, la cui apertura è regolata in base alla temperatura interna ed esterna, a cui si associa un buon isolamento termico della copertura e la presenza di un camino. Si considera "stalla aperta" quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla. Nel caso di altre modalità di allevamento dei vitelli (es. produzione latte di piccole-medie dimensioni o linea vacca-vitello), considerare come le varie strutture di stabulazione siano in grado di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo (es. coibentazione gabbiette, teloni ombreggianti o antivento, ecc.).					

CHECK LIST CGO 11



Si considera non adeguato: presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi oppure stalle semi-aperte senza adeguata aerazione oppure insufficiente protezione dal caldo e dal freddo					no; NO
Si considera adeguato: presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) oppure impianti di ventilazione/aerazione idonei (senza sistemi di controllo) oppure possibilità di proteggere gli animali dal caldo e dal freddo in funzione delle condizioni atmosferiche (es. coibentazione delle gabbiette, teloni ombreggianti o antiventto, ecc.)					SI
Si considera ottimale: presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza di impianti di condizionamento del microclima con sistemi automatici di controllo; oppure evidenza di tipologie di ricoveri nonché di procedure ottimali per la costante protezione degli animali dalle variazioni di temperatura, umidità e qualità dell'aria; oppure pascolo idoneo dei vitelli insieme agli adulti					Ottimale
21) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.					
All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche					
22. Presenza di gas nocivi					
<i>126/2011 All. 1 Punto 3</i> "L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas."					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10</i> "10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."					
L'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli, la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas (anidride carbonica, ammoniaca, ecc.). In particolare, durante la valutazione dei vitelli (diversamente dagli animali adulti), si considerano accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 10 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. La presenza di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH ₃ >10 ppm), potrebbe essere rilevata negli animali per comparsa di rossore delle congiuntive e lacrimazione. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all'altezza degli animali. <i>I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.</i>					
Si considera non adeguato l'evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ > 10 ppm; CO ₂ > 3000 ppm)					no; NO
Si considera adeguato l'evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH ₃ < 10 ppm; CO ₂ < 3000 ppm)					SI
22) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH ₃ CO ₂ a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata					

CHECK LIST CGO 11



23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati					
<i>146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12</i>					
<i>“12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.”</i>					
ELEMENTO DI VERIFICA COMUNE AD ANIMALI ADULTI E VITELLI					
Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località.					
Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il requisito si considera non applicabile.					
Si considera non adeguato: Assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali					SI
Si considera ottimale: Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali					Ottimale
23) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere i ripari, la loro localizzazione e le modalità con le quali gli animali li raggiungono					
ILLUMINAZIONE MINIMA					
24. Illuminazione minima – ciclo di luce per gli animali					
<i>126/2011 All. 1 Punto 5</i>					
<i>“I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00.”</i>					
<i>146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11</i>					
<i>“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.”</i>					
Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dispongono di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux, una luce che permette di leggere la checklist senza sforzo. Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali.					
In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro.					
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Si considera non adeguato: Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno					SI
24) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce					

CHECK LIST CGO 11



(naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo È garantita un'illuminazione adeguata, naturale o artificiale, tra le ore 9.00 e le ore 17.00					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro					
ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA					
25. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche <i>126/2011 All. 1 Punto 4</i> "Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti." <i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i> "13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali." I sistemi automatici di alimentazione, di ventilazione, ecc. possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (es. possedere un generatore di corrente).					
Si considera non adeguato: mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi					no; NO
Si considera adeguato: Almeno 1 ispezione al giorno					SI
Si considera ottimale: Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni					Ottimale
25) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)?					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)					
(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni					
26. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva <i>126/2011 All. 1 Punto 4</i> "[...] Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente." <i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i> "[...] Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un					

CHECK LIST CGO 11



adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari."

Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore, nonché un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio di aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. presenza di finestre che possono essere aperte, presenza di ventilatori trasportabili a carrello, presenza di generatore di corrente per ripristinare la ventilazione, ecc.). Il sistema di allarme e il sistema sostitutivo devono essere verificati regolarmente, soprattutto se il loro malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali.

Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile.

Si considera non adeguato: Assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme e del sistema sostitutivo	no; NO

Si considera adeguato: Presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato	SI

26) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso.

È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

27. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

126/2011, All. 1, punto 11

"Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. [...]"

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali in giovane età (0-6 mesi).

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo e al loro stato fisiologico è necessario che, almeno ognuno dei gruppi base previsti disponga di una razione specifica.

Tale razione specifica può essere scritta o registrata su pesa o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro	no; NO

CHECK LIST CGO 11



esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani						
Si considera adeguato: Presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo dibase (es. vitelli non svezzati in box singolo; in svezzamento; svezzati; in accrescimento) e composta da alimenti sani						SI
Si considera ottimale: Presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani						Ottimale
27) L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE	
EVIDENZE (*)						
(*) Descrivere eventualmente la razione o le razioni (se specifiche per i diversi gruppi di animali), le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità						
28. Frequenza di somministrazione dell'alimento (latte e fibra)						
126/2011, All. 1, Punto 12 "Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo".						
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15 "15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche."						
<u>Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno.</u> Nella fase in cui l'apporto energetico e nutritivo per la corretta crescita del vitello è fornito esclusivamente o prevalentemente dal latte o suoi sostituti, gli animali devono ricevere almeno due pasti di latte al giorno, 7 giorni su 7 per un totale di 14 pasti settimanali. Solo nelle fasi in cui la quota energetica e nutritiva fornita dal latte (e suoi sostituti) cala progressivamente (<50%) in ragione dell'aumento della quota fornita dagli alimenti solidi tipici dell'alimentazione dei ruminanti (es. cereali e foraggi), la frequenza di somministrazione di ciascuna tipologia di alimento (latte o sostituti vs alimento solido) può variare, fermo restando l'obbligo di nutrire tutti i vitelli almeno due volte al giorno. Il requisito ottimale è soddisfatto quando tutti i vitelli (nella fase di alimentazione prevalentemente latte) ricevono il pasto di latte (o suoi sostituti) 3 o più volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana e/o mediante sistema automatizzato e controllato di distribuzione del latte correttamente gestito (es. lupa o allattatrice automatica). Anche nella linea vacca-vitello, accertarsi che i vitelli possano essere nutriti almeno due volte al giorno.						
Si considera non adeguato: Somministrazione dell'alimento 1 volta/giorno						no; NO
Si considera adeguato: Somministrazione dell'alimento 2 volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana						SI
Si considera ottimale: Per tutti i vitelli, somministrazione dell'alimento 3 o più volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana e/o mediante sistema automatizzato e controllato						Ottimale
28) I vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE	
EVIDENZE (*)						
(*) Descrivere le modalità e frequenze di somministrazione dei pasti						

CHECK LIST CGO 11



29. Numero di posti disponibili in mangiatoia

126/2011, All. 1, Punto 12

“Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati *ad libitum* o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.”

146/2001, All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17.

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.”

Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati *ad libitum* o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti (latte e alimento solido) contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo. In questi casi, verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia (latte/alimento solido), considerando che per ogni capo sono indicati i seguenti spazi lineari:

- per animali sotto 200 kg p.v. $\geq 0,4$ m/capo;
- per animali tra 200 e 300 kg p.v. $\geq 0,5$ m/capo.

Pertanto, durante l'ispezione, il primo aspetto da valutare è la possibilità che tutti gli animali accedano contemporaneamente alla mangiatoia in caso di alimentazione non *ad libitum* (latte e/o alimento solido). Se l'alimento solido è somministrato *ad libitum*, è sufficiente che i posti in mangiatoia per il latte siano almeno pari al numero di vitelli presenti nel box.

Il requisito è ottimale, se oltre ai criteri per assegnare un giudizio conforme, i posti in mangiatoia sono più ampi rispetto al previsto (almeno 0,5 – 0,6 m/capo) e, in caso di fibra *ad libitum*, esiste la possibilità di accesso contemporaneo ad essa per almeno 2 soggetti. Nel caso l'alimento sia somministrato mediante un sistema automatico di alimentazione per assegnare il giudizio ottimale è necessario che lo stesso sia correttamente gestito e controllato.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera accesso agli alimenti non adeguato: posti in mangiatoia inferiori al numero di vitelli presenti, in caso di alimentazione non <i>ad libitum</i> per latte e fibra	no; NO
Si considera accesso agli alimenti adeguato: posti in mangiatoia pari al numero di vitelli presenti, in caso di alimentazione non <i>ad libitum</i> per latte e fibra oppure solo per il latte se la fibra è distribuita <i>ad libitum</i>	SI
Si considera accesso agli alimenti ottimale: posti in mangiatoia più ampi rispetto al previsto (almeno 0,5 - 0,6 m/capo) / presenza di un sistema automatico di alimentazione correttamente gestito e in caso di fibra <i>ad libitum</i> accesso contemporaneo per almeno 2 soggetti	Ottimale

29) Se non viene praticata l'alimentazione *ad libitum* o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

30. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi

126/2011, All.1, Punto 13

“A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande, tuttavia i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.”

126/2011, All. 1, Punto 14

“Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.”

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16

“Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

CHECK LIST CGO 11



Tutti i vitelli, in particolare dopo la seconda settimana d'età, devono poter soddisfare le loro esigenze d'idratazione. In presenza di animali sani e non sottoposti a condizioni di grande calore, è ragionevole attendersi che il soddisfacimento del fabbisogno idrico sia garantito (quantomeno fino allo svezzamento) dalla somministrazione giornaliera di latte in quantità proporzionale al peso vivo (si considera indicativamente un rapporto litri/die = 10% del peso vivo). Se gli animali sono malati o sottoposti a condizioni di grande calore, devono poter disporre permanentemente di acqua di qualità adeguata. Per questo motivo, considerando che nei nostri climi si verificano sovente periodi di intenso calore, è necessario - in tutto il periodo dell'anno – che sussista chiara evidenza della possibilità di ottemperare a questo requisito nel momento della necessità (es. presenza o possibilità di instaurare idonei dispositivi per la somministrazione esclusiva di acqua da bere). Nel caso di animali che ricevono alimentazione prevalentemente solida, l'accesso all'acqua deve essere permanentemente garantito e si considera adeguato almeno 1 abbeveratoio ogni 14 animali o se a vasca 4-5 cm/capo (per stabulazioni collettive). **I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio** Per quanto riguarda la qualità dell'acqua si considera adeguato che gli abbeveratoi siano mantenuti in buone condizioni di pulizia, liberi da feci e residui di alimento inveterato; in aggiunta al requisito adeguato si considera ottimale, l'esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell'acqua. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito di legge per assegnare il giudizio non conforme.

Si considera non adeguato: Evidenza di mancato soddisfacimento del fabbisogno idrico per: -nel caso di animali con alimentazione prevalentemente a base di latte: somministrazione di una quantità di latte non adatta a soddisfare il fabbisogno idrico; -nel caso di animali con alimentazione prevalentemente solida: acqua non disponibile in maniera permanente o di qualità non adeguata; -presenza di vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore che non ricevono acqua fresca ad libitum -mancata evidenza della possibilità di predisporre idonei sistemi di idratazione nei periodi di grande calore; -presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti)	no; NO
Si considera adeguato: Evidenza di corretto soddisfacimento del fabbisogno idrico per: -somministrazione di un'adeguata quantità di latte o suoi sostituti agli animali non ancora svezzati; -acqua disponibile in maniera permanente e di qualità adeguata agli animali malati, a quelli sottoposti a condizioni di grande calore e a quelli nutriti prevalentemente con alimenti solidi; -evidenza della possibilità di predisporre idonei sistemi di idratazione nei periodi di grande calore; -presenza di attrezzature idonee per la somministrazione di acqua (es. non lesive e in numero adeguato)	SI
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, acqua <i>ad libitum</i> per tutti i vitelli; presenza di abbeveratoi regolabili in altezza e in numero superiore al minimo previsto ed esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia)	Ottimale

30) A partire dalla seconda settimana d'età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità e in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande.

La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Registrare modalità di accesso all'acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell'acqua, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

31. Colostratura dei vitelli

126/2011, All. 1, Punto 15

“Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.”

CHECK LIST CGO 11



Poiché il vitello nasce pressoché privo della copertura anticorpale materna, il trasferimento dell'immunità passiva deve avvenire necessariamente attraverso l'assunzione di colostro, in adeguate quantità e qualità, entro le prime 6 ore dal parto. Il colostro può essere somministrato lasciando il vitello con la madre oppure, se il vitello è sottratto dalla madre, l'allevatore deve somministrare il colostro tramite biberon o (se necessario) sonda esofagea, per maggiore garanzia sulla quantità effettivamente assunta (ottimale 4 litri).

Poiché non tutte le bovine producono un colostro di qualità (con un tenore di γ -globuline di almeno 60 g/litro) è da considerarsi ottimale la presenza di una banca del colostro aziendale proveniente dalle bovine migliori. Analogamente se, in determinate situazioni, è necessario evitare cross-infezioni tra madre e vitello, è opportuno raccogliere il colostro di bovine sane o sottoporlo a trattamenti di risanamento. Infine, il requisito si considera ottimale se le procedure di somministrazione del colostro, nonché la tenuta della banca del colostro, sono descritte e ben documentate in manuali di buone pratiche aziendali.

Si considera non adeguato: I vitelli non ricevono colostro bovino/bufalino quanto prima possibile dopo la nascita o comunque entro le prime 6 ore di vita	no; NO
Si considera adeguato: I vitelli ricevono colostro bovino/bufalino quanto prima possibile dopo la nascita o comunque entro le prime 6 ore di vita	SI
Si considera ottimale: I vitelli ricevono colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita o comunque entro le prime 6 ore di vita e, in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda, il colostro è sottoposto a trattamento di risanamento, oppure proviene da bovine sane della stessa azienda o esiste una banca del colostro o vengono fatte verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro stesso.	Ottimale

31) I vitelli ricevono colostro entro le prime 6 ore di vita

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le modalità di colostratura dei vitelli, l'eventuale presenza di una banca del colostro e evidenza che le procedure di colostratura sono descritte e documentate in un manuale di buone pratiche aziendali.

32. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.
"18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere".

Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.

Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite	NO
Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite	SI

32) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente
I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere le verifiche condotte

TASSO DI EMOGLOBINA

33. Livelli di emoglobina

CHECK LIST CGO 11



126/2011, All. I, Punto 11

“Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. **A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro [...]**”

MINSAN 2006, Nota esplicativa Prot. N. 27232 del 25/07/2006, pag. 15.

“I Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio devono effettuare i controlli ufficiali per la determinazione dei livelli di emoglobina e, qualora l'allevatore li metta in atto, verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei piani di autocontrollo/buone pratiche di allevamento. **I controlli ufficiali, compatibilmente con le risorse disponibili, devono aver luogo preferibilmente in azienda dopo i 70 giorni/stalla** ed in particolare nella fase di finissaggio che rappresenta il periodo più a rischio. **Nel controllo ufficiale si ritiene che il livello minimo per considerare l'allevamento nella norma corrisponda ad una media di gruppo accertata uguale o superiore al livello soglia previsto dalla normativa vigente (7,25 g/dl)** ed il numero dei soggetti da testare debba garantire una sufficiente rappresentatività delle variabili genetiche ed ambientali, a tal fine si ritiene adeguato un campionamento del 20% dell'intera partita con un massimo di 20 animali. Inoltre, deve essere incoraggiato il raggiungimento di un secondo livello, qualitativamente più elevato, che prevede una percentuale di vitelli fuori norma inferiore al 20% calcolata con criteri statistici. Al secondo livello di conformità, che al momento ha unicamente lo scopo di testare la qualità dell'allevamento, dovranno tendere con il tempo tutte le aziende; i servizi veterinari delle ASL, che hanno un ruolo fondamentale nella formazione degli allevatori devono, a tal fine, svolgere un'attività di consulenza e di verifica dei piani di autocontrollo/buone pratiche aziendali.”

“L'allevatore, anche in regime di autocontrollo, al fine di ottenere risultati attendibili relativamente al livello di emoglobina dovrà avvalersi di laboratori di analisi ematochimiche autorizzati dall'autorità sanitaria competente nei quali si utilizza la metodica analitica ufficiale (valutazione dell'emoglobina)”

Richiedere all'allevatore i referti analitici del prelievo individuale eseguito in autocontrollo a 70-90 giorni di allevamento, in un gruppo significativo di animali per la titolazione dell'emoglobina.

Dai risultati di tali prelievi deve essere estrapolato il livello medio di emoglobina del gruppo ed il numero di capi che presentano livelli di emoglobina inferiori a 4,5 mmol/L.

Il valore medio minimo che deve essere riscontrato è pari a 7,25 g/dL corrispondente al limite imposto dal D.Lgs. 126/2011 di 4,5 mmol/L.

Negli allevamenti dove l'alimentazione dei vitelli è prevalentemente a base di latte o suoi succedanei (es. vitello a carne bianca), si considera non conforme la mancanza di controlli dei livelli di emoglobina degli animali o il riscontro di valori medi del gruppo inferiori a 7,25 g/dL (4,5 mmol/L).

Sono invece valutati con giudizio ottimale gli allevamenti in cui il valore medio di emoglobina del gruppo è superiore a 9 g/dL (5,6 mmol/L) e nessun animale ha valori inferiori a 7,25 g/dL, unitamente all'adozione di piani di autocontrollo/buone pratiche di allevamento che prendano in considerazione il rischio d'insorgenza di anemia nei vitelli e la relativa gestione.

Negli allevamenti in cui i vitelli ricevono un'alimentazione prevalentemente a base fibrosa (es. produzione latte o linea vacca-vitello) poiché la probabilità d'insorgenza di anemia ferro-privata è molto bassa, non è necessario eseguire verifiche ematiche sul tenore di emoglobina plasmatica. Pertanto, salvo evidenze di anomalie nel razionamento alimentare (vedi successivi punti 35-36), il requisito si considera soddisfatto.

Si considera non adeguato: Assenza di referti analitici o valori medi < 7,25 g/dL (4,5 mmol/L)	no; NO
Si considera adeguato: Valori medi ≥ 7,25 g/dL (4,5 mmol/L)	SI
Si considera ottimale: Valori medi superiori a 9 g/dL e nessun animale con valore < 7,25 g/dL (4,5 mmol/L)	Ottimale

33) La razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore in emoglobina di almeno 4,5 mmol/L (pari a 7,25 g/dl).

È tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio di emoglobina

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere la cadenza delle analisi in autocontrollo e i risultati riscontrati. Se presenti, riportare gli estremi di eventuali controlli ufficiali di verifica, che possono essere eseguiti con frequenze decise discrezionalmente dalle Autorità Competenti

ALIMENTI CONTENENTI FIBRE

34. Somministrazione di alimento fibroso (vitelli tra 2 e 8 settimane d'età)

126/2011, All. I, Punto 11

CHECK LIST CGO 11

<i>“[...] Una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età [...]”</i> È necessario che i vitelli, a partire dalla seconda settimana di vita, ricevano giornalmente quantità crescenti di alimenti fibrosi, per consentire una buona stimolazione dei prestomaci e il loro corretto sviluppo, riducendo il rischio di disturbi digerenti e comportamenti anormali, come le stereotipie orali.																	
Si considera non adeguato: Alimento fibroso assente dalla 2ª fino all'8ª settimana d'età					no; NO												
Si considera adeguato: Alimento fibroso (paglia, fieno, insilato di mais, ecc.) presente in quantità adeguata e accessibile a tutti gli animali dalla 2° fino all'8° settimana d'età					SI												
Si considera ottimale: Alimento fibroso (paglia, fieno, insilato di mais, ecc.) presente in quantità adeguata, accessibile a tutti gli animali dalla 2° fino all'8° settimana d'età e di lunghezza compresa tra 0,4 - 1 cm					Ottimale												
34) A partire dalla seconda settimana d'età, ogni vitello dispone quotidianamente di una quantità adeguata di alimenti fibrosi <table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>no cat. A</th> <th>no cat. B</th> <th>NO cat. C</th> <th>N.A.</th> <th>OTTIMALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EVIDENZE (*)						SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE												
(*) Descrivere che alimento viene somministrato ai vitelli tra 2 e 8 settimane d'età																	
35. Quantità di alimento solido somministrato ai vitelli tra 8 e 20 settimane d'età <i>126/2011, All. 1, Punto 11</i> <i>“[...] Una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane.”</i> A partire dall'8° settimana d'età, la quantità di alimenti fibrosi (es. paglia, fieno, insilato di mais, ecc.) somministrata agli animali deve essere pari ad almeno 50 gr/giorno/capo, fino ad arrivare ad un minimo di 250 gr/giorno/capo alla 20° settimana d'età.																	
Si considera non adeguato: Somministrazione di alimenti fibrosi inferiore al limite di legge					no; NO												
Si considera adeguato: Somministrazione di alimenti fibrosi conforme o leggermente superiore (10%) al limite di legge					SI												
Si considera ottimale: Somministrazione di alimenti fibrosi superiore al limite di legge (almeno più del 10%)					Ottimale												
35) I vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane ricevono quotidianamente una quantità adeguata di alimenti fibrosi portata da 50 a 250 g/capo/die <table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>no cat. A</th> <th>no cat. B</th> <th>NO cat. C</th> <th>N.A.</th> <th>OTTIMALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> EVIDENZE (*)						SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE						
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE												
(*) Descrivere che alimento viene somministrato ai vitelli dopo le 8 settimane d'età																	
MUTILAZIONI																	
36. Mutilazioni e altre pratiche <i>146/2001 All. Mutilazioni Punto 19</i> <i>“19. È vietato [...] il taglio [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.”</i> Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita																	

CHECK LIST CGO 11



di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso.
Se praticata, verificare che la rimozione dell'abbozzo corneale sia eseguita al di sotto dei 21 giorni d'età, ad esempio tramite cauterizzazione termica o causticazione (applicazione di una pasta/matita caustica) della gemma corneale, e sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.
Se la rimozione dell'abbozzo corneale avviene dopo i 21 giorni d'età o se si riscontrano altre mutilazioni (es. taglio della coda, castrazione) riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico. Il taglio della coda è ammesso solo a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati.
Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria.
Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali.

Si considera non adeguato: Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	NO
Si considera adeguato: Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	SI
Si considera ottimale: Presenza di tutti gli animali integri e che non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni	Ottimale

36) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?
Sono praticate:
-la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario
-il taglio della coda se necessario è eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione

SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	-----	-----			

EVIDENZE (*)

(*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione, le categorie e - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc.

PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

37. Utilizzo della museruola

126/2011, All. 1, Punto 11
“[...] Ai vitelli non deve essere messa la museruola.”

L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto a cui è stata posta la museruola (a meno di particolari e documentate prescrizioni veterinarie), per assegnare il giudizio non conforme.

Si considera non adeguato: Utilizzo di museruola per uno o più animali in assenza di prescrizione documentata del veterinario	no; NO
Si considera adeguato: Non utilizzo di museruola / utilizzo di museruola in seguito a prescrizione documentata del veterinario	SI

37) È rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, le categorie e - se possibile - le marche auricolari dei soggetti coinvolti e i box/ricoveri dove sono alloggiati.

38. Disposizioni generali

146/2001 Art. 2 Comma 1

CHECK LIST CGO 11

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali [...] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

“Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali”.

Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali.

Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali **no; NO**

Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali **SI**

38) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX

EVIDENZE (*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

39. Trasporto di vitelli neonati

Reg. 1/2005 All I, capo I, punto 2 lett. d) ed e)

“2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:

d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;

e) sono [...] vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.

Reg. 1/2005 All I, capo VI, punto 1.9

Criteri minimi per talune specie durante i lunghi viaggi:

“1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti [...] per gli animali domestici delle specie bovina [...] soltanto se:

- i vitelli hanno più di quattordici giorni di età.”

È vietato il trasporto di vitelli bovini/bufalini neonati prima che l'orifizio (anello) ombelicale sia completamente cicatrizzato. Poiché le strutture ombelicali sono molteplici e la loro cicatrizzazione avviene in tempi diversi, è necessario constatare che l'orifizio ombelicale esterno (prima porta d'ingresso di eventuali agenti patogeni e unica struttura valutabile ad un esame ispettivo) sia completamente cicatrizzato; evento che avviene di norma non prima di 10 giorni d'età.

Pertanto, i vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa devono avere più di 10 giorni di vita e l'ombelico esterno completamente cicatrizzato.

Infine, in caso di viaggi superiori a 100 km, è vietato trasportare vitelli di età inferiore ai 10 giorni.

Si considera non adeguato: Presenza di uno o più vitelli trasportati prima che la cicatrizzazione dell'ombelico sia completa e, in caso di viaggi superiori ai 100 km, presenza di uno o più vitelli di età inferiore ai 10 giorni **NO**

Si considera adeguato: Tutti i vitelli sono trasportati dopo che la cicatrizzazione dell'ombelico è avvenuta completamente e, in caso di viaggi superiori ai 100 km, non prima dei 10 giorni d'età **SI**

39) I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno la cicatrizzazione dell'ombelico esterno completa e, in caso di viaggi superiori ai 100 km, non hanno meno di 10 giorni d'età

CHECK LIST CGO 11



SI	-----	-----	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
	-----	-----			
EVIDENZE (*)					
(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate, le categorie e le marche auricolari dei soggetti coinvolti ed eventualmente i box/ricoveri dove sono alloggiati. L'ispezione del cordone ombelicale esterno può supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.					
40. Biosicurezza - Lotta agli infestanti					
<i>Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)</i> <i>“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”.</i>					
ELEMENTO DI VERIFICA COMUNE AD ANIMALI ADULTI E VITELLI					
Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti). Se l'ambiente in cui vivono gli animali è ritenuto tale da non richiedere alcuna azione di controllo, il requisito si considera non applicabile.					
Si considera non adeguato: Completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)					no; NO
Si considera adeguato: Presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive)					SI
40) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	XXXXXXXXXX
EVIDENZE (*)					
(*) Descrivere le condizioni rilevate (es. presenza di mosche o evidenza della presenza di roditori o loro tracce). Descrivere, nel caso siano presenti perché ritenute necessarie, le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate. In caso N.A. specificare il motivo.					

CHECK LIST CGO 11



ESITO DEL CONTROLLO ☐ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): ☐ SÌ ☐ NO ☐ N.A.	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: ☐ SÌ ☐ NO	
EVIDENZE:	
☐ Sistema di identificazione e registrazione animale ☐ Sicurezza alimentare e TSE ☐ Sostanze vietate	
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.	

PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? ☐ SÌ ☐ NO	
SE SÌ QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni	Amministrativa/pecuniaria
Abbattimento capi	Sequestro capi
Informativa in procura:	Altro(specificare):
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	

CHECK LIST CGO 11



NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE	
È stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:	
☐	SÌ
☐	NO
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione egli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:	
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:	
NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:	
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I:	

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	☐ SÌ ☐ NO
Descrizione:	
DATA VERIFICA IN LOCO:	
Nome e cognome del proprietario/detentore/conduuttore presente all'ispezione:	
Firma del proprietario/detentore/conduuttore presente all'ispezione:	
Nome e cognome del controllore:	
Firma e timbro del controllore/i:	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:	
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.	

CHECK LIST CGO 11

ABMS

I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati.

41. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)

Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di body condition score (BCS) da 1 a 5 (1 = molto magro; 5 = molto grasso).
Sono da registrare gli animali molto magri con BCS inferiore a 2, ovvero in evidente stato di dimagrimento: prominente delle tuberosità ossee, termine dei processi trasversali delle vertebre lombari ben visibile, legamenti sacro-iliaco e sacro-ischiatico privi di copertura adiposa ed assenza di grasso nell'incavo della coda.
La valutazione del BCS è maggiormente informativa se eseguita su vitelli di età superiore alle 8 settimane, ma questo non esclude l'osservazione dello stato di nutrizione anche dei soggetti più giovani.

Più dell'8% di animali con BCS minore di 2	Insufficiente
Tra il 3% e l'8% di animali con BCS minore di 2	Adeguito
Meno del 3% di animali con BCS minore di 2	Ottimale

41) Animali con BCS oltre i limiti

Adeguito	Insufficiente	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati

42. Pulizia degli animali

Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco.

Più del 20% di animali sporchi	Insufficiente
Tra il 10% e il 20% di animali sporchi	Adeguito
Meno del 10% di animali sporchi	Ottimale

42) Grado di pulizia del corpo degli animali

Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE (*)

(*) Registrare il numero di animali sporchi e il numero di animali controllati

43. Patologie respiratorie negli animali arrivati da almeno 8 giorni

Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino alla macellazione), che presentano patologia respiratoria lieve (scolo oculo-congiuntivale di almeno 3 cm, espettorato di tipo mucoso, lievi alterazioni dei caratteri del respiro, tosse frequente) o grave (alterazione dei caratteri del respiro, dispnea, depressione del sensorio).
Un animale con forma respiratoria grave viene considerato come 3 animali con forma lieve.

Più del 25% di animali con patologie respiratorie lievi	Insufficiente
Tra il 10% e il 25% di animali con patologie respiratorie lievi	Adeguito
Meno del 10% di animali con patologie respiratorie lievi	Ottimale

43) Animali (arrivati in allevamento da almeno 8 giorni) con evidenti segni di patologia respiratoria

Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE

CHECK LIST CGO 11



EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati.			
44. Patologie gastro-enteriche negli animali arrivati da almeno 8 giorni			
Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino alla macellazione), che presentano regione perineale sporca per diarrea o meteorismo. La consistenza delle feci e la zona perianale imbrattata sono indicatori della presenza di diarree, mentre il rumine prominente ed il ventre teso sono indicatori della presenza di meteorismo.			
Più del 15% di animali con patologie gastro-enteriche			Insufficiente
Tra il 5% e il 15% di animali con patologie gastro-enteriche			Adeguito
Meno del 5% di animali con patologie gastro-enteriche			Ottimale
44) Animali con evidenti segni di patologia gastro-enterica			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati.			
45. Zoppie			
Gli animali possono essere considerati affetti da zoppia se presentano almeno uno degli indicatori seguenti:			
<i>indicatori da rilevare con l'animale in movimento</i>: riluttanza a caricare il peso su un piede, irregolare ritmo di appoggio dei piedi nella falcata, peso non caricato in maniera uniforme sui 4 arti; <i>indicatori da rilevare con l'animale fermo</i>: presenza di un piede in riposo (minore o nessun peso caricato), spostamento continuo del peso da un piede all'altro (stepping) o movimenti ripetuti sullo stesso piede, appoggio sul bordo di un gradino.			
Più del 5% di animali zoppi			Insufficiente
Tra 2% e 5% di animali zoppi			Adeguito
Meno del 2% di animali zoppi			Ottimale
45) Animali con evidenti segni di zoppia			
Insufficiente	Adeguito	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE (*)			
(*) Registrare il numero di animali con zoppia, il gruppo e il numero di animali controllati.			
46. Mortalità annuale dei vitelli (0-6 mesi di vita)			
Considerare il numero di vitelli bovini/bufalini morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU) e eutanassizzati tra il 2° e il 180° giorno di vita e il numero totale di vitelli circolanti* negli ultimi 12 mesi (escludendo quindi i vitelli nati morti o morti nelle prime 24 ore). *Per capi circolanti si intendono i soggetti con età compresa tra 0 e 6 mesi presenti almeno 1 giorno in allevamento negli ultimi 12 mesi (esclusi i nati morti o morti nelle prime 24 ore).			
Nel caso di allevamenti da latte e linea vacca-vitello (senza ingresso di vitelli provenienti da altri allevamenti), il denominatore equivale al numero di vitelli nati vivi e vitali negli ultimi 12 mesi.			
Se necessario, il controllore può eseguire ulteriori approfondimenti in allevamento, per verificare che il risultato di mortalità estratto da BDN sia attendibile. Suggerimenti sulle informazioni da raccogliere/verificare sono disponibili nel manuale.			
VITELLI A CARNE BIANCA/INGRASSO Più del 7%			Insufficiente

CHECK LIST CGO 11



ALLEVAMENTI DA LATTE (BOVINI/BUFALINI) Più del 10% LINEA VACCA-VITELLO Più del 12%				Adeguate
VITELLI A CARNE BIANCA/DA INGRASSO Tra il 3% e 7% ALLEVAMENTI DA LATTE BOVINI Tra il 4% e 10% ALLEVAMENTI DA LATTE BUFALINI Tra il 5% e 10% LINEA VACCA-VITELLO Tra il 6% e 12%				
VITELLI A CARNE BIANCA/DA INGRASSO Meno del 3% ALLEVAMENTI DA LATTE BOVINI Meno del 4% ALLEVAMENTI DA LATTE BUFALINI Meno del 5% LINEA VACCA-VITELLO Meno del 6%				
46) Mortalità annuale animali adulti				
Insufficiente	Adeguate	N.A.	OTTIMALE	
EVIDENZE (*)				
(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte				

CHECK LIST CGO 11



tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' - VITELLI				
	Dir 2008/119/CE	Dir 98/58/CEE	CGO4	CGO 7
PERSONALE		1, 2		
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI	3, 4, 5			
TENUTA DEI REGISTRI		7, 8	7,8	7
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	9	9		
SPAZIO DISPONIBILE	10, 11, 12, 13			
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	23		
ILLUMINAZIONE MINIMA	24			
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	25, 26			
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE	27, 28, 29, 30, 31	27, 32	32	
TASSO DI EMOGLOBINA	33			
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	34, 35			
MUTILAZIONI		36		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	37	38		

CHECK LIST CGO 11 – ESITO DEL CONTROLLO


DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____ Regione Lombardia
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alto	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	☐ Documentale		Positivo ☐	
	☐ Oggettivo		Negativo ☐	

NOTE

CHECK LIST CGO 11 – ESITO DEL CONTROLLO



DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____ Regione Lombardia
CUAA _____ Ragione Sociale _____

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

CHECK LIST CGO 11 – ESITO DEL CONTROLLO



DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____ Regione Lombardia
CUAA _____ Ragione Sociale

CHECK LIST CGO 12



**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
SUINI DA RIPRODUZIONE, SVEZZAMENTO E INGRASSO**

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE _____ ASL _____

Data del controllo: _____ N. Check List: _____

Veterinario Ispettore _____

Codice azienda _____ Ragione sociale _____

Indirizzo azienda _____

Indirizzo sede legale _____

Responsabile legale _____ codice fiscale _____

Proprietario degli animali _____

Codice fiscale _____ Tel. _____

Conduttore/Detentore _____

Codice fiscale _____ Tel. _____ ☐

Tipologia produttiva _____

(allevamento, stalla da sosta, fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro di materiale genetico)

Orientamento produttivo _____ Tecnica produttiva _____

(Da ingrasso/Riproduzione) (Ciclo chiuso/Ciclo aperto)

Modalità di allevamento _____ Svezamento

(Stabulato/Semi Brado)

Veterinario _____

ULTIMO CENSIMENTO:

Capi totali: _____ Tot. nascite: _____ Tot. decessi: _____
Scrofe: _____ Scrofette: _____ Verri: _____
Cinghiali: _____ Lattonzoli: _____ Magroncelli: _____ Magroni: _____ Grassi: _____

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore): ☐

RIPRODUTTORI

% SCROFE MORTE/ANNO

% animali su pav. fessurato	% animali su pav. pieno	% animali su pav. parzialmente fessurato	% animali su pav. grigliato in plastica o metallo	% animali su pav. lettiera

SVEZZAMENTO

N° SUINI PRESENTI _____ Tutto pieno/tutto vuoto _____ Numero di animali per ciclo _____
% SUINI MORTI /ANNO _____ N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO ☐ TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO) _____

INGRASSO

% animali su pav. fessurato	% animali su pav. pieno	% animali su pav. parzialmente fessurato	% animali su pav. grigliato in plastica o metallo	% animali su pav. lettiera

N° SUINI PRESENTI _____ Tutto pieno/tutto vuoto _____ Numero di animali per ciclo _____
% SUINI MORTI /ANNO _____ N° CICLI (SOLO SE TUTTO PIENO ☐ TUTTO VUOTO PER ALLEVAMENTO) ☐ ☐

Presenza di animali con la coda tagliata:

Sono presenti in allevamento animali con la coda tagliata? SI ☐ NO ☐

Presenza di tutti i gruppi di animali con la coda tagliata: ☐ ☐

In caso di presenza di animali con la coda tagliata, la mutilazione interessa tutti i gruppi di animali? SI ☐ NO ☐

Allevamenti di animali destinati a produzioni tipiche:

Sono presenti animali destinati a produzioni tipiche (DOP, IGP, per specialità tradizionali di elevata qualità, ecc.)? SI _____ NO _____

Vengono utilizzati anestetici e/o analgesici per la castrazione? SI _____ NO _____ Non si effettua castrazione _____

CHECK LIST CGO 12



Presenza di un manuale di buone pratiche:	SI	NO

CHECK LIST CGO 12



☐	CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'	SI	NO
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:			
☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria ☐ Cambiamenti della situazione aziendale ☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente ☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai ☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti ☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie ☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti ☐ Numero di animali ☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione ☐ Variazioni dell'entità dei premi Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*) Casuale			
(*)Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:			
PRAEAVVISO (max 48 ore) ☐ SI ☐ NO Se SI in data_____ tramite: ☐ Telefono ☐ Telegramma/lettera/fax ☐ Altra forma			

LEGENDA NON CONFORMITA'	
SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

CHECK LIST CGO 12



ELEMENTO DI VERIFICA

PERSONALE
1. Numero di addetti che si occupano degli animali

146/2001 All. Personale Punto 1.

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti" Il numero di addetti deve essere sufficiente tale da garantire la salute e il benessere per tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali (i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio).

Riproduzione:

- Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 400 scrofe presenti al momento della visita
- Numero sufficiente di addetti un operatore per 200 - 400 scrofe presenti al momento della visita
- Numero di addetti superiore al requisito previsto: indicativamente un operatore per meno di 200 scrofe presenti al momento della visita

Svezzamento-Ingrasso:

- Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (3.000 per i siti 2)
- Numero sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per 2.000 - 4.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1.500 - 3.000 per i siti 2)
- Numero di addetti superiore al requisito previsto: indicativamente un operatore per meno di 2.000 animali presenti al momento della visita per i siti 3 (1500 per i siti 2)

a) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare il numero degli addetti

2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1 e 122/2011 Art. 5 punto 1.

"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate" e "Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D.lgs 122/2011". Valutare la formazione del personale. La formazione risulta adeguata quando tutto il personale ha ricevuto istruzioni pratiche e almeno il detentore (o suo delegato) ha 5 anni di esperienza nel settore per quanto riguarda i reparti dello svezzamento - ingrasso (10 anni di esperienza per i riproduttori) o possiede un titolo di studio inerente; inoltre è richiesto come requisito basilare l'aver frequentato un corso di formazione inerente al benessere del suino (sia il detentore o un suo delegato sia il proprietario).

- Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 5 anni per il settore svezzamento-ingrasso (10 anni per i riproduttori) o nessun titolo formativo e nessun corso di formazione inerente e presenza anche di un solo addetto agli animali senza nessuna istruzione pratica ricevuta
- Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 5 anni per il settore svezzamento-ingrasso (10 anni per i riproduttori) o presenza di titolo di studio e di corso di formazione inerente e istruzioni pratiche fornite a tutti gli addetti (in forma scritta o da verificare tramite semplici quesiti)
- Capacità e conoscenze superiori al requisito previsto: esperienza indicativamente di almeno 5 anni per il settore svezzamento-ingrasso (10 anni per i riproduttori) o presenza di titolo di studio e presenza di più corsi di formazione specifici e periodici con ricaduta in allevamento e presenza di istruzioni pratiche per tutti gli addetti.

a) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate, ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e ha frequentato corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

CHECK LIST CGO 12

**3. Numero di ispezioni**

a) 146/2001 All. Controllo Punto 2.

a) "Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno". Si considerano le visite effettuate nei capannoni in funzione dello stato di benessere degli animali.

- Numero di visite insufficienti: meno di 1 ispezione/giorno

- Numero di visite sufficienti: almeno 1 ispezione/giorno

- Numero di visite superiori al requisito previsto: 2 o più ispezioni al giorno.

CHECK LIST CGO 12



a) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto.					
4. Illuminazione per l'ispezione					
b) 146/2001 All. Controllo Punto 3.					
b) "Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile". Verificare la disponibilità di un'illuminazione per l'ispezione, anche durante le ore notturne. - Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione - Illuminazione sufficiente: Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante					
b) E' disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne					
5. Gestione degli animali - Gestione dei gruppi - Gestione delle scrofe - Trattamento antiparassitario scrofe - Pulizia delle scrofe sala parto					
a) 146/2001 Art. 4 punto 1 lettera a. e All. Proced. di allevam. punto 21. ;					
a) "La conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali deve essere valutata tenendo conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche". I suini allevati sono divisi in gruppi omogenei per sesso e/o età e/o categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso). Il criterio risulta insufficiente: nel caso in cui i suini siano allevati con una commistione indiscriminata in un ambiente intensivo (es.svezzati nello stesso box con suini grassi) senza l'evidenza di una comprovata necessità. Il criterio risulta sufficiente: nel caso i suini siano allevati in ambiente intensivo e siano suddivisi per gruppi omogenei o siano allevati estensivamente.					
a) I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso, età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso).					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare le modalità di formazione dei gruppi e il periodo.					
b) 122/2011 All. I parte II lettera D punto 1-4. - 122/2011 All. I parte II lettera B punto 1. ;					
b) "Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale". Valutare quali accorgimenti vengono adottati e riportarne l'evidenza. Si considerano adeguate: le procedure atte ad evitare comportamenti aggressivi come ad es. formazione dei gruppi nelle ore serali, utilizzo di sostanze odorose vaporizzate, aggiunta di alimento all'entrata nel box, aggiunta di materiale manipolabile in quantità maggiore o di diversa tipologia, utilizzo, in casi eccezionali, di tranquillanti dietro prescrizione veterinaria. Si considerano non adeguate: l'assenza di misure adottate.					

CHECK LIST CGO 12



b) SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO:
- quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale
- la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono)
- qualora necessaria la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento
- i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri
- sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta
- la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario.
SCROFE E SCROFETTE sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Indicare se vengono presi accorgimenti per evitare lotte e quali. Le valutazioni ABM (lesioni alla coda, lesioni alle orecchie, graffi e pulizia degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare una conformità.
c-d)122/2011 All. parte II lettera B punto 2.
c) "Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni". Si valuta la presenza/assenza dei trattamenti (visionare il registro dei trattamenti o le registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza) o la presenza/assenza di evidenze di infestazioni (es. evidenti forme infestive: dermatiti da rogna; segnalazioni da parte del macello es. white spot). Si considera adeguato: la presenza di trattamenti o l'assenza di evidenze di infestazioni - Si considera non adeguato: l'assenza di trattamenti in presenza di animali con evidenti segni di infestazione.

c) Scrofe e scrofette : se necessario sono sottoposte a trattamenti contro parassiti esterni e interni

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Indicare le modalità di trattamento delle scrofette e scrofe con antiparassitari ed i prodotti utilizzati.
c-d)122/2011 All. parte II lettera B punto 2.
d) "Le scrofe gravide e le scrofette [...] se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite". Quando le scrofe sono spostate in sala parto devono essere lavate o pulite: valutare le procedure dichiarate dall'allevatore. Si considera adeguato: le scrofe vengono pulite o lavate sistematicamente quando sono spostate in sala parto - Si considera non adeguato: le scrofe non vengono pulite o lavate quando sono spostate in sala parto.

d) Scrofe e scrofette : [...] , vengono pulite se sistemate negli stalli da parto

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

Le valutazioni ABM (lesioni alla coda, lesioni alle orecchie, graffi e pulizia degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare una conformità.

6. Trattamento animali feriti - abbattimento - isolamento degli animali a rischio o aggressivi
a-b)146/2001 All. Controllo punto 4 e Reg CE 1099/2009 art. 19 e Allegato I, capo 1. ;
a) "Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli."
Per assegnare il giudizio conforme entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.
- Si considera non adeguato: l'assenza sia di procedure che di personale formato e/o la presenza di animali che necessitano un trattamento e non lo hanno ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o l'assenza di un veterinario che segue l'azienda.
- Si considera adeguato: la presenza sia di procedure che di personale formato con evidenze di eventuali animali in infermeria o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda.
Punti da verificare:
1. la verifica dell'immediato trattamento: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale sia spostato nel reparto infermeria (eventualmente isolato), la seconda è che un animale malato all'interno del box (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza);

CHECK LIST CGO 12



2. il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda .

- Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della morsicatura delle code).

a) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare se sono presenti animali ammalati o feriti e le modalità di detenzione, se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare suini deboli, malati o aggressivi.

a-b)146/2001 All. Controllo punto 4 e Reg CE 1099/2009 art. 19 e Allegato I, capo 1. ;

b) Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte da personale formato e che siano presenti delle procedure scritte.

- Si considera non adeguato: l'assenza di procedure, di personale formato e di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione

- Si considera adeguato: in caso di abbattimento si valuta la formazione degli addetti sulle corrette procedure di abbattimento (es. presenza di un corso di formazione sul benessere frequentato da chi è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata, oppure presenza attestato del corso da norcino,oppure abbattimento eseguito dal veterinario, presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione

- Il requisito superiore previsto prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche.

b) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori.

c)146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.

c) "I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini [...] sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari". Valutare la possibilità di mantenere gli animali temporaneamente in un recinto individuale con possibilità di vedere altri suini e con caratteristiche strutturali adeguate alle esigenze del caso.

- Si considera non adeguato: l'impossibilità di isolare un suino (assenza di un box vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali o presenza in tutti i box, compresa l'infermeria, di più di un suino e nell'infermeria impossibilità di mantenere animali isolati

- Si considera adeguato: la presenza di un ricovero vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali.

c) Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo - Sono presenti recinti individuali nei quali possono essere tenuti temporaneamente i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, che sono malati, feriti ecc.) - I recinti individuali di isolamento hanno dimensioni adeguate e permettono agli animali di girarsi facilmente, di avere contatti visivi e olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Indicare se sono presenti animali in recinti individuali, in caso di animali ricoverati in recinti che non permettono di girarsi se è presente idonea certificazione veterinaria.

TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)
7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità)- Tenuta dei registri dei trattamenti farmacologici

CHECK LIST CGO 12



a)146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. ;

a) "Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta": il registro di carico e scarico è presente, conforme e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D.Lgs. 26 ottobre 2010, n.200).

- Si considera non adeguato: l'assenza del registro (o di registrazioni informatizzate) o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione su due movimentazioni in entrata/uscita.

- Si considera adeguato: presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione su due movimentazioni in entrata/uscita

a) è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Segnalare gli estremi delle movimentazioni

b)146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

b) "Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336": il registro dei trattamenti è presente, conforme e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D.Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D.Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 .

- Si considera non adeguato: l'assenza del registro o delle registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

- Si considera adeguato: presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

b) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione

LIBERTA' DI MOVIMENTO

8. Spazio della gabbia di gestazione e sala parto - Spazio libero per il parto naturale o assistito - Stallo da parto - Conformità delle pavimentazioni suinetti lattonzoli e fonte di calore

a) 122/2011 Art. 3 punto 2 e All. parte I punto 3 lettera b. 146 All. Libertà di movimento punto 7;

a) "È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo".

I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
- riposare e alzarsi con movimenti normali.

La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Le gabbie devono essere di dimensioni tali per cui l'animale possa riposare e alzarsi senza impattare contro le strutture della gabbia.

Si considera non adeguato: è praticato l'attacco delle scrofe o le dimensioni delle gabbie non sono sufficienti (impossibilità di praticare movimenti normali, quali ad es. alzarsi e sdraiarsi) e/o causano lesioni alle scrofe).

- Si considera adeguato: non è praticato l'attacco delle scrofe e le dimensioni delle gabbie sono sufficienti (tali da consentire i movimenti normali e da non causare lesioni alle scrofe).

- Il requisito superiore prevede il non utilizzo delle gabbie di gestazione e gabbie parto.

CHECK LIST CGO 12


a) La libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni - è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le strofette.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle gabbie in relazione a quelle degli animali, presenza di lesioni cutanee, dimensioni dello spazio oltre il posteriore della scrofa, dimensioni dell'area di pavimento pieno per i suinetti, ecc.) b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 4; b) "Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito": verificare la presenza di uno spazio adeguato. - Si ritiene non adeguato: assenza di una zona libera per il parto (es. presenza di gabbie parto attaccate direttamente alle strutture perimetrali senza spazio sufficiente per il parto) - Si considera adeguato: la presenza di una zona libera per il parto (es. chiusura della gabbia parto che garantisca uno spazio sufficiente oltre il posteriore della scrofa)					
b) Dieto alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle gabbie in relazione a quelle degli animali, presenza di lesioni cutanee, dimensioni dello spazio oltre il posteriore della scrofa, dimensioni dell'area di pavimento pieno per i suinetti, ecc.) c) 122/2011 All. parte II lettera B punto 5 e parte II lettera C punto 2; c) "Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli" e "nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà". In sala parto devono essere presenti delle strutture atte alla salvaguardia dei suinetti e deve essere presente uno spazio sufficiente per l'allattamento. - Si considera non adeguato: l'assenza di protezioni per i suinetti e/o di spazio sufficiente per l'allattamento - Si ritiene adeguato: la presenza di protezioni per i suinetti e di spazio sufficiente per l'allattamento					
c) Gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle gabbie in relazione a quelle degli animali, presenza di lesioni cutanee, dimensioni dello spazio oltre il posteriore della scrofa, dimensioni dell'area di pavimento pieno per i suinetti, ecc.) d) 122/2011 All. parte II lettera C punto 1. d) "Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato": valutare la presenza di una superficie piena per i suinetti sottoscrofa. - Si ritiene non adeguata la seguente condizione: assenza di area piena sufficientemente ampia o mancanza di copertura (es. tappetino) - Si ritiene adeguata la seguente condizione: presenza di area piena sufficiente o ricoperta da materiale adeguato (es. tappetino) - Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, che ci sia un idonea fonte di calore (es. lampade a infrarossi)					

CHECK LIST CGO 12



d) LATTONZOLI:

- una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente
- questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato
- vi è una idonea fonte di calore
- nel caso si usi uno stallone da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle gabbie in relazione a quelle degli animali, presenza di lesioni cutanee, dimensioni dello spazio oltre il posteriore della scrofa, dimensioni dell'area di navimento pieno per i suinetti, ecc.)

SPAZIO DISPONIBILE

9. Densità animale Scrofa in box - Densità animale - Allevamento in gruppo

a) 122/2011 Art. 3 punto 3 e 1 lettera a-b. e All. 1 parte generale punto 3 lettera b. ;

a) Riproduzione: "Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq", inoltre "I lati del recinto [...] hanno una lunghezza maggiore di 2,8. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m e " se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento (2,48 mq per le scrofe e 1,80 mq per le scrofette); 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento (2,03 mq per le scrofe e 1,48 mq per le scrofette)". La condizione non adeguata prevede le dimensioni inferiori al limite previsto e/o la presenza di strutture limitanti il movimento - La condizione adeguata prevede il rispetto delle dimensioni conformi al minimo previsto dalla normativa - Il requisito superiore prevede le dimensioni della libertà ottimale.

Svezamento-Ingrasso: "Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, devono corrispondere ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg". Verificare la densità degli animali nei locali di stabulazione. La condizione non adeguata si configura con la libertà limitata - La condizione adeguata si configura con la libertà adeguata - Il requisito superiore si configura con la libertà ottimale. Dal calcolo della superficie disponibile bisogna escludere l'area occupata da mangiatoie, l'area occupata da abbeveratoi o truogoli e quella dei parchetti esterni, qualora non siano ricoperti da tettoia.

(*) Vedere tabelle allegate

CHECK LIST CGO 12



a) le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg;

SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE:

- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:

1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta

2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa

- una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)

Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:

1) 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione

2) 2,25 mq per ciascuna scrofa

Se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in:

- gruppi di meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;

- 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %

- i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m

Se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.

Deroga per la aziende con meno di 10 scrofe: le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare per le varie tipologie di box presenti in azienda larghezza, Lunghezza, N° suini, Categoria e fascia di peso. Registrare gli esiti delle verifiche a campione su scrofe e scrofette.

b) 122/2011 Art. 3 punto 3-4.

b) "Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto [...]" e "In deroga [...] le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto". Verificare il numero di scrofe in produzione ed il numero di posti in box (in relazione alla percentuale di portata al parto) per verificare la potenzialità strutturale dell'allevamento nei confronti del requisito - verificare a campione, su almeno 5 scrofe/scrofette in gabbia gestazione il tempo trascorso dalla fecondazione (lavagnette o annotazioni su schede annesse alle gabbie, registrazioni computerizzate dell'allevatore, ecc). In caso di deroga per animali in aziende con meno di 10 scrofe/scrofette verificare la possibilità degli animali di girarsi. La condizione non adeguata prevede: la presenza anche di un solo parametro non sufficiente - la condizione adeguata prevede: tutti i parametri sono sufficienti.

(*) Vedere tabelle allegate

b) nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Registrare per le varie tipologie di box presenti in azienda larghezza, Lunghezza, N° suini, Categoria e fascia di peso. Registrare gli esiti delle verifiche a campione su scrofe e scrofette.

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE
10. Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità - Presenza di gas nocivi

a-b) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.

a) "La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali". Verificare il tipo di ventilazione presente e le condizioni microclimatiche presenti in allevamento con particolare attenzione a temperatura, umidità relativa e polverosità. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. Condizioni microclimatiche non adeguate per gli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi. Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo. Il requisito superiore prevede condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo

CHECK LIST CGO 12



a) la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria) sono mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali? All'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali ?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Registrare i valori misurati NH3.....CO2.....a campione in tutti i settori e tipologie					
a-b) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 10.					
b) "Le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali". I limiti indicati devono essere rilevati al momento della verifica con apposita attrezzatura. In mancanza di specifica attrezzatura, in via eccezionale, si possono indicativamente considerare superati i limiti (NH3) quando è presente rossore delle congiuntive e lacrimazione negli animali e vengono avvertite sensazioni analoghe dal rilevatore, il quale dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. La condizione non adeguata prevede delle concentrazioni di gas nocivi dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 > 20 ppm e/o CO2 > 3000 ppm) - La condizione adeguata prevede delle concentrazioni di gas nocivi non dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 10-20 ppm e CO2 < 3000 ppm) - Il requisito superiore prevede le concentrazioni di gas nocivi ottimali per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: NH3 < 10 ppm; CO2 < 3000 ppm)					
b) le concentrazioni di gas sono mantenuti entro i limiti non dannosi per gli animali?					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Registrare i valori misurati NH3.....CO2.....a campione in tutti i settori e tipologie					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

CGO 12 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 12



I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di:
- avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente;
- riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali).

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

Le valutazioni ABM (pulizia degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

13. Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabul. punti 8 e 9

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali"

I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali e non vi sono spigoli taglienti o sporgenze

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

Le valutazioni ABM (lesioni degli animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

14. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4 comma 2 e 122/2011 Art. 3 punto 8.

"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli" e "I suini che devono essere allevati in gruppo [...] che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale". Nel reparto infermeria devono essere posti solo animali malati o feriti. Verificare la presenza, il numero e le condizioni dei locali infermeria. La condizione non adeguata prevede: nessun locale specifico ed identificabile - La condizione adeguata prevede: che ci sia un locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda. - Il requisito superiore prevede la seguente condizione: locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali e con un minimo di 2 aree dedicate e separate per singolo edificio

Il locale/recinto infermeria è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e/o tappetino nel caso la condizione clinica lo richieda e acqua fresca in quantità sufficiente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

Identificare la posizione del/dei box, segnalare le dimensioni larghezza, lunghezza, numero suini e fascia di peso.

15. Gestione degli alimenti

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti". I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario. La condizione non adeguata prevede: locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti non idonei (es. mancata separazione e/o luoghi di preparazione degli alimenti sporchi, fatiscenti)- La condizione adeguata prevede: Locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti idonei (es. locali adeguatamente separati, puliti e correttamente gestiti)

CHECK LIST CGO 12



I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
Descrivere le modalità di preparazione e somministrazione dell'alimento					
16. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati					
146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 12					
"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località. La condizione non adeguata prevede: l'assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali. La condizione adeguata prevede: la presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali; la condizione per il requisito superiore prevede: la presenza di ripari artificiali facilmente accessibili, sufficienti ed idonei ai rischi ambientali					
Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti o gli animali sono stabulati al chiuso					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
Descrivere i ripari, la loro localizzazione, e le modalità con le quali gli animali li raggiungono.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) Registrare il tipo di illuminazione artificiale/naturale/assente e in caso di rilievo non conforme confermare con luxometro					

CGO 12 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 12


I pavimenti:

- non sono sdruciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini
- sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali
- sono adeguati alle dimensioni e al peso dei suini
- se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile
- gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori o la presenza di mosche o roditori.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Le valutazioni ABM (lesioni cutanee per l'elemento di verifica n. 12 e zoppie per l'elemento di verifica 17) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di un'eventuale non conformità o confermare una conformità.

19. Conformità pavimentazione - conformità pavimentazione parquetto

122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 1 e 2

"Qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:
l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm per i lattonzoli, 14 mm per i suinetti, 18 mm per i suini all'ingrasso, 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe" e "[...] una parte della superficie [...] pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico".

a) Verificare il rispetto della normativa all'interno del box (N.B. alle misure deve essere applicato il range di tolleranza ± 3 mm come da C.M. 22766 del 12.12.2012 e norme ISO).

- La condizione non adeguata prevede: una pavimentazione in calcestruzzo fessurato con ampiezza dei travetti o delle fessure non conformi alla normativa
- La condizione adeguata prevede una pavimentazione in calcestruzzo fessurato con misure idonee; pavimento pieno; grigliato in plastica o in metallo;
- Il requisito superiore prevede la seguente condizione: pavimento pieno con lettiera permanente

a) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE

- una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:

1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta

2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa. Una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)

- i pavimenti fessurati in calcestruzzo per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno:

A) l'ampiezza massima delle aperture di:

- 11 mm per i lattonzoli;
- 14 mm per i suinetti;
- 18 mm per i suini all'ingrasso;
- 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;

B) l'ampiezza minima dei travetti:

- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;
- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Annotare le dimensioni travetto, fessura per le varie tipologie di box e per i vari reparti.

122/2011 Art.3 Punto 1 lettera c sottopunto 1 e 2

b) Verificare il rispetto della normativa anche all'interno del parquetto se lo stesso viene incluso nella superficie utile (parquetto coperto) (N.B. alle misure deve essere applicato il range di tolleranza ± 3 mm come da C.M. e ISO).

- La condizione non adeguata prevede: una pavimentazione in calcestruzzo fessurato con ampiezza dei travetti o delle fessure non conformi alla normativa
- La condizione adeguata prevede: una pavimentazione in calcestruzzo fessurato con misure idonee o pavimento pieno.

CHECK LIST CGO 12



b) SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE - LATTONZOLI, SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO : Il parchetto esterno rispetta i requisiti previsti dalla normativa in materia di pavimentazione

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Annotare le dimensioni travetto, fessura per le varie tipologie di box e per i vari reparti.

20. Spazio a disposizione dei verri - Contatti tra animali VERRO

a) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1 e 2 b) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1

a) "Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq" e "Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli".
- La condizione non adeguata prevede: spazio del box non sufficiente
- La condizione adeguata prevede: spazio a disposizione sufficiente

a) la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq - se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Registrare le dimensioni dei box: larghezza, lunghezza

a) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1 e 2 b) 122/2011 All. parte II lettera A punto 1

b) "I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini". Verificare le dimensioni dei box per i verri e la possibilità di contatto uditivo, olfattivo e visivo.
- La condizione non adeguata prevede: l'impossibilità di contatto
- La condizione adeguata prevede: la possibilità di contatto uditivo, olfattivo e visivo.

b) nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Registrare le dimensioni dei box: larghezza, lunghezza

MATERIALE MANIPOLABILE

21. Materiale per esplorazione e manipolazione - Materiale per la nidificazione

a) 122/2011 Art. 3 punto 5 e All. 1 parte I punto 4 e parte II lettera B punto 1 e lettera D e Raccomandazione (UE) 2016/336

a) "i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere". Verificare la presenza di materiali che possano esplicare la funzione di esplorazione e manipolazione e che essi siano nella disponibilità degli animali in tutti i reparti.
- La condizione non adeguata prevede: assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali manipolabili di sola categoriamarginale (es. catena, oggetti di plastica) o un solo materiale di categoria sub-ottimale o non idoneo (es. copertoni) o materiali non disponibili o sporchi. Il mangime secco in mangiatoia nell'alimentazione ad libitum non é considerato materiale manipolabile adeguato
- La condizione adeguata prevede: la presenza di più materiali manipolabili di categoria sub-ottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari a garantire tutte le proprietà dei materiali idonei.
- La condizione per il requisito superiore prevede: la presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria sub ottimale complementari.

CHECK LIST CGO 12



a) i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 D.Lgs. 122/2011 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali - le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro);

b) 122/2011 All. parte II lettera B punto 3

b) "Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento". Verificare la presenza di materiali.

- La condizione non adeguata prevede: lettiera assente o insufficiente
- La condizione adeguata prevede: lettiera sufficientemente presente o assente con comprovata impossibilità di utilizzo per il sistema di eliminazione dei liquami
- La condizione per il requisito superiore prevede: lettiera di qualità e quantità ottimale (paglia fornita come lettiera)

b) SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro);

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE
22. Alimentazione: frequenza - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

a) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 15 e 122/2011 All. 1 parte I punto 6

a) "Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno" Verificare le dichiarazioni dell'allevatore e la situazione in allevamento: controllare le programmazioni per le somministrazioni di alimento a livello di gestionale o verificare se l'alimentazione è ad libitum.

- La condizione non adeguata prevede: mancata somministrazione giornaliera
- La condizione adeguata prevede: la somministrazione almeno una volta al giorno
- La condizione per il requisito superiore prevede: che ci siano almeno 2 o più somministrazioni di cibo al giorno (compresi i giorni festivi) o che sia presente l'alimentazione ad libitum

a) Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Visionare il cartellino/formula dell'alimento e prenderne i riferimenti

b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14

b) "Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali [...]". Agli animali deve essere fornita un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente adeguata: i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

- La condizione non adeguata prevede: una razione non adatta agli animali: es. razione empirica non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non adeguati.
- La condizione adeguata prevede: una razione adatta agli animali: es. razione specifica per ogni gruppo (Riproduttori: scrofe e scrofette, suinetti lattonzoli- Svezamento- Ingrassio: suinetti svezzati, suini all'ingrasso).
- La condizione per il requisito superiore prevede: una razione ottimale per gli animali: es. razione calcolata da un alimentarista, composta da alimenti con la presenza di nutrienti essenziali

CHECK LIST CGO 12



b) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Visionare il cartellino/formula dell'alimento e prenderne i riferimenti

23. Alimentazione: accesso agli alimenti - Alimentazione razionata: aggressioni scrofe e scrofette in box

a) 122/2011 Art. 3 punto 6.

a) "Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività" Il sistema utilizzato garantisce che si evitino aggressioni.

- La condizione non adeguata prevede: la presenza di un sistema inefficace a garantire le aggressioni (es. ridotto spazio al truogolo)
- La condizione adeguata prevede: che il sistema utilizzato garantisca che si evitino aggressioni (es. spazio al truogolo sufficiente o alimentatore automatico ad ingresso selettivo)

a) le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività

(*) Vedi tabella allegata

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Registrare la tipologia di alimentazione ad libitum/razionata e il numero di distributori (ad libitum)/cm capo a disposizione e la fascia di peso

b) 122/2011 Art. 3 punto 6 e All. I parte I punto 6.

b) "Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza" e "Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo".

Riproduttori - In caso di alimentazione razionata, la lunghezza del fronte mangiatoia per ogni scrofa e scrofetta deve essere di 50 cm, per permettere la contemporaneità dell'alimentazione. Svezamento-Ingrasso i limiti indicati in tabella sono un ausilio per il valutatore che prima di esprimere un giudizio dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento. Verificare il tipo di alimentazione (razionata o ad libitum).

- La condizione non adeguata prevede: l'impossibilità di accesso contemporaneo all'alimento nel caso di alimentazione razionata.
 - La condizione adeguata prevede: che ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente o è presente l'alimentazione ad libitum
 - La condizione per il requisito superiore prevede: ciascun suino ha un ottimale accesso agli alimenti , in caso di alimentazione razionata:
- Riproduttori** - dimensione minima al truogolo (50cm) con più punti di accesso (es. due truogoli)- Svezamento-Ingrasso - uno spazio al truogolo maggiorato come da fronte mangiatoia ottimale; in caso di alimentazione ad libitum un punto di distribuzione ogni 10 animali

b) se sono alimentati in gruppo e non ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare la tipologia di alimentazione ad libitum/razionata e il numero di distributori (ad libitum)/cm capo a disposizione e la fascia di peso

24. Acqua di abbeverata: disponibilità - Distribuzione dell'alimento

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 16 e 122/2011 All. I parte I punto 7

a) "Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi" e "A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente". Verificare la possibilità che tutti i suini abbiano costante accesso ad una fonte di distribuzione sempre funzionante di acqua fresca. Valutare il numero di abbeveratoi presenti, l'accessibilità e il loro funzionamento.

- La condizione non adeguata prevede: la distribuzione di acqua razionata o abbeverata non permanente o abbeveratoi non accessibili.
- La condizione adeguata prevede: la presenza di abbeveratoio funzionante a imbocco, tazza (uno per box) o abbeveratoio permanente

CHECK LIST CGO 12



con rabbocco automatico (es sistema a galleggiante), accessibile.

- La condizione per il requisito superiore prevede: la presenza di abbeveratoi funzionanti accessibili e puliti, in numero minimo di 2 per box o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso

a) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare la tipologia di abbeverata razionata/succhiotto/tazza/truogolo e il numero di abbeveratoi

b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 17

b) "Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua" Valutare la pulizia delle attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua.

- La condizione non adeguata prevede che le attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua non risultino idonee (es. la somministrazione del mangime secco a terra in mancanza di adeguata mangiatoia, eccezione fatta per l'utilizzo temporaneo al momento dell'immissione degli animali nel box per abituarli a non defecare/urinare nel luogo di alimentazione o al momento della formazione dei gruppi di scrofe/scrofette/suineti a scopo distrattivo).

- La condizione adeguata prevede che le attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua risultino idonee (non presentano materiale fecale all'interno e si presentano pulite).

b) I secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente - le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Registrare la tipologia di abbeverata razionata/succhiotto/tazza/truogolo e il numero di abbeveratoi

25. Somministrazioni di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

"Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere" Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto dei farmaci. La condizione non adeguata prevede: la somministrazione di sostanze illecite - La condizione adeguata prevede: nessuna somministrazione di sostanze illecite

Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

MANGIMI CONTENENTI FIBRE

26. Fibra nella razione delle scrofe gestanti - Energia nella razione delle scrofe gestanti

a-b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7.

a) Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. "Le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente [...]". Per sufficiente si intende un tenore di cellulosa grezza compreso tra il 2,23% e il 6% della razione o un quantitativo di almeno 100 g/giorno per scrofa di paglia o fieno: i limiti indicati sono un ausilio per il valutatore che prima di esprimere un giudizio dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento.

- La condizione non adeguata prevede: una quantità di fibra nella razione non sufficiente

- La condizione adeguata prevede: una quantità di fibra nella razione sufficiente.

CHECK LIST CGO 12



a) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
Registrare il tenore di fibra dichiarato o la presenza in % di alimenti con alto tenore di fibra. Registrare il tenore energetico del mangime o la presenza in % di alimenti energetici.					
a-b) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 14 e 122/2011 Art. 3 punto 7.					
b) "Le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime così come alimenti ad alto tenore energetico". La razione deve contenere alimenti con un alto tenore energetico: es. cereali (verificare il tenore energetico per kg di alimento o in base al fabbisogno giornaliero della scrofa).					
- La condizione non adeguata prevede: il tenore energetico nella razione non adeguato					
- La condizione adeguata prevede: il tenore energetico nella razione adeguato					
b) Le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono alimenti ad alto tenore energetico					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
Registrare il tenore di fibra dichiarato o la presenza in % di alimenti con alto tenore di fibra. Registrare il tenore energetico del mangime o la presenza in % di alimenti energetici.					

MUTILAZIONI

27. Operazioni non consentite

146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. 1 punto 8, 9 e 10.

"Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini (es. incisione auricolare) e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea". Valutare se vengono eseguite procedure di mutilazione oltre a quelle derivate dalla normativa. La condizione non adeguata prevede: Sono eseguite operazioni che causano mutilazioni non consentite dalla normativa (es. incisione auricolare non per identificazione) - La condizione adeguata prevede: sono eseguite operazioni che causano mutilazioni consentite dalla normativa o non sono effettuate operazioni che causano mutilazioni

Non sono effettuate delle operazioni, non derogate dalla normativa, che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione, le categorie di animali interessati e i box/ricoveri dove sono alloggiati					

28. Levigatura o troncatura incisivi (lattonzoli)

122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera a

"sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta" e "[...] la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5" La riduzione degli incisivi è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentita in presenza di ferite, previa verifica della presenza delle idonee condizioni gestionali ambientali, a condizione che lasci una superficie liscia intatta e che sia eseguita dal veterinario o da personale formato entro i 7 giorni di vita. La condizione non adeguata prevede: presenza di suini con riduzione degli incisivi senza adempimento di uno dei requisiti richiesti - La condizione adeguata prevede: l'assenza di suini con una riduzione degli incisivi o presenza di suini con riduzione degli incisivi con il rispetto di tutti i requisiti.

CHECK LIST CGO 12



La riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli è praticata entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie intatta - le operazioni di riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticate soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Controllo a campione di almeno 5 box contenenti suinetti di età superiore a 7 giorni e annotazione delle evidenze riscontrate

29. Riduzione delle zanne dei verri

122/2011 All. 1 punto 10 e 8 lettera a

"[...] zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5". La riduzione delle zanne dei verri è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è ammessa per evitare le lesioni ad altri animali o per motivi di sicurezza, a condizione che sia eseguita dal veterinario o da personale formato. La condizione non adeguata prevede: la presenza di verri con zanne ridotte senza adempimento dei requisiti o effettuata da personale non formato - La condizione adeguata prevede: non viene effettuata la riduzione delle zanne o viene eseguita con il rispetto di tutti i requisiti

La riduzione delle zanne dei verri viene effettuata per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza e solamente da un veterinario o da personale formato - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE

30. Mozzamento della coda - Misure preventive al taglio della coda

a) 122/2011 All. 1 punto 10, 9 e 8 lettera b.

a) "sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: del mozzamento di una parte della coda" e "il mozzamento della coda e [...] non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite [...] alle code di altri suini" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 [...]" e "Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici" Il mozzamento della coda è vietato per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentito in presenza di ferite sulle code, previa verifica e successivo miglioramento della situazione gestionale ed ambientale, agendo sul materiale di arricchimento, a condizione che venga eseguito da personale formato (entro i 7 giorni di vita) oppure dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata (oltre i 7 giorni di vita).
- La condizione non adeguata prevede: la presenza di suinetti con code mozzate senza adempimento di uno dei requisiti richiesti
- La condizione adeguata prevede: la presenza di suini con code mozzate, ma previo adempimento di tutti i requisiti richiesti
- La condizione per il requisito superiore prevede: l'assenza, nell'intero allevamento, di suini con code mozzate

*a) il mozzamento di una parte della coda viene effettuato entro i primi 7 giorni di vita.
- se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario
- il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità).
- tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche.*

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

CHECK LIST CGO 12



(*) Allevamento con svezzamento e ingrasso:

- Verificare la presenza dell'analisi del rischio e l'eventuale cronoprogramma del piano di miglioramento dei punti critici
- Verificare, se del caso, la presenza di gruppi di animali con coda lunga e descriverne il numero e la localizzazione
- Verificare, se del caso, l'ultima autovalutazione.

Allevamento da riproduzione:

- Verificare, se del caso, l'età di effettuazione del taglio della coda, controllando a campione almeno 5 covate di animali di più di 7 giorni.

CHECK LIST CGO 12



b) D.Lgs 122/2011, All I parte I, par 9.

b) "Il mozzamento della coda [...] non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati." Se vengono allevati suini a coda mozzata, sono state preventivamente adottate le misure di miglioramento delle condizioni ambientali e della densità degli animali negli alloggi.

- La condizione non adeguata prevede: sono allevati suini a coda mozzata, non è stata effettuata alcuna valutazione del rischio, non sono state adottate misure di miglioramento .

- La condizione adeguata prevede: sono allevati suini a coda mozzata ed è in corso il cronoprogramma di miglioramento in seguito a una valutazione del rischio, oppure è stato completato il cronoprogramma di miglioramento e sono allevati gruppi di animali a coda integra.

- La condizione per il requisito superiore prevede: tutti gli animali allevati presentano coda integra e non sono presenti lesioni alla coda o alle orecchie degli animali.

b) vi è documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario associata a valutazione del rischio).

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE

31. Castrazione

146/2001 All. Mutilazioni punto 19 e 122/2011 All. I punto 10 e 8 lettera c.

"Sono vietate tutte le operazioni [...] ad eccezione: della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 [...] Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici" e "La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. "La castrazione dei suini di sesso maschile è vietata per scopi diversi da quelli terapeutici. Come eccezione, è consentita tramite buone pratiche chirurgiche a condizione che sia eseguita da personale formato (entro i 7 giorni di vita) o dal veterinario con anestesia e analgesia prolungata (oltre i 7 giorni di vita e comunque entro la maturità sessuale).

- La condizione non adeguata prevede: la presenza di suini castrati senza adempimento di uno dei requisiti richiesti

- La condizione adeguata prevede: la presenza di suini castrati con il rispetto di tutti i requisiti o di suini non castrati.

la castrazione dei suini di sesso maschile è effettuata con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita - se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario - tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (ai sensi dell'articolo 5) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	

EVIDENZE(*)

(*) Se eseguita entro i 7 giorni registrare i nominativi degli addetti alla castrazione, gli estremi dei corsi di formazione specifici frequentati, registrare il numero di covate controllate per la verifica dei 7 giorni, verificare, se del caso, la tecnica di castrazione, per escludere la lacerazione dei tessuti; se eseguita oltre i 7 giorni registrare l'evidenza dei trattamenti farmacologici.

32. Anello al naso

122/2011 All. I punto 10 e 8 lettera d.

"L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale" e "Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata" L'apposizione dell'anello al naso non è consentita, come deroga è ammessa solo negli allevamenti all'aperto. La condizione non adeguata prevede: la presenza di suini con anello al naso senza adempimento di uno dei requisiti richiesti - La condizione adeguata prevede: la presenza di suini con anello al naso con il rispetto di tutti i requisiti o di suini senza anello al naso.

CHECK LIST CGO 12



L'apposizione di un anello al naso avviene solo su animali stabulati all'aperto e viene effettuata da un veterinario o da personale formato					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE					

PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

33. Disposizioni generali

146/2001 Al. Procedure di allevamento punto 20

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali." Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento che ledono le 5 libertà. Condizione non adeguata: allevamento non consono alla specie suina con evidenti limitazioni a livello di 5 libertà. Condizione adeguata: allevamento consono alla specie suina senza limitazioni delle 5 libertà

Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					

(*) Descrivere le modalità di contenimento degli animali per prelievi di sangue, vaccinazioni, fecondazioni ecc.

34. Biosicurezza - lotta agli infestanti

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

"Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per: per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi". Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti).

- La condizione non adeguata prevede: la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)

- La condizione adeguata prevede: la presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).

Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					

(*) Descrivere le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate

35. Età allo svezzamento - Procedure di pulizia negli impianti specializzati per lo svezzamento precoce da 21 a 27 giorni

a) 122/2011 All. I parte II lettera C punto 4.

Riproduttori:

a) "Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati" La condizione non adeguata prevede: età di svezzamento non adeguata (inferiore ai 28 giorni in caso di assenza di impianti specializzati; inferiore ai 21 giorni in caso di impianti specializzati) - La condizione adeguata prevede: Età di svezzamento adeguata (dai 28 giorni in caso di assenza di impianti specializzati; dai 21 giorni in caso di impianti specializzati)

CHECK LIST CGO 12



a) RIPRODUZIONE - LATTONZOLI:					
- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)					
- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) Registrare l'età dello svezzamento e, se del caso, le modalità di pulizia, disinfezione, tutto pieno tutto vuoto, ecc.					
b) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.					
b) "Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli". In caso di svezzamento precoce, i suinetti devono essere trasferiti in impianti che rispettano le condizioni igienico-sanitarie imposte dalla normativa. La condizione non adeguata prevede: gli impianti specializzati non vengono svuotati e/o puliti e/o disinfettati o non sono separati dalle scrofe - La condizione adeguata prevede: la presenza dell'impianto con tutto pieno tutto vuoto per settore (fisicamente separato) pulito e disinfettato a fine ciclo o vendita dei suinetti lattonzoli ai siti specializzati.					
b) RIPRODUZIONE - LATTONZOLI:					
- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo					
- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) Registrare le modalità di pulizia, disinfezione, tutto pieno tutto vuoto, ecc.					
c) 122/2011 All. 1 parte II lettera C punto 4.					
Svezzamento- Ingrassio					
c) "Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli". In caso di svezzamento precoce, i suinetti devono essere trasferiti in impianti che rispettano le condizioni igienico-sanitarie imposte dalla normativa. La condizione non adeguata prevede: che gli impianti specializzati non vengono svuotati e/o puliti e/o disinfettati o non sono separati dalle scrofe. - La condizione adeguata prevede: la presenza dell'impianto specializzato con tutto pieno tutto vuoto per settore (fisicamente separato) pulito e disinfettato a fine ciclo. - La condizione per il requisito superiore (possibile solo per la riproduzione) prevede: lo svezzamento oltre i 28 giorni di vita.					
c) INGRASSO - LATTONZOLI:					
- nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)					
- i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati					
- gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo					
- gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Registrare l'età dello svezzamento e, se del caso, le modalità di pulizia, disinfezione, tutto pieno tutto vuoto, ecc.					
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE					
36. Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva					
146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13.					
"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari". Verificare il rispetto della normativa in caso l'areazione dei locali dipenda da un impianto di ventilazione forzata. La condizione non adeguata prevede: presenza unicamente di ventilazione forzata (locali chiusi, privi di finestre) con assenza di un sistema d'allarme e/o contemporaneamente di un generatore di corrente che, in caso di guasti dell'impianto e/o mancanza della corrente elettrica, consenta il ripristino della ventilazione); La condizione adeguata prevede: ventilazione naturale oppure ventilazione unicamente forzata con sistema d'allarme ed impianto di riserva.					

CHECK LIST CGO 12



<i>Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali - in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto</i>					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	
EVIDENZE(*)					
(*) Segnalare il tipo di ventilazione naturale/forzata e in caso di ventilazione unicamente forzata se è presente l'impianto d'allarme e di riserva. Eseguire una verifica sul funzionamento dell'impianto e annotare le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione.					
37. Ispezione					
146/2001 All. Impianti automatici o meccanici punto 13.					
"Ogni impianto automatico o meccanico (es. alimentazione, areazione e sistemi di allarme) indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali" La condizione non adeguata prevede: la mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi -La condizione adeguata prevede: almeno una ispezione al giorno . La condizione ottimale prevede la presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni					
Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori- consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni					

CHECK LIST CGO 12



ABM			
38. LESIONI ALLA CODA - Morsicatura Coda			
Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati).			
- INSUFFICIENTE: più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni).			
- MIGLIORABILE: tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni).			
- OTTIMALE: meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)			
<i>Animali con lesioni alla coda</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di suini con lesioni, il numero di box e il numero di animali controllati			
39. SEGNI DI MALATTIA - Lesioni corpo			
Valutare la frequenza di animali con la presenza di lesioni al corpo e la loro gravità.			
- INSUFFICIENTE: più del 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o più del 17% con lesioni gravi.			
- MIGLIORABILE: Tra il 12% e il 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o tra l'8% e il 17% con lesioni gravi.			
- OTTIMALE: Meno del 12% di animali con la presenza di lesioni lievi e meno dell'8% di lesioni gravi			
<i>Animali con lesioni al corpo</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di suini con lesioni lievi e gravi, il numero di box e il numero di animali controllati.			
40. SEGNI DI MALATTIA - Zoppie			
Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia (zoppia 1=L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; zoppia 2= Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare).			
- INSUFFICIENTE: Più del 9% di animali con zoppia 1 e/o più del 3% con zoppia 2.			
- MIGLIORABILE: Tra il 4% e il 9% di animali con zoppia 1 e/o tra l'1% e il 3% con zoppia 2 .			
- OTTIMALE: Meno del 4% di animali zoppia 1 e meno dell'1% con zoppia 2			
<i>Animali con evidenti segni di zoppia.</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di suini con zoppia di grado 1 e 2, il numero di box e il numero di animali controllati.			
41. CONDIZIONE CUTANEA - Pulizia degli animali			
Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco nei due gradi di imbrattamento (Riproduttori: 1=la superficie del corpo imbrattata è compresa tra il 10% e il 30%; 2=la superficie del corpo imbrattata supera il 30%. Svezamento - Ingrassio: 1=La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 20% e 50%; 2= La superficie del corpo imbrattata supera il 50%) .			
- INSUFFICIENTE: Più del 46% di animali con imbrattamento 1 e/o più del 13% con imbrattamento 2			
- MIGLIORABILE: Tra il 20% e il 46% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e/o tra l'6% e il 13% con imbrattamento 2.			
- OTTIMALE: Meno dello 20% di animali con la presenza di imbrattamento 1 e meno del 6% di imbrattamento 2			
<i>Grado di pulizia del corpo degli animali</i>			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di suini con imbrattamento di grado 1 e 2, il numero di box e il numero di animali controllati.			
42. COMPORTAMENTO - Comportamento esplorativo materiale manipolabile			

CHECK LIST CGO 12



Osservare gli animali presenti nel box e suddividerli in due categorie: (A) numero di animali che stanno esplorando il materiale di arricchimento; (B) numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto. Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo $(I) = A / (A+B) * 100$. INSUFFICIENTE: $(I) = 0\% - 18\%$: minimo comportamento esplorativo - MIGLIORABILE: $(I) = 18,1\% - 86,3\%$: intermedio comportamento esplorativo. - OTTIMALE: $(I) = 86,4\% - 100\%$: massimo comportamento esplorativo

Comportamento esplorativo con i materiali manipolabili			
MIGLIORABILE	INSUFFICIENTE	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di suini con comportamento di categoria A e B, il numero di box e il numero di animali controllati			

CHECK LIST CGO 12



TABELLE ALLEGATE ALLA CHECK LIST

SPAZIO DISPONIBILE (Tabella allegata al punto 8 della check list)			
Suini in svezzamento- ingrasso: categoria di peso	Libertà limitata	Libertà adeguata	Libertà ottimale
0-10 Kg	< 0,15 mq	0,15 - 0,17 mq	>0,17 mq
10-20 Kg	< 0,20 mq	0,20 - 0,27 mq	>0,27 mq
20-30 Kg	< 0,30 mq	0,30 - 0,35 mq	>0,35 mq
30-50 Kg	< 0,40 mq	0,40 - 0,50 mq	>0,50 mq
50-85 Kg	< 0,55 mq	0,55 - 0,71 mq	>0,71 mq
85-110 Kg	< 0,65 mq	0,65 - 0,84 mq	>0,84 mq
> 110 Kg	< 1,00 mq	1,00 - 1,10 mq	>1,10 mq

SPAZIO DISPONIBILE (Tabella allegata al punto 8 della check list)					
Suini riproduzione - scrofe/scrofette allevate in gruppo	Superficie libera			Lati del recinto	
	libertà limitata	libertà adeguata	libertà ottimale	libertà limitata	libertà adeguata
scrofette dopo fecondazione	< 1,64 mq	1,64 mq	> 1,64 mq	< 2,8	2,8
scrofe	< 2,25 mq	2,25 mq	> 2,25 mq		
scrofette dopo la fecondazione meno di 6	< 1,80 mq	1,80 mq	> 1,80 mq	< 2,4	2,4
scrofe meno di 6	< 2,48 mq	2,48 mq	> 2,48 mq		
scrofette dopo la fecondazione più di 40 animali	< 1,48 mq	1,48 mq	> 1,48 mq	< 2,8	2,8
scrofe più di 40 animali	< 2,03 mq	2,03 mq	> 2,03 mq		

BOX PRESENTI (Tabella allegata al punto 8 della check list)									
Box / Locale N.	DIMENSIONI		N. Animali	Peso	Categoria	Pavimento fessurato in calcestruzzo (SI/NO)	Travetti	Fessure	Regolare SI/NO
	Larghezza	Lunghezza							

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE (suini in accrescimento) (Tabella allegata al punto 22 della check list)			
Suini in svezzamento - ingrasso: categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato (non conforme)	Fronte mangiatoia adeguato (conforme)	Fronte mangiatoia superiore ai requisiti
0-10 Kg	< 13 cm	13 – 15 cm	> 15 cm
10-20 Kg	< 16 cm	16 – 20 cm	> 20 cm
20-30 Kg	< 18 cm	18 – 23 cm	> 23 cm
30-50 Kg	< 22 cm	22 – 27 cm	> 27 cm
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm

☐ ☐ CHECK LIST CGO 12 ☐



ESITO DEL CONTROLLO:		FAVOREVOLE	SFAVOREVOLE	SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*:				
		SI	NO	
EVIDENZE:				
☐	Sistema di identificazione e registrazione animale Sicurezza alimentare e TSE Sostanze vietate			
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.				
PROVVEDIMENTI ADOTTATI			☐	☐
PRESCRIZIONI				
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ?			SI	NO
SE SI QUALI:				
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?				
SANZIONI APPLICATE				
Blocco movimentazioni		Amministrativa/pecuniaria		
Abbattimento capi		Sequestro capi		
Informativa in procura:		Altro(specificare):		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :				
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE				


CHECK LIST CGO 12


RegioneLombardia

E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?:	SI	NO
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.		
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO: NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____ NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE: FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____		

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)		
PRESCRIZIONI ESEGUITE:	SI	NO
Descrizione: 		
DATA VERIFICA IN LOCO: Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione: _____ Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione: _____ Nome e cognome del controllore: Firma e timbro del controllore/i: _____		
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:		
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.		

CHECK LIST CGO 12



Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – ANIMALI ALLEVATI			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5		
REGISTRAZIONE		3.1 – 3.4	3.2 – 3.4
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	4.1-4.2-4.3-4.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.9		
ILLUMINAZIONE	5.10		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	6.1-6.2-6.4-6.5-6.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	7.1-7.3-7.4 – 7.5	7.2	
MUTILAZIONI	8.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	9.1		

CHECK LIST CGO 12 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alto	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	☐ Documentale		Positivo ☐	
	☐ Oggettivo		Negativo ☐	



CHECK LIST CGO 12 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

CHECK LIST - ANIMALI ALLEVATI /CONDIZIONALITA'

decreto legislativo 146/2001

RAGIONE SOCIALE

Legale Rappresentante

Cognome e Nome

CUAA

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo

via

n.

Località

CAP |_|_|_|_|_|

SEDE PRODUTTIVA

indirizzo

via

n.

Località

CAP |_|_|_|_|_|

Codice aziendale

Detentore

Cognome e Nome

Data di inizio attività

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Data ultima ristrutturazione

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Unità di personale addetto

n. |_|_|_|

CONSISTENZA ALLEVAMENTO

SPECIE ALLEVATA _____ ALLEVAMENTO INTENSIVO |_| ESTENSIVO |_|

RIPRODUTTORI M n. |_|_|. |_|_|_|_| RIPRODUTTORI F n. |_|_|. |_|_|_|_| INGRASSO n. |_|_|_|_|_|_|_|_|

n. capannoni n. |_|_|_|

Veterinario aziendale: Dr _____

LEGENDA

La presente scheda è:

- una "check list" che agevola il controllo.
- **deve essere compilata in stampatello** con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile
- **Co:** conforme
- **NC:** non conforme
- **NV:** non valutabile/non applicabile
- **Ottimale:** giudizio facoltativo evidenze al di là della conformità di legge

AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ

categorie	
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

AUTORIZZAZIONI			
	Detenzione di scorte di medicinali veterinari	si	no

PERSONALE					provvedimenti n.		
1					A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti	C	NC	NV	Ottimale		

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative e/o hanno frequentato corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					A	B	C
2.1	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale			
2.2	È presente un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
2.3	Gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali/recinti muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.	C	NC	NV	Ottimale			
2.4	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato	C	NC	NV	Ottimale			
2.5	In caso di necessità viene consultato il medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					A	B	C
3.1	È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	Ottimale			
3.2	È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	Ottimale			
3.3	Presenza di un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	Ottimale			
3.4	I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
4	LIBERTÀ DI MOVIMENTO					A	B	C
4.1	Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni	C	NC	NV	Ottimale			
4.2	I locali di stabulazione permettono agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	C	NC	NV	Ottimale			
4.3	Gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati	C	NC	NV	Ottimale			
4.4	I recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
5	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					A	B	C
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti e sporgenze, tutte le superfici sono facilmente pulibili e se del caso disinfettabili	C	NC	NV	Ottimale			
5.2	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute	C	NC	NV	Ottimale			
5.3	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle relative norme vigenti	C	NC	NV	Ottimale			
5.4	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro valori non dannosi per gli animali	C	NC	NV	Ottimale			
5.5	gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità	C	NC	NV	Ottimale			
5.6	I pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
5.7	<u>È presente un locale/recinto infermeria</u> chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente	C	NC	NV	Ottimale			
5.8	<u>I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti</u> sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	Ottimale			
5.9	Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo.	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
6	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA					A	B	C

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

6.1	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	Ottimale			
6.2	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime	C	NC	NV	Ottimale			
6.3	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento	C	NC	NV	Ottimale			
6.4	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	C	NC	NV	Ottimale			
6.5	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso	C	NC	NV	Ottimale			
6.6	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	Ottimale			
6.7	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
7 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE						A	B	C
7.1	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	Ottimale			
7.2	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	Ottimale			
7.3	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
7.4	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni	C	NC	NV	Ottimale			
7.5	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua	C	NC	NV	Ottimale			
7.6	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
8 MUTILAZIONI						A	B	C
8.1	È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
9 PROCEDURE DI ALLEVAMENTO						A	B	C
9.1	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)	C	NC	NV	Ottimale			
9.2	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	C	NC	NV	Ottimale			
9.3	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								
10 ANIMAL BASED MEASURES						A	B	C
10.1	Body condition score	C	NC	NV	Ottimale			
10.2	Pulizia degli animali	C	NC	NV	Ottimale			
10.3	Mortalità	C	NC	NV	Ottimale			
10.4	Lesioni	C	NC	NV	Ottimale			
10.5	zoppie	C	NC	NV	Ottimale			
EVIDENZE:								

PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data ____/____/____ è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____

Località	Data _ _ / _ _ / _ _ _ _	Ora _ _ : _ _
Cognome e Nome		Firma
A.T.S.		
Legale rappresentante o delegato		

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – ANIMALI ALLEVATI

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5		
REGISTRAZIONE		3.1 – 3.4	3.2 – 3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2-4.3-4.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.9		
ILLUMINAZIONE	5.10		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	6.1-6.2-6.4-6.5-6.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	7.1-7.3-7.4 – 7.5	7.2	
MUTILAZIONI	8.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	9.1		

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO
BOVINI – BUFALINI
(D. Lgs. 146/2001)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

REGIONE _____	
ASL _____	N. Check List: _____
Data del controllo: _____	
Veterinario Ispettore	
Codice azienda _____	
Specie allevata _____	
Indirizzo azienda _____	
Indirizzo sede legale _____	
Codice fiscale _____	Tel. _____
Conduttore/Detentore _____	
Codice fiscale _____	Tel. _____
Tipologia struttura _____	
Proprietario degli animali <i>(Allevamento, Centro Materiale Genetico, Centro Raccolta, Punto Di Sosta, Stabulario, Stalla Di Sosta)</i>	
Orientamento produttivo(*) <i>(Carne, Latte, Misto)</i> _____	
Tipologia produttiva (**) <i>(Vedere tabella di decodifica)</i> _____	
Modalità di allevamento <i>(All'Aperto o Estensivo, Stabulato o Intensivo, Transumante)</i> Presenza di un manuale di buone pratiche: SI ☐ NO ☐	
Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____	
NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema)	
n. capi totali: _____	
n. capi di età inferiore a 6 mesi: _____	
n. capi adulti (> 6 mesi d'età) circolanti negli ultimi 12 mesi (presenti almeno un giorno in allevamento): _____	
n. capi adulti (> 6 mesi d'età) morti in azienda (comprese MSU) negli ultimi 12 mesi: _____	
Mortalità (*): _____ <i>(*) Rapporto tra il n. di capi adulti (> 6 mesi d'età) morti negli ultimi 12 mesi e il n. di capi adulti (> 6 mesi d'età) presenti alla data del controllo</i>	
DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):	
BOVINE/BUFALE IN LATTAZIONE _____ BOVINE/BUFALE IN ASCIUTTA _____ MANZE (>6 MESI FINO AL 1° PARTO) _____ BOVINI DA INGRASSO (MASCHI E FEMMINE > 6 MESI) TORI DA RIPRODUZIONE _____	Produzione latte (kg latte/capo/giorno): _____ Tipologia di stabulazione (stabulazione libera/stabulazione fissa/al pascolo): _____

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



Orientamento Produttivo(*)	Tipologia Produttiva(**)
CARNE	Linea Vacca Vitello
	Ingrasso
	Vitelli A Carne Bianca
	Ingrasso Per Autoconsumo
	Riproduttori A Fine Carriera
LATTE	Da Latte Da Autoconsumo
	Produzione Latte
	Vacche In Asciutta / Manze Da Rimonta
	Latte Crudo / Vendita Diretta
MISTO	Riproduttori A Fine Carriera
	Ingrasso
	Ingrasso Per Autoconsumo
	Produzione Latte
	Da Latte Da Autoconsumo
	Vitelli A Carne Bianca
	Linea Vacca Vitello
	Vacche In Asciutta / Manze Da Rimonta
	Latte Crudo / Vendita Diretta

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA'		SI ☐	NO ☐
Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:			
☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria ☐ Cambiamenti della situazione aziendale ☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente ☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai ☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti ☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie ☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti ☐ Numero di animali ☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione ☐ Variazioni dell'entità dei premi ☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*) ☐ Casuale			
(*)Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare quale:			
PREAVVISO (max 48 ore) Se SI in data _____ SI ☐ NO ☐ tramite: ☐ Telefono ☐ Telegramma/lettera/fax ☐ Altra forma			
LEGENDA NON CONFORMITA'			
SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE		
SI - CONFORME	NESSUNA		
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata		
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata		
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata		
NA non applicabile			
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)		
Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo		

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



ELEMENTO DI VERIFICA
PERSONALE

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

**1. Numero di addetti che si occupano degli animali**

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"

Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali. Sono fornite indicazioni differenti in base al tipo di popolazione e alla tipologia di allevamento (es. se allevati al chiuso in stalla, o al pascolo). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

BOVINA DA LATTE Stabulazione libera:

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione)

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 80-120 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione)

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 200 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 80 animali totali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 40 capi in lattazione)

Livello della non conformità: Ottimale

BOVINA DA LATTE Stabulazione fissa:

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 120 animali totali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 100 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 50 capi in lattazione; oppure un operatore per più di 80 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 40 capi in lattazione.

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 80-120 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per circa 50-100 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 25-50 capi in lattazione; oppure un operatore per circa 40-80 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 20-40 capi in lattazione.

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 80 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 50 animali totali e mungitura con lattodotto dei relativi 25 capi in lattazione; oppure un operatore per meno di 40 animali totali e mungitura a secchio dei relativi 20 capi in lattazione.

Livello della non conformità: Ottimale

BUFALE DA LATTE

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 300 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per più di 120 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 60 capi in lattazione);

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 200-300 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per 100-120 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione);

Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 200 animali (nel caso in cui la mungitura sia eseguita da altri); oppure un operatore per meno di 100 animali (nel caso in cui la stessa persona svolga anche la mungitura dei relativi circa 50 capi in lattazione)

Livello della non conformità: Ottimale

LINEA VACCA-VITELLO:

Numero non sufficiente di addetti:

STALLA: un operatore per più di 70 animali;

PASCOLO: un operatore per più di 120 animali Livello della non conformità: no; NO

Numero sufficiente di addetti:

STALLA: un operatore per 30-70 animali;

PASCOLO: un operatore per 80-120 animali Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti:

STALLA: un operatore per meno di 30 animali;

PASCOLO: un operatore per meno di 80 animali Livello della non conformità: Ottimale

BOVINO DA CARNE:

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 800 animali

Livello della non conformità: no; NO

Numero accettabile di addetti: un operatore per 400-800 animali Livello della non conformità: SI

Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 400 animali

Livello della non conformità: Ottimale

CGO 13 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI


1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare il numero degli addetti					
2. Formazione degli addetti 2. Formazione degli addetti 146/2001 All. Personale Punto 1 "Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate" Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio). Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale. Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni). Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni (o minore di 7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di formazione sul benessere animale Livello della non conformità: no; NO Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) e nessun corso di formazione sul benessere animale (o combinazione opposta) Livello della non conformità: SI Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni (7 anni per la bufala da latte) con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni Livello della non conformità: Ottimale					
2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare esperienza nel settore, presenza di istruzioni pratiche scritte o correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.					
ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI					

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



3. Numero di ispezioni

146/2001 All. Controllo Punto 2.
"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

Si considerano le visite giornaliere in stalla al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o impegnino in modo massivo l'attenzione dell'operatore (es. mungitura con assegnazione di compiti specifici o distribuzione dell'alimentazione con carro unifed).

L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento (fatta eccezione dei vitelli 0-6 mesi d'età per i quali vige il requisito del D. Lgs. 126/2011). Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni (es. calori) o registrazione computerizzata, oltre ad un numero conforme di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale.

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti

- STALLA: meno di 1 ispezione/giorno;
- ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione allastagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato un numero di visite sufficienti:

- STALLA: almeno 1 ispezione/giorno;
- ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione allastagione al periodo produttivo/riproduttivo o ad eventi straordinari Livello della non conformità: SI

Numero di visite superiori al requisito previsto: 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni (es. calori) o registrazione computerizzata
Livello della non conformità: Ottimale

3) Gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno una volta al giorno; mentre gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare sofferenze.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto e se esiste un programma per organizzare le ispezioni degli animali stabulati all'aperto

4. Illuminazione per l'ispezione

146/2001 All. Controllo Punto 3
"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

Illuminazione per l'ispezione insufficiente: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione Livello della non conformità:
no; NO

Illuminazione per l'ispezione sufficiente: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante Livello della non conformità:
SI

4) È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					x x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

**5. Trattamento degli animali malati o feriti**

146/2001 All. Controllo Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli."

Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato, verificare tramite intervista presso gli addetti se sono state impartite precise istruzioni, anche di tipo orale. Punti da verificare:

1. la verifica dell'immediato trattamento: si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale sia spostato nel reparto infermeria (area, box o posta, eventualmente isolato) o, in alternativa, che l'animale malato (che non necessita dell'infermeria) sia stato identificato e abbia ricevuto un trattamento appropriato pur rimanendo nel gruppo con gli altri animali (valutare le dichiarazioni e/o la presenza di trattamenti farmacologici in atto sul registro dei trattamenti farmacologici o nelle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza);

2. il consulto con un veterinario: verificare se è dichiarata o documentata la presenza del veterinario aziendale o di un veterinario libero professionista o privato che segue l'azienda.

Per assegnare il giudizio conforme tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: presenza di personale istruito con evidenze di eventuali animali in infermeria (area, box o posta) o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda.

Livello della non conformità: SI

Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della mastite o della zoppia).

Livello della non conformità: Ottimale

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare se sono presenti animali mal gestiti (es. assenza prolungata di pareggi podali), ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati, feriti o aggressivi					

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

6. Abbattimento

D. Lgs. 146/2001, allegato, punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]."

Reg. 1099/2009 Art. 2

Definizioni

a) «abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale;

d) «abbattimento d'emergenza»: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;

e secondo il considerando n.12 è da intendersi "emergenza" in circostanze eccezionali, come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati dove gli animali non possono essere raggiunti da personale competente e con attrezzature idonee. Poiché in questi frangenti, il rispetto di misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarre le sofferenze degli animali, nel loro interesse è opportuno escludere l'abbattimento di emergenza dall'applicazione di determinate disposizioni del regolamento.

L'abbattimento di animali sofferenti in allevamento, in circostanze routinarie, non è da intendersi abbattimento d'emergenza. j) «macellazione»:

l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana.

Capo II Articolo 4

Metodi di stordimento

1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale.

Capo II Articolo 7

Livello di competenze e certificato di idoneità

1. L'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

2. Gli operatori provvedono affinché le seguenti operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongano del relativo certificato di idoneità, come previsto dall'articolo 21, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento [...]

Capo IV Articolo 19

Abbattimento di emergenza

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile.

Reg. 1/2005

Allegato I, Capo I, Paragrafo 1

"Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili."

Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009).

Valutare che tali pratiche siano svolte da personale competente (es. eutanasia effettuata da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure proprietario/detentore adeguatamente formato) e che siano presenti delle istruzioni (es. numeri da contattare in caso d'emergenza, materiale didattico del corso frequentato dal proprietario/detentore, modalità di manutenzione degli strumenti, ecc.).

È tuttavia possibile, in casi eccezionali, effettuare l'abbattimento di animali che presentino patologie gravi, causa di sofferenze acute, anche senza possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza. In tali situazioni, infatti, l'intervento di personale competente dotato di attrezzature idonee, non essendo immediato, potrebbe determinare un prolungamento delle sofferenze dell'animale. Questi eventi non devono avere tuttavia caratteristiche di routinarietà.

Si considera non adeguato: Mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione.

Livello della non conformità: SI

Il requisito superiore previsto prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza

Livello della non conformità: Ottimale

Pagina 7 di 26

6) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato in caso di abbattimento o MSU

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



EVIDENZE(*)					
(*) Fare riferimento a procedure o istruzioni sull'abbattimento e ai piani di emergenza e alla formazione degli operatori. Indicare se ci sono evidenze di animali ammalati o feriti che non hanno ricevuto in maniera tempestiva un trattamento adeguato in caso di MSU o abbattimento. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					
7. Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali					
146/2001 All. Registrazione Punti 5-6. "Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"					
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Articolo 2 "Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 [...] deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. [...] La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata."					
Reg 1760/2000/CE che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 7 "Il registro, il cui modello è approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o su supporto informatico ed è in qualsiasi momento accessibile all'autorità competente a richiesta, per un periodo determinato dall'autorità medesima, che non può essere inferiore ai tre anni"					
Verificare la presenza del registro di carico e scarico (cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale. Il registro di carico e scarico deve essere presente (in forma cartacea o informatizzata) e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione.					
Si considera non conforme: assenza o non conformità del registro (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Livello della non conformità: NO Si considera conforme: presenza e conformità del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Livello della non conformità: SI					
7) È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata. I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente.					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	x x x x x x x	x x x x x x x			x x x x x x x
EVIDENZE(*)					
(*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non denunciate o di mancanza o non conformità del registro di carico e scarico					

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI


8. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta". Il registro dei trattamenti è presente, conforme e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Si considera non adeguato: l'assenza del registro o delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o la non conservazione per il periodo stabilito o la non corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

Livello della non conformità: NO

Si considera adeguato: presenza e conservazione adeguata e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti

Livello della non conformità: SI

8) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza- i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	x x x x x x x	x x x x x x x			x x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione

LIBERTA' DI MOVIMENTO
9. Superficie disponibile per il decubito bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Alorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."

L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causare loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m). Nel caso della stabulazione fissa, ogni bovina deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.

I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cucette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

BOVINE/BUFALE ADULTE

Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a 6 m²/capo (bovine adulte e al parto), 5 m²/capo (bufale adulte e al parto) o numero di cucette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cucette con misure errate - in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 6 e 7 m²/capo (bovine adulte e al parto), tra 5 e 7 m²/capo (bufale adulte e al parto) o numero di cucette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti

- in caso di stabulazione fissa, tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore a 7 m²/capo (bovine/bufale adulte e al parto) o un numero di cucette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali;

Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 60 gg/anno per i bovini da latte e almeno 4-5 mesi/anno per i bovini in linea vacca-vitello)

Livello della non conformità: Ottimale

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



9) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle cuccette o delle poste; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					
10. Superficie disponibile per il decubito manze bovine/bufaline e tori da rimonta					
146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;					
"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."					
L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m). Nel caso della stabulazione fissa, ogni animale deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio.					
I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cuccette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					

Pagina 9 di 26

MANZE BOVINE/BUFALINE E TORI DA RIMONTA

Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore 3,5 m²/capo (manze bovine), 2,5 m²/capo (manze bufaline) e 9 m²/capo (tori da rimonta) o numero di cuccette utilizzabili inferiore al 90% del numero totale degli animali o cuccette con misure errate

- in caso di stabulazione fissa, presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra 3,5-4 m²/capo (manze bovine), tra 2,5-4 m²/capo (manze bufaline) e 9-10 m²/capo (tori da rimonta) o numero di cuccette utilizzabili pari al 90-110% del numero degli animali presenti

- in caso di stabulazione fissa, tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree nonpreviste e non idonee Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con una superficie disponibile superiore a 4 m²/capo (manze bovine/bufaline) e 10 m²/capo (tori da rimonta) o un numero di cuccette utilizzabili superiore del 10% rispetto al numero totale degli animali Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi/anno)

Livello della non conformità: Ottimale

10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI


(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle cuccette o delle poste; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità																																																					
11. Superficie disponibile per il decubito bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età)																																																					
146/2001 All. Libertà di movimento punto 7; "La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché' continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche." L'area di stabulazione degli animali deve essere correttamente dimensionata al fine di garantire il massimo comfort ed igiene, nonché il completo utilizzo da parte di tutti gli animali, senza causar loro inutili sofferenze o lesioni. Se la parte di decubito e alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1,5 m). Nel caso della stabulazione fissa, ogni animale deve avere a disposizione un'impronta di riposo, una mangiatoia e un abbeveratoio. I limiti indicati si riferiscono all'area di decubito coperta (cuccette, poste o lettiera permanente) e sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. BOVINI DA INGRASSO (> 6 mesi d'età) Tabella riepilogativa superficie/capo (escludendo la zona di accesso all'alimentazione): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Categoria di peso animale</th> <th style="text-align: left;">Superficie minima di decubito (m²/capo)</th> <th style="text-align: left;">Superficie ottimale di decubito (m²/capo)</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400 kg</td> <td>2,5</td> <td>4,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500 kg</td> <td>3,0</td> <td>5,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>600 kg</td> <td>3,5</td> <td>5,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>700 kg</td> <td>4,0</td> <td>6,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>800 kg</td> <td>4,5</td> <td>6,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>900 kg</td> <td>5,0</td> <td>7,0</td> <td>1000 kg</td> <td>5,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Si considera non adeguato: Libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a quella minima indicata in tabella / presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee Livello della non conformità: no; NO Si considera adeguato: Libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra quella minima e quella ottimale indicate in tabella / tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee Livello della non conformità: SI Si considera ottimale: Tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore o uguale alla superficie ottimale indicata Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo idoneo (almeno 4-5 mesi/anno) Livello della non conformità: Ottimale						Categoria di peso animale	Superficie minima di decubito (m ² /capo)	Superficie ottimale di decubito (m ² /capo)				400 kg	2,5	4,5				500 kg	3,0	5,0				600 kg	3,5	5,5				700 kg	4,0	6,0				800 kg	4,5	6,5				900 kg	5,0	7,0	1000 kg	5,5		7,5					
Categoria di peso animale	Superficie minima di decubito (m ² /capo)	Superficie ottimale di decubito (m ² /capo)																																																			
400 kg	2,5	4,5																																																			
500 kg	3,0	5,0																																																			
600 kg	3,5	5,5																																																			
700 kg	4,0	6,0																																																			
800 kg	4,5	6,5																																																			
900 kg	5,0	7,0	1000 kg	5,5																																																	
7,5																																																					
11) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni I locali di stabulazione sono costruiti in modo da permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà Per rispondere adeguato entrambe le condizioni devono essere soddisfatte																																																					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE																																																
EVIDENZE(*)																																																					
(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. dimensioni delle cuccette o delle poste; animali senza adeguato spazio; presenza di lesioni cutanee, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità																																																					

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



12. Caratteristiche delle poste e degli attacchi nella stabulazione fissa

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7

"Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche"

Nel caso di animali allevati a stabulazione fissa, è necessario osservare la tipologia dei dispositivi di attacco utilizzati, che non devono essere nocivi, non devono causare lesioni agli animali e devono consentirgli di alzarsi e coricarsi senza difficoltà.

Si considera non adeguato: Presenza di poste costruite non correttamente in relazione agli animali presenti e/o con attacchi troppo corti o nocivi

Livello della non conformità': no; NO

Si considera adeguato: Presenza di poste e di attacchi conformati in modo da consentire a tutti gli animali di coricarsi in modo corretto e contemporaneamente, senza presentare posture anomale o deformazioni scheletrico-articolari Livello della non conformità': SI

12) Allorché gli animali siano continuamente o regolarmente legati, incatenati o trattenuti, gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, riparati o sostituiti se danneggiati

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. poste troppe corte che costringono gli animali a decubitare nella fossa posteriore di raccolta del letame (c.d. zanella); animali che decubitano obliquamente e non consentono agli altri di sdraiarsi; attacchi, corde o catene troppo corte che non consentono minimi movimenti o conformate in modo da causare strangolamenti o ferite. Le valutazioni ABM (lesioni, body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

13. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovine/bufale adulte (ovvero in lattazione, in asciutta, al parto e vacche nutrici in linea vacca-vitello)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera (cuccette, poste o lettiera permanente) e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali- PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi

Livello della non conformità': no; NO Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi- PASCOLO: prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata Livello della non conformità': SI Si considera ottimale:
- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale
- PASCOLO: tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche incemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero Livello della non conformità': Ottimale

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI


13) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.

Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

14. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera manze bovine/bufaline e tori da rimonta

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera (cuccette, poste o lettiera permanente) e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali - PASCOLO: Prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi

Livello della non conformità: no; NO Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi - PASCOLO: Prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata Livello della non conformità: SI Si considera ottimale:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale

- PASCOLO: Tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero Livello della non conformità: Ottimale

14) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettiera) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.

Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

**15. Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera bovini da ingrasso (> 6 mesi d'età)**

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera (cuccette, poste o lettiera permanente) e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali- PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi

Livello della non conformità: no; NO Si considera adeguato:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi- PASCOLO: prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata Livello della non conformità: SI Si considera ottimale:

- STALLA: Ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale

- PASCOLO: tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche incemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero Livello della non conformità: Ottimale

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



15) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione che possono venire a contatto (es. lettieri) con gli animali non sono nocivi e devono poter essere puliti e disinfettati.

Gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione, frequenza di ripristino e ricambio, condizioni igieniche degli animali). Le valutazioni ABM (pulizia animali, zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

16. Igiene dei locali e delle attrezzature per la mungitura

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8.

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati."

BOVINE E BUFALAE DA LATTE

Valutare l'igiene generale dei locali e delle attrezzature per la mungitura (es. sala di mungitura) senza confonderlo con il loro livello tecnologico. In presenza del robot di mungitura valutare l'igiene dell'ambiente in cui è inserito e quella del robot stesso. Nel caso di allevamenti a stabulazione fissa, valutare l'igiene dei gruppi e delle attrezzature utilizzate per la mungitura. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Presenza di feci sui gruppi, su pavimenti e muri (o, nella stabulazione fissa, sulle altre attrezzature per la mungitura), o presenza di materiali difficilmente lavabili e disinfettabili

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Pulizia adeguata dei gruppi ma feci su pavimenti e muri (o, nella stabulazione fissa, su altre superfici non a diretto contatto con le bovine) Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Assenza di feci e buona igiene generale Livello della non conformità: Ottimale

16) I locali e le attrezzature adibite alla mungitura sono pulite regolarmente e frequentemente e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario
Gli escrementi e l'urina sono rimossi con regolarità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare le condizioni igieniche dei locali e delle attrezzature adibite alla mungitura

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



17. Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.
"8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto, e i dispositivi di attacco eventualmente utilizzati non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare lesioni o traumi.

Si considera non adeguato: Presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, accessi, delimitazioni, attacchi ed educatori elettrici che causano lesioni agli animali
Livello della non conformità: no; NO
Si considera adeguato: Presenza di locali, ambienti e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali Livello della non conformità: SI

Pagina 13
di 26

17) I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con le quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					x x x x x x

EVIDENZE(*)

(*)In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. superficie di decubito o lettiera dannosa e gravemente lesiva per gli animali; evidenza di molti materassini rotti e deformati; presenza di spigoli, rastrelliere, passaggi, attacchi ed educatori elettrici ecc. taglienti e/o lesivi, ecc.). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee, zoppie) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

18. Pavimentazione (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8 e 9.
"8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Valutare le superfici di camminamento (corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, ecc.) e di decubito che devono essere sufficientemente ruvide, sicure e libere da ostacoli consentendo agli animali di alzarsi, coricarsi e muoversi, anche rapidamente, senza scivolare. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - non idoneo, liscio e scivoloso, o che impedisce i movimenti;
- PASCOLO: Sentieri scivolosi per presenza di fango oppure presenza di ostacoli naturali e/o artificiali che non consentono il passaggio in completa sicurezza o che siano causa di ansia o eccitazione evitabili Livello della non conformità: no; NO Si considera adeguato:
- STALLA: Presenza di pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso (es. per la presenza di idonea rigatura, o rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per almeno la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali
- PASCOLO: Il fondo dei sentieri di accesso è idoneo e ben gestito, gli animali possono camminare in sicurezza senza scivolare o subire lesioni, ansia o eccitazione evitabili Livello della non conformità: SI Si considera ottimale:
- STALLA: Solo se gli animali sono stabulati liberi ed hanno un pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano (compresa la presenza di lettiera permanente con materiale organico adeguato, perché abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente);
- PASCOLO: I sentieri di accesso presentano fondo idoneo, non scivoloso e non abrasivo, con assenza di ostacoli e/o pericoli per tutta la loro lunghezza

Livello della non conformità: Ottimale

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

18) La pavimentazione, le superfici di camminamento sono conformi alla descrizione adeguata

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. pavimentazione, superfici di camminamento dannose e gravemente lesive per gli animali). Le valutazioni ABM (zoppie, lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

19. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli."

Per curare i soggetti con problemi sanitari e/o lesioni traumatiche, è opportuno che ogni allevamento abbia a disposizione un'area di isolamento-infermeria o, in caso di necessità e in base alle caratteristiche dell'azienda (es. mandrie di piccole dimensioni) possa servirsene.

Gli animali in infermeria devono poter disporre di alimento ed acqua fresca ad libitum. Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate. In caso di infermeria con cuccette o poste fisse il giudizio può essere solo intermedio. Se la zona è un recinto individuale di isolamento, esso deve avere dimensioni adeguate, permettere all'animale di girarsi facilmente, di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie.

La zona di isolamento-infermeria deve essere fornita di lettiera confortevole, paglia o materiali simili, tappetini di gomma morbida e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito prolungato o zoppi.

Si considera requisito adeguato l'esistenza di un'infermeria identificata e circoscritta adibita a tale funzione. Quest'area deve essere segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta (se è soggetta a rotazione) o segnalata sulla planimetria aziendale (se è a localizzazione fissa).

Tuttavia, in caso di allevamenti di piccole dimensioni o alla posta per "infermeria identificata" si intende che:

- in caso di presenza di animali feriti o che necessitano isolamento, il box o posta o altro spazio o settore deve essere identificato; - in caso non ci siano animali feriti o bisognosi di isolamento, il box o posta o altro spazio o settore può essere solo "identificabile", ma l'allevatore deve dare prova della possibilità di ricavare tale zona in qualunque momento, in caso di necessità.

Per motivazioni sanitarie, si considera ottimale la presenza di una zona di isolamento-infermeria con capienza complessiva non

inferiore al 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo), facili da ispezionare da parte dell'operatore, eventualmente suddivisi su più box, con lettiera permanente ottimamente gestita, abbeveratoi e facile accesso al cibo.

Negli allevamenti a stabulazione fissa, per posta specifica si intende una posta separata dalle altre o (se la condizione clinica lo consente) la posta dell'animale stesso purchè delimitata da sbarre e con autoalimentatore in modo da proteggere l'animale malato o infermo da quelli vicini.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Assenza di qualsiasi locale / posta specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati

Livello della non conformità: no; NO

Si considera adeguato: Presenza di locale / posta identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Animali liberi in locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (es. più di 8-10 m²/capo)

Livello della non conformità: Ottimale

19) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o tappetino confortevole

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)
CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche del recinto di isolamento-infermeria

20. Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10
"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."
Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature di raffrescamento. Si considera stalla aperta quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: la presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione
Livello della non conformità: no; NO
Si considera adeguato: la presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione senza sistemi di controllo
Livello della non conformità: SI
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza nelle aree di stabulazione più importanti (asciutta, zona parto e lattazione) di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di controllo automatizzati / pascolo idoneo
Livello della non conformità: Ottimale

20) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali All'atto dell'ispezione, T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche

21. Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10
"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniaca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH3>20 ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione.
In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro della stalla all'altezza degli animali.
I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato l'evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 > 20 ppm; CO2 > 3000 ppm)

Pagina 15
di 26

Livello della non conformità: no; NO
Si considera adeguato l'evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 < 20 ppm; CO2 < 3000 ppm)
Livello della non conformità: SI
Si considera ottimale l'evidenza di una concentrazione dei gas ottimali per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH3 < 10 ppm; CO2 < 3000 ppm)
Livello della non conformità: Ottimale

21) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI


EVIDENZE(*)					
(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH3... CO2... a campione in tutti i settori e tipologie, per confermare un sospetto di condizione inadeguata					
22. Illuminazione minima - ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)					
146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11 "11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale." I bovini stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dispongono di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore. Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux, una luce che permette di leggere la checklist senza sforzo. Le fonti di luce artificiale dovrebbero essere installate in modo da non causare disagio agli animali. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio. Si considera non adeguato: assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo Livello della non conformità': no; NO Si considera adeguato: presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno Livello della non conformità': SI					
22) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro.					
23. Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)					
146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12 "12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute." Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località. Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il requisito si considera non applicabile. Si considera non adeguato: Assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali Livello della non conformità': no; NO Si considera adeguato: Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali Livello della non conformità': SI Si considera ottimale: Presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali Livello della non conformità': Ottimale					
23) Gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati hanno ripari adeguati e sufficienti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere i ripari, la loro localizzazione e le modalità con le quali gli animali li raggiungono					

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA					
24. Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche					
146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13 "13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali." La macchina mungitrice, l'autoalimentatore, ecc., possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (es. possedere un generatore di corrente). Si considera non adeguato: mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi Livello della non conformità': no; NO Si considera adeguato: Almeno 1 ispezione al giorno Livello della non conformità': SI Si considera ottimale: Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni Livello della non conformità': Ottimale					
24) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione; generatore di corrente; ecc.)					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni					
25. Allarme impianto di ventilazione					
146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13 "13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari." Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un sistema di allarme che segnali eventuali guasti all'allevatore, nonché un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.). Il sistema di allarme e il sistema sostitutivo devono essere verificati regolarmente, soprattutto se il loro malfunzionamento metterebbe in serio rischio la salute ed il benessere degli animali. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile. Si considera non adeguato: Assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme Livello della non conformità': no; NO Si considera adeguato: Presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato Livello della non conformità': SI					
25) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso È previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					x x x x x x x
EVIDENZE(*)					

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE
26. Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta dovrebbe fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali.

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, all'ordine di parto, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, almeno ognuno dei gruppi base previsti dall'allevamento, disponga di una razione specifica. Tale razione specifica può essere scritta o registrata su pesa o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato:

- STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani;

- PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza Livello della non conformità: no; NO Si considera adeguato:

- STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (manze-vacche-tori-ingrassi) e composta da alimenti sani;

- PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale:

- STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani;

- PASCOLO: es. animali al pascolo (rigoglioso o con integrazione) per un periodo di almeno 4-5 mesi e integrazione specifica per gli animali che hanno bisogno (es. per le fattrici in allattamento) Livello della non conformità: Ottimale

26) l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere eventualmente la razione o le razioni (se specifiche per i diversi gruppi di animali), le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



Regione Lombardia

27. Tipologia di alimentazione

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

"15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco di 24 h, comprensivi sia della frazione fibrosa che di quella concentrata (quest'ultima deve essere somministrata in almeno due occasioni). In tal senso è auspicabile l'utilizzo del carro unifeed.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera non adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perchè non garantita nelle 24h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali

Livello della non conformità: no: NO

Si considera adeguato: Accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perché garantita nelle 24h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte)

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Accesso agli alimenti in modo costante nelle 24 ore: es. carro unifeed disponibile per 24h/giorno

Livello della non conformità: Ottimale

27) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

28. Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17

"16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]"

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

Per quanto riguarda il numero di abbeveratoi, si considera adeguato:

BOVINE E BUFALAE ADULTE DA LATTE: almeno 1 abbeveratoio ogni 10 animali o se a vasca 6-7 cm/capo

MANZE (bovine e bufale) DA LATTE: almeno 1 abbeveratoio ogni 15 animali o se a vasca 5 cm/capo

BOVINI DA CARNE: almeno 1 abbeveratoio ogni 13 animali o se a vasca 6 cm/capo

ALTRI BOVINI (es. linea vacca-vitello): almeno 1 abbeveratoio ogni 14 animali o se a vasca 5 cm/capo

AL PASCOLO: se il tipo di animali non è forte produttore di latte, almeno una vasca da 1000 litri per 20 animali (oppure garantire 50 litri/capo/giorno), collocata in prossimità della zona di alimentazione.



Regione Lombardia

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua si considera adeguato che gli abbeveratoi siano mantenuti in buone condizioni di pulizia, liberi da feci e residui di alimento inveterato; in aggiunta al requisito adeguato si considera ottimale, l'esecuzione su base almeno annuale di esami per la potabilità dell'acqua.

Si considera non adeguato:

- STALLA: Assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non ad libitum) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti)

- PASCOLO: distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre Livello della non conformità: no; NO Si considera adeguato:

- STALLA: Presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente

- PASCOLO: presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati vicino alle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi e che non siano pericolosi per gli animali

Livello della non conformità: SI

- Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti del tipo "a livello" in tutti i gruppi e deve essere prevista l'esecuzione di esami annuali per la potabilità dell'acqua o l'approvvigionamento dall'acquedotto in maniera diretta (senza vasche di raccolta intermedia)

Livello della non conformità: Ottimale

28) La modalità di somministrazione dell'acqua consente un'adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.

Il numero di punti di abbeverata è in linea con le indicazioni fornite? E' garantito per tutti gli animali l'accesso ad una appropriata quantità di acqua di qualità adeguata. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua sono concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Registrare modalità di accesso all'acqua e numero di abbeveratoi, descrivere la frequenza di pulizia di abbeveratoi, riportare gli estremi di eventuali esami dell'acqua, ecc. Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



29. Numero di posti disponibili in mangiatoia (tutti i gruppi)

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia. Nel caso di allevamento a stabulazione fissa valutare che tutti gli animali possano accedere all'alimentazione, senza conseguenze negative.

Di seguito sono forniti gli spazi ritenuti adeguati per ogni tipologia di animale:

BOVINE ADULTE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 68 cm lineari; MANZE BOVINE: per ogni

capo garantire uno spazio di almeno 50 cm lineari;

BOVINI DA CARNE: per animali sotto 200 kg p.v. garantire ≥ 40 cm/capo; per animali tra 200 e 300 kg p.v. garantire ≥ 50 cm/capo; per animali tra 300 e 400 kg p.v. garantire ≥ 60 cm/capo; per animali tra 400 e 500 kg p.v. garantire ≥ 65 cm/capo; per animali oltre 600 kg p.v. garantire ≥ 70 cm/capo.

TORI ADULTI: come i bovini da carne; se con le corna garantire almeno 1 m/capo. BUFALAE ADULTE: per ogni

capo garantire uno spazio di almeno 75 cm lineari;

MANZE BUFALINE: per ogni capo garantire uno spazio di almeno 55 cm lineari.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Si considera accesso agli alimenti non adeguato:

- per razioni frazionate (non unifeed): meno del 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente- per razioni con unifeed: meno del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente Livello della non conformità': no; NO

Si considera accesso agli alimenti adeguato:

- per razioni frazionate (non unifeed): il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente- per razioni con unifeed: più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente Livello della non conformità': SI

Si considera accesso agli alimenti ottimale:

- STALLA: presenza di 2 accessi differenziati, con numero totale di spazi maggiore (superiore del 20%) rispetto al numero di animalioppure possibilità di accesso ad un pascolo idoneo (anche periodica 60 gg/anno per gli animali da latte)

- PASCOLO: con presenza di ampie zone pascolative e/o presenza di punti di integrazione adeguati al numero di animali

Livello della non conformità': Ottimale

29) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali²⁰

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione ... Le valutazioni ABM (body condition score, ecc.) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità

30. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

"18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere"

Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.

- Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite

Livello della non conformità': NO

- Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite Livello della non conformità':SI

30) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente

I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	x x x x x x x	x x x x x x x			x x x x x x x

EVIDENZE(*)

CGO 13 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI


(*) Descrivere le verifiche condotte

MUTILAZIONI
31. Mutilazioni e altre pratiche

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

"19. E' vietato [...] il taglio di [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda."

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso.

Verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. taglio della coda, castrazione, mozzamento delle corna in animali adulti).

Se queste sono eseguite e sono riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico. Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruenti, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria. Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali.

Si considera non adeguato: Presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Livello della non conformità: NO

Si considera adeguato: Presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa

Livello della non conformità: SI

Si considera ottimale: Presenza di tutti gli animali integri e che non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni

Livello della non conformità: Ottimale

31) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	x x x x x x	x x x x x x			

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione, le categorie e le marche auricolari degli animali interessati e i box/ricoveri dove sono alloggiati. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc.S

PROCEDURE D'ALLEVAMENTO
32. Disposizioni generali

32. Disposizioni generali

146/2001 Art. 2 Comma 1

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali 1. Il proprietario

o il custode ovvero il detentore deve:

a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o

lesioni inutili;

b) allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali."

Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali.

Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali

Livello della non conformità: no, NO

Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali

Livello della non conformità: SI

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



32) Non sono praticati procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni. Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM, di seguito elencate, possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità.

33. Biosicurezza - Lotta agli infestanti

Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)
"Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi"

Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti).

La condizione non adeguata prevede: la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)
Livello della non conformità: No, NO

La condizione adeguata prevede: la presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).
Livello della non conformità: SI

33) Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità e periodicità di disinfestazione, derattizzazione e pulizia dell'allevamento (presenza di una ditta esterna o procedure interne aziendali), annotare gli estremi di alcune registrazioni e delle postazioni ispezionate

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



Pagina 21
di 2

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



ESITO DEL CONTROLLO: ☐ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO		
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): SI ☐ NO ☐ N.A. ☐		
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: ☐ SI ☐ NO		
EVIDENZE:		
☐ Sistema di identificazione e registrazione animale		
☐ Sicurezza alimentare e TSE		
☐ Sostanze vietate		
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.		
PROVVEDIMENTI ADOTTATI		
PRESCRIZIONI		
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? ☐ SI ☐ NO		
SE SI QUALI:		
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?		
SANZIONI APPLICATE		
Blocco movimentazioni - n.capi interessati:		Amministrativa/pecuniaria n.capi interessati:
Abbattimento capi - n.capi interessati:		Sequestro capi - n.capi interessati:
Altro - n.capi interessati:		Informativa in procura: n.capi interessati:
Descrizione altra sanzione:		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :		
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE		
CGO 13 – Anno 2021		
Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82		

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



Pagina 22 di 2

E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?

SI

☐

NO

☐

Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.

DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:

NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____ NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:

FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)
PRESCRIZIONI ESEGUITE:
☐

SI

☐

NO

Descrizione:

DATA VERIFICA IN LOCO:

Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:

Nome e cognome del controllore:

Firma e timbro del controllore/i: _____

DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO:**

****Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.**

Pagina 23 di 26

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



ABM

34. Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)

Valutare la condizione corporea degli animali, utilizzando una scala di BCS da 1 a 5 per i bovini e una scala da 1 a 10 per i bufali. Sono da registrare gli animali molto magri o molto grassi (eccetto nei bovini da ingrasso).

BOVINE (ADULTE E MANZE): valori di BCS minori di 2 e maggiori di 4,25 sono oltre i limiti accettati

BOVINI DA INGRASSO: valori di BCS minori di 2 sono oltre i limiti accettati

BUFALE ADULTE: Valori di BCS minori di 4,5 e maggiori di 7,5 sono oltre i limiti accettati

Più del 10% di animali con BCS oltre i limiti

Livello della non conformità': Insufficiente

Tra il 5% e il 10% di animali con BCS oltre i limiti (tra il 2% e il 10% per i bovini da ingrasso)

Livello della non conformità': Adeguato

Meno del 5% di animali con BCS oltre i limiti (meno del 2% per i bovini da ingrasso) Livello della non conformità': Ottimale

34) Animali con BCS oltre i limiti

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			

(*) Registrare il numero di animali con BCS oltre i limiti e il numero di animali controllati.

35. Pulizia degli animali

-Valutare la condizione di pulizia degli animali; per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco.

Questa valutazione non deve essere eseguita nella popolazione di bufale da latte in quanto non è indicativa di discomfort

Più del 20% di animali sporchi (40% nel caso dei bovini da ingrasso)

Livello della non conformità': Insufficiente

Tra il 10% e il 20% di animali sporchi (tra il 10% e il 40% nel caso dei bovini da ingrasso) Livello della non conformità': Adeguato

Meno del 10% di animali sporchi

Livello della non conformità': Ottimale

35) Grado di pulizia del corpo degli animali

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			

(*) Registrare il numero di animali sporchi e il numero di animali controllati.

36. Lesioni cutanee

Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee (e loro gravità) su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli.

Le lesioni si valutano osservando in senso cranio-caudale gli animali: testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale) e mammella. Una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi.

BOVINE DA LATTE: Più del 30% di animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVINI E BUFALE DA LATTE: Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi

Livello della non conformità': Insufficiente

BOVINE DA LATTE: Tra il 15% e il 30% di animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVINI: Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi

BUFALA DA LATTE: Tra il 5% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi

Livello della non conformità': Adeguato

BOVINE DA LATTE: Meno del 15% di animali con lesioni cutanee lievi

ALTRI BOVINI: Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi

BUFALA DA LATTE: Meno del 5% di animali con lesioni cutanee lievi Livello della non conformità': Ottimale

Pagina 24 di 26

36) Animali con lesioni al corpo

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE

CGO 13 – Anno 2021
Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI


EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di animali con lesioni lievi e gravi, il gruppo e il numero di animali controllati.			
37. Zoppie			
Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia tramite uno score di locomozione che va da 0 a 3; animale zoppo = score 2 e score 3. (Score 2 = L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; score 3 = Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare).			
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Più dell'8% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Più del 15% di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Più del 10% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Più del 6% di animali zoppi Livello della non conformità: Insufficiente			
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Tra 4% e 8% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Tra il 10 e il 15% di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Tra 5% e 10% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Tra 2% e 6% di animali zoppi Livello della non conformità: Adeguato			
BOVINE DA LATTE (stabulazione libera): Meno del 4% di animali zoppi BOVINE DA LATTE (stabulazione fissa): Meno del 10 di animali zoppi LINEA VACCA-VITELLO: Meno del 5% di animali zoppi BOVINI DA INGRASSO: Meno del 2% di animali zoppi Livello della non conformità: Ottimale			
37) Animali con evidenti segni di zoppia			
INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di animali con zoppia di grado 2 e 3, il gruppo e il numero di animali controllati.			
38. Patologie respiratorie ed enteriche nel bovino da carne			
Valutare il numero di animali che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea (forma grave) o che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea (forma lieve). In particolare, l'osservazione dovrebbe interessare gli animali che hanno superato il periodo di condizionamento (arrivo in allevamento da almeno 41 giorni) fino alla macellazione.			
38. a. Patologie respiratorie ed enteriche nei bovini da carne arrivati da 8-40 giorni			
Più del 15% di animali con patologia in forma grave e/o più del 40% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità: Insufficiente Tra il 5% e 15% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 20% e 40% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità: Adeguato Meno del 5% di animali con patologia in forma grave e meno del 20% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità: Ottimale			
38a) Animali tra 8-40 giorni dall'arrivo con evidenti segni di patologia respiratoria e/o enterica			
INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			
(*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati.			

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI



Più del 4% di animali con patologia in forma grave e/o più del 20% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità':
Insufficiente
Tra il 2% e 4% di animali con patologia in forma grave e/o tra il 10% e 20% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità':
Adeguito
Meno del 2% di animali con patologia in forma grave e meno del 10% di animali con patologia in forma lieve Livello della non conformità':
Ottimale

38b) Animali arrivati da almeno 41 giorni in allevamento (fino alla macellazione) con evidenti segni di patologia respiratoria e/o enterica

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			

(*) Registrare il numero di animali con patologia in forma grave o lieve, il gruppo e il numero di animali controllati.

39. Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)

Considerare il numero di bovini morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanasizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di bovini adulti (oltre i 6 mesi d'età) presenti il giorno della valutazione (o rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno, nel caso dei bovini da carne con ristallo).
BOVINI/BUFALINI Più del 5%
Livello della non conformità': Insufficiente
BOVINI Tra il 2% e 5%
BUFALINI Tra il 3% e 5%
Livello della non conformità': Adeguito
BOVINI Meno del 2%
BUFALINI Meno del 3%
Livello della non conformità': Ottimale

39) Mortalità annuale animali adulti

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			

(*) Registrare il numero di animali morti e la tipologia di morte

40. Sanità della mammella

Negli allevamenti da latte, verificare il valore di media geometrica delle cellule somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa

Media geometrica cellule somatiche maggiore di 400.000 cell/ml
Livello della non conformità': Insufficiente
Media geometrica cellule somatiche tra 300.000 e 400.000 cell/ml
Livello della non conformità': Adeguito
Media geometrica SCC minore di 300.000 cell/ml
Livello della non conformità': Ottimale

40) Media geometrica cellule somatiche nel latte di massa

INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)			

(*) Registrare il valore di media geometrica delle cellule somatiche rilevato dall'ultimo controllo disponibile sul latte di massa

CHECK LIST CGO 13 – BOVINI E BUFALINI

Pagina 26 di 26

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA' – BOVINI E BUFALINI			
REQUISITI	Dir. 98/58/CEE	CGO 4	CGO 7
PERSONALE	1, 2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	3, 4, 5		
REGISTRAZIONE DATI		8	7
LIBERTÀ DI MOVIMENTO	9, 10, 11, 12		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	26, 27, 28, 29, 30		
MUTILAZIONI	31		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	32		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	24, 25		

Pagina 26 di 26

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE

(D. Lgs. 146/2001 - D. Lgs. 267/2003 e ss.mm.ii)

INFORMAZIONI SPECIFICHE E RACCOLTA DATI AZIENDALI

N. Check List:	
REGIONE	ASL
Data del controllo:	
Veterinario Ispettore	
Codice azienda	Ragione sociale
Specie allevata	
Indirizzo azienda	
Indirizzo sede legale	
Proprietario degli animali	
Codice fiscale	Tel.
Conduttore/Detentore	
Codice fiscale	Tel.
Tipo attività	
(AL Allevamento; AF Allevamento familiare; MS	
Orientamento produttivo	
Tipologia produttiva	
Modalità di allevamento	

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



(0 Biologico; 1 All'aperto (Free range); 2 A terra/In voliera; 3 In gabbia)

Presenza di un manuale di buone pratiche: S ☐ N ☐

Veterinario Aziendale (se presente): Dr. _____

NUMERO CAPI PRESENTI IN BDN (sulla base delle registrazioni effettuate nel sistema):

n. totale capannoni _____

n. totale capannoni attivi all'atto dell'ispezione _____

Numero capannone	Capacità massima	Data di accasamento	numero complessivo animali accasati	presenti al momento della stampa della check-list (inclusi sfoltimenti e mortalità ove registrati)



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

DATI AZIENDALI (da compilare sulla base delle informazioni fornite dall'allevatore):

Numero uova anno _____

Se in batteria le gabbie sono disposte: su un unico piano ☐ su piani sfasati ☐ su piani sovrapposti ☐

n. piani di gabbie _____ n. galline per gabbia _____

Ibrido/Razza allevata _____

Selezione/imballaggio presso l'allevamento: SI ☐ NO ☐

se sì, indicare la destinazione _____

In allevamento si pratica la "muta" SI ☐ NO ☐

(vedi note Ministero salute prot. n. 23052 del 03/12/2013 e 14833 del 19/06/2017 e check list di seguito riportata)

ELENCO CAPANNONI		
Numero capannone	Ispezionato	n. capi rilevati al momento dell'ispezione
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	

ELENCO CAPANNONI		
Numero capannone	Ispezionato	n. capi rilevati al momento dell'ispezione
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	
	SI ☐ NO ☐	

CONTROLLO APPARTENENTE AL CAMPIONE CONDIZIONALITA' SI ☐ NO ☐

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



Selezionare i criteri utilizzati per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo:
☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
☐ Cambiamenti della situazione aziendale
☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all' Autorità Competente
☐ Implicazioni per la salute umana e animale, precedenti focolai
☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie
☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
☐ Numero di animali
☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
☐ Variazioni dell'entità dei premi
☐ Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)
☐ Casuale
(*)Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'AC. Indicare: quale

PREAVVISO (max 48 ore)	SI ☐	NO ☐
Se SI in data _____	tramite:Telefono	☐
Telegramma/lettera/fax		☐
Altra forma		☐

LEGENDA NON CONFORMITA'	
SCALA E LIVELLO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
SI - CONFORME	NESSUNA
no- non conforme n.c. minore categoria A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
no- non conforme n.c. minore categoria B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a tre mesi nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
NO non conforme N.C. maggiore categoria C	sanzione amministrativa o penale immediata
NA non applicabile	
OTTIMALE - superiore al requisito previsto	facoltativo (in aggiunta a conforme)

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



Evidenze:	Indicare ogni evidenza idonea a dimostrare conformità o non conformità alla normativa o requisiti superiori rispetto al livello minimo

ELEMENTI DI VERIFICA					
PERSONALE					
1. Numero di addetti che si occupano degli animali					
<i>146/2001 All. Personale Punto 1</i>					
"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti"					
Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - superficie area di allevamento. Vista la variabilità dei sistemi di allevamento e del livello di automazione degli impianti (gabbie modificate, sistemi alternativi in voliera o a terra), la valutazione dovrà essere fatta considerando i singoli casi. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.					
Numero non sufficiente di addetti: SIST. ALTERNATIVI: indicativamente un operatore per più di 35.000 animali GABBIE MODIFICATE: indicativamente un operatore per più di 50.000 animali Livello di non conformità: no; NO					
Numero sufficiente di addetti: SIST. ALTERNATIVI: indicativamente un operatore per 15.000 - 35.000 animali GABBIE MODIFICATE: indicativamente un operatore per 30.000 - 50.000 animali Livello di non conformità: SI					
Numero ottimale di addetti: SIST. ALTERNATIVI: indicativamente un operatore per meno di 15.000 animali GABBIE MODIFICATE: indicativamente un operatore per meno di 30.000 animali Livello di non conformità: Ottimale					
1) Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Indicare il numero degli addetti rapportato al numero di animali presenti					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



2. Formazione degli addetti

146/2001 All. Personale Punto 1

"Gli addetti devono avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali"

Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. titolo di studio).

Si considera accettabile una lunga esperienza pratica nel settore oppure, in assenza di essa (es. giovani allevatori), il conseguimento di titoli di studio inerenti (diploma o laurea in agraria, veterinaria e lauree brevi simili) o la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale.

Per assegnare un giudizio ottimale è necessario possedere entrambi i requisiti: esperienza prolungata e titolo di studio/formazione specifica. I corsi di formazione o aggiornamento dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni).

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto).

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale

Livello di non conformità: no; NO

Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 10 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale (o combinazione opposta)

Livello di non conformità: SI

Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 10 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni

Livello di non conformità: Ottimale

2) Il personale addetto agli animali dispone di capacità e conoscenze adeguate e ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Indicare, presenza di istruzioni pratiche scritte correttamente comunicate ed estremi dei corsi di formazione frequentati, con periodicità e ricaduta a livello aziendale, ecc.

ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



3. Numero di ispezioni

146/2001 All. Controllo Punto 2

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

D. L. vo 267/2003, allegato A, punto 1

"Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o detentore almeno una volta al giorno"

Il numero di ispezioni che gli addetti compiono giornalmente è importante da valutare in quanto indicativo dell'attenzione che essi prestano al gruppo di animali e quindi della tempestività con cui eventuali problemi (anche di benessere) possono essere individuati. Il detentore o gli addetti dovrebbero effettuare un'attenta osservazione di tutti gli animali almeno una volta al giorno. L'operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell'individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo. La situazione ottimale si ha quando, oltre ad osservare, il proprietario o detentore scrive e registra i segni clinici o le lesioni riscontrate, oppure verifica sistematicamente i dati forniti dai sistemi automatici di misurazione delle attività dell'animale registrati su supporto informatico.

Per assegnare il giudizio conforme, il veterinario ufficiale potrà avvalersi di quanto riportato dalle Procedure Operative Standard aziendali o di quanto riferito dall'allevatore. Il giudizio ottimale verrà invece assegnato in presenza di registrazioni scritte/computerizzate delle problematiche eventualmente riscontrate durante le ispezioni. Meno di 1 ispezione/giorno

Livello di non conformità: no; NO

1 o più ispezioni/giorno

Livello di non conformità: SI

2 o più ispezioni/giorno e registrazione scritta o computerizzata delle eventuali problematiche riscontrateLivello di non conformità: Ottimale

3) Gli animali presenti nello stabilimento sono ispezionati almeno una volta al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

(*) Indicare il numero di ispezioni e le modalità con le quali il dato viene raccolto.

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



4. Illuminazione per l'ispezione

146/2001 All. Controllo Punto 3

"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali nell'arco della giornata. In aggiunta un'illuminazione fissa o mobile dovrebbe essere presente per consentire l'ispezione degli animali in qualsiasi momento, anche di notte, cosicché gli addetti possano intervenire in modo attento e senza rischi.

Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione

Livello di non conformità: no; NO

Presenza di illuminazione artificiale
corretta e funzionante Livello di non
conformità: SI

4)È disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di illuminazione durante le ore diurne o notturne

5. Trattamento degli animali malati o feriti e abbattimento

146/2001 All. Controllo Punto 4

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli."

Reg. 1099/2009 Considerando 12

"La soppressione di animali da reddito che versino in condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un dovere morale"

Per avere evidenza che gli animali malati o feriti ricevano un trattamento adeguato, il veterinario ufficiale deve verificare, tramite intervista, che gli addetti siano stati adeguatamente istruiti su come gestire i casi di malattia e la presenza di ferite. La verifica dell'immediato trattamento si assolve con due possibili condizioni, la prima è che l'animale malato o ferito sia spostato in un reparto infermeria (eventualmente isolato), la seconda è che l'animale malato rimasto all'interno del gruppo abbia ricevuto un trattamento appropriato (di tipo farmacologico, verificabile attraverso le prescrizioni e le relative registrazioni, o di tipo eutanasico). La verifica del corretto trattamento dell'animale (compreso l'abbattimento) può avvenire in



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

via indiretta mediante il controllo dell'eventuale presenza di animali morti da lungo tempo (es. mummificati). Tale rilievo è indicativo di un mancato controllo giornaliero degli animali, al fine di verificare la necessità di sottoporli ad un trattamento appropriato.

Presenza di animali malati o feriti gestiti in maniera non adeguata

Livello di non conformità: no; NO

Presenza di animali malati o feriti gestiti in
maniera adeguata Livello di non conformità:

SI

5) Gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato, anche in caso sia necessario ricorrere all'abbattimento

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Indicare se sono presenti animali mal gestiti, ammalati o feriti e le modalità di detenzione; se l'infermeria o altro settore sono, all'occorrenza, adattabili ad accogliere ed isolare animali deboli, malati o feriti. Indicare se all'interno delle gabbie sono presenti animali morti da lungo tempo.

6. Consultazione del Medico Veterinario

146/2001 All. Controllo Punto 4

"[...]qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario."

Nello specifico dell'allevamento avicolo, tale riferimento legislativo dev'essere inteso come problematica sanitaria di gruppo e non del singolo animale

Il veterinario ufficiale potrà verificare la rispondenza al requisito attraverso l'ispezione documentale di:
registro delle presenze

ricette veterinarie e registro dei trattamenti o registrazioni in Vetinfo
eventuali verbali di intervento rilasciati dal veterinario

Non viene consultato un medico veterinario in caso di necessità

Livello di non conformità: no; NO

Viene consultato un medico veterinario in
caso di necessità Livello di non conformità:

SI

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



6) Un medico veterinario viene consultato in caso di necessità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*) Annotare l'eventuale documentazione visionata, in grado o meno di confermare la conformità al requisito (registro presenze, verbali di intervento etc.)					
7. Dispositivi di ispezione 267/2003 All. A Punto 6 "Gli impianti che comportano più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline." In caso di locali di allevamento che ospitano più piani di gabbie, il veterinario ufficiale deve verificare che siano presenti dei dispositivi adeguati per permettere l'ispezione di ogni parte dell'allevamento, incluse le gabbie collocate sui piani più alti. Non sono presenti dispositivi o misure adeguate per ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitino il ritiro delle galline Livello di non conformità: no; NO Sono presenti dispositivi o misure adeguate per ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitino il ritiro delle galline Livello di non conformità: SI					
7) Sono presenti adeguati dispositivi che consentono di ispezionare tutti i piani					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*) Annotare le caratteristiche degli eventuali dispositivi utilizzati					
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



8. Tenuta delle registrazioni dei dati

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Articolo 2

"Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1 [...] deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. [...] La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata."

Verificare le registrazioni presenti in allevamento al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale. Le mortalità devono essere segnalate nella documentazione inerente all'andamento delle mortalità (prevista dall'Allegato 2 del PNC Salmonellosi 2019/2021), da conservare in allevamento per almeno 3 anni.

Registrazioni non presenti o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del DPR 8 febbraio 1954 n.320 Livello di non conformità: NO

Registrazioni presenti e corretta segnalazione delle mortalità anomale ai sensi del DPR 8 febbraio 1954 n.320

Livello di non conformità: SI

8) Sono presenti registrazioni e la mortalità è regolarmente registrata.

Le registrazioni sono conservate per il periodo stabilito dalla normativa vigente.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	X X X X X X X	X X X X X X X			X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*) Annotare eventuali rilievi di mortalità anomale non denunciate o di mancanza o non conformità delle registrazioni					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



9. Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici

146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta"

Il registro dei trattamenti è presente, conforme e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143). In alternativa, è stata adottata la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.

Assenza del registro o delle registrazioni in vetinfo farmacosorveglianza o mancata conservazione per il periodo stabilito o non corretta registrazione dei trattamenti Livello di non conformità: NO

Presenza, conservazione adeguata e corretta

registrazione dei trattamenti Livello di non conformità: SI

9) è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme - i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente - In alternativa, vengono regolarmente effettuate le registrazioni in Vetinfo

farmacosorveglianza - i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	X X X X X X X	X X X X X X X			X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Segnalare i trattamenti controllati a campione

LIBERTA' DI MOVIMENTO

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

10. Spazio disponibile

146/2001 All. Libertà di movimento punto 7;

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche."

267/2003 All. B, Punto 1, c)"Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi.

[...]

c) avere un coefficiente di densità non superiore a 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile.

267/2003 All. D, punto 1, a), 1)"Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono: a) consentire alle galline ovaiole di disporre:

1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia per ogni gallina ovaiole, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;"

Lo spazio a disposizione di ogni gallina deve essere sufficiente per consentirle un'adeguata libertà di movimento e deve essere tale da non causarle inutili sofferenze o lesioni, in tutte le tipologie di allevamento, ovvero:

GABBIE MODIFICATE - ogni gallina ovaiole dispone di almeno 750 cm² di superficie della gabbia, di cui 600 cm² di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm² SISTEMI ALTERNATIVI - il coefficiente di densità non è superiore a 9 galline ovaiole per m² di zona utilizzabile

Superficie disponibile per ogni gallina inadeguata / Densità superiore ai limiti previsti Livello di non conformità: no; NO;

Superficie disponibile per ogni gallina adeguata / Densità pari o inferiore ai limiti previsti Livello di non conformità: SI

10) Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente a consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X
EVIDENZE(*)					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



(*)in caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. densità non conforme ai limiti previsti; animali senza adeguato spazio). Riportare la metratura del capannone rispetto al numero di animali presenti.

EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE

11. Rimozione degli animali morti

267/2003All. APunto 4.

"Occorre eliminare quotidianamente le galline morte"

La rispondenza al requisito può essere verificata dal veterinario ufficiale attraverso l'osservazione di animali morti da tempo (più di un giorno) all'interno dell'allevamento

Le galline morte non sono rimosse quotidianamente

Livello di non conformità: no; NO

Le galline morte sono rimosse quotidianamente

Livello di non conformità: SI

11) Le galline morte sono rimosse quotidianamente.

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*)In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. numero e stato di decomposizione di animali morti da tempo all'interno del capannone)

12. Rimozione delle deiezioni

267/2003All. A punto 4.

"Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni"

La rimozione non regolare delle deiezioni può essere un pericolo per il benessere dell'animale, in grado di peggiorare la qualità dell'aria e favorire la diffusione di patologie. La normativa definisce in modo generale la necessità di eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni: tale prescrizione deve essere interpretata sulla base della tecnologia di allevamento presente. E' necessario chiedere all'allevatore quante volte effettui la rimozione delle feci mediante l'utilizzo del nastro o del raschiatore e confrontarlo con la quantità di feci effettivamente presenti e soprattutto con la qualità dell'aria. In caso di allevamenti su lettiera permanente, essendo normalmente rimossa a fine ciclo, è necessario valutare le condizioni ambientali (qualità dell'aria) e la gestione della stessa (es. lettiera eccessivamente umida) al momento della valutazione. Prima di assegnare il giudizio, il valutatore dovrà considerare la tecnologia di allevamento (lettiera, nastri, raschiatori ...) in uso nel capannone e le condizioni ambientali al momento della valutazione (es. odore di ammoniaca, lettiera eccessivamente bagnata ...)

Le deiezioni non sono rimosse/gestite con la frequenza necessaria

Livello di non conformità: no; NO

Le deiezioni sono rimosse con la frequenza necessaria /

Lettiera permanente Livello di non conformità: SI

CGO 13 – Anno 2021

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



12) Le deiezioni sono rimosse/gestite con regolarità					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*)Descrivere la tecnologia presente in allevamento. In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. frequenza di rimozione della lettiera, condizioni igieniche degli animali, qualità dell'aria, condizioni della lettiera)					
13. Condizioni generali di pulizia 267/2003All. A punto 4 "[...] Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti." Il veterinario ufficiale dovrà osservare le condizioni di pulizia generali del capannone e delle strutture e attrezzature eventualmente presenti (mangiatoie, abbeveratoi, posatoi, nidi ...) Le superfici e le attrezzature non presentano uno stato di pulizia soddisfacente Livello di non conformità: no; NO Le superfici e le attrezzature presentano uno stato di pulizia soddisfacente Livello di non conformità: SI					
13) Le superfici e le attrezzature sono mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*)In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. condizioni igieniche dei locali e dei materiali di stabulazione). Le valutazioni ABM (pulizia animali) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



14. Fabbricati e locali di stabulazione

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione punto 8-9.

"8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali."

Tutti i materiali e le attrezzature utilizzati nei locali di stabulazione, nonché le superfici stesse, con cui gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze in grado di provocare traumi o lesioni.

Per verificare ciò, il veterinario ufficiale dovrà osservare e verificare l'eventuale presenza di superfici o attrezzature taglienti o possibilmente nocive, oltre che di animali con lesioni compatibili con superfici taglienti o sporgenti.

Contemporaneamente tutte queste attrezzature devono essere concepite, costruite e mantenute in modo tale da poter essere accuratamente pulite e disinfettate.

Presenza di un solo requisito non sufficiente

Livello di non conformità: no; NO

Tutti i requisiti sono sufficienti

Livello di non conformità: SI

14) Le superfici e le attrezzature con cui gli animali possono entrare in contatto non devono determinare traumi o lesioni e possono essere pulite e disinfettate

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. spigoli taglienti o sporgenze potenzialmente lesivi per gli animali). Le valutazioni ABM (lesioni, ferite compatibili con le caratteristiche nocive delle strutture/attrezzature) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità

15. Sistemi di

allevamento

267/2003 All. A punto

5.

"I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare."

A seconda della tipologia di allevamento, devono essere prese misure efficaci per evitare che gli animali scappino. A tal proposito, il valutatore dovrà assicurarsi che non vi siano gabbie con parti rotte o porte aperte e che le recinzioni siano integre.

I sistemi di allevamento consentono alle galline di scappare

Livello di non conformità: no; NO

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

I sistemi di allevamento non consentono alle galline di scappare Livello di non conformità: SI

15) I sistemi di allevamento sono concepiti in modo tale che le galline non possano scappare

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*)In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es.gabbie con parti rotte o danneggiate, recinzioni non integre ...)

16. Dimensioni delle gabbie e loro aperture

267/2003All. A punto 7.

"La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita."

Per verificare la rispondenza al requisito è necessario, in caso di dubbio, fare estrarre qualche animale dalla gabbia, controllando inoltre che le aperture non presentino superfici taglienti o sporgenti in grado di ferire gli animali.Come ausilio si possono osservare le galline all'interno delle gabbie, verificando che non presentino segni o lesioni compatibili con una difficile estrazione dalla gabbia stessa.

La gabbia e la relativa apertura non consentono di ritirare facilmente una gallina senza ferirla e/o causarle sofferenza Livello di non conformità: no; NO

La gabbia e la relativa apertura consentono di ritirare facilmente una gallina senza ferirla e/o causarle sofferenza

Livello di non conformità: SI

16) L'apertura delle gabbie è concepita in modo tale che una gallina possa essere ritirata senza essere ferita e senza sofferenze

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*)In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate (es. aperture delle gabbie inadeguate per dimensioni o per presenza di parti che possano ferire gli animali). Le valutazioni ABM (lesioni cutanee) possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



17. Infermeria

146/2001 All. Controllo punto 4

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta o confortevoli."

Devono essere presenti settori dedicati agli animali malati o feriti, facilmente raggiungibili o allestibili nell'immediato in caso di necessità; essi devono essere chiaramente identificati o identificabili, con presenza se del caso di lettiera asciutta e acqua e alimento in quantità sufficiente (possibilmente ad libitum). Per garantire un adeguato comfort agli animali, all'interno di questi locali la densità dev'essere ridotta.

Nessuno spazio facilmente allestibile e identificabile

Livello di non conformità: no; NO

Spazio facilmente allestibile ed identificabile

Livello di non conformità: SI

17) In caso di necessità, gli animali possono essere isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere, se del caso, le caratteristiche dello spazio di isolamento-infermeria

18. Temperatura e umidità relativa

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Temperatura e umidità relativa sono parametri strettamente correlati al sistema di ventilazione, pertanto il veterinario ufficiale dovrà considerare la presenza e l'adeguatezza di quest'ultimo nell'esprimere il giudizio

La ventilazione di un ricovero può essere naturale o forzata; nel primo caso la circolazione dell'aria all'interno della struttura è assicurata dai movimenti convettivi di aria calda. Le aperture possono essere collocate sul tetto (cupolini, camini) o direttamente nelle pareti. Detto sistema di ventilazione può essere utilizzato convenientemente solo nei climi temperati e in presenza di basse densità di animali. Con la ventilazione forzata e il condizionamento ambientale è possibile controllare in modo più efficace le condizioni microclimatiche, anche in presenza di elevate densità e di temperature esterne non perfettamente conformi alle necessità degli animali.

Il giudizio sarà insufficiente in caso di mancanza di un sistema di ventilazione adeguato di qualsiasi tipo; si ritiene invece accettabile la presenza di sistemi di ventilazione naturale che si avvalgono eventualmente di agitatori, o ventole, oppure sistemi di ventilazione forzata con estrattori longitudinali: sistemi a tunnel,

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

giudicata ottimale se coadiuvata da specifici sistemi di raffrescamento (ad esempio il cooling) e di riscaldamento (ad esempio i bruciatori a gas).

Assenza di ventilazione adeguata
Livello di non conformità: no; NO
Ventilazione adeguata, naturale o forzata
Livello di non conformità: SI
Ventilazione meccanica (tunnel) e presenza di sistemi di
raffrescamento e riscaldamento Livello di non conformità: Ottimale

18) Il sistema di ventilazione è adeguato a mantenere idonee condizioni microclimatiche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere come vengono garantite idonee condizioni microclimatiche

19. Presenza di gas nocivi

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili tenori di ammoniacca inferiori a 20 ppm e tenori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. NH3>20 ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal veterinario ufficiale, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione. In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare la condizione, misurando la concentrazione dei gas nocivi in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro del capannone all'altezza degli animali.

Qualora non si abbia a disposizione questo strumento, nel caso di allevamenti che non presentano particolari odori o segnali che possano indicare una cattiva qualità dell'aria, si ritiene possibile assegnare il giudizio "accettabile" senza necessariamente provvedere alla misurazione dei gas.

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE


I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

La concentrazione dei gas è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: $\text{NH}_3 > 20$ ppm; $\text{CO}_2 > 3000$ ppm) Livello di non conformità: no; NO

La concentrazione dei gas non è dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento: $\text{NH}_3 < 20$ ppm; $\text{CO}_2 < 3000$ ppm)

Livello di non conformità: SI

19) Le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Se del caso, registrare i valori misurati NH_3 ... CO_2 ... a campione, per confermare un sospetto di condizione inadeguata

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

20. Polverosità dell'aria

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10

"10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali."
Per valutare la polverulenza dell'aria si consiglia, in caso di dubbio, l'utilizzo del "Test della polvere sul foglio di carta", descritto nel protocollo di valutazione del benessere degli avicoli Welfare Quality® (2009). Il metodo prevede l'utilizzo di un foglio formato A4 nero, che verrà posizionato al momento dell'ingresso nel capannone, su una superficie orizzontale sufficientemente alta da evitare il contatto con gli animali, preferibilmente lontano dalla catena di alimentazione. Alla fine della valutazione, il foglio di carta va rimosso e va fatto scorrere un dito sulla sua superficie, per avere l'impressione della quantità di polvere che si è depositata nel frattempo. Il livello di polvere viene poi classificato come segue: a. Assenza di polvere

Lieve presenza di polvere

Leggera copertura

Molta polvere

Il colore della carta è nascosto dalla polvere

Il giudizio insufficiente è assegnato per condizioni di polverosità d ed e; giudizio accettabile per c e b; ottimale per a.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Quantità di polvere dannosa per gli animali

Livello di non conformità: no; NO

Quantità di polvere non dannosa per gli animali

Livello di non conformità: SI

Assenza di polvere

Livello di non conformità: Ottimale

20) La quantità di polvere è mantenuta entro limiti non dannosi per gli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*)Descrivere il livello di polverulenza riscontrato

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



21. Nido (Gabbie Modificate)

267/2003 Art. 1 Punto 1.d

"Nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, così detto nido di gruppo"

267/2003 All. D, punto 1, a), 2 1

"Le galline ovaiole dispongono di un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile)".

La normativa verticale non fornisce un numero specifico di nidi per gabbia; tuttavia affinché le galline possano manifestare il comportamento naturale di cova senza essere disturbate si suggerisce di verificare, come linea guida, che sia presente almeno 1 nido ogni 5 galline. Per valutare l'adeguatezza del nido, è consigliabile utilizzare le indicazioni riportate nel Welfare Quality® (2009), secondo le quali è necessario osservare che i nidi siano distribuiti uniformemente nello spazio disponibile e che le uova siano ripartite omogeneamente nella barra di raccolta di fronte al posatoio.

Si considera quindi accettabile la presenza di almeno un nido per gabbia, coperto su almeno 1 lato, mentre potrà essere assegnato il giudizio migliorativo se il nido risulta essere ben separato ed efficacemente utilizzato.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Nido assente e/o non idoneo

Livello di non conformità: no; NO

Nido presente e idoneo

Livello di non conformità: SI

Nido presente e ben separato

Livello di non conformità: Ottimale

21) Gli animali dispongono di un nido, la cui superficie non entra a far parte della superficie utilizzabile

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere il numero di nidi e le loro caratteristiche

22. Lettiera (Gabbie Modificate)



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

"Le galline ovaiole dispongono di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare".

L'allevamento in gabbie modificate presenta delle peculiarità strutturali e gestionali che rendono impossibile la presenza uniforme di una lettiera intesa in senso classico. Il Dlgs 267/2003 definisce come lettiera "il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche". Ciò che agli animali è effettivamente fornito nella quasi totalità dei casi è un tappetino o una piccola superficie in gomma o plastica su cui possa cadere una piccola quantità di mangime attraverso un foro praticato sulla mangiatoia. Tale mangime costituisce un materiale manipolabile e razzolabile che gli animali possono sfruttare. Quando gli animali non hanno accesso ad alcuna lettiera, questi comportamenti possono essere ridiretti verso i conspecifici, con atteggiamenti di featherpecking (situazione in cui le galline beccano il piumaggio delle altre) e di aggressività. Per valutare la rispondenza al requisito si osservi la presenza di dispositivi che permettano agli animali di becchettare e razzolare.

Assenza di lettiera o lettiera non idonea
Livello di non conformità: no; NO
Presenza di lettiera idonea
Livello di non conformità: SI

22) Gli animali dispongono di una lettiera che consenta loro di becchettare e razzolare					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere le caratteristiche della lettiera presente					

23. Posatoi (Gabbie Modificate)

267/2003 All. D, punto 1, a),4"Le galline ovaiole dispongono di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole".

Per poter assicurare un adeguato livello di benessere è fondamentale che i posatoi garantiscano alle galline stabilità nella seduta e nel riposo, quindi non devono essere scivolosi ma sufficientemente larghi e devono avere una forma tale da essere ben afferrati dai piedi degli animali (EFSA, 2015). La normativa definisce lo spazio minimo a disposizione per ogni gallina ovaiole, ma è importante considerare anche altri parametri. Le indicazioni fornite da EFSA (2015) per quanto riguarda la larghezza dei posatoi sono le seguenti: - all'interno di un range compreso tra 1,5 cm e 10, 5 cm il benessere è garantito, pertanto si può considerare accettabile; - un'ampiezza compresa tra 3 e 6 cm è considerabile Ottimale, in quanto è preferibile rispetto ad altre ampiezze.

Per valutare la rispondenza al requisito si consideri la lunghezza (in cm) dei posatoi all'interno della gabbia in rapporto al numero di animali presenti e le indicazioni riguardanti l'ampiezza come ausilio per formulare una valutazione più completa.

Per "posatoi appropriati" si intendono i posatoi che offrono alla gallina una percezione di elevazione, progettati in modo tale da ridurre al minimo le lesioni e massimizzarne l'uso.

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Assenza di posatoi o presenza di posatoi non appropriati (indicativamente larghezza < 1,5 cm o >10,5 cm), che non offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole

Livello di non conformità: no; NO

Presenza di posatoi appropriati (indicativamente larghezza compresa tra 1,5 e 3 cm o tra 6 e 10,5 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole

Livello di non conformità: SI

Presenza di posatoi appropriati (indicativamente larghezza compresa tra 3 e 6 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole

Livello di non conformità: Ottimale

23) Gli animali dispongono di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) In caso di non conformità descrivere i cm di posatoio a disposizione di ciascuna ovaiole

24. Dimensione degli spazi tra gabbie e tra gabbie e pavimento (Gabbie Modificate)

267/2003 All. D, punto 1,d)

"Le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori lo spazio è di almeno 35 cm".

Per garantire una pratica ispezione ed estrazione dei volatili è necessario che l'addetto possa muoversi con facilità all'interno del capannone. Per questo motivo le file di gabbie devono essere separate da uno spazio avente una larghezza non inferiore ai 90 cm. Inoltre, le gabbie nella fila più bassa non devono essere direttamente a contatto con il pavimento, ma ad un'altezza di almeno 35 cm. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario misurare la larghezza tra le file di gabbie e lo spazio tra il pavimento e le file inferiori di gabbie.

Presenza anche solo di un parametro non sufficiente

Livello di non conformità: no; NO

Tutti i parametri sono sufficienti

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



Livello di non conformità: SI

24) Le file di gabbie sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento e le gabbie inferiori lo spazio è di almeno 35 cm

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Riportare la larghezza minima dei passaggi e lo spazio tra pavimento e gabbie inferiori

25. Dispositivi di accorciamento unghie (Gabbie Modificate)

267/2003 All. D, punto 1,e)

"Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie".

Come riporta l'EFSA (2005), esistono diverse tipologie di dispositivi di accorciamento delle unghie attualmente in uso, tutti generalmente posizionati dietro le mangiatoie: pannelli perforati costituiti da diverso materiale, come ceramica o metallo, oppure paste e strisce abrasive. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario innanzitutto verificare la presenza di tali dispositivi nelle gabbie, e poi valutarne l'adeguatezza attraverso l'osservazione degli animali.

Per evitare una crescita eccessiva delle unghie, che potrebbe portare ad un intrappolamento e/o rottura dell'artiglio o essere un rischio per le altre galline all'interno della gabbia in caso di graffi, le gabbie devono essere dotate di dispositivi per l'accorciamento delle unghie. Il valutatore potrà verificare l'adeguatezza e l'efficacia di questi dispositivi osservando la presenza di unghie eccessivamente lunghe / rotte direttamente sugli animali.

Dispositivi di accorciamento unghie assenti o non adeguati

Livello di non conformità: no; NO

Dispositivi di accorciamento unghie presenti e adeguati Livello di non conformità: SI

25) Le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere il tipo di dispositivo utilizzato e, in caso di rilievi non conformi il numero di animali con unghie molto lunghe o rotte					
26. Nido (Sistemi alternativi) 267/2003 All. B, punto 1, a), 3) "Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di [...]: almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo deve essere presente una superficie di almeno 1 m² per un massimo di 120 ovaiole". Nell'ambito dei sistemi alternativi di allevamento, i nidi possono essere individuali oppure di gruppo (anche chiamati "familiari"). I primi, come definito dalla normativa vigente, devono essere in numero di massimo 1 ogni 7 galline, mentre i secondi, che possono presentare una sola apertura oppure numerose aperture che consentono l'accesso ad una superficie più ampia, devono essere coperti almeno su due lati. La situazione ideale per il benessere dell'ovaiole si ha quando i nidi individuali siano in un numero non inferiore a 1 ogni 5 galline o quando i nidi di gruppo siano coperti sui quattro lati con tende frontali e possibilmente situati al centro del capannone. Per valutare la rispondenza al requisito è necessario verificare la congruità del numero di nidi rispetto agli animali presenti. Numero/dimensione dei nidi non sufficiente Livello di non conformità: no; NO Tutti i parametri sono sufficienti Livello di non conformità: SI Presenza di un nido ogni 5 ovaiole o 1 m² per meno di 120 ovaiole Livello di non conformità: Ottimale 26) Gli animali dispongono di un nido ogni 7 ovaiole, se sono nidi di gruppo è presente una superficie di almeno 1 m2 per un massimo di 120 ovaiole					
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere il numero/dimensione dei nidi e le loro caratteristiche					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

27. Posatoi (Sistemi alternativi)

267/2003 All. B, punto 1, a), 4)

"Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di [...]: posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera: la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm."

La normativa prescrive che i posatoi siano adeguati, privi bordi aguzzi e che vi siano almeno 15 centimetri di spazio per ciascuna ovaiole. È stato dimostrato che fornire 15 centimetri di posatoio rialzato riduce paura e aggressività degli animali e migliora la condizione corporea. Per i sistemi alternativi è preferibile avere più di 15 centimetri di spazio per ovaiole, poiché vi è maggiore competizione tra animali rispetto alle gabbie modificate.

La conformazione e il posizionamento del posatoio sono importanti per prevenire l'ammassamento delle galline, che può portare a problemi di discesa dal posatoio stesso e a lesioni conseguenti. Per questo motivo i posatoi non devono sovrastare le zone coperte da lettiera e devono distare almeno 30 centimetri l'uno dall'altro e almeno 20 centimetri dalle pareti. Sono da preferirsi posatoi costituiti da materiali morbidi (es. legno tenero) o ricoperti di gomma e quelli a sezione rotonda rispetto a quelli a sezione rettangolare. EFSA (2015) raccomanda una larghezza del posatoio compresa tra i 3 e i 6 centimetri per garantire il comfort del piede e del cuscinetto plantare in particolare.

Per valutare la rispondenza al requisito è necessario verificare che lo spazio di posatoio a disposizione di ciascuna ovaiole sia sufficiente e che le caratteristiche del posatoio stesso lo rendano sicuro per gli animali e adatto all'espletamento del comportamento naturale di "perching" o appollaiamento.

Per "posatoi appropriati" si intendono i posatoi progettati in modo tale da ridurre al minimo le lesioni e massimizzarne l'uso.

Assenza di posatoi o presenza di posatoi non appropriati (indicativamente larghezza < 1,5 cm o >10,5 cm), che non offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole

Livello di non conformità: no; NO

Presenza di posatoi appropriati (indicativamente larghezza compresa tra 1,5 e 3 cm o tra 6 e 10,5 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole

Livello di non conformità: SI

Presenza di posatoi appropriati (indicativamente larghezza compresa tra 3 e 6 cm) e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole

Livello di non conformità: Ottimale

27) Gli animali dispongono di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi, e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiole I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera
La distanza orizzontale tra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 30 cm

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



(*) Descrivere lo spazio a disposizione sul posatoio per ogni ovaiole e in caso di non conformità le caratteristiche non conformi												
28. Lettiera (Sistemi alternativi) 267/2003 All. B, punto 1, a), 5) "Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono: a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di: [...] 5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina ovaiole; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo;" La presenza di lettiera nell'allevamento della gallina ovaiole è essenziale affinché gli animali esprimano comportamenti specie-specifici quali: dust-bathing (bagni di polvere), razzolamento e becchettamento (pecking). Quando gli animali non hanno accesso ad alcuna lettiera (o quando le condizioni della lettiera sono molto scadenti), questi comportamenti possono essere rediretti verso i conspecifici, con atteggiamenti di aggressività e di feather-pecking (situazione in cui le galline beccano il piumaggio delle altre). Il veterinario ufficiale deve verificare che la superficie di lettiera presente sia adeguata rispetto al numero di animali, e coperta da uno strato sufficiente di materiale razzolabile e friabile. La superficie di lettiera è inferiore ai 250cm²/ovaiole e/o occupa meno di un terzo della superficie al suolo Livello di non conformità: no; NO La superficie di lettiera è pari o superiore a 250cm²/ovaiole e occupa almeno un terzo della superficie al suolo Livello di non conformità: SI 28) La lettiera è presente in quantità sufficiente rispetto al numero di animali accasati e alla superficie al suolo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 16.6%;">SI</th> <th style="width: 16.6%;">no cat. A</th> <th style="width: 16.6%;">no cat. B</th> <th style="width: 16.6%;">NO cat. C</th> <th style="width: 16.6%;">N.A.</th> <th style="width: 16.6%;">OTTIMALE</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X X X X X X X</td> </tr> </table> EVIDENZE(*) (*) Riportare i dati raccolti per verificare la conformità (superficie coperta da lettiera e numero di animali accasati)	SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE						X X X X X X X
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE							
					X X X X X X X							

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



29. Pavimentazione (Sistemi alternativi)

267/2003 All. B, punto 1, b)

"1. Gli impianti di allevamento di cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:
[...]
b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;"

Il veterinario ufficiale consideri se le dimensioni del fessurato calpestabile dagli animali siano di dimensioni adeguate, tenendo in considerazione le dimensioni delle loro zampe. La pavimentazione fessurata dovrebbe essere in grado sia di permettere il passaggio delle deiezioni al di sotto della superficie calpestabile, sia di sostenere adeguatamente le unghie anteriori delle galline.

Pavimento non idoneo a sostenere adeguatamente ciascuna unghia anteriore di ciascuna zampa Livello di non conformità: no; NO

Pavimento idoneo a sostenere adeguatamente ciascuna unghia anteriore di ciascuna zampa Livello di non conformità: SI

29) la pavimentazione sostiene adeguatamente le unghie anteriori di ciascuna zampa

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le caratteristiche della pavimentazione

30. Numero di livelli sovrapposti (Sistemi alternativi VOLIERE)

267/2003 All. B, punto 2, a), 1)

"2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:
1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;"

I sistemi a voliera prevedono diversi livelli di pavimentazione perforata (in rete metallica o plastica). Le piattaforme sono spesso connesse tra loro attraverso rampe o scale. Per garantire una buona gestione di questi sistemi di allevamento (soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento delle deiezioni), la normativa stabilisce che il numero massimo di livelli sovrapposti sia pari a quattro; il veterinario ufficiale dovrà, con eventualmente l'ausilio della planimetria dell'allevamento, verificare che tale requisito sia rispettato

Voliere con 5 o più livelli sovrapposti

Livello di non conformità: no; NO

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



Voliere con un numero massimo di livelli sovrapposti pari a 4 Livello di non conformità: SI

30) Ci sono al massimo 4 livelli sovrapposti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Riportare il numero di livelli presenti

31. Altezza dei livelli (Sistemi alternativi VOLIERE)

267/2003 All. B, punto 2, a), 2)

"2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:

[...]

2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;"

L'altezza minima prevista per ciascun livello è di 45 centimetri, tale da consentire agli animali di stare in posizione eretta o di appollaiarsi sui posatoi.

Voliera con altezza dei livelli minore di 45 cm

Livello di non conformità: no; NO

Voliera con altezza dei livelli pari o maggiore di 45 cm Livello di non conformità: SI

31) Tra i livelli vi è uno spazio minimo di 45 cm

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

(*) Riportare l'altezza dei livelli

32. Mangiatoie e abbeveratoi (Sistemi alternativi VOLIERE)

267/2003 All. B, punto 2, a), 3)

"2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:
[...]
3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;"
I dispositivi di alimentazione e abbeverata possono essere presenti su tutti i piani o solo su alcuni, ma è importante che ogni gallina abbia facile accesso ad alimento e acqua a qualsiasi livello. Talvolta si preferisce lasciare soltanto l'ultimo livello privo di tali dispositivi, poiché si è visto che gli animali tendono a raggiungere i piani più alti per riposare durante le ore notturne.
Saranno perciò conformi sia gli allevamenti che presentano mangiatoie ed abbeveratoi su ogni piano, sia quelli che non presentano queste strutture sull'ultimo piano (purché siano uniformemente distribuite nei piani restanti).

Impossibilità di garantire agli animali un accesso uniforme ad abbeveratoi e mangiatoie Livello di non conformità: no; NO
E' garantito agli animali un accesso uniforme ad abbeveratoi e mangiatoie Livello di non conformità: SI

32) Abbeveratoi e mangiatoie sono correttamente distribuiti tra i piani

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Riportare la localizzazione di abbeveratoi e mangiatoie

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



33. Protezione dalle deiezioni (Sistemi alternativi VOLIERE)

267/2003 All. B, punto 2, a), 4)

"2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:

[...]

4) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;"

I livelli della voliera possono essere disposti in modo sfalsato, tale da far sì che le deiezioni cadano in uno spazio sottostante privo di animali, oppure può essere presente al di sotto di ciascun piano un dispositivo di rimozione delle deiezioni.

Il veterinario ufficiale deve osservare la disposizione dei piani del sistema a voliera e può aiutarsi nella valutazione osservando lo stato di pulizia generale degli animali.

Voliere con sistemi che causano la caduta di deiezioni

nei livelli inferiori Livello di non conformità: no; NO

Voliere con sistemi che evitano la caduta di deiezioni

nei livelli inferiori Livello di non conformità: SI

33) Sono impedito le cadute di deiezioni dai livelli superiori a quelli inferiori

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Riportare l'eventuale presenza di dispositivi che evitano la caduta di deiezioni sui piani sottostanti (es. sistemi di rimozione a rullo). Gli ABM (es. pulizia degli animali a livello dorsale) possono essere usati per confermare la conformità o stabilire la non conformità.

34. Dimensione degli accessi agli spazi esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)

267/2003 All. B, punto 2, b), 1)

D.M. 20/04/2006 All. I Punto 2.b.1

"2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;"

In caso di possibilità di accesso ad uno spazio esterno, esso deve essere garantito in egual misura a ciascun animale, in qualunque punto del capannone esso si trovi. Le aperture poi devono avere dimensioni tali da non ostacolare l'uscita delle galline né ferirle durante il passaggio.

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente

Livello di non conformità: no; NO

Tutti i parametri sono sufficienti

Livello di non conformità: SI

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



34) Le aperture che conducono all'esterno sono in numero sufficiente e di dimensioni adeguate					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere il numero di aperture e le loro caratteristiche					

35. Disponibilità di spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO) <i>Reg. Delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.c</i> "1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio. In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: c) la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2. Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;" 267/2003 All. B, punto 2, b).2.a)) "2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1: b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: 2) gli spazi all'aperto devono: a) avere una superficie adeguata alla densità di galline ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire qualsiasi contaminazione;" Il veterinario ufficiale deve calcolare, attraverso l'esame della planimetria dell'allevamento e la conoscenza del numero di animali accasati, se la superficie esterna destinata alle ovaiole sia sufficiente e rispondente al requisito normativo. La superficie esterna non garantisce la corretta densità di animali prevista dalla normativa Livello di non conformità: no; NO La superficie esterna garantisce la corretta densità di animali prevista dalla normativa Livello di non conformità: SI					
35) Gli spazi all'aperto hanno una superficie tale da garantire la densità corretta di animali					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



(*) Riportare le dimensioni di spazio aperto e il numero di animali accasati

36. Ripari esterni (Sistemi alternativi ALL'APERTO)

Reg. Delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.d

"1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

d) gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro."

146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

"12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute."

267/2003 All. B, punto 2, b).2.b)2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:

b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente

loro di uscire all'aperto: 2) gli spazi all'aperto devono:

b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e di abbeveratoi appropriati."

Lo spazio all'aperto va correttamente gestito per incoraggiare le galline ad utilizzarlo appieno. Esse infatti manifestano un atteggiamento di timore (nei confronti di possibili predatori), che può essere attenuato dalla presenza di ripari sotto cui possano ripararsi. Quindi, per incoraggiare l'uso delle aree esterne, è necessario fornirle di ripari e zone di ombra (sia naturali che artificiali). Tuttavia, i predatori costituiscono effettivamente un rischio per le galline allevate; è perciò importante adottare appropriate misure a loro tutela (ad esempio una recinzione contro i predatori da terra o una rete sospesa al di sopra degli animali in certe aree contro i grossi rapaci).

Il veterinario ufficiale deve verificare la presenza e l'adeguatezza ai fini della protezione da predatori dei ripari forniti dall'allevatore, nonché se il numero di abbeveratoi presenti è sufficiente e la loro disposizione uniforme.

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente

Livello di non conformità: no; NO

Tutti i parametri sono sufficienti

Livello di non conformità: SI

36) Gli spazi all'aperto sono provvisti di adeguati ripari da intemperie e predatori, e dotati di abbeveratoi in numero adeguato

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					



CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

(*) Descrivere i ripari e le loro caratteristiche, riportare il numero di abbeveratoi esterni					
37. Utilizzi ulteriori dello spazio esterno (Sistemi alternativi ALL'APERTO)					
<i>Reg. delegato (UE) 2168/2017 All. Punto 1.b</i>					
"1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio. In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: b) gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità" Per stimolare l'utilizzo dello spazio esterno da parte delle galline, esso deve essere coperto prevalentemente di vegetazione (che non dovrebbe però essere eccessivamente fitta per non ostacolare il movimento degli animali). Tale spazio può essere contestualmente utilizzato a scopo agricolo ma esclusivamente in qualità di frutteto, bosco o pascolo. Spazi all'aperto non idonei Livello di non conformità: no; NO Spazi all'aperto idonei Livello di non conformità: SI					
37) Gli spazi all'aperto sono coperti prevalentemente di vegetazione e, se utilizzati anche ad altro scopo, non sono adibiti ad usi diversi da: frutteto, bosco o pascolo					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere gli eventuali usi ulteriori dello spazio esterno					
ILLUMINAZIONE MINIMA					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



38. Illuminazione

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

"11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

267/2003 All. A Punto 3

"3. Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali." Per "illuminazione sufficiente" si intende un'intensità luminosa di almeno 20 lux misurata a livello degli occhi degli animali e in diversi punti (al di sopra della linea di mangiatoia, della lettiera, vicino alla linea di abbeveratoi...) In caso di sospetto di condizione inadeguata, è necessario confermare con luxometro. I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale adeguata

Livello di non conformità: no; NO

Presenza di illuminazione naturale o

artificiale adeguata Livello di non

conformità: SI

38) Gli edifici sono dotati di un'illuminazione adeguata

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Registrare il tipo di illuminazione naturale/artificiale/assente e in caso di rilievo non conforme, confermare con luxometro

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

39. Programma di luce

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

"11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

267/2003 All. A Punto 3

"3. [...] Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro ore comprensivo di un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari."

Periodi di luce prolungata sono pericolosi per il benessere della gallina non solo dal punto di vista fisico, ma anche comportamentale; programmi di luce di tipo continuo rendono gli animali più paurosi (Campo e Davila, 2002).

Diventa quindi fondamentale assicurare agli animali un ciclo di luce artificiale il più vicino possibile a quello naturale, con alternanza di luce e buio nell'arco di 24 ore, che permetta alle galline di riposare, ridurre lo stress e incentivare il ritmo circadiano (Malleau et al., 2007).

Il programma di luce non è adeguato

Livello di non conformità: no; NO

Il programma di luce è adeguato

Livello di non conformità: SI

39) Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Registrare il programma di luce messo in atto

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



40. Periodo di penombra

146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11

"11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale."

267/2003 All. A Punto 3

"[...] In concomitanza con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite."

Nei sistemi ad illuminazione artificiale deve essere previsto un periodo di crepuscolo sufficiente prima del ciclo di buio, in cui l'illuminazione viene gradualmente attenuata, permettendo agli uccelli di individuare i punti di appostamento per il riposo appropriati, senza provocarsi ferite o disturbarsi a vicenda: si considera sufficiente un periodo di penombra di 15-30 minuti. Questo sistema permette di stimolare anche il comportamento alimentare durante le ore diurne per prevenire la fame durante il periodo notturno. In aggiunta, è importante anche la presenza di un periodo di graduale aumento dell'intensità luminosa prima che si accendano le luci, per ridurre la quantità di uova deposte sul pavimento invece che nel nido (ICFAW, 2017).

Per "durata sufficiente" si intende un periodo di penombra di almeno 15 minuti.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Il periodo di penombra è assente o di durata insufficiente

Livello di non conformità: no; NO

Il periodo di penombra è presente e di

durata sufficiente Livello di non

conformità: SI

ILLUMINAZIONE MINIMA

40) E' rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Riportare orari e durata del periodo di penombra applicato dall'allevatore

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE

**41. Uniformità di illuminazione (Allevamenti ad illuminazione naturale)**

267/2003 All. A Punto 3

"[...] In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.

Le aperture per l'ingresso della luce naturale devono essere presenti in numero tale e con una disposizione adeguata a garantire che non vi siano zone perpetuamente in ombra (con luminosità inferiore a 5 lux). I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Illuminazione naturale non ripartita uniformemente nei locali di allevamento

Livello di non conformità: no; NO

Illuminazione naturale ripartita uniformemente nei

locali di allevamento Livello di non conformità: SI

41) Le aperture per la luce naturale consentono una distribuzione uniforme della luce nei locali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) In caso di rilievo non conforme, descrivere in che modo la disposizione delle aperture non consente la distribuzione uniforme della luce (con formazione di zone d'ombra)

ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA**42. Ispezione degli impianti automatici e meccanici e gestione delle situazioni di emergenza**

146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. [...]"

Gli impianti automatici o meccanici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di alimentazione, ventilazione, ecc.) possono essere considerati indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione di situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (danno agli impianti di alimentazione/abbeveraggio, incendi, condizioni climatiche estreme)

Impianti automatici o meccanici ispezionati meno di 1 volta/giorno

Livello di non conformità: no; NO

Impianti automatici o meccanici ispezionati almeno 1 volta/giorno

Livello di non conformità: SI

Impianti automatici o meccanici ispezionati 1 o più volte/giorno e presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni di emergenza

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



Livello di non conformità: Ottimale

42) Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno una volta al giorno

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE

EVIDENZE(*)

(*) Raccolta di informazioni tramite interviste agli operatori, consultazione di manuali di buone pratiche e relative registrazioni

43. Sistema di allarme
146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13

"In caso di guasto all'impianto [di ventilazione] deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari".

Gli impianti fondamentali per la salute ed il benessere animale, come l'impianto di ventilazione, devono essere provvisti di un sistema di allarme; detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli e manutenzioni regolari. Per verificare la rispondenza al requisito è necessario che il detentore possieda un registro dove segnare le date dei controlli al sistema di allarme. Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione artificiale il requisito si considera non applicabile.

Il giudizio migliorativo può essere assegnato in presenza di un sistema di allarme che riguardi anche altri impianti (oltre a quello di ventilazione) indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali (es. sistema di alimentazione/abbeveraggio)

Assenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari Livello di non conformità: no; NO

Presenza di un sistema di allarme all'impianto di ventilazione artificiale controllato regolarmente Livello di non conformità: SI

Presenza aggiuntiva di un sistema di allarme riguardante altri impianti indispensabili per la sopravvivenza ed il benessere degli animali controllato regolarmente Livello di non conformità: Ottimale

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



43) E' previsto un sistema di allarme per l'impianto di ventilazione Detto sistema è sottoposto a controlli regolari					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					
(*) Descrivere la data dell'ultimo controllo al sistema di allarme					
44. Presenza di un impianto di riserva <i>146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13</i> "13. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali." Qualora per la salute ed il benessere degli animali sia presente e necessario un sistema di aerazione artificiale con ventilazione unicamente forzata, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che all'occorrenza consenta un ricambio d'aria sufficiente per gli animali presenti, in attesa che il guasto venga corretto (es. apertura d'emergenza di finestre/generatore di corrente, ecc.) e che lo stesso sia sottoposto a periodici interventi di verifica e manutenzione..Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) il requisito si considera non applicabile. Il giudizio migliorativo può essere dato in presenza di un piano documentato della gestione delle situazioni d'emergenza o di incidenti che possono minacciare il benessere degli animali (guasto degli impianti di ventilazione artificiale), descritto nei Manuali di corretta prassi operativa. Assenza / inadeguatezza dell'impianto di riserva, in caso di ventilazione artificiale Livello di non conformità: no; NO Presenza di un impianto di riserva adeguato Livello di non conformità: SI Presenza aggiuntiva di un piano di emergenza formalizzato Livello di non conformità: Ottimale					
44) Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso					
SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



(*) Registrare la verifica del corretto funzionamento del sistema di allarme e del sistema sostitutivo effettuata durante il controllo ufficiale; annotare la frequenza degli interventi di verifica e manutenzione effettuati dall'allevatore

45. Rumore

267/2003 Art.1 Punto 2

"2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile."

Bright and Johnson (2001) riportano che, nonostante le galline ovaiole si adattino e sopportino vari gradi e diverse tipologie di rumore, l'esposizione degli animali a rumori improvvisi e ad alto volume dovrebbe essere ridotta al minimo, per prevenire lo stress paura indotto e le sue reazioni, come l'ammassamento degli animali in un'unica area. I macchinari devono pertanto essere progettati, collocati e mantenuti in modo da produrre il minimo rumore possibile (Chlouplek et al., 2009). Il veterinario ufficiale deve quindi verificare l'assenza di rumori che possano stressare gli animali e provocarne diminuzione del benessere.

Rumorosità eccessiva

Livello di non conformità: no; NO

Rumorosità accettabile

Livello di non conformità: SI

45) La rumorosità determinata dalle attrezzature non è tale da arrecare danno agli animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Riportare le principali fonti di rumorosità e se gli animali ne sono spaventati o stressati (es. animali ammassati o che si spaventano all'azionamento di un particolare macchinario)

ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



46. Gestione dell'alimentazione

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni."

I sistemi di alimentazione devono permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta deve fornire energia sufficiente, nutrienti e fibra alimentare tali da soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica degli animali. Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali e far sì che l'alimentazione sia adeguata al loro sviluppo corporeo, allo stato fisiologico e al livello produttivo è necessario che, in funzione della fase produttiva in cui le galline si trovano, dispongano di una razione specifica. Tale razione specifica può essere scritta o registrata o comunque, anche se non scritta, nota all'allevatore o al personale che si occupa della preparazione degli alimenti per gli animali, ed è buona prassi che sia mantenuta il più possibile stabile nel tempo.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti e dell'acqua che la compongono, che devono essere di origine conosciuta e conservati in ambienti idonei (es. silos, magazzini, fienili, sistema di distribuzione idrica) per evitare alterazioni e contaminazioni con sostanze tossico-nocive. Il veterinario ufficiale deve quindi verificare la qualità e la salubrità degli alimenti che vengono somministrati agli animali, tramite l'osservazione dei cartellini posti sui silos e la valutazione dell'idoneità degli ambienti deputati alla conservazione dei mangimi, per poi verificare l'adeguatezza della razione somministrata ai fabbisogni dell'animale in quello specifico periodo di deposizione, sia per composizione che per quantità e intervalli di somministrazione, tenendo in considerazione il sistema di allevamento; come ausilio si può utilizzare il piano di razionamento utilizzato in azienda.

Oltre a questo è consigliabile, per effettuare una valutazione più completa e accurata, ispezionare visivamente l'alimento contenuto all'interno delle mangiatoie, per verificarne sia la granulometria che l'eventuale presenza di mangime vecchio o contaminato.

L'alimentazione non è adeguata ai fabbisogni e/o non è composta da alimenti sani

Livello di non conformità: no; NO

L'alimentazione è adeguata ai fabbisogni e composta da alimenti sani

Livello di non conformità: SI

46) L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X
EVIDENZE(*)					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



(*) Descrivere eventualmente la razione, le modalità di calcolo, il nominativo dell'alimentarista o del veterinario che l'ha calcolata, ecc.

47. Tipologia di alimentazione

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

"15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche."

L'alimentazione dovrebbe essere somministrata ad libitum per garantire ad ogni animale di alimentarsi adeguatamente, secondo le esigenze. Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti devono essere uniformemente distribuiti nell'arco delle ore diurne.

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

Accesso all'alimento ad intervalli non adeguati: indicativamente alimentazione non garantita uniformemente nelle ore diurne e/o distribuita con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali

Livello di non conformità: no; NO

Accesso all'alimento ad intervalli adeguati: indicativamente alimentazione garantita uniformemente nelle ore diurne e distribuita correttamente con intervalli adeguati alle necessità fisiologiche degli animali

Livello di non conformità: SI

47) Se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di somministrazione dell'alimento ed eventualmente gli intervalli tra le varie somministrazioni.

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



48. Qualità dell'acqua

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 16

"16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata [...]"

In campo zootecnico non esistono norme specifiche relative alle caratteristiche qualitative delle acque destinate all'abbeverata degli animali, ma è buona pratica accertarsi che l'acqua per abbeverata sia di buona qualità e pulita.

È necessario valutare l'approvvigionamento dell'acqua:

- acqua di acquedotto: si può considerare di qualità adeguata. Verificare l'effettivo consumo dai contatori e/o dalle bollette perassicurarsi che si tratti effettivamente solo di acqua di acquedotto e non sia mescolata con acqua di diverse provenienze - acqua di pozzo o acque di superficie (es. lago): è necessario condurre verifiche su eventuali trattamenti (clorazione, filtrazione, depurazione) ed eventualmente sulla qualità di tipo microbiologico e chimico (si consiglia una frequenza almeno biennale, salvo eventuali problemi particolari)

Per valutare la rispondenza al requisito, il Veterinario Ufficiale può considerare:

- la tipologia di approvvigionamento

- gli eventuali trattamenti dell'acqua e la loro tipologia

- le caratteristiche chimiche e microbiologiche valutate mediante analisi periodiche

- l'ispezione visiva dell'acqua che fuoriesce dagli abbeveratoi;

- Si considera ottimale la presenza di un controllo annuo sia chimico che microbiologicoe la presenza e la completezza di una POSrelativa alla gestione della qualità delle acque.

Si valuti la qualità dell'acqua di abbeverata. Per la valutazione della quantità di acqua disponibile, si rimanda all'item "Disponibilità di abbeveratoi".

I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio.

- Acqua di pozzo o di superficie non sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analiticiLivello di non conformità: no; NO

- Acqua di pozzo o di superficie sottoposta a idonei trattamenti o a controlli analitici

Livello di non conformità: SI

- Acqua di acquedotto oppure acqua di pozzo o di superficie sottoposta ad almeno un controllo microbiologico e chimico annuo e

presenza di una procedura operativa relativa alla gestione dei trattamenti e degli esami Livello di non conformità: Ottimale

48) L'acqua di abbeverata è di buona qualità

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
EVIDENZE(*)					

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



(*) Specificare le modalità di approvvigionamento dell'acqua. Descrivere gli eventuali trattamenti eseguiti sull'acqua e gli eventuali controlli analitici, con relative date di esecuzione

49. Disponibilità di mangiatoie

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

"17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali."

267/2003 All. D, punto 1, b)

GABBIE MODIFICATE - "Le galline ovaiole dispongono di mangiatoia utilizzabile senza limitazioni con lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia"

267/2003 All. B, punto 1, a).1)

SISTEMI ALTERNATIVI - "Gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile" Verificare se lo spazio disponibile in mangiatoia per ciascun animale è conforme o meno alla normativa vigente

Le mangiatoie non sono strutturate in maniera adeguata

Livello di non conformità: no; NO

Le mangiatoie sono strutturate in maniera adeguata Livello di non conformità: SI

49) Tutti gli animali hanno accesso all'alimento con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le modalità di accesso all'alimento, riportare gli spazi disponibili per l'alimentazione

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



50. Disponibilità di abbeveratoi

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17

"Gli abbeveratoi sono strutturati per evitare la competizione e ridurre al minimo la contaminazione dell'acqua"

267/2003 All. D, punto 1, c)

GABBIE MODIFICATE - "Le galline ovaiole dispongono di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tettarelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiole"

267/2003 All. B, punto 1, a). 2)

SISTEMI ALTERNATIVI - "Abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiole, in caso di utilizzazione di abbeveratoio a tettarella o a coppetta è prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole" Verificare se lo spazio disponibile di abbeverata per ciascun animale è conforme o meno alla normativa vigente.

Gli abbeveratoi non sono strutturati in maniera adeguata

Livello di non conformità: no; NO

Gli abbeveratoi sono strutturati in maniera adeguata Livello di non conformità: SI

50) Tutti gli animali hanno accesso all'acqua con una frequenza adeguata alle loro necessità riducendo al minimo le competizioni derivanti dalla rivalità tra animali

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
					X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere la tipologia di abbeveratoio utilizzata (continui, nipples, circolari) ed in caso di non conformità lo spazio a disposizione di ciascun animale

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



51. Somministrazione di sostanze illecite

146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze punto 18.

"18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere".

Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci.

Somministrazione di sostanze non consentite

Livello di non conformità: NO

Sostanze non consentite non somministrate

Livello di non conformità: SI

**51) Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente
I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario**

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	X X X X X X X	X X X X X X X			X X X X X X X

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere le verifiche condotte

MUTILAZIONI

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



52. Mutilazioni

146/2001 All. Mutilazioni Punto 19

È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili se non a fini terapeutici certificati. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda"

267/2003 All.A Punto 8

"Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001,n.146, è vietato qualsiasi tipo di mutilazione. Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, è consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a dieci giorni destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilità del veterinario"

Per mutilazione si intende una pratica non effettuata per fini terapeutici o diagnostici, che si manifesta quale danno o perdita di una parte sensibile del corpo o quale alterazione della struttura dell'osso. Verificare se sono presenti animali con mutilazioni (es. taglio del becco).

Se queste sono eseguite e sono riconducibili al periodo di permanenza dell'animale nell'azienda ispezionata, deve essere verificato il registro dei trattamenti (cartaceo o elettronico) per controllare se contestualmente è stato effettuato/prescritto dal veterinario un trattamento anestetico e analgesico. Tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili o a perdere ed espletati in modo da evitare all'animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria.

Se sono presenti animali con debeccaggio effettuato in n azienda diversa da quella sottoposta ad ispezione il requisito si considera applicabile solo per la presenza/assenza di mutilazioni consentite/vietate. Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione su tutti gli animali.

Presenza di animali con mutilazioni vietate o mutilazioni consentite che non rispettano i requisiti richiesti dalla normativa Livello di non conformità: NO

Presenza di animali con mutilazioni che rispettano i requisiti richiesti dalla normativa Livello di non conformità: SI

Tutti gli animali sono integri e non presentano mutilazioni

Livello di non conformità: Ottimale

52) Sono rispettate le disposizioni pertinenti in caso di mutilazioni/castrazioni effettuate sugli animali?

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	X X X X X X X	X X X X X X X			

EVIDENZE(*)

(*) Descrivere l'eventuale tipo di mutilazione/incisione/castrazione. Descrivere le modalità ed i medicinali utilizzati, riportare il nominativo del veterinario, ecc.

PROCEDURE D'ALLEVAMENTO

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



53. Disposizioni generali

146/2001 Art. 2 Comma 1

Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali 1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve: adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili; allevare e custodire gli animali [omissis] in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.

146/2001 All. Procedure di allevamento punto 20

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali".

N. prot. DGSAF 0023052-03/12/2013

"Muta forzata: muta indotta attraverso la totale sospensione di alimento (mangime/acqua) e/o mancata applicazione dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale. Tale pratica è vietata. Muta non forzata: indotta senza ricorrere alla sospensione totale di alimento e nel rispetto dei programmi luce previsti dalle norme vigenti in materia di benessere animale."

La muta non forzata se applicata deve essere conforme alle disposizioni contenute nelle check list come da nota ministeriale N. prot.

DGSAF 23052 del 03/12/2013 e 14833 del 19/06/2017

Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento in contrasto con una o più delle 5 libertà, tali da causare evidenze negative sullo stato degli animali, in particolare se viene praticata la muta forzata o non forzata e in quest'ultimo caso se è stata inviata comunicazione al Servizio Veterinario.

N. prot. DGSAF 0023052-03/12/2013

Si considera non adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento ha evidenze negative sullo stato degli animali

Livello di non conformità: NO

Si considera adeguato: la gestione delle fasi produttive in allevamento non evidenzia alcun effetto negativo sullo stato degli animali

Livello di non conformità: SI

53) Non sono praticati procedimenti di allevamento, inclusa la muta forzata, che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni.

Nel caso si ricorra a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, sono consentiti dalle disposizioni vigenti

SI	no cat. A	no cat. B	NO cat. C	N.A.	OTTIMALE
	X X X X X X X	X X X X X X X			X X X X X X X

EVIDENZE(*)

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



(*) In caso di rilievi non conformi descrivere o documentare la o le condizioni rilevate. Le valutazioni ABM possono supportare e dare un'evidenza della presenza di una eventuale non conformità o confermare la conformità. In caso di muta non forzata citare, se presente, gli estremi della comunicazione al servizio veterinario. In caso di muta forzata o non forzata in assenza di comunicazione, descrivere le evidenze sugli animali e sulle produzioni che hanno portato a confermare la non conformità (es. mortalità, diminuzione del consumo di mangime o di acqua, diminuzione o sospensione della deposizione)

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



ESITO DEL CONTROLLO: ☐ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE PER MANCATO/RIFIUTATO CONTROLLO	
Intenzionalità (da valutare in caso di esito del controllo sfavorevole): SI ☐ NO ☐ N.A. ☐	
Elementi di possibile non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate*: ☐ SI ☐ NO	
EVIDENZE:	
☐ Sistema di identificazione e registrazione animale	
☐ Sicurezza alimentare e TSE	
☐ Sostanze vietate	
*Qualora, durante l'esecuzione del controllo, il Veterinario controllore rilevasse elementi di non conformità relativi al sistema di identificazione e registrazione animale, alla sicurezza alimentare e alle TSE ovvero all'impiego di sostanze vietate, egli dovrà riportarne l'evenienza flaggando il settore pertinente e specificare nell'apposito campo l'evidenza riscontrata. Al rientro presso la ASL, il Veterinario controllore dovrà evidenziare al Responsabile della ASL quanto da lui rilevato e consegnare copia della check-list da lui compilata in modo che il Responsabile stesso possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli. Il sistema inoltre segnalerà opportunamente tale evenienza al fine dell'esecuzione obbligatoria dello specifico controllo.	
PROVVEDIMENTI ADOTTATI	
PRESCRIZIONI	
SONO STATE ASSEGNATE PRESCRIZIONI ? ☐ SI ☐ NO	
SE SI QUALI:	
ENTRO QUALE DATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITE?	
SANZIONI APPLICATE	
Blocco movimentazioni - n.capi interessati:	Amministrativa/pecuniaria n.capi interessati:
Abbattimento capi - n.capi interessati:	Sequestro capi - n.capi interessati:
Altro - n.capi interessati:	Informativa in procura: n.capi interessati:
Descrizione altra sanzione:	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE :	
NOTE/OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE	
CGO 13 – Anno 2021 Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82	

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



E' stata consegnata una copia della presente check-list all'allevatore ?: <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> SI <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> NO	
Il risultato del presente controllo sarà utilizzato per verificare il rispetto degli impegni di condizionalità alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. Nel caso di presenza di non conformità l'esito del controllo sarà elaborato dall'Organismo Pagatore.	
DATA PRIMO CONTROLLO IN LOCO:	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE:	
FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/CONDUTTORE PRESENTE ALL'ISPEZIONE: _____ NOME E COGNOME DEL CONTROLLORE:	
FIRMA E TIMBRO DEL CONTROLLORE/I: _____	
VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI (da effettuare alla scadenza del tempo assegnato)	
PRESCRIZIONI ESEGUITE: <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> SI <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> NO	
Descrizione:	
DATA VERIFICA IN LOCO:	
Nome e cognome del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:	
Firma del proprietario/detentore/conduttore presente all'ispezione:	
Nome e cognome del controllore:	
Firma e timbro del controllore/i: _____	
DATA CHIUSURA RELAZIONE DI CONTROLLO**:	
**Ai sensi del Reg. 809-2014, articolo 72, paragrafo 4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.	

CHECK LIST CGO 13 – GALLINE OVAIOLE



I seguenti parametri rappresentano degli utili indicatori per valutare le condizioni e lo stato di salute e benessere degli animali allevati

ABM								
54. Mortalità settimanale Considerare la fase del ciclo al momento della valutazione. La mortalità settimanale è definita come la somma del numero di morti registrati nei 7 giorni precedenti l'ispezione, divisi per il numero di animali presenti il settimo giorno precedente, espresso in percentuale. La mortalità settimanale non deve eccedere i limiti indicati I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio Mortalità settimanale superiore a 0,15% I Livello di non conformità: Insufficiente Mortalità settimanale compresa tra 0,15% e 0,10% Livello di non conformità: Adeguato Mortalità settimanale inferiore a 0,10% Livello di non conformità: Ottimale								
54) Mortalità oltre i limiti <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSUFFICIENTE</th> <th>ADEGUATO</th> <th>N.A.</th> <th>OTTIMALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> EVIDENZE(*) (*) Registrare la mortalità osservata e le possibili cause di mortalità elevata	INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE				
INSUFFICIENTE	ADEGUATO	N.A.	OTTIMALE					

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

AUDITING/SOPRALLUOGO/CONDIZIONALITÀ

BENESSERE BROILERS

D.Lgs. 181/2010

D.Lgs. 146/2001

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante

Cognome e Nome

Codice fiscale / Partita I.V.A.

DETENTORE DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante

Cognome e Nome

Codice fiscale / Partita I.V.A.

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

Indirizzo

via

n.

Località

CAP

SEDE PRODUTTIVA

Indirizzo

via

n.

Località

CAP

Codice aziendale

Data di inizio attività

Data ultima ristrutturazione

Unità di personale addetto

Numero capannoni: n. (sistema di identificazione dei capannoni)

CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO

da riproduzione

da ingrasso

Ciclo continuo

Tutto pieno tutto vuoto

Capi n.

DENSITA'

non supera i 33 kg/m²

supera i 33 kg/m² ma è inferiore ai 39 kg/m²

non supera i 42 kg/m²

LEGENDA

La presente scheda è:

- una "check list" che agevola il controllo.

- deve essere compilata in stampatello con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile

- Co: conforme

- NC: non conforme

- NV: non valutabile

- NA: non applicabile

NON CONFORMITÀ	
categorie	AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

DOCUMENTAZIONE			
	Detenzione di scorte di medicinali veterinari	SI	NO
	Autorizzazione sanitaria per l'esecuzione al debeccaggio in allevamento	SI	NO
	Autorizzazione sanitaria per la detenzione di polli accasati già debeccati	SI	NO
	Autorizzazione sanitaria per la castrazione	SI	NO

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

EVIDENZE:							
3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)				A	B	C
3.1	Il proprietario o il detentore registra, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i dati di cui all'allegato I, punto 11 del d.lgs 181/2010: a) il numero di polli introdotti b) l'area utilizzabile (vd. piano salmonella oppure mappa dell'allevamento depositata per l'autorizzazione alla deroga) c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonché il numero di volatili abbattuti e la causa e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno 3 anni IN CASO DI DENSITA' SUPERIORE A 33 Kg/m² La documentazione che accompagna il gruppo al macello include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonché l'ibrido o la razza dei polli (che devono essere noti)	Co	NC	NV	NA		
3.2	E' presente il registro dei trattamenti farmacologici compilato secondo le specifiche del D.lgs. 193/06	Co	NC	NV	NA		
3.3	I trattamenti farmacologici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario.	Co	NC	NV	NA		
3.4	Vi è documentazione da parte del veterinario ufficiale del macello di ispezioni post mortem compatibili con condizioni di scarso benessere in allevamento (che devono essere comunicate dal veterinario ufficiale del macello all'allevatore e all'autorità sanitaria nel cui ambito di competenza è ubicato lo stabilimento di allevamento)	SI	NO				
3.5	E' presente un piano di autocontrollo o un manuale buone pratiche di allevamento.	SI	NO				
EVIDENZE:							
4	LIBERTA' DI MOVIMENTO				A	B	C
4.1	La densità di allevamento degli animali è adeguata	Co	NC	NV	NA		
4.2	I locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	Co	NC	NV	NA		
EVIDENZE:							
5	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE				A	B	C
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili.	Co	NC	NV	NA		
5.2	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono conformi alle norme vigenti in materia	Co	NC	NV	NA		
5.3	La pavimentazione è adeguata, consente agli animali di non ferirsi, muoversi, giacere e accudire se stessi senza difficoltà	Co	NC	NV	NA		
5.4	Le attrezzature e le strutture adibite alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separate dalle unità d'allevamento e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.	Co	NC	NV	NA		

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento.	Co	NC	NV	NA			
5.6	Le concentrazioni dei gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali	Co	NC	NV	NA			
5.7	Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie.	Co	NC	NV	NA			
5.8	Il livello sonoro deve essere il più basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantità possibile di rumore e che in ogni caso non arrechi danno agli animali	Co	NC	NV	NA			
Aggiuntive per densità superiori a 33 Kg/m²								
5.9	Gli impianti di ventilazione e , se presenti, di riscaldamento e raffreddamento sono concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo da mantenere i valori di NH ₃ , CO ₂ e T° e UR entro i parametri richiesti dal D.Lgs 181/10	Co	NC	NV	NA			
5.10	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell' UR	Co	NC	NV	NA			
5.11	All'atto dell'ispezione sono state eseguite le misurazioni nel/i capannone/i con i seguenti rilievi: T° interna _____ T° esterna all'ombra _____ UR° _____ NH ₃ _____ CO ₂ _____ <i>La concentrazione di ammoniaca (NH₃) non superi i 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO₂) non superi i 3000 ppm misurati all'altezza dei polli. La temperatura interna non superi quella esterna di più di 3°C quando la temperatura esterna all'ombra è superiore a 30°C L'umidità relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna è inferiore a 10°C</i>	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
6	ILLUMINAZIONE MINIMA					A	B	C
6.1	Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensità di almeno 20 lux (a livello dell'occhio dell'animale) e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile.	Co	NC	NV	NA			
6.2	Entro sette giorni dal momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione la luce segue un ritmo di 24 ore con periodi di oscurità di almeno 6h (di cui un periodo ininterrotto di almeno 4h) esclusi i periodi di attenuazione della luce. Una riduzione temporanea del livello di luce può essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
7	ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA					A	B	C
7.1	Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	Co	NC	NV	NA			
7.2	Sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	Co	NC	NV	NA			
7.3	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti nonché un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali.	Co	NC	NV	NA			
7.4	E' previsto un sistema di allarme che segnali l'eventuale guasto dell'impianto elettrico o delle strutture meccaniche necessarie alla sopravvivenza degli animali	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
8	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E ALTRE SOSTANZE					A	B	C
8.1	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei polli.	Co	NC	NV	NA			
8.2	Il mangime è disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non viene ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione.	Co	NC	NV	NA			

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

8.3	La modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore.	Co	NC	NV	NA			
8.4	Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite.	Co	NC	NV	NA			
8.5	Gli abbeveratoi e le strutture per l'alimentazione sono strutturate per evitare la competizione	Co	NC	NV	NA			
8.6	L'esame clinico degli animali consente di stabilire che sono adeguatamente alimentati.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								
9	MUTILAZIONI					A	B	C
9.1	Non vengono praticate mutilazioni non consentite	Co	NC	NV	NA			
9.2	Gli animali sono debeccati	SI		NO				
9.3	Gli animali sono stati sottoposti a castrazione:	SI		NO				
EVIDENZE:								
10	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					A	B	C
10.1	A fine ciclo in ogni capannone viene rimossa completamente la lettiera, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente e viene predisposta una lettiera pulita prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali.	Co	NC	NV	NA			
10.2	La lettiera viene rimossa a fine ciclo e: ☐ inviata come materiale di categoria 2 ad uno stabilimento di trasformazione ☐ stoccata in allevamento in platea e/o vasca conforme alle norme edilizie vigenti							
10.3	Le modalità di allevamento sono tali da non causare sofferenze agli animali	Co	NC	NV	NA			
10.4	Viene attuato un piano di lotta agli animali infestanti.	Co	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

OSSERVAZIONI

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.
QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data / / è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____

CHECK LIST CGO 13 – BENESSERE BROILERS

Località

Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Ora |_|_|:|_|_|

Cognome e Nome

Firma

A.S.L.		
Legale rappresentante o delegato		

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'

REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4	CGO 8 o 7
PERSONALE	1.1-1.2-1.4		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3		
REGISTRAZIONE		3.1-3.2 – 3.3-3-5	3.1
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.11		
ILLUMINAZIONE	6.1-6.2		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.2-7.3-7.4		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	8.1-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6		
MUTILAZIONI	9.1		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1-10.3-10.4		


Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA				
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2			
☐ Media	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4			
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C			

GRAVITÀ	
☐ Bassa	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ Media	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ Alto	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ Bassa	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ Alto	In presenza di non conformità di tipo C
☐ Media	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA PER INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azione prescritte dal Veterinario ATS

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	☐ Documentale		Positivo ☐	
	☐ Oggettivo		Negativo ☐	

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ATS	☐ Documentale		Positivo ☐	
	☐ Oggettivo		Negativo ☐	

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021



Regione Lombardia

CHECK LIST CGO 13 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA				ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO				ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI		NO		SI		NO		SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N			P	N	NV			

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO; NV = ESITO NON VERIFICATO

Firma funzionario Organismo Pagatore Regionale:	Data	Nome e Cognome	Firma

CGO 13 – Anno 2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82



CHECK LIST CGO 13 – ESITO DEL CONTROLLO

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**D.d.u.o. 3 dicembre 2021 - n. 16999****Approvazione del manuale operativo per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA – MONZA E CITTÀ METROPOLITANA
MILANO, POLITICHE DI DISTRETTO E IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE

Richiamati:

- l'art. 2135 del Codice Civile «Imprenditore agricolo»;
- il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1 comma 2 lettere d), f), g), l), e) della l. 7 marzo 2003, n. 38»;
- il d.lgs. del 27 maggio 2005 n. 101 «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina della figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale;
- la l.r. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale «e s.m.i ed in particolare l'art. 34 comma 1, lett. d) che prevede che la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitino le funzioni amministrative relative all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, a seguito della riforma delle funzioni delle province»;
- la d.g.r. 14 ottobre 2019 - n. XI/2258 Integrazione alla d.g.r. VII/20732 del 16 febbraio 2005 «Linee guida per il riconoscimento della qualifica Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- la d.g.r. 17 marzo 2021 - n. XI/4416 Approvazione delle nuove linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

Dato atto che la d.g.r. 17 marzo 2021 n. XI/4416 demanda ad successivo provvedimento del dirigente competente la approvazione del Manuale Operativo per il riconoscimento della qualifica IAP;

Preso atto che il suddetto manuale ha la finalità di uniformare da un punto di vista tecnico ed amministrativo le procedure relative al riconoscimento della qualifica IAP su tutto il territorio della Regione Lombardia;

Dato atto che il testo dell'approvando manuale operativo per il riconoscimento della qualifica IAP, è stato oggetto di confronto con le strutture Territoriali AFCP e con la Provincia di Sondrio, nonché con i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, mediante consultazioni ed acquisizione di osservazioni utili alla redazione del manuale stesso e che il testo definitivo del manuale con gli allegati è stato trasmesso ai soggetti sopracitati in data 29 novembre 2021 con protocollo rispettivamente M1.2021.0207410 e M1.2021.0207414;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Manuale Operativo per il riconoscimento della qualifica IAP ed i modelli di domanda necessari per l'avvio del procedimento stesso, come da allegato parte integrante del presente decreto;

Richiamate:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. n. 1 del 2012 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;
- la d.g.r. n. X/2995 del 30 dicembre 2014: Procedura per il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali (art. 4, comma 3, l.r. 4 giugno 2014, n. 17);

Vista la Legge Regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura in particolare la d.g.r. 26 luglio 2021 n. XI/5105 «XIII provvedimento organizzativo 2021» che con decorrenza 1 settembre 2021 conferisce al dott. Giacomo Boscagli la dirigenza della U.O. Servizio Agricoltura, Foreste,

Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana di Milano, Politiche di Distretto e Imprenditore Agricolo Professionale;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il programma di governo ed il Piano Strategico Regionale – Codice Programma Econ. 1601 - Codice Risultato Atteso 1601.72;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Richiamate le premesse e fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni

DECRETA

1. di approvare il Manuale Operativo per il Riconoscimento della Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e i modelli di domanda, allegati, parti integranti del presente decreto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Giacomo Boscagli

_____ • _____

MANUALE OPERATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

1. Finalità

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, così come integrato dal successivo D.lgs. 101/05, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94)" viene introdotta la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che sostituisce ai fini della normativa statale la figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) introdotta dall'art. 12 della L. 153/75, che viene abrogata.

A seguito dell'approvazione della L.R. 31/2008 art. 34 comma 1 lettera d) la Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Con l'approvazione della DGR XI/ 4416 del 17 /03/2021 "nuove linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale" la Regione Lombardia ha voluto uniformare, semplificare ed armonizzare le procedure per il rilascio della qualifica IAP su tutto il territorio Regionale, a seguito degli intervenuti mutamenti normativi sia in merito alla materia che alle competenze.

La DGR sopra richiamata inoltre rimanda alla approvazione del manuale operativo per ulteriormente concretizzare le finalità di semplificazione ed armonizzazione del procedimento con particolare riferimento alla definizione di schemi di domanda unici che dovranno essere utilizzati dagli utenti e la precisazione di alcune tematiche tecniche che faciliteranno una istruttoria uniforme su tutto il territorio regionale del procedimento di riconoscimento della qualifica IAP.

2. Focus su temi specifici

Vi sono alcune particolari tematiche che meritano degli approfondimenti tecnici nel rispetto dei principi delle linee guida citate ed approvate:

AGRITURISMO

L'agriturismo è attività connessa ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e la prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica è calcolata esclusivamente sul tempo di lavoro. La legislazione specifica che il reddito generato dall'agriturismo è agricolo ed è valido per il conseguimento del requisito del reddito ai fini IAP.

A tal proposito si vedano:

- la legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" che dispone, all'art. 4, comma 2 che *"Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività"*;

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, in particolare gli artt. da 151 a 164 che dispongono circa i requisiti, gli obblighi e i vincoli per lo svolgimento dell'attività agrituristica;
- Il regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31”, in particolare l'art. 3 (Certificato di connessione) che prevede, al comma 1, che *“Il rilascio del certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola...”* la cui dimostrazione analitica viene calcolata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, *“applicando i parametri relativi al fabbisogno di manodopera per ciascuna delle diverse attività agricole, quali ad esempio coltivazioni ed allevamenti, e per ciascuna delle diverse attività agrituristiche...”*

ATTIVITA' CINOFILE/CINOTECNICHE

Con attività cinotecnica (L.23/07/1993 n. 349) si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle “razze canine” ed è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto e i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 della legge citata sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

Il D.M. 28 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349, recante: “Norme in materia di attività cinotecnica”, stabilisce quanto segue nel suo articolo unico: *“non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità.”*

Inoltre, coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Il certificato genealogico (pedigree) emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell'ENCI costituisce l'elemento fondamentale per attestare il possesso delle fattrici.

Per il calcolo del tempo lavoro ai fini del riconoscimento IAP l'allevatore dovrà garantire la presenza di 5 fattrici e 30 cuccioli la cui nascita dovrà essere tracciata (cuccioli microchippati o con dichiarazione di nascita).

Nel certificato genealogico sono annotati:

- i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore del mantello, microchip);
- il numero d'iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico;
- la genealogia del cane (genitori, nonni, bisnonni e trisnonni);
- chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all'estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie.
- i dati anagrafici del proprietario e dell'allevatore.
- I diversi passaggi di proprietà del cane.

Un cane sprovvisto di pedigree emanato dall'ENCI non può essere considerato un “cane di razza”, anche se morfologicamente simile. Per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come “di razza”, senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992.

È fatto obbligo di mantenere i cani nelle migliori condizioni di benessere e salute, con adeguate cure, pulizia, igiene, esercizio fisico e contatto con le persone rispettando la normativa vigente sul benessere degli animali.

Devono essere riprodotti solo cani iscritti al libro genealogico italiano o a libri esteri riconosciuti dalla Federazione Cinologica Internazionale.

I cuccioli non possono essere consegnati prima di 60 giorni di vita e dopo i sette anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione; è anche opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di cinque cucciolate nella sua vita.

EQUIDI

L'allevamento di equini di qualsiasi razza si ritiene attività agricola, pertanto i puledri, le fattrici e gli stalloni sono da considerarsi capi dell'azienda agricola.

Il Ministero delle finanze, con risoluzione n. 317 del 13 aprile 1981, ha precisato che l'allevamento di cavalli purosangue non fuoriesce dall'attività agricola.

Quando i puledri, raggiunta la maturità, vengono ceduti alle scuderie e avviati all'esercizio agonistico, questa attività si configura come esercizio di impresa diverso da quello agricolo e i premi al traguardo sono considerati componenti del reddito di impresa e quindi non conteggiabili nel reddito agrario.

In tutti i casi (anche per l'attività di ingrasso) l'allevamento di animali eccedente la potenzialità del terreno (1/4 di mangimi ottenibili dal fondo), determina un reddito che è considerato reddito di impresa.

Le attività connesse di ippoturismo, trekking, passeggiate ecc. che si configurano come attività agrituristica seguono, per il calcolo della prevalenza, le regole dell'attività agrituristica; in tutti gli altri casi la prevalenza deve essere calcolata in base al fatturato.

FLOROVIVAISMO

Per quanto riguarda l'attività florovivaistica si riporta il dettato della L.R 31/2008 e s.m.i., che regola il rapporto tra attività agricola ed attività connessa:

Titolo VI bis

Disposizioni in materia di florovivaismo

Art. 75 bis (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente titolo reca disposizioni volte a promuovere il settore del florovivaismo e a favorirne la modernizzazione, nel quadro dei riferimenti normativi statali alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.

2. Il florovivaismo consiste nell'attività principale di coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, (omissis), nonché nell'attività complementare di vendita diretta al dettaglio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, di prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati, di prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, del medesimo settore o altro settore merceologico, e di prodotti complementari all'attività principale, nei limiti di cui all'articolo 75 ter. La prevalenza è riferita al ricavo conseguito dalla vendita dei prodotti provenienti dal fondo rispetto a quelli forniti da terzi.

3. Per i limiti di fatturato oltre i quali l'attività di vendita rientra nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al

settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) si osservano, in particolare, le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001.

Art. 75 ter

(Strutture di vendita e assortimento merceologico)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 59 della l.r. 12/2005, la superficie destinata all'esercizio dell'attività di vendita dei soli prodotti complementari all'attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare i mille metri quadrati.

2. Ai fini del presente titolo, l'imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie merceologiche:

a) prodotti agricoli e derivati quali piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse, fronde e fiori recisi, materiale da propagazione provenienti dalla propria azienda o da fornitori terzi;

b) prodotti complementari all'attività principale quali:

1. substrati colturali e prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendanti, concimi, terricci, cortecce, torbe,

prodotti fitosanitari non professionali;

2. materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni e graticci;

3. materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati;

4. attrezzi e accessori per la gestione e la cura del verde in giardino e in casa;

5. animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.

Si precisa inoltre, che nel calcolo della superficie del vivaio in contenitore, occorre conteggiare esclusivamente la superficie occupata dai vasi che devono essere concentrati in modo da occupare la minor superficie possibile.

L'attività di cura e manutenzione del paesaggio è un'attività artigianale con un codice ATECO specifico. Può essere considerata connessa all'attività floro-vivaistica a patto che non sia prevalente rispetto all'attività agricola così come previsto dall' art. 2135 del Codice civile.

La prevalenza dell'attività agricola dovrà essere supportata da idonea documentazione da parte del richiedente, in assenza della quale si procederà a verificare le fatture di questa attività e quanto esposto nella dichiarazione IVA.

In merito alla definizione delle strutture produttive serre fisse e serre mobili si richiama il dettato della Delibera Giunta regionale 25 settembre 2017 - n. X/7117 -Disposizioni regionali inerenti alle caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee. (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005).

AGROENERGIE

Tra le attività agricole connesse rientra la produzione di energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche con esclusione delle fonti idriche ed eoliche.

Per fonti rinnovabili agroforestali si intendono le biomasse (parte biodegradabile di prodotti), residui provenienti dall'agricoltura (sottoprodotti) vegetali e animali con esclusione dei rifiuti di origine industriale e umana.

BIOGAS ALIMENTATO A MATRICI PLURIME

L'impiego di reflui zootecnici nella produzione di biogas, considerata l'importanza del settore zootecnico nella Regione Lombardia, va al di là della opportunità aziendale di sostenere il reddito agrario con gli incentivi derivanti dalla produzione di EE. Infatti, la trasformazione del refluo in digestato e quindi negli eventuali sottoprodotti derivanti (Separato Solido, frazione liquida) financo la produzione di fertilizzanti che traggono origine da tali matrici (si veda ad esempio il nuovo

Regolamento Comunitario 1009/2019 sui fertilizzanti) sta diventando uno dei passaggi fondamentali per l'utilizzo efficiente e sostenibile della risorsa fertilizzante rappresentata dai reflui zootecnici. Con ciò la produzione aziendale di un fertilizzante a partire dai sottoprodotti della digestione anaerobica eventualmente addizionati con altri sottoprodotti per raggiungere il target nutrizionale prefissato, è sicuramente da intendersi come attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile anche a prescindere dai rapporti di massa degli scarti aziendali (Separato Solido) rispetto a quelli acquisiti da altra fonte esterna (pollina).

Pertanto, potrebbe essere semplice avvalersi di un esplicito criterio di legge: la cosiddetta "franchigia" che appare specificatamente declinato per questi impianti FER (Fonti Energia Rinnovabile).

Il comma n. 423 della legge n. 266/2005, dispone che: "...la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da prodotti vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, 3° comma, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario..."

Una recente sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Pavia 403/01/2020 del 3 novembre 2020 afferma che nel rispetto della prevalenza, l'azienda agricola rientra nel reddito agrario per quanto riguarda l'energia sotto il plafond (2.400.000 kWh) e per la quota incentivo. Sulla parte eccedente, il reddito viene determinato applicando ai corrispettivi registrati ai fini Iva la percentuale di redditività del 25%, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005. Quanto sopra quindi declina la circolare Agenzia delle Entrate 44/E del 2004 che chiarisce cosa si debba intendere per criterio della prevalenza basato sulla c.d. "franchigia": a fronte di 100 prodotto dal fondo posso acquistare 99 da terzi e 199 costituisce "reddito agrario".

Se gestione del suolo più reflui di contratti di filiera fanno 100, la società agricola può ritirare un equivalente energetico/economico di reflujo senza pregiudizio per la redditività agricola entro e comunque i limiti dei 2,4 MWh/anno prodotti.

La normativa fiscale non è né alternativa né subordinata a quella di IAP e pertanto non va esclusa dal nostro metro di giudizio ma piuttosto deve servire come guida per capire quale sia l'ampiezza del campo di applicazione della Impresa (o imprenditore) Agricola/o anche in termini di prevalenza.

FONTI FOTOVOLTAICHE

Per fonti "fotovoltaiche" s'intendono i moduli o pannelli fotovoltaici in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica.

Non richiede l'utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo e come tale è considerata attività agricola connessa se sussiste un collegamento con una attività agricola tipica (conduzione di terreni, allevamenti ecc.) e se rispetta i requisiti della circolare 32/E 2009 della Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

La produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola.

La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

- 1) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- 2) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW.

Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

3) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola, nei comuni contermini alla localizzazione degli impianti.

CONTRATTI DI RETE DI COMPARTECIPAZIONE

I contratti di rete sono aggregazioni di imprese che instaurano una collaborazione mantenendo la propria autonomia e individualità (rete contratto).

Sono forme di contratto per loro natura adatte ed utilizzate in particolare dalle imprese di Biogas; sono contratti attualmente non inseribili sul fascicolo aziendale presente in SISCO ma ai fini dell'istruttoria su tale tipologia di aziende (aziende singole facenti parte della rete) devono essere acquisiti e tenuti in considerazione perché ammessi e riconosciuti dalle norme specifiche di settore.

il contratto di rete "agricolo" deve essere formato da sole imprese agricole singole o associate, di cui all'art. 2135 Codice civile definite come piccole e medie (PMI) ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Il contratto di rete deve essere annotato nel Registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

REGIME DI ESONERO

Il regime di esonero si applica ai produttori agricoli che hanno realizzato, con riferimento all'anno solare precedente la richiesta IAP, un volume di affari non superiore a euro 7000, costituito da almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli e ittici.

Gli imprenditori in tale regime sono esonerati da obblighi contabili e dichiarativi e pertanto dalla presentazione del modello unico/dichiarazione IVA.

In aree non svantaggiate, un volume d'affari inferiore a 7000 euro, non si ritiene idoneo al raggiungimento del requisito del reddito per il riconoscimento di una qualifica IAP in forma definitiva; si possono istruire domande condizionate con l'impegno a transitare in regime normale entro i due anni di qualifica provvisoria sotto condizione.

Nelle aree svantaggiate il regime di esonero non è motivo ostativo all'ottenimento di una qualifica IAP a patto che il reddito prodotto sia giustificato da idonea documentazione fiscale che possa permettere la verifica del reddito agricolo.

SOCIETÀ, AGGREGAZIONI IN AMBITO AGRICOLO

Imprese familiari e comunioni tacite e familiari:

La disciplina del punto 6 delle attuali linee guida attiene solamente all'ipotesi residuale delle imprese familiari e comunioni tacite regolate dall'art. 230 bis del Codice civile, che sono realtà imprenditoriali di tipo familiare che non sono qualificabili in nessun'altra tipologia di impresa (società di persone e capitali etc.).

Come specificato nell'incipit dell'articolo 230 bis stesso "salvo che sia configurabile un diverso rapporto" la norma si configura come regola particolare e non come disciplina generale del riconoscimento della qualifica IAP.

Società di fatto, Società Semplici, Società di persone:

In diritto commerciale, una società di fatto (nota anche con gli acronimi Sdf o S.d.f.) è una società che non è stata costituita secondo le forme e le modalità previste dalla legge. Le società di fatto sono diverse (seppur simili) dalle cosiddette "società irregolari", che invece sono società costituite secondo le forme e le modalità previste dalla legge ma non sono iscritte nel registro delle imprese; di norma erano costituite da più persone non legate da rapporti societari ma da vincoli familiari.

Tali soggetti a seguito dell'emanazione dell'art 3 comma 75 della legge 662/96 si sono regolarizzati ai fini fiscali in società semplici e come tali iscritti nella apposita sezione del Registro imprese.

Qualsiasi forma collettiva che eserciti attività agricola deve essere considerata una società.

Le società di persone possono ottenere la qualifica quando almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP dato atto che di norma tutti i soci sono anche amministratori della società. Le società semplici invece, possono indicare nello statuto e farlo risultare nel Registro delle imprese che uno o più soci non partecipano all'amministrazione e che non operano per conto della società e quindi non rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio (articolo 2267 del Codice civile) e pertanto a questi soci non amministratori non potrà essere riconosciuta la qualifica IAP.

Coadiuvanti:

Al coadiuvante, comunque iscritto all'INPS, può essere attribuito un reddito pari ad un massimo del 49% di quello dell'impresa a cui si riferisce, tale rapporto cesserà nel momento in cui il soggetto avvierà un lavoro subordinato.

Ai fini istruttori il soggetto richiedente la qualifica IAP come coadiuvante (anche di socio di società di persone) dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale specificherà sia il requisito del reddito che del tempo dedicato, o eventuale altra documentazione idonea a provare tale stato.

Società di capitali:

Fermo restando quanto stabilito dalla legge 99/2004 art. 1 comma 5 e s.m.i. e dalle linee guida regionali vigenti l'amministratore IAP non socio che attribuisce la qualifica alla società deve essere iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura affinché la società possa godere di tutte le agevolazioni connesse alla qualifica IAP.

Fermo restando il principio di cui all'art. 1 comma 1 e 5 della legge 99/2004 e s.m.i, l'amministratore di società agricola non socio che acquisisce la qualifica dalla Società che amministra deve dimostrare l'assunzione di un rischio di impresa che è proprio, appunto, degli imprenditori e non dei semplici dipendenti (es. acquisizione del verbale dell'assemblea di nomina ed il relativo compenso, o ogni altra documentazione idonea a tal fine).

3. Procedimento per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Come stabilito al punto 7 della DGR XI/4416 del 17/03/2021 il procedimento viene di seguito sintetizzato e precisato:

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) la richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale deve essere presentata da:

- Persona Fisica ovvero l'imprenditore agricolo
- Persona Giuridica in persona del legale rappresentante pro-tempore.

2) la domanda deve essere trasmessa, con riferimento alla sede legale dell'Azienda Agricola come risultante dalla visura camerale (nel caso la domanda venga presentata da persona fisica socio / amministratore della persona giuridica la competenza territoriale è riferita al luogo dove si trova la sede legale della società), in via privilegiata tramite PEC ed eventualmente in forma cartacea qualora ve ne fosse la necessità a:

- Unità Operativa/ Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territorialmente competente della Regione Lombardia
- Provincia di Sondrio

3) la domanda deve essere redatta utilizzando gli schemi allegati al presente manuale e che potranno essere reperiti anche sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

In merito all'assolvimento della apposizione della marca da bollo si rimanda al dettato delle vigenti linee guida del 17 marzo 2021.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le strutture competenti della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio provvederanno a protocollare la richiesta pervenuta sia tramite PEC che in forma cartacea, dando così avvio al procedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica IAP.

La valutazione riguarderà la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale che sono:

- Requisito di professionalità come definito al punto 4 .4a della DGR XI/4416 del 17/03/2021
- Requisito del tempo dedicato come definito dal punto 4.4b della DGR XI/4416 del 17/03/2021
- Requisito del reddito come definito al punto 4.4c. della DGR XI/4416 del 17/03/2021

POSIZIONE INPS

In riferimento al punto 7 delle linee guida si ribadisce che ai soli fini istruttori, pur non costituendo requisito per l'ammissione, il richiedente deve dimostrare la posizione nei confronti dell'INPS (iscrizione effettuata o iscrizione in corso); si precisa che l'iscrizione comunque dovrà essere effettuata nella gestione assistenziale e previdenziale per l'agricoltura.

INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE

Nel caso fosse necessario acquisire documentazione integrativa al fine della valutazione istruttoria come previsto dalla Legge 241/90 la richiesta potrà essere rivolta al richiedente con indicazione del termine di acquisizione massimo di 30 giorni, con conseguente sospensione dei termini di decorrenza del procedimento.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento deve essere concluso nel termine di 45 giorni, fatte salve le sospensioni, dalla data del protocollo della richiesta con un provvedimento di accoglimento o di diniego nella forma del Decreto Dirigenziale.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990 s.m.i, le strutture competenti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunicano al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può far pervenire osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione. La comunicazione citata sospende i termini per concludere il procedimento, che riprendono a decorrere 10 giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni, o in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, le strutture competenti ne danno motivazione nel provvedimento finale.

Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista l'istruttoria assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento finale.

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA IN FORMA PROVVISORIA

La richiesta di riconoscimento della qualifica in forma provvisoria è ammessa ai sensi delle norme nazionali, regionali e come precisato nel punto 7 della DGR XI4416 del 17 /03/2021 il cui procedimento di seguito si sintetizza e precisa:

La domanda deve essere presentata da persona fisica / giuridica secondo le modalità indicate ai punti 1 e 2 sopra riportati utilizzando gli schemi di modello allegati.

Nella domanda il richiedente deve esplicitare le ragioni provate ed indipendenti dalla volontà dello stesso per le quali non è possibile verificare l'esistenza dei requisiti alla data della domanda (giovani eredi di imprenditori agricoli, imprese agricole di recente costituzione, soci di società di recente costituzione ecc.) e dichiarare l'impegno a possedere i requisiti entro due anni dalla data della domanda.

Le strutture competenti riconoscono la qualifica di IAP in forma provvisoria; della condizione di provvisiorietà e del termine di due anni entro cui possedere i requisiti dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento di attribuzione della qualifica.

Il riconoscimento di qualifica di IAP in forma provvisoria produce tutti gli effetti di cui è capace un provvedimento rilasciato in forma definitiva.

Il monte ore di lavoro agricolo essendo un calcolo tabellare è un requisito che l'aspirante IAP dovrà indicare al momento di presentazione della domanda.

Per consentire una corretta istruttoria, la domanda dovrà essere corredata da una relazione dettagliata sullo stato di fatto dell'azienda accompagnata da un sintetico piano economico idoneo a dimostrare il futuro raggiungimento del requisito del reddito; nel caso non fossero indicati nel fascicolo aziendale gli immobili /terreni detenuti o condotti, la stessa relazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si evidenzia la futura disponibilità dei terreni e/o degli immobili e il titolo di possesso (proprietà / conduzione).

La proroga ad un riconoscimento provvisorio potrà essere concessa, per validi motivi, così come specificato nelle linee guida, una sola volta per la durata massima di anni due.

COMUNICAZIONI

Come espresso nella DGR XI/4416 del 17/03/2021 il provvedimento di riconoscimento della qualifica IAP nonché l'eventuale provvedimento di diniego, decadenza e/o revoca deve essere comunicato agli Enti indicati.

In merito all'INPS occorre ribadire che quest'ultimo rientra tra i soggetti a cui trasmettere i provvedimenti in materia di IAP e che lo stesso Istituto ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all'inquadramento aziendale ai fini dell'imposizione contributiva.

Dal 30 giugno 2005 (D.lgs. 101/2005) è possibile effettuare l'iscrizione con riserva, allegando alla documentazione certificazione comprovante la presentazione della domanda alla Regione, purché il richiedente entro due anni dimostri di possedere i requisiti previsti.

In mancanza di tale adempimento l'INPS procederà alla cancellazione, dalla data di iscrizione, con conseguente perdita dei benefici eventualmente goduti.

4. Controlli

Con riferimento al punto 7 della DGR XI 4416 del 17 marzo 2021 sono previsti i seguenti controlli in merito al procedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica IAP:

- Controlli in fase istruttoria previsti dal D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza.
- Controlli successivi a campione sui riconoscimenti di qualifica IAP rilasciati ed ancora nel periodo di impegno quinquennale, nella misura almeno del 5% attraverso la piattaforma SISCO, la verifica del reddito ed eventualmente con controlli in azienda.
- Controlli successivi delle qualifiche rilasciate in forma provvisoria e condizionata, nella misura del 100%, trascorsi due anni dalla richiesta al fine di verificare se le condizioni oggetto di impegno sono state rispettate attraverso la piattaforma SISCO, la verifica del reddito, ed eventualmente con controlli in azienda.

- Controlli a seguito di segnalazioni da parte di altri Enti o d'ufficio sulla base di anomalie rilevate dai sistemi informativi.

5. Esito dei controlli

Esito positivo dei controlli:

- In fase istruttoria permette il proseguo della stessa;
- In fase successiva sui riconoscimenti definitivi permette la conferma del riconoscimento già rilasciato;
- in fase successiva sui riconoscimenti provvisori determina il rilascio con provvedimento dirigenziale della qualifica in forma definitiva.

Esito negativo dei controlli:

- in fase istruttoria, previe integrazioni e verifiche ed attivazione della procedura di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, determina il rilascio di un provvedimento di diniego;
- in fase successiva sui riconoscimenti in forma definitiva, previe integrazioni, verifiche ed attivazione del procedimento di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, determina l'emanazione di un provvedimento dirigenziale di revoca della qualifica IAP;
- In fase successiva sui provvedimenti in forma provvisoria, previe integrazioni e verifiche ed attivazione del procedimento di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, determina l'emanazione di un provvedimento dirigenziale di decadenza della qualifica IAP con effetto dalla data del riconoscimento stesso.

La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale rilasciata ha validità su tutto il territorio nazionale.

6. Allegati: **modelli di domanda**

UO/AFCP/Provincia di Sondrio ⁽¹⁾

**Domanda per la richiesta di riconoscimento della Qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP) Dell'Imprenditore agricolo individuale**

__l__ sottoscritt__, _____
nato/a a _____ Prov. _____ C.F. _____
residente in via _____ Cap _____
Comune _____ Prov _____
Telefono _____ E-mail _____
PEC _____

**consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in
atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 s.m.i**

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 s.m.i.

di essere TITOLARE ☐ AMMINISTRATORE ☐ COADIUVANTE FAMILIARE ☐

DELLA SEGUENTE IMPRESA AGRICOLA

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI

DOMICILIO O SEDE LEGALE
INDIRIZZO

COMUNE **PROV.**

CENTRO AZIENDALE
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE **PROV.**

CHIEDE
il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

ai sensi del D.Lgs 99/2004 , D.lgs 101/2005 L.R 31/2008, DGR XI/ 4416 del 17 /03/2021.

A TAL FINE DICHIARA:

- ☐ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e succ. mod. (come specificati dalle Linee guida Regionali approvate con DGR n. XI/4416 del 17 marzo 2021) con impegno a mantenerli per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza.
- ☐ di non poter dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e succ. mod. (come specificati dalle Linee guida Regionali approvate con DGR n. XI/4416 del 17 marzo 2021) per le seguenti motivazioni:

(Allegare relazione tecnico-economica sull'azienda agraria)

e di impegnarsi a possederli entro il termine massimo di due anni dalla data della presente istanza.

1. REQUISITO DEL TEMPO DEDICATO

che l'attività di Imprenditore Agricolo RAGGIUNGE / NON RAGGIUNGE il 50% del proprio tempo complessivo, ovvero il 25% del proprio tempo complessivo in zona svantaggiata

Infatti, l'azienda è condotta con le seguenti modalità:

COLTURA PRATICATA	ETTARI	FABBISOGNO DI MANODOPERA PER HA (ORE/ANNO) ^(*)	MONTE ORE
TIPOLOGIA ANIMALI ALLEVATI	NUMERO CAPI	FABBISOGNO DI MANODOPERA PER CAPO (ORE/ANNO) ^(*)	MONTE ORE
MONTE ORE COMPLESSIVO			

^(*) si vedano i valori riportati nella tabella dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo vigente in Regione Lombardia

Nel caso di impiego di **valori superiori al minimo tabellare**: allegare una relazione con la descrizione del processo produttivo e la giustificazione del fabbisogno di manodopera aziendale.

2. REQUISITO DEL REDDITO RICAVALTO

che il reddito prodotto dell'attività agricola RAGGIUNGE / NON RAGGIUNGE il 50%⁽¹⁾ del reddito globale, come risulta dai seguenti dati:

REDDITO PRODOTTO DALL'ATTIVITÀ AGRICOLA NELL'ANNO ()	
MODELLO IVA (differenza tra operazioni attive e passive)	
IMPONIBILE IRAP AGRICOLO ^(*) ^(**) (mod.Unico QUADRO IQ)	
CONTRIBUTI PUBBLICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (PAC ecc.)	
EVENTUALI POSTE STRAORDINARIE DA SCOMPUTARE (da giustificare con documentazione allegata)	
TOTALE REDDITO AGRICOLO	
REDDITO COMPLESSIVO DEL RICHIEDENTE NELL'ANNO ()	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ESCLUSI REDDITI DA PENSIONE) (QUADRO RC)	
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (QUADRO RE)	
REDDITI DI IMPRESA (QUADRO RF/RG)	
REDDITI DIVERSI (QUADRO RL)	
REDDITI DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA (VEDI SOPRA)	
TOTALE REDDITO COMPLESSIVO	

^(*) Nel caso di società di persone, considerare il Reddito imponibile della società attribuita pro-quota ai soci per tutte le tipologie di reddito
^(**) Nel caso di Reddito negativo, motivare eventuali specifiche condizioni che permettano il riconoscimento e allegare adeguata documentazione comprovante.

3. REQUISITO DELLA PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso di almeno una delle seguenti conoscenze e competenze professionali

☐ di avere esercitato per almeno due anni attività agricola come:

☐ **Titolare Azienda;**
(Partita IVA con attività agricola e iscrizione presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese Agricole – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole)

☐ **Coadiuvante Familiare o lavoratore agricolo;**
(tale attività deve essere comprovata dai versamenti dei contributi previdenziali)

☐ di essere in possesso di **laurea** o **diploma** conseguito nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali, la durata complessiva dell'iter scolastico deve essere di almeno 11 anni.

4. di ESSERE / NON ESSERE iscritto all'INPS sezione _____ n. _____.
5. di essere a conoscenza del fatto che i requisiti dichiarati nella presente istanza dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza e si impegna a segnalare all'Amministrazione che ha operato il riconoscimento le eventuali modifiche apportate ai requisiti richiesti.
6. Che per la medesima impresa, la qualifica di IAP:
- ☐ non è stata richiesta né ottenuta da alcun altro soggetto.
 - ☐ è già stata richiesta e ottenuta da altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) come di seguito elencato:

_____.
7. che l'azienda ricade prevalentemente in zona classificata ☐ svantaggiata ☐ non svantaggiata
8. Il riconoscimento è esente / non è esente da bollo secondo quanto stabilito dal D.P.R 642/1972 (aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo) art. 21 bis Tabella- se non è esente il bollo da apporre sul provvedimento è costituito dalla marca bollo numero serie.....di cui si allega copia e che viene annullata a cura del richiedente che se ne assume la responsabilità.
9. Altre informazioni e dichiarazioni che il richiedente ritiene utile fornire ai fini della presente richiesta:
- _____

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, AI SENSI DEL D.LGS 29/03/2004 N. 99 E S.M.I. E DELLA DGR 17/03/2021 N. XI/4416

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegando quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzi di posta elettronica) sono trattati al fine di procedere al rilascio della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (ditta individuale), ai sensi del D.Lgs 29/03/2004 n. 99 e s.m.i. e della DGR 17/03/2021 n. XI/4416

Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SPA in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma EDMA, tramite cui pervengono a Regione le richieste di iscrizione), nominato dal titolare.

Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati saranno comunicati per motivi istituzionali, come previsto dalla DGR 17/03/2021 n. XI/4416, alla CC.I. AA, all'Agenzia delle Entrate, ad I.N.P.S, alle Amministrazioni Comunali coinvolte.

6. Tempi di conservazione dei dati

Il dato sarà conservato per un periodo di dieci anni a partire dalla chiusura della posizione dell'anagrafica digitale dell'azienda agricola.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del DG della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.

Data _____ Firma _____ (2)

Note:

(1) L'Ente territoriale competente a riconoscere la qualifica di IAP è quello dove l'azienda agricola ha la sede legale, luogo di apertura della partita IVA e di congruenza iscrizione al registro delle imprese (vedi DGR XI/4416 del 17/03/2021)

(2) Alla domanda firmata in modo olografo deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Modello IAP individuale

UO/AFCP/Provincia di Sondrio ⁽¹⁾**Domanda per la richiesta di riconoscimento della Qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP) Delle Società Cooperative agricole**

__1__ sottoscritt _____
nato/a a _____ Prov. ____ C.F. _____
residente in via _____ Cap _____
Comune _____ Prov _____
Telefono _____ PEC _____ E-mail _____

**consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, in caso di falsa e mendace
dichiarazione ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i**

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 s.m.i

DI ESSERE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO

COMUNE **PROV.**

CENTRO AZIENDALE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE **PROV.**

CHIEDE

- ☐ **il riconoscimento della qualifica per la Società Cooperativa agricola di conduzione**
- ☐ **il riconoscimento della qualifica per la Società Cooperativa di servizi**
- ☐ **il riconoscimento della qualifica per la Società Cooperativa di trasformazione dei prodotti zootecnici**

ai sensi del D.lgs 29.03.04, n. 99, D.lgs 101/2005, L.R 31/2008 DGR XI/ 4416 del 17 /03/2021.

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e succ. mod. (come specificati dalle Linee guida Regionali approvate con DGR n. XI/4416 del 17 marzo 2021) con impegno a mantenerli per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza.
- ☐ di non poter dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e succ. mod. (come specificati dalle Linee guida Regionali approvate con DGR n. XI/4416 del 17 marzo 2021) per le seguenti motivazioni:

(indicare dettagliatamente)

e di impegnarsi a possederli entro il termine massimo di due anni dalla data della presente istanza.

DICHIARA INOLTRE

1. che la cooperativa ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art 2135 del Codice Civile, che la denominazione della Società riporta la dicitura "Società cooperativa agricola"
2. che almeno un socio amministratore sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale IAP, come risulta dai seguenti dati:

Nominativo del socio amministratore che apporta la qualifica	Qualifica	IAP (si/no)

1. che la cooperativa è iscritta al Registro prefettizio: n° _____ data _____.

2. che l'azienda ricade prevalentemente in zona classificata ☐ svantaggiata ☐ non svantaggiata.
3. di essere a conoscenza del fatto che i requisiti dichiarati nella presente istanza dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza e si impegna a segnalare all'Amministrazione che ha operato il riconoscimento le eventuali modifiche apportate ai requisiti richiesti.
4. Il riconoscimento è esente / non è esente da bollo secondo quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 (aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo) art. 21 bis Tabella, se non è esente il bollo da apporre sul provvedimento è costituito dalla marca bollo numero serie.....di cui si allega copia e che viene annullata a cura del richiedente che se ne assume la responsabilità.
5. Altre informazioni e dichiarazioni che il richiedente ritiene utile fornire ai fini della presente richiesta:

Data _____

Firma _____ (2)

Note:

(1) L'Ente territoriale competente a riconoscere la qualifica di IAP è quello dove l'azienda agricola ha la sede legale, luogo di apertura della partita IVA e di congruenza iscrizione al registro delle imprese (vedi DGR XI/4416 del 17/03/2021)

(2) Alla domanda firmata in modo olografo deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

UO/AFCP/Provincia di Sondrio ⁽¹⁾**Domanda per la richiesta di riconoscimento della Qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP) Delle Società di Capitali**

__1__ sottoscritt _____
nato/a a _____ Prov. _____ C.F. _____
residente in via _____ Cap _____
Comune _____ Prov _____
Telefono _____ PEC _____ E-mail _____

**consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, in caso di falsa e mendace
dichiarazione ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i**

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 s.m.i

DI ESSERE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE IMPRESA AGRICOLA

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO

COMUNE

PROV.

CENTRO AZIENDALE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

PROV.

CHIEDE

il riconoscimento della qualifica IAP per la Società di Capitali
ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, D.lgs. 101/2005, L.R 31/2008, DGR XI/ 4416 del 17 /03/2021.

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e succ. mod. (come specificati dalle Linee guida Regionali approvate con DGR n. XI/4416 del 17 marzo 2021) con impegno a mantenerli per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza.
- ☐ di non poter dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e succ. mod. (come specificati dalle Linee guida Regionali approvate con DGR n. XI/4416 del 17 marzo 2021) per le seguenti motivazioni:

(allegare relazione tecnico economica sull'azienda agraria)

e di impegnarsi a possederli entro il termine massimo di due anni dalla data della presente istanza.

DICHIARA INOLTRE

1. che la Società ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art 2135 del Codice Civile^(*) e che la denominazione della Società riporta la dicitura "Società agricola".
2. che almeno un amministratore della Società sia in possesso della qualifica di IAP ^(**), come risulta dai seguenti dati:

Nominativo dell'amministratore che apporta la qualifica	Qualifica	IAP (si/no)	Capitale sociale detenuto	Amministratore della società (si/no)

^(*) si veda al riguardo quanto riportato all' Art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99 come modificato dal D.lgs 101/2005

^(**) si veda al riguardo quanto riportato all' Art. 1 comma 3 punto c del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99 come modificato dal D.lgs. 101/2005

3. che l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da trasformare non eccede il limite quantitativo della metà dei prodotti complessivamente trasformati (eventualmente da verificare in sede di controllo). A tale fine si allegano i dati esplicativi tratti dall'ultimo bilancio approvato.
4. che l'amministratore che apporta la qualifica IAP la conferisce ad una sola società di capitali.
5. di essere a conoscenza del fatto che i requisiti dichiarati nella presente istanza dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza e si impegna a

segnalare all'Amministrazione che ha operato il riconoscimento le eventuali modifiche apportate ai requisiti richiesti.

6. il riconoscimento è esente / non è esente da bollo secondo quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 (aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo) art. 21 bis Tabella, se non è esente il bollo da apporre sul provvedimento è costituito dalla marca bollo numero serie.....di cui si allega copia e che viene annullata a cura del richiedente che se ne assume la responsabilità.

7. Altre informazioni e dichiarazioni che il richiedente ritiene utile fornire ai fini della presente richiesta:

Data _____

Firma _____ (2)

Note:

(1) L'Ente territoriale competente a riconoscere la qualifica di IAP è quello dove l'azienda agricola ha la sede legale, luogo di apertura della partita IVA e di congruenza iscrizione al registro delle imprese (vedi DGR XI/4416 del 17/03/2021).

(2) Alla domanda firmata in modo olografo deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

UO/AFCP/Provincia di Sondrio ⁽¹⁾**Domanda per la richiesta di riconoscimento della Qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP) Delle Società di Persone**

__l__ sottoscritt _____
nato/a a _____ Prov. _____ C.F. _____
residente in via _____ Cap _____
Comune _____ Prov _____
Telefono _____ PEC _____ E-mail _____

**consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, in caso di falsa e mendace
dichiarazione ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i**

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 s.m.i

DI ESSERE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE IMPRESA AGRICOLA

RAGIONE SOCIALE**CODICE FISCALE****PARTITA IVA****ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI****DOMICILIO O SEDE LEGALE****INDIRIZZO****COMUNE****PROV.****CENTRO AZIENDALE****DENOMINAZIONE****INDIRIZZO****COMUNE****PROV.**

CHIEDE

il riconoscimento della qualifica IAP per la Società di Persone
ai sensi del D.lgs 99/2004, D.lgs 101/2005, L.R 31/2008, DGR XI/4416 del 17 /03/2021.

DICHIARA

- ☐ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e succ. mod. (come specificati dalle Linee guida Regionali approvate con DGR n. XI/4416 del 17 marzo 2021) con impegno a mantenerli per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della presente istanza.
- ☐ di non poter dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale e succ. mod. (come specificati dalle Linee guida Regionali approvate con DGR n. XI/4416 del 17 marzo 2021) per le seguenti motivazioni:

(Allegare relazione tecnico economica dell'azienda agraria)

e di impegnarsi a possederli entro il termine massimo di due anni dalla data della presente istanza.

DICHIARA INOLTRE

1. che la Società ha per oggetto sociale esclusivamente attività agricola come previsto dall'art. 2135 del Codice Civile^(*) e che la denominazione della Società riporti la dicitura "Società Agricola"
2. che almeno un socio di detta Società sia in possesso della qualifica di IAP (per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari)^(**), come risulta dai seguenti dati:

Nominativo del socio che apporta la qualifica	Qualifica	IAP (si/no)	Quota societaria

^(*) si veda al riguardo quanto riportato all' Art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99 come modificato dal D.lgs 101/2005

^(**) si veda al riguardo quanto riportato all' Art. 1 comma 3 punto q del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99 come modificato dal D.lgs 101/2005

3. di essere a conoscenza del fatto che i requisiti dichiarati nella presente istanza dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della presente istanza e si impegna a

segnalare all'Amministrazione che ha operato il riconoscimento le eventuali modifiche apportate ai requisiti previsti.

4. La richiesta è esente / non è esente da bollo secondo quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 (aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo) art. 21 bis Tabella; se non è esente, il bollo da apporre sul provvedimento è costituito dalla marca bollo numero serie.....di cui si allega copia e che viene annullata a cura del richiedente che se ne assume la responsabilità.

5. Altre informazioni e dichiarazioni che il richiedente ritiene utile fornire ai fini della presente richiesta:

Data _____

Firma _____⁽²⁾

Note:

(1) L'Ente territoriale competente a riconoscere la qualifica di IAP è quello dove l'azienda agricola ha la sede legale, luogo di apertura della partita IVA e di congruenza iscrizione al registro delle imprese (vedi DGR XI/4416 del 17/03/2021).

(2) Alla domanda firmata in modo olografo deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

D.d.u.o. 10 dicembre 2021 - n. 17154
Legge 21 Maggio 2019 N. 44 E D.m. MIPAAF 26 Agosto 2021
- Definizione della procedura per il riconoscimento della
qualifica di «Primo acquirente» latte ovi-caprino

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECHNICHE,
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il d.m. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 agosto 2021 recante «Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino»;
- la l. r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il D.M. MIPAAF 26 agosto all'art. 3 stabilisce che:

- i «primi acquirenti» di latte sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale ove sono rese disponibili le scritture contabili;
- ogni «primo acquirente» è tenuto a presentare alla competente Regione apposita domanda di riconoscimento;
- le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei «primi acquirenti» tenuto nel SIAN.

Tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati;

- qualora il «primo acquirente» riconosciuto non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo del SIAN;

Considerato inoltre che il d.m. MIPAAF 26 agosto 2021 all'art. 6 stabilisce che:

- i «primi acquirenti» preventivamente riconosciuti possono acquistare latte dai produttori;
- i produttori devono consegnare latte da loro prodotto solo a «primi acquirenti» preventivamente riconosciuti e a tal fine si avvalgono dell'albo tenuto nel SIAN;

Ritenuto necessario, alla luce delle novità sopra evidenziate, stabilire la procedura per il riconoscimento dei «primi acquirenti» di latte ovi-caprino, definendo nello specifico:

- la modulistica e la documentazione necessaria per presentare la domanda;
- la competenza della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi nella fase istruttoria, che si avvale del supporto delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca / della Provincia di Sondrio per la conclusione della stessa;
- i tempi per la conclusione del procedimento e per il rilascio/diniogo del riconoscimento stesso tramite decreto del Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;

Preso atto che i requisiti per l'ottenimento del riconoscimento di «primo acquirente» sono quelli analiticamente individuati dall'art 3 comma 2 del d.m. MIPAAF 26 agosto 2021;

Ritenuto, pertanto, di:

- disporre che le domande di riconoscimento, firmate digitalmente, debbano essere presentate a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per via telematica all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it, utilizzando la modulistica allegata al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- fissare i termini per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica di «primo acquirente» in 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda alla Regione Lombardia;
- stabilire che l'istruttoria delle domande compete alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale anche delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca/ Provincia di Sondrio per effettuare un'attività di verifica in

loco presso la sede della ditta, al termine della quale verrà redatto un verbale corredato da espresso parere;

- stabilire che il procedimento si conclude con un decreto di riconoscimento del Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;
- prevedere che l'avvenuto riconoscimento, i mutamenti di conduzione e della forma giuridica ed eventuali revoche siano registrati nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN a cura della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di disporre che le domande di riconoscimento «primo acquirente» di latte ovi-caprino, firmate digitalmente e corredate della necessaria documentazione debbano essere presentate a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per via telematica all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it, utilizzando la modulistica allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante - allegato A;

2. di stabilire che l'istruttoria delle domande compete alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale anche delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca/Provincia di Sondrio per effettuare attività di verifica in loco presso la sede della ditta;

3. di stabilire che il procedimento si conclude con un decreto di riconoscimento di «primo acquirente» di latte ovi-caprino del Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche e che i termini entro cui il procedimento deve essere concluso sono fissati in 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda alla Regione Lombardia;

4. di prevedere che l'avvenuto riconoscimento, i mutamenti di conduzione e della forma giuridica ed eventuali revoche siano registrati nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN a cura della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;

5. di procedere alla revoca del riconoscimento, con decreto del Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche ed alla conseguente cancellazione dall'albo dei «primi acquirenti» tenuto nel SIAN, nel caso in cui l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo continuativo superiore a 12 mesi;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

Allegato A


RegioneLombardia

Marca da bollo
assolta con
pagamento
tramite F24

**RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO "PRIMO ACQUIRENTE" DI LATTE OVI-CAPRINO
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. MIPAAF 26 AGOSTO 2021**

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
U.O. SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E
ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E
POLITICHE ITTICHE
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124
MILANO
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Il sottoscritto

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

in qualità di

☐

TITOLARE

☐

RAPPRESENTANTE LEGALE

della ditta

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DATA RILASCIO PARTITA IVA

giorno mese anno

ISCRIZIONE ALLA CCIAA DI

NUMERO REGISTRO IMPRESE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

UBICAZIONE SEDE OPERATIVA/STABILIMENTO (solo se diverso dalla sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE (indicare ubicazione sede contabile)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Consapevole che la presente dichiarazione è rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000

CHIEDE

il riconoscimento di "PRIMO ACQUIRENTE" della ditta stessa, ai sensi della legge 21 maggio 2019 n. 44 e dell'art. 3 del D.M. MIPAAF 26/08/2021

A tal fine dichiara:

- di essere pienamente a conoscenza del contenuto della sopracitata normativa e degli adempimenti connessi al riconoscimento di "primo acquirente" di cui agli art. 3 e 6 del D.M. MIPAAF 26 agosto 2021, che si impegna a rispettare;
- che la ditta può accedere alla consultazione ed aggiornamento delle banche dati SIAN attraverso (compilare il punto **1** o in alternativa il punto **2**):

1 idonea apparecchiatura informatica che si trova presso:

DESCRIZIONE (1)

(1) Riportare se presso una delle sedi della ditta o nel caso sia presso terzi indicarne la ragione sociale (es. "Studio commercialista")

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

COMPILARE ANCHE IL PUNTO 3

in alternativa

2 i servizi di assistenza (barrare **A** o **B**)

☐

A Centro autorizzato di Assistenza Agricola

☐

B Organizzazioni e Associazione degli acquirenti

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

SEDE OPERATIVA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Allega: documentazione relativa all'adesione ai servizi di consultazione ed aggiornamento di CAA o Organizzazioni e Associazione acquirenti, con relativa documentazione di accettazione dell'adesione.

3 comunica che la persona incaricata per l'accesso al SIAN tramite SPID, CIE O CNS è:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO MAIL

- di essere a conoscenza delle attività di controllo da parte degli organi preposti ai sensi dell'art. 8 D.M. MIPAAF 26 agosto 2021;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di:
 - garantire l'accesso all'autorità competente alle proprie sedi in ogni momento e senza restrizioni, come previsto all'art. 8 comma 10 del D.M. MIPAAF 26 agosto 2021, ed ai locali in cui viene tenuta la documentazione prevista all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.M. MIPAAF 26 agosto 2021 rendendo disponibile, se richiesto, tale documentazione presso la sede legale della Ditta (solo nel caso venga tenuta in altro luogo);
 - comunicare qualsiasi variazione relativa alle notizie di cui alla presente comunicazione con particolare riferimento al proprio legale rappresentante ed alle sedi;
 - rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato, relativo alla normativa di settore;
 - di essere a conoscenza, in applicazione dei disposti di cui al D.M. MIPAAF 26 agosto 2021, che il riconoscimento verrà revocato in caso di mancato acquisto di latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi e negli altri casi previsti dalla legge.

Allega: ricevuta pagamento imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro tramite F24 - CODICE TRIBUTO 2501

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

D.d.u.o. 10 dicembre 2021 - n. 17155

OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. (UE) 1308/2013 art. 151 e dm MIPAAF 6 agosto 2021 - Conferma del riconoscimento dei «Primi acquirenti» di latte bovino della Regione Lombardia e definizione della nuova procedura per il riconoscimento della qualifica di «Primo acquirente» latte bovino

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE,
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli» ed in particolare, l'articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il d.m. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021 recante «Modalità di applicazione dell'articolo 151 del Reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino»;
- la l. r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il d.m. MIPAAF 6 agosto 2021 all'art. 3 stabilisce che:

- i «primi acquirenti» di latte sono preventivamente riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale ove sono rese disponibili le scritture contabili;
- ogni «primo acquirente» è tenuto a presentare alla competente Regione apposita domanda di riconoscimento;
- le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei «primi acquirenti» tenuto nel SIAN e che tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati;
- conservano la loro validità i riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data del 18 settembre 2021 (data di entrata in vigore del DM MIPAAF 6 agosto 2021);
- qualora il «primo acquirente» riconosciuto non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo del SIAN;

Considerato inoltre che il d.m. MIPAAF 6 agosto 2021 all'art. 6 stabilisce che:

- i «primi acquirenti» preventivamente riconosciuti possono acquistare latte dai produttori;
- i produttori devono consegnare latte da loro prodotto solo a «primi acquirenti» preventivamente riconosciuti e a tal fine si avvalgono dell'albo tenuto nel SIAN;

Ritenuto necessario, alla luce delle novità sopra evidenziate, aggiornare la procedura per il riconoscimento dei «primi acquirenti», definendo nello specifico:

- la modulistica e la documentazione necessaria per presentare la domanda;
- la competenza della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi nella fase istruttoria, che si avvale del supporto delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca / della Provincia di Sondrio per la conclusione della stessa;
- i tempi per la conclusione del procedimento e per il rilascio/diniogo del riconoscimento stesso tramite decreto del Dirigente pro-tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;

Preso atto che i requisiti per l'ottenimento del riconoscimento di «primo acquirente» sono quelli analiticamente individuati dall'art. 3 comma 2 del d.m. MIPAAF 6 agosto 2021;

Ritenuto, pertanto, di:

- confermare i riconoscimenti delle ditte «prime acquirenti» rilasciati e non revocati o decaduti alla data di pubblicazione sul BURL del presente decreto;
- disporre che le domande di riconoscimento, firmate digitalmente, debbano essere presentate a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per via telematica all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it, utilizzando la modulistica allegata al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- fissare i termini per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica di «primo acquirente» in 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda alla Regione Lombardia;
- stabilire che l'istruttoria delle domande compete alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale anche delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca/ Provincia di Sondrio per effettuare un'attività di verifica in loco presso la sede della ditta, al termine della quale verrà redatto un verbale corredato da espresso parere;
- stabilire che il procedimento si conclude con un decreto di riconoscimento del Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;
- prevedere che l'avvenuto riconoscimento, i mutamenti di conduzione e della forma giuridica ed eventuali revoche siano registrati nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN a cura della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;

Considerato che l'art. 10 del d.m. MIPAAF 6 agosto 2021 prevede l'abrogazione della precedente normativa, e pertanto l'albo regionale «primi acquirenti» a suo tempo istituito con d.g.r. 18 dicembre 2003 n. 7/15675, non viene più aggiornato;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di confermare la validità dei riconoscimenti di «primo acquirente» latte bovino rilasciati da Regione Lombardia che non erano stati revocati né erano decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2. di disporre che le domande di riconoscimento di «primo acquirente» latte bovino, firmate digitalmente, debbano essere presentate a Regione Lombardia - DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per via telematica all'indirizzo [pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) utilizzando la modulistica allegata al presente decreto (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che l'istruttoria delle domande compete alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale anche delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca/Provincia di Sondrio per effettuare un'attività di verifica in loco presso la sede della ditta;

4. di stabilire che il procedimento si conclude con un decreto di riconoscimento di «primo acquirente» di latte bovino del Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche e che i termini entro cui il procedimento deve essere concluso sono fissati in 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda alla Regione Lombardia;

5. di prevedere che l'avvenuto riconoscimento, i mutamenti di conduzione e della forma giuridica ed eventuali revoche siano registrati nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN a cura dell'U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche;

6. di procedere alla revoca del riconoscimento, con decreto del Dirigente pro tempore dell'U.O. Sviluppo filiere agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche ed alla conseguente cancellazione dall'albo dei «primi acquirenti» tenuto nel SIAN nel caso in cui l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo continuativo superiore a 12 mesi;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

Allegato A


RegioneLombardia

Marca da bollo
assolta con
pagamento
tramite F24

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO "PRIMO ACQUIRENTE " DI LATTE BOVINO
ai sensi dell'art. 151 del Regolamento (CE) n° 1308/2013 e dell'art. 3 del D.M. MIPAAF 06/08/2021

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
U.O. SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E
ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E
POLITICHE ITTICHE
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124
MILANO
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Il sottoscritto

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

in qualità di

☐

TITOLARE

☐

RAPPRESENTANTE LEGALE

della ditta

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

DATA RILASCIO PARTITA IVA

giorno mese anno

ISCRIZIONE ALLA CCIAA DI

NUMERO REGISTRO IMPRESE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

UBICAZIONE SEDE OPERATIVA/STABILIMENTO (solo se diverso dalla sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE (indicare ubicazione sede contabile)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Consapevole che la presente dichiarazione è rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000

CHIEDE

il riconoscimento di "PRIMO ACQUIRENTE" della ditta stessa, ai sensi dell'art. 151 del Regolamento (CE) n° 1308/2013 e dell'art. 3 del D.M. MIPAAF 06/08/2021

A tal fine dichiara:

- di essere pienamente a conoscenza del contenuto della sopracitata normativa e degli adempimenti connessi al riconoscimento di "primo acquirente" di cui all'art. 6 del DM MIPAAF 6 agosto 2021, che si impegna a rispettare;
- che la ditta può accedere alla consultazione ed aggiornamento delle banche dati SIAN attraverso (compilare il punto **1** o in alternativa il punto **2**):

1 idonea apparecchiatura informatica che si trova presso:

DESCRIZIONE (1)

(1) Riportare se presso una delle sedi della ditta o nel caso sia presso terzi indicarne la ragione sociale (es. "Studio commercialista")

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

COMPILARE ANCHE IL PUNTO 3

in alternativa

2 i servizi di assistenza (barrare **A** o **B**)

☐

A Centro autorizzato di Assistenza Agricola

☐

B Organizzazioni e Associazione degli acquirenti

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

SEDE OPERATIVA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Allega: documentazione relativa all'adesione ai servizi di consultazione ed aggiornamento di CAA o Organizzazioni e Associazione acquirenti, con relativa documentazione di accettazione dell'adesione.

3 comunica che la persona incaricata per l'accesso al SIAN tramite SPID, CIE O CNS è:

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

TELEFONO

INDIRIZZO MAIL

- di essere a conoscenza delle attività di controllo da parte degli organi preposti ai sensi dell'art. 8 del D.M. MIPAAF 6 agosto 2021;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di:
 - garantire l'accesso all'autorità competente alle proprie sedi in ogni momento e senza restrizioni, come previsto all'art.8 comma 10 del D.M. MIPAAF 6 agosto 2021, ed ai locali in cui viene tenuta la documentazione prevista all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.M. MIPAAF 6 agosto 2021 rendendo disponibile, se richiesto, tale documentazione presso la sede legale della Ditta (solo nel caso venga tenuta in altro luogo);
 - comunicare qualsiasi variazione relativa alle notizie di cui alla presente comunicazione con particolare riferimento al proprio legale rappresentante ed alle sedi;
 - rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato, relativo alla normativa di settore;
 - di essere a conoscenza, in applicazione dei disposti di cui al D.M. MIPAAF 6 agosto 2021, che il riconoscimento verrà revocato in caso di mancato acquisto di latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi e negli altri casi previsti dalla legge.

Allega: ricevuta pagamento imposta di bollo di importo pari a 16,00 euro tramite F24 - CODICE TRIBUTO 2501

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

D.d.s. 1 dicembre 2021 - n. 16773

Concessione contributi per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 - 2^a tranche - A.F.C.P Varese - Como - Lecco - territorio di Lecco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA,
FORESTE, CACCIA E PESCA - VARESE - COMO - LECCO

Vista la normativa che ha trasferito le funzioni in materia di Agricoltura alla Regione Lombardia a decorrere dal 1 aprile 2016;

- l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- l.r. 25 marzo 2016 n.7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico della l.r. in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle Province e della Città Metropolitana di Milano rilocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015, Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934»;

Richiamati:

- l'art. n. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria» della l. 11 febbraio 1992 n. 157;
- l'art. n. 47 «Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria» della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 così come modificato dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e dalla l.r. 25 marzo 2016 n. 7;
- la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2»;
- l'art. 5, «Indennizzo e prevenzione dei danni» della l.r. n. 19 del 17 luglio 2017;
- la d.g.r. n. 2403 del 18 novembre 2019 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la d.g.r. n. 3579 del 21 settembre 2020 «Aggiornamento della d.g.r. XI/2403 dell'11 novembre 2019 «modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

Rilevato che al punto 3 del deliberato della citata d.g.r. n. 5841/2016, si prevede che gli indennizzi dei danni provocati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, siano concessi ed erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo», 6 «Controllo»;

Visto il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 elevando il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio a 20.000 euro, nonché il decreto ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020 che ha portato tale massimale ad € 25.000,00;

Preso atto che la d.g.r. 2403 del 18 novembre 2019 prevede al punto 5 dell'allegato 2 che: «qualora il valore dell'indennizzo stimato, riferito alla singola domanda, sia inferiore o uguale a 200 euro, non si procederà alla liquidazione del danno»;

Atteso che nel periodo dal 1 febbraio 2021 al 31 ottobre 2021, sono state istruite 41 richieste di indennizzo dei danni da fauna selvatica allo scrivente AFCP per il territorio della provincia di Lecco, rispetto alle quali l'istruttoria si è conclusa con la proposta:

- di non ammissibilità per 13 domande come riportato nell'allegato A parte integrante del presente decreto;
- di ammissibilità per 28 domande, come riportato nell'allegato B parte integrante del presente decreto, i cui rimborsi, calcolati secondo le prescrizioni della d.g.r. 5846/2016, come modificata dalla d.g.r. 2403/2019, ammontano a complessivi 33.268,29 di cui 28.028,53 a carico di Regione Lombardia, importo comunicato alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi per la successiva verifica di disponibilità finanziaria;

Preso atto della nota protocollo n. M1.2021.0206328 del 25 novembre 2021 con la quale il Dirigente della U.O. «Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie» della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia ha comunicato l'avvenuto reperimento delle risorse nella percentuale pari al 53,3769% degli importi stimati a carico di Regione Lombardia per le domande ammissibili di indennizzo danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per la 2^a tranche dei danni anno 2021 informando, nel contempo, che il capitolo di bilancio di riferimento è il n. 16.01.104.11647, che ha una disponibilità di competenza/cassa pari a € 1.138.370,02, assegnando il termine del 14 dicembre 2021 per procedere all'impegno ed alla liquidazione delle somme destinate agli ATC/CAC per la liquidazione dei predetti contributi;

Preso atto che l'importo viene ridotto proporzionalmente per tutte le domande, indipendentemente dalla tipologia di danno subito o della coltura danneggiata, così come specificato nella sopra citata comunicazione del 25 novembre 2021 che come di seguito si riporta:

«Alla luce di quanto previsto dall'art. 47 della l.r. 26/03 e dall'art. 5 della l.r. 19/17, che dispone quanto segue:

- la Regione, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale, provvede all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni previsti al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 47, nei limiti delle risorse stanziare a bilancio;

e di quanto disposto dalla d.g.r. 3579 del 21 settembre 2020, che prevede nell'allegato 1A quanto segue:

- nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura;

l'importo del contributo ammissibile - per la quota a carico del bilancio regionale viene ridotto del 46,6231% e verrà pertanto liquidato il 53,3769% dello stesso»;

Sentito con nota PEC prot. n. M1.2021.0193964 in data 26 ottobre 2021 il Comitato tecnico per i fondi destinati alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica della Struttura AFCP Varese, Como e Lecco - Sede di Lecco, istituito con decreto n. 14484/20;

Preso atto che, entro i termini fissati, nessun componente del Comitato tecnico per i fondi destinati alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni da fauna selvatica ha trasmesso il proprio parere in merito alla liquidazione dei danni per il periodo 01 Febbraio 2021 - 31 ottobre 2021;

Atteso che si è proceduto a iscrivere i singoli indennizzi nel Registro Nazionale Aiuti, RNA, e a ottenere i relativi codici;

Visto il punto 2 del deliberato della d.g.r. 3579 del 21 settembre 2020 ed in particolare:

- punto 2 a) il quale stabilisce che «la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC per danni e interventi di prevenzione localizzati

nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e per i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio della specie, per i quali la quota di partecipazione è incrementata, nei limiti delle risorse a disposizione, al trenta per cento degli importi liquidabili;

- punto 2 b) il quale stabilisce che» gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati:
 - esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art.2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione, ad eccezione di quanto riportato al successivo punto»;
 - a tutti i proprietari dei fondi danneggiati, anche se non imprenditori agricoli, per i danni causati dalla specie cinghiale ai prati permanenti, nelle zone di montagna soggette a vincolo idrogeologico»;

Visto il punto 1 del deliberato della d.g.r. n. 2403/2019:

- la lett. c), in base alla quale: «i richiedenti, ad eccezione dei proprietari dei fondi danneggiati che non siano imprenditori ai fini della erogazione dell'indennizzo e/o del contributo, forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello approvato con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura che informi su eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti e attestati:
 - di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n.316/2019;
 - l'ammontare dell'eventuale indennizzo o contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento o per le stesse opere di prevenzione»;

Preso atto del punto 7 della d.g.r. n. 5841/2016, che stabilisce le modalità ed i tempi per l'ammissione all'indennizzo e per la successiva liquidazione, fra cui:

- la lett. e), ove è disposto che con loro provvedimenti, i dirigenti delle competenti strutture, previo controllo dei requisiti de minimis dichiarati dai richiedenti, approvino l'elenco dei beneficiari ammissibili e dei relativi importi a contributo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio per gli esercizi di competenza, e impegnino e liquidino a favore degli ATC/CAC;
- la lett. f), che prevede che siano gli ATC e i CAC a provvedere alla liquidazione degli indennizzi e dei contributi ai beneficiari sulla base dei provvedimenti di cui alla precedente lett. e);
- la lett. i), la quale stabilisce che: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, le domande istruite dagli UTR tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso saranno liquidate ai beneficiari entro il 30 dicembre dello stesso anno»;

Preso atto di quanto indicato nell'allegato 1 della d.g.r. n. 3579/2020, che, modificando la d.g.r. n. 2403/2019, stabilisce quanto segue: «... rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ogni anno, gli ATC e i CAC provvedono all'erogazione degli indennizzi ai beneficiari e ne danno contestuale comunicazione alla Regione»;

Dato atto che la liquidazione degli indennizzi, ai beneficiari finali potrà avvenire solo dopo aver espletato la «Visura Deggendorf», effettuata attraverso la consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato;

Atteso che tutti gli imprenditori e società agricole hanno allegato alla domanda di indennizzo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al punto 6.c della citata d.g.r. n. 5841/2016, o hanno provveduto tempestivamente all'invio della medesima dichiarazione quando loro richiesto;

Preso atto che per tutte le imprese agricole richiedenti è stata effettuata la Visura Aiuti de minimis, e la Visura Aiuti di Stato, così come risulta dall'elenco dei codici VERCOR riportato nella Tabella B ed è stata registrata, mediante l'applicativo SIAN, la concessione del contributo così come risulta dalla colonna «Codice univoco della concessione o SIAN-COR» della stessa tabella e ottenuto dallo stesso registro SIAN al momento dell'inserimento della concessione;

Ricordato che:

- i soggetti ammessi a contributo per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica fanno capo a tre diversi ATC/CAC, come illustrato nella Tabella B alla colonna ATC/CAC;
- la somma complessiva ammessa a contributo per la liquidazione dei danni è pari a € 20.200,52;

Atteso che:

1. la liquidazione degli indennizzi per i territori di Lecco, così come specificato nella Tabella B, deve essere effettuata secondo la seguente ripartizione:
 - Ambito Territoriale di Caccia Meratese: 8 aziende agricole, per una somma complessiva pari a € 6.534,04;
 - Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi: 7 aziende agricole, per una somma complessiva pari a € 6.089,92;
 - Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi: 13 aziende agricole per una somma complessiva pari a € 7.576,56;
2. I predetti importi sono comprensivi dell'aliquota a carico dei Comitati di Gestione degli ATC e dei CAC, stabiliti caso per caso ai sensi dell'art. 47 della l.r. 26/1993 e dell'art. 5, comma 3, della l.r. 19/2017;

Preso atto che ai sensi del punto 6a) del deliberato della d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016, la spesa complessiva da impegnare e liquidare a favore degli ATC e CAC per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, è di € 14.960,76 suddiviso, come meglio specificato nella Tabella B per singolo beneficiario, nel seguente modo:

- Ambito Territoriale di Caccia Meratese € 5.275,52;
- Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi € 5.308,72;
- Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi € 4.376,52;

Dato atto che i Comitati di Gestione dei CAC e ATC sopra elencati dovranno integrare con fondi propri le cifre erogate da Regione Lombardia come meglio specificato nella Tabella B e come di seguito riportato:

- Ambito Territoriale di Caccia Meratese € 1.258,52;
- Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi € 781,20;
- Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi € 3.200,04;

Preso atto che non vi sono elementi ostativi che impediscano di effettuare la contestuale liquidazione dei fondi destinati agli ATC/CAC, essendo inoltre espressamente previsto dalla citata d.g.r. n. 2403, che ha modificato la d.g.r. 5841, che i predetti soggetti procedano all'erogazione dell'indennizzo dei danni ai beneficiari finali entro il 31 dicembre 2021;

Ritenuto pertanto di dover:

- escludere dalla liquidazione le domande di indennizzo dei danni da fauna selvatica le domande, così come elencate nell'allegata Tabella A;
- ammettere alla liquidazione le domande di indennizzo dei danni provocati da fauna selvatica, così come elencate nell'allegata Tabella B;
- erogare all'Ambito Territoriale di Caccia Meratese la somma di € 5.275,52
- erogare al Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Lecchesi la somma di € 5.308,72;
- erogare al Comprensorio Alpino di Caccia Alpi Lecchesi la somma di € 4.376,52;
- impegnare le cifre necessarie per l'indennizzo sul capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica» del bilancio 2021;
- liquidare, contestualmente, le predette somme ai suddetti ATC/CAC;
- trasmettere notizia dell'avenuto impegno ai citati ATC/CAC, fornendo loro le necessarie istruzioni per la liquidazione degli indennizzi nei tempi e nei modi stabiliti da Regione Lombardia indicando, in particolare, le cifre che dovranno essere da loro erogate con fondi propri;
- trasmettere agli ATC/CAC i dati anagrafici dei soggetti da indennizzare;
- trasmettere notizia dell'avenuto impegno ai soggetti aventi diritto all'indennizzo, fornendo loro le necessarie indicazioni circa i tempi e i modi per la loro liquidazione;

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

- stabilire che le somme, nella colonna «TOTALE importi da liquidare dopo il ripristino» della Tabella B, corrispondenti alle superfici a pascolo o a prato permanente danneggiate dal cinghiale e non ancora ripristinate alla data di approvazione del presente atto, non potranno essere liquidate dagli ATC/CAC senza una specifica comunicazione da parte di Regione Lombardia;
- stabilire che, al fine della liquidazione del relativo indennizzo, le suddette superfici devono essere ripristinate entro e non oltre il 15 maggio 2022 per tutte le superfici, fatte salve cause non riconducibili alla volontà del beneficiario stabilendo, inoltre, che la comunicazione di avvenuto ripristino debba essere trasmessa alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Varese - Como - Lecco, sede di Lecco, entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla fine dei lavori;
- stabilire che il mancato ripristino delle superfici danneggiate dal cinghiale entro le date sopra riportate comporterà l'esclusione dei relativi importi dall'indennizzo, fatte salve cause non riconducibili alla volontà del beneficiario;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento, nei termini previsti dalla d.g.r. 2403/2019 e dalle disposizioni della D.G. Agricoltura;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC agli atti d'ufficio;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente Struttura individuata dalla d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021 «XIII Provvedimento organizzativo 2021» con la quale, fra l'altro, la dott.ssa Chiara Bossi è stata nominata Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Varese, Como e Lecco;

DECRETA

1. Di escludere dalla liquidazione le domande di indennizzo dei danni da fauna selvatica contenute nell'allegata Tabella A, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di esclusione sinteticamente riportate nella colonna «motivazioni» della tabella stessa.

2. Per le motivazioni in premessa esposte e qui interamente riportate, di ammettere, alla liquidazione dei danni da fauna selvatica le domande pervenute ed istruite positivamente dal 1 febbraio 2021 al 31 ottobre 2021 come indicato nella Tabella A allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3. Di attestare che per ciascuna delle predette aziende e società agricole è rispettato il tetto massimo di € 25.000, concesso dal decreto ministeriale 19 maggio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020 che ha

integrato il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che ha a sua volta modificato il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo», 6 «Controllo» e che pertanto non vi sono state conseguenti decurtazione dell'indennizzo calcolato.

4. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
A M B I T O TERRITORIALE DI CACCIA MERATESE	964106	16.01.104.11647	5.275,52				
COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI	959167	16.01.104.11647	5.308,72				
COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA ALPI LECCHESI	959168	16.01.104.11647	4.376,52				

5. Di liquidare:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MERATESE	964106	16.01.104.11647	2021/0/0		5.275,52
COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI	959167	16.01.104.11647	2021/0/0		5.308,72
COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA ALPI LECCHESI	959168	16.01.104.11647	2021/0/0		4.376,52

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
964106	AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MERATESE	92019120135	92019120135	VIA LEONARDO DA VINCI, 2 23851 GALBIATE (LC)
959167	COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA PREALPI LECCHESI	92019000139	92019000139	VIA DEI RICCIOLI, 21 23900 LECCO (LC)
959168	COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA ALPI LECCHESI	92018960135	92018960135	VIA SANDRRO PERTINI, 11 23822 BELLANO (LC)

6. Di comunicare l'avvenuto impegno ai citati ATC/CAC, trasmettendo il presente decreto unitamente alla tabella B, fornendo loro le necessarie istruzioni per la liquidazione degli indennizzi nei tempi e nei modi stabiliti da Regione Lombardia.

7. Di comunicare al CAC Alpi Lecchesi la sospensione della liquidazione a favore delle aziende Agricole:

- Gussalli Carlo per la quota parte dell'importo relativo al ripristino dei terreni, pari ad € 178,96;
- Gaggini Elia per la quota parte dell'importo relativo al ripristino dei terreni, pari ad € 122,17;

valore indicato nella colonna «TOTALE importi da liquidare dopo il ripristino» della Tabella B, rimandando la stessa successivamente all'accertamento, entro il 31 maggio 2022, dell'avvenuto ripristino;

8. Di comunicare l'avvenuto impegno ai soggetti aventi diritto all'indennizzo, indicando altresì i termini per la comunicazione dell'avvenuto ripristino dei terreni, qualora necessari.

9. Di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

11. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Chiara Bossi

Tab. A domande non ammissibili novembre 2021 zona di Lecco

N prt.	Data Protocollo	Nome Azienda	esito	motivo
M1.2021.0142577	05/07/2021	Oltramonti Tullio	non ammissibile	frutteto - non ammissibile a risarcimento per privati
M1.2021.0152161	22/07/2021	Rusconi Ermanno	non ammissibile	danno sotto soglia
M1.2021.0159915	05/08/2021	Deviscio	non ammissibile	danno sotto soglia
M1.2021.0159917	05/08/2021	Di Franco Matteo	non ammissibile	danno sotto soglia
M1.2021.0163240	12/08/2021	Gilardoni Elio	non ammissibile	colture non ammissibili a risarcimento per i privati
M1.2021.0164268	18/08/2021	Zapelli Rita Giuseppina	non ammissibile	mappali indicati sono investiti a bosco
M1.2021.0165526	24/08/2021	Bettiga Luigi	non ammissibile	danno sotto soglia
M1.2021.0171575	09/09/2021	Mazzina Enrica	non ammissibile	danno sotto soglia
M1.2021.0171855	09/09/2021	AZIENDA AGRICOLA CARAVINO DI GREPPI ZDENKA	non ammissibile	danno sotto soglia
M1.2021.0181268	29/09/2021		non ammissibile	danno sotto soglia
M1.2021.0181269	29/09/2021		non ammissibile	danno sotto soglia
M1.2021.0182405	30/09/2021		non ammissibile	nessuna risposta a richiesta integrazioni
M1.2021.0183552	04/10/2021	Magistris Laura Maria	non ammissibile	danno sotto soglia
		Malacrida Pietro	non ammissibile	danno sotto soglia

Tab. B Aziende Agricole ammesse a contributo per danni provocati da fauna - zona di Lecco - 2021

DATI AMMINISTRATIVI DOMANDE PERVENUTE				ESITO DELLA STIMA			LIQUIDAZIONE		CALCOLO DEGLI IMPORTI						IMPORTI DA LIQUIDARE		VERIFICHE AMMINISTRATIVE									
N prt.	Data Protocollo	Nome Azienda		esito stima	danno stimato	di cui importo ripristino	CAC/ATC	danno causato da	% carico CAC/AT C	importo CAC/ATC	% Regione	Importo Regione	%contributo regionale	importo regione	importo totale	TOTALE importo da liquidare ai richiedenti entro il 31/12/2021	importi da liquidare dopo il ripristino	VERCOR DE MINIMIS	DATA RICHIESTA	VERCOR AIUTI	DATA RICHIESTA	VERCOR DEGGENDORF	DATA RICHIESTA	SIAN_COR Codice Univ. Concessione	Data Caricamento	
M1.2020.0207037	29/09/2020	Mazzina Bruno	MZZBRN63E01A745T	positivo	1.050,00 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	315,00 €	70%	735,00 €	53,3769%	392,32 €	707,32 €	707,32 €			14193701	02/11/2021	14193726	02/11/2021	14193411	02/11/2021	1248289	26/11/2021
M1.2020.0203449	22/09/2020	Bettiga Davide	BTDDVD59C05A745T	positivo	861,54 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	258,46 €	70%	603,08 €	53,3769%	321,90 €	580,37 €	580,37 €			14194309	02/11/2021	14194374	02/11/2021	14194425	02/11/2021	1248290	26/11/2021
M1.2021.0027780	15/02/2021	Bettiga Pietro	BTTPTR55P20C839S	positivo	1.540,00 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	462,00 €	70%	1.078,00 €	53,3769%	575,40 €	1.037,40 €	1.037,40 €			14194932	02/11/2021	14194929	02/11/2021	14194943	02/11/2021	1248291	26/11/2021
M1.2021.0084841	13/05/2021	Società agricola Boschi di Valota Roberto e C.	03429130630	positivo	2.394,00 €		ATC Meratese	corvo	10%	239,40 €	90%	2.154,60 €	53,3769%	1.150,06 €	1.389,46 €	1.389,46 €			14195166	02/11/2021	14195218	02/11/2021	14195225	02/11/2021	1248293	26/11/2021
M1.2021.0101973	03/06/2021	Airoidi Maria Grazia	RLDMDGR68A70M052V	positivo	281,13 €		ATC Meratese	corvo	0%	0,00 €	100%	281,13 €	53,3769%	150,06 €	150,06 €	150,06 €			14195682	02/11/2021	14195696	02/11/2021	14195703	02/11/2021	1248294	26/11/2021
M1.2021.0103441	04/06/2021	Airoidi Maria Grazia	RLDMDGR68A70M052V	positivo	584,86 €		ATC Meratese	corvo	0%	0,00 €	100%	584,86 €	53,3769%	312,18 €	312,18 €	312,18 €			14195682	02/11/2021	14195696	02/11/2021	14195703	02/11/2021	1248295	26/11/2021
M1.2021.0111855	14/06/2021	Invernizzi Adriano	NVRDRN86L04E507P	positivo	3.141,92 €		Prealpi lecchesi	cinghiale	0%	0,00 €	100%	3.141,92 €	53,3769%	1.677,06 €	1.677,06 €	1.677,06 €			14196057	02/11/2021	14196056	02/11/2021	14196055	02/11/2021	1248296	26/11/2021
M1.2021.0111961	14/06/2021	Forlani Edoardo Claudio	FRLLDDC37T04F205C	positivo	400,00 €		ATC Meratese	cinghiale	30%	120,00 €	70%	280,00 €	53,3769%	149,46 €	269,46 €	269,46 €			14196248	02/11/2021	14196308	02/11/2021	14196313	02/11/2021	1248297	26/11/2021
M1.2021.0131124	28/06/2021	Galbusera Andrea	GLBNDR89B08F133V	positivo	732,50 €		Prealpi Lecchesi	cinghiale	30%	219,75 €	70%	512,75 €	53,3769%	273,69 €	493,44 €	493,44 €			14196409	02/11/2021	14196408	02/11/2021	14196413	02/11/2021	1248298	26/11/2021
M1.2021.0145400	09/07/2021	Rossi Simone Enzo	RSSSNNS4E11B423F	positivo	2.593,17 €		ATC Meratese	cinghiale capriolo	10%	259,32 €	90%	2.333,85 €	53,3769%	1.245,74 €	1.505,06 €	1.505,06 €			14196504	02/11/2021	14196501	02/11/2021	14196505	02/11/2021	1248299	26/11/2021
M1.2021.0147585	14/07/2021	società agricola Monte Legnone	03738830136	positivo	393,00 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	117,90 €	70%	275,10 €	53,3769%	146,84 €	264,74 €	264,74 €			14196694	02/11/2021	14196690	02/11/2021	14196744	02/11/2021	1248320	26/11/2021
M1.2021.0147596	14/07/2021	Rusconi Giorgio	RSCGRG69B09E507A	positivo	240,00 €		Prealpi lecchesi	cinghiale	30%	72,00 €	70%	168,00 €	53,3769%	89,67 €	161,67 €	161,67 €			14197755	02/11/2021	14197767	02/11/2021	14197772	02/11/2021	1248321	26/11/2021
M1.2021.0151113	20/07/2021	Gussalli Carlo	GSSCRL85D24A745M	positivo	415,67 €	265,67 €	Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	124,70 €	70%	290,97 €	53,3769%	155,31 €	280,01 €	101,05 €	178,96 €		14197925	02/11/2021	14197922	02/11/2021	14197928	02/11/2021	1248322	26/11/2021
M1.2021.0154417	27/07/2021	INVERNIZZI ROMANO	NVRMRN80D10E507D	positivo	439,50 €		Prealpi lecchesi	cinghiale	30%	131,85 €	70%	307,65 €	53,3769%	164,21 €	296,06 €	296,06 €			14198258	02/11/2021	14198255	02/11/2021	14198255	02/11/2021	1248324	26/11/2021
M1.2021.0160707	06/08/2021	Conti Roberto	CNTRRT76R07A745C	positivo	1.025,50 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	307,65 €	70%	717,85 €	53,3769%	383,17 €	690,82 €	690,82 €			14198576	02/11/2021	14198570	02/11/2021	14198594	02/11/2021	1248325	26/11/2021
M1.2021.0160708	06/08/2021	Galluzzi Daniela	GLLDNL64H42A745N	positivo	1.025,50 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	307,65 €	70%	717,85 €	53,3769%	383,17 €	690,82 €	690,82 €			14213994	03/11/2021	14213995	03/11/2021	14214054	03/11/2021	1248326	26/11/2021
M1.2021.0162861	12/08/2021	Berizzi Alessandro	BRZLSN87H04E507G	positivo	754,55 €		ATC Meratese	cinghiale	30%	226,37 €	70%	528,19 €	53,3769%	281,93 €	508,29 €	508,29 €			14214648	03/11/2021	14214646	03/11/2021	14214650	03/11/2021	1248328	26/11/2021
M1.2021.0165434	24/08/2021	Invernizzi Adriano	NVRDRN86L04E507P	positivo	4.981,00 €		Prealpi lecchesi	cinghiale	0%	0,00 €	100%	4.981,00 €	53,3769%	2.658,70 €	2.658,70 €	2.658,70 €			14196057	02/11/2021	14196056	02/11/2021	14196055	02/11/2021	1248330	26/11/2021
M1.2021.0170052	06/09/2021	Milani Nicola	MLNNCL88B13E507R	positivo	527,00 €		Prealpi Lecchesi	cinghiale	30%	158,10 €	70%	368,90 €	53,3769%	196,91 €	355,01 €	355,01 €			14216396	03/11/2021	14216394	03/11/2021	14216398	03/11/2021	1248331	26/11/2021
M1.2021.0173254	13/09/2021	Gobbi Donato	GBBDNT68R26F712E	positivo	1.758,00 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	439,50 €	70%	1.025,50 €	53,3769%	547,38 €					14216855	03/11/2021	14216852	03/11/2021	14216858	03/11/2021	1248332	26/11/2021
							Alpi Lecchesi	cinghiale	0%	0,00 €	100%	293,00 €	53,3769%	156,39 €	1.143,27 €	1.143,27 €										
M1.2021.0174288	15/09/2021	Tagliaferri Giovanni	TGLGNN76A21E507T	positivo	937,60 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	149,43 €	70%	348,67 €	53,3769%	186,11 €	570,13 €	570,13 €			14220439	03/11/2021	14219413	03/11/2021	14219414	03/11/2021	1248333	26/11/2021
							Alpi Lecchesi	cinghiale	0%	0,00 €	100%	439,50 €	53,3769%	234,59 €												
M1.2021.0175880	17/09/2021	Mazzina Bruno	MZZBRN63E01A745T	positivo	234,40 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	70,32 €	70%	164,08 €	53,3769%	87,58 €	157,90 €	157,90 €			14193701	03/11/2021	14193726	03/11/2021	14193411	03/11/2021	1248335	26/11/2021
M1.2021.0176616	20/09/2021	Rossi Simone Enzo	RSSSNNS4E11B423F	positivo	3.633,15 €		ATC Meratese	muffoni - cinghiali	10%	363,32 €	90%	3.269,84 €	53,3769%	1.745,34 €	2.108,65 €	2.108,65 €			14196504	03/11/2021	14196501	03/11/2021	14196505	03/11/2021	1248336	26/11/2021
M1.2021.0176628	20/09/2021	Forlani Edoardo Claudio	FRLLDDC37T04F205C	positivo	501,19 €		ATC Meratese	cervi	10%	50,12 €	90%	451,07 €	53,3769%	240,77 €	290,89 €	290,89 €			14196248	02/11/2021	14196308	02/11/2021	14196313	02/11/2021	1248337	26/11/2021
M1.2021.0178133	22/09/2021	Zambelli Anna	ZMBNNA58L68E507W	positivo	665,00 €		Prealpi Lecchesi	cinghiale	30%	199,50 €	70%	465,50 €	53,3769%	248,47 €	447,97 €	447,97 €			14224169	03/11/2021	14224215	03/11/2021	14224216	03/11/2021	1248339	26/11/2021
M1.2021.0179316	24/09/2021	Bettiga Davide	BTDDVD59C05A745T	positivo	635,81 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	190,74 €	70%	445,07 €	53,3769%	237,56 €	428,31 €	428,31 €			14194309	02/11/2021	14194374	02/11/2021	14194425	02/11/2021	1248340	26/11/2021
M1.2021.0179979	27/09/2021	Gaggini Elia	GGGLEI02E02E507L	positivo	438,20 €	181,36 €	Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	131,46 €	70%	306,74 €	53,3769%	163,73 €	295,19 €	173,02 €	122,17 €		14224667	03/11/2021	14224752	03/11/2021	14224761	03/11/2021	1248342	26/11/2021
M1.2021.0182415	30/09/2021	Gobbi Davide	GBBDVD76C06E507F	positivo	1.084,10 €		Alpi Lecchesi	cinghiale	30%	325,23 €	70%	758,87 €	53,3769%	405,06 €	730,29 €	730,29 €			14257437	04/11/2021	14257432	04/11/2021	14257436	04/11/2021	1248344	26/11/2021
				33.268,29 €					5.239,76 € 28.028,53 € 14.960,76 € 20.200,52 € 19.899,39 € 301,13 €																	

D.d.s. 3 dicembre 2021 - n. 16973

Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 6.386,01 destinata all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 - anno 2021 - Lodi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA,
FORESTE, CACCIA E PESCA DI PAVIA E LODI

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015»;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015 «Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione»;

Visto che l'art. 47 della legge regionale 26/93 e successive modifiche prevede che l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria sono a carico:

- a) «della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione della selvaggina»;
- b) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati, individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci»;

Preso atto che con deliberazione di Giunta n. X/5841 del 18 novembre 2016, modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e XI/3579 del 21 settembre 2020, sono stati approvati «i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2», in adeguamento dell'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

Rilevato che:

- è stata completata l'istruttoria delle pratiche di richiesta indennizzo e prevenzione danni di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 47 legge regionale 26/93, con riferimento al periodo 01 ottobre 2020 - 30 settembre 2021;
- la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia e Lodi ha provveduto, con tecnico incaricato, ad effettuare i sopralluoghi necessari per controllare la sussistenza dei danni ed a periziare i relativi importi da indennizzare come riportati nei prospetti agli atti;

Preso atto che in applicazione dei criteri disposti con la citata deliberazione di Giunta n. X/5841 del 18 novembre 2016,

modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e XI/3579 del 21 settembre 2020:

- sono state accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- non vengono indennizzati i danni, né concessi contributi, alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni previste dalle sopra citate d.g.r., e a tal fine:
 - sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000;
 - sono stati controllati i requisiti sul rispetto del regime de minimis;

Preso atto altresì che, in applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, in merito agli obblighi da parte dell'Autorità responsabile e del Soggetto concedente gli aiuti individuali, di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14:

- sono state effettuate le verifiche relative agli aiuti di Stato tramite il Registro Nazionale Aiuti mediante le visure Aiuti, visure de Minimis, con le quali sono stati rilasciati i Codici Concessione RNA - COR aiuti e de Minimis per ogni soggetto beneficiario;
- sono stati registrati gli aiuti individuali nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e sono stati acquisiti i Codici Univoci di Concessione;

Atteso che, in base all'istruttoria delle pratiche di cui sopra, la cifra complessiva per l'indennizzo dei danni per l'anno 2021, comprensiva della quota spettante a carico degli ATC, è di € 13.341,00 (Regione Lombardia € 11.964,00 - ATC € 1.377,00);

Vista la nota protocollo n. M1.2021.0206328 del 25 novembre 2021 con cui la DG Agricoltura comunica che, a causa delle risorse disponibili non sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande, l'importo del contributo ammissibile - per la quota a carico del bilancio regionale - viene ridotto del 46,6231% e verrà pertanto liquidato il 53,3769 % dello stesso;

Visto che la citata d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 ha, tra l'altro, stabilito che la quota di partecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambito Territoriale di Caccia e dei Comprensori Alpini di Caccia per danni e interventi di prevenzione localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al 10% degli importi liquidabili, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale e per i relativi interventi di prevenzione in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio della specie, per i quali la quota di partecipazione è incrementata, nei limiti delle risorse a disposizione, al 30% degli importi liquidabili;

Atteso quindi che la cifra complessiva per l'indennizzo dei danni per l'anno 2021 risulterà essere di € 7.763,01 così suddivisa:

- € 6.386,01 a carico di Regione Lombardia;
- € 1.377,00 a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia;

Preso atto che la somma a carico dei vari ATC risulta essere di € 1.377,00, così suddivisa:

- € 207,20 a carico dell'ATC Laudense Nord;
- € 1.169,80 a carico dell'ATC Laudense Sud;

Ritenuto che Regione Lombardia, in applicazione della d.g.r. n. 5841/2016, modificata ed integrata dalla deliberazione di Giunta n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e XI/3579 del 21 settembre 2020, in relazione alla propria disponibilità finanziaria, partecipa:

- per i danni verificatisi sul territorio a caccia programmata di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 47 con una quota pari a € 6.094,04;
- per i danni verificatisi nelle zone a tutela di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 47 con una quota pari a € 291,97;

Trasferendo le predette somme (per un totale di € 6.386,01) all'Ambito Territoriale di caccia Laudense Nord e all'Ambito Territoriale di caccia Laudense Sud così come segue:

- ATC Laudense Nord € 1.157,10;
- ATC Laudense Sud € 5.228,91;

Gli stessi ATC provvederanno a trasferire la somma ad ogni singola azienda come specificato nell'allegato parte integrante del presente atto, previa verifica da parte della

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia e Lodi che le imprese non si trovino nella condizione di aver ricevuto o non restituito aiuti giudicati incompatibili con il mercato unico europeo dalla Commissione Europea;

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare l'indennizzo dei danni e il contributo per opere di prevenzione di cui in oggetto;

Vista altresì la l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento di Contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato, secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini previsti dall'allegato n.1 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, ai sensi della l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e dal cinghiale ai sensi del l.r. 19/2017» di cui alla d.g.r. 2403 del 11 novembre 2019 in relazione alla necessità di attendere la comunicazione della DG Agricoltura relativa alla disponibilità finanziaria per l'anno 2021;

Verificata la regolarità contributiva dell'Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord, come da DURC agli atti;

Verificato altresì che per l'Ambito Territoriale di Caccia Laudense Sud non si prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario in quanto risulta privo di personale dipendente;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Ufficio Territoriale Pavia-Lodi, individuate dalla d.g.r. n. XI/2752 del 20 gennaio 2020;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. XI/4655 del 3 maggio 2021 «VII provvedimento organizzativo 2021», nella parte in cui è stato nominato il dott. Faustino Bertinotti quale Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia-Lodi;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'elenco dei beneficiari, allegato al presente atto e facente parte integrante e sostanziale, aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica per un importo complessivo a carico di Regione Lombardia di € 6.386,01, per il periodo 01 ottobre 2020 - 30 settembre 2021;

2. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro 6.386,01 a favore di dell'ATC Laudense Nord (€ 1.157,10) e dell'ATC Laudense Sud (€ 5.228,91) (cod. 65804), imputato al capitolo di spesa 16.01.104.11647 dell'esercizio finanziario 2021;

3. di stabilire che l'importo a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia, che provvederanno a trasferire la somma ad ogni singola Azienda come specificato nell'allegato, è quantificato nel 10% degli importi liquidabili per i danni causati dalla fauna sul territorio a caccia programmata di loro competenza, fatta eccezione per i danni causati dalla specie cinghiale, per i quali la quota di partecipazione è incrementata, nei limiti delle risorse a disposizione, al 30% degli importi liquidabili;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia e Lodi per gli adempimenti di competenza acquisendo, a conclusione dei pagamenti che dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2021, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il dirigente
Faustino Bertinotti

_____ . _____

Az.	N. protocollo	Rag. Soc AZIENDA	Cuaa	Comune danni	Zona	Coltura	Specie	SIAN-COR	RNA AIUTI	RNA DE MINIMIS	RNA DEGGENDORF	€ quota Regione	€ Quota ATC	Indennizzo tot.
1	M1.2021.0055151	SOCIETA' AGRICOLA MARESCOTTI F.LLI PIETRO E AMALIA SS	03063360154	Casaletto Lodigiano	ATC NORD	erbaio	Coniglio s. - Piccione	1230867	14146648	14146643	14156596	48,52 €	10,10 €	58,62 €
	M1.2021.0055151	SOCIETA' AGRICOLA MARESCOTTI F.LLI PIETRO E AMALIA SS	03063360154	Lodi Vecchio	ATC NORD	riso	Piccione	1230867	14146648	14146643	14156596	615,38 €	128,10 €	743,48 €
2	M1.2021.0090808	SANTA MARIA DI GABRIELE SALANTI E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	08267620964	Meleti	ATC SUD	mais	Cinghiale	1230874	14147367	14147370	14156595	121,43 €	97,50 €	218,93 €
	M1.2021.0090808	SANTA MARIA DI GABRIELE SALANTI E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	08267620964	Meleti	ATC SUD	mais	Corvidi	1230874	14147367	14147370	14156595	156,13 €	32,50 €	188,63 €
	M1.2021.0090808	SANTA MARIA DI GABRIELE SALANTI E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	08267620964	Cornovecchio	ZRC in SUD	mais	Corvidi	1230874	14147367	14147370	14156595	130,24 €	- €	130,24 €
	M1.2021.0161950	SANTA MARIA DI GABRIELE SALANTI E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	08267620964	Meleti	ATC SUD	mais	Cinghiale	1230874	14147367	14147370	14156595	60,90 €	48,90 €	109,80 €
3	M1.2021.0102018	AZIENDA AGRICOLA C.M.V. DI GALLI CESARE	GLLCRR88R05E648R	Marudo	ATC NORD	soia	Coniglio s.	1230875	14147366	14147368	14156594	331,47 €	69,00 €	400,47 €
4	M1.2021.0134557	SOCIETA' AGRICOLA DOMODOSSOLA SOCIETA' SEMPLICE	03863610964	Borgo San Giovanni	ZRC in NORD	mais	Coniglio s.	1230876	14147374	14147379	14156593	161,73 €	- €	161,73 €
5	M1.2021.0145183	ALLEVAMENTO GUDIO DI LUNATI E URGNANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	03129000968	Codogno	ATC SUD	soia	Piccione	1230877	14147378	14147376	14156592	4.577,18 €	952,80 €	5.529,98 €
6	M1.2021.0153584	LUCCHINI MARIA ANTONIA E VILLA MASSIMO	82504520154	Castelnuovo Bocca d'Adda	ATC SUD	girasole	Piccione	1230878	14147380	14147382	14156591	183,03 €	38,10 €	221,13 €

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

D.d.s. 6 ottobre 2021 - n. 17051

L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna e domestica inselvatichita negli ATC Provincia Cremona - Periodo 1 gennaio 2021- 31 ottobre 2021 - Impegno di spesa e liquidazione a beneficiari diversi (ruolo n. 65802).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA
E PESCA VAL PADANA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la l.r. 25 marzo 2016 n.7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la legge 4 giugno n. 194 s.m.i. con la quale è stato istituito il SIAN «Sistema Informativo Agricolo Nazionale»;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge 5 marzo 2001 n. 57 riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
- la l.r. n. 26/93 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i.»;
- il decreto del Ministero Politiche Agricole e Forestali, prot. n. 5591 del 19 maggio 2020 che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli;
- la l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» ed in particolare l'art. 5 «Indennizzo e prevenzione dei danni»;
- la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 con la quale la

Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita;

- la d.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2403 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2» in adeguamento all'art. 5 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la d.g.r. del 21 settembre 2020 - n. XI/3579 «aggiornamento della d.g.r. XI/2403 del 11 novembre 2019»;

Visto:

- l'art. 47 della L.R. n. 26/1993 e s.m.i. che prevede l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:
 - a) «della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina...»;
 - b) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci»;

Visto il decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 19 maggio 2020, n. 5591, con cui è stato definito l'importo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il quale dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari nonché stabilire la revisione delle tempistiche relative alle istruttorie delle domande di indennizzo per rendere più efficace e tempestiva l'azione di ristoro danni da fauna selvatica;

Richiamato l'allegato 1A alla d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 che stabilisce, tra le altre cose, che entro il 15 novembre, previo controllo dei requisiti de minimis e sentito il comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. 26/93 è approvato con apposito provvedimento dei competenti dirigenti delle Strutture AFCP.

Visto il decreto del dirigente della Struttura AFCP Val Padana n. 3077 del 05 marzo 2021 con il quale è stato costituito il Comitato Tecnico sopraindicato per territorio di Cremona;

Dato atto che :

- è stata completata l'istruttoria delle pratiche di richiesta indennizzo per danni di cui al comma 1, lettera a e b), dell'articolo 47 l.r. 26/93 e d.g.r. 5841/2016, e s.m.i. pervenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 ottobre 2021;
- come previsto dall'art. 47 della sopracitata legge in data 4 novembre 2021, presso la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana - sede di Cremona si è riunito il Comitato Tecnico che ha valutato le modalità di indennizzo dei danni da fauna selvatica e domestica inselvatichita stimati nell'anno 2021 e i dati relativi alle domande di prevenzione danni causati dalla fauna selvatica presentate nel 2021 e che, in applicazione dei criteri disposti con le citate deliberazioni di Giunta n. XI/2403/2019 di modifica ed integrazione della d.g.r. n. X/5841 del 18 novembre 2016 e s.m.i. e n. XI/3579 del 2020 «aggiornamento della d.g.r.

XI/2403 del 11 novembre 2019»:

- a) sono state accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'art. 2135 del, iscritti alla CCIAA nel registro delle Imprese e con fascicolo aziendale attivo nel portale SisCo al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- b) la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana – sede di Cremona ha provveduto, avvalendosi di proprio personale tecnico ad effettuare i sopralluoghi necessari per controllare la sussistenza dei danni, la loro riconducibilità alla fauna selvatica ed a stimare i relativi indennizzi come riportati nei prospetti in atti;
- c) non vengono indennizzati i danni alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni di cui al punto 6 c) della d.g.r. 5841/2016 e s.m.i., a tal proposito sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestanti gli eventuali contributi percepiti in regime di «de minimis»;
- d) non vengono liquidati i danni qualora il valore dell'indennizzo stimato, riferito alla singola domanda, sia inferiore o uguale a 200 euro;
- e) sono stati definiti gli importi degli aiuti individuati operando, laddove necessario, le dovute riduzioni al fine del rispetto del limite «de minimis»;

Preso atto altresì che, in applicazione a quanto disposto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, in merito agli obblighi da parte dell'Autorità responsabile e del Soggetto concedente gli aiuti individuali, di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14:

- sono state effettuate le verifiche relative agli Aiuti di Stato tramite il Registro Nazionale Aiuti mediante visure «Aiuti» e le visure «De Minimis», con le quali sono stati rilasciati i Codici VERCOR per ogni soggetto beneficiario, indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto;
- sono stati registrati gli aiuti individuali nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e sono stati acquisiti i Codici Univoci di Concessione (SIAN – COR) per ogni soggetto beneficiario, indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto. Ogni Codice Univoco di Concessione (SIAN _ COR) è stato associato al Codice Univoco Interno dell'Aiuto, SIAN-CAR (16969);

Considerato che ai sensi dell'art. 47 c. 1 bis della l.r. 26/93:

- la Regione provvede all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci;
- nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande, ogni domanda sarà liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura, come disposto dall'allegato 1 della d.g.r. 2403/2019.

Vista la nota prot. M1.2021.0199396 del 8 novembre 2021, con cui la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha comunicato che con d.p.r. del 30 Settembre 2021 è stato disposto l'annullamento della d.g.r. n. 2821 del 10 febbraio 2020 e del d.d.u.o. n. 8274 del 11 giugno 2019, atti con cui l'Amministrazione Regionale, aveva individuato i nuovi confini di alcune zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.);

Vista la nota in data prot. M1.2021.0206328 del 25 novembre 2021 con la quale il dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie ha comunicato che non essendoci sufficiente disponibilità sul bilancio regionale a coprire l'intero ammontare delle domande, la quota a carico del bilancio regionale è ridotta del 46,6231% pertanto sarà liquidato il 53,3769% dell'indennizzo, stabilendo che gli atti di impegno e contestuale liquidazione dovranno essere assunti entro e non oltre il 14 dicembre 2021;

Visto che le citate d.g.r. n. 5841/2016, d.g.r. n. XI/2403/2019 e d.g.r. n. XI/3579/2020 prevedono che:

- gli indennizzi e i contributi siano erogati ai beneficiari dai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali e dei Comprensori Alpini di Caccia, sulla base delle istruttorie, sulla base dell'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute all'ufficio AFCP verificata la documentazione presentata e il sopralluogo estimativo, con riferimento anche ai limiti del Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, e il rispetto delle previsioni dei presenti criteri.

- la quota di partecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini di Caccia per danni e interventi localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al 10% degli importi;

Ritenuto che Regione Lombardia, in relazione alla propria disponibilità finanziaria, di competenza e di cassa sul capitolo 16.01.104.11647 può compartecipare relativamente ai danni verificatisi sul territorio della provincia di Cremona per complessivi € 172.132,26 ripartiti come da prospetto allegato, trasferendo la predetta somma agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) competenti per territorio, affinché possano provvedere al pagamento degli indennizzi alle singole aziende agricole;

Ritenuto di approvare l'elenco dei beneficiari che hanno presentato istanza dal 1 gennaio 2021 sino al 31 ottobre 2021 e degli importi indennizzabili, come da allegato «Elenco aziende indennizzate 2021», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 190.410,21 così suddiviso:

- € 172.132,26 a carico di Regione Lombardia,
- € 18.277,95 a carico degli ATC di Cremona;

Stabilito di trasferire le predette somme, per quanto di rispettiva competenza come da allegato elenco parte integrante del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali della Caccia (ATC) interessati affinché possano provvedere al pagamento degli indennizzi alle singole aziende agricole entro il 31 dicembre 2021.

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare l'indennizzo dei danni di cui in oggetto;

Dato atto della necessità prevista ai sensi dell'art. 47 della l.r. 26/93 e ss.mm.ii. di liquidare i danni causati da fauna selvatica e domestica inselvatichita secondo lo schema di seguito riportato:

AMBITO	IMPORTO A CARICO DI REGIONE	IMPORTO A CARICO ATC	IMPORTO COMPLESSIVO
ATC1	101.403,25	15.227,10	116.630,37
ATC2	29.302,98	1.837,63	31.140,61
ATC3	28.532,90	448,39	28.981,29
ATC4	3.016,36	146,72	3.163,08
ATC5	2.950,39	0	2.950,39
ATC6	2.563,43	533,61	3.097,04
ATC7	4.362,95	84,50	4.447,45
TOTALE	172.132,26	18.277,95	190.410,21

Viste :

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. n. 27 del 29 dicembre 2020 «Bilancio di previsione 2021-2023»;
- la l.r. n. 15 del 6 agosto 2021 «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di Leggi regionali»;
- la d.g.r. 2 agosto 2021 - n. 5152 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2021 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 4931/2021 , a seguito della l.c.r n. 89 del 27 luglio 2021«Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 10890 del 5 agosto 2021 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 – Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo sul capitolo 16.01.104.11647 del bilancio 2021;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP ;

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021 «XIII Provvedimento organizzativo 2021», con la quale nell'allegato A «Assetti organizzativi» è stato affidato al Dr. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana;

DECRETA

1. di approvare per i motivi indicati in premessa, l'allegato «Elenco aziende indennizzate 2021» contenente l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 190.410,21 relativo alle istanze pervenute dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 così suddiviso:

- € 172.132,26 a carico di Regione Lombardia,
- € 18.277,95 a carico degli ATC di Cremona;

2. di approvare altresì, ai sensi dell'art. 47 della l.r. n. 26/93 e s.m.i., il riparto degli importi a carico di Regione Lombardia e degli Ambiti Territoriali di Caccia ai fini della liquidazione ai beneficiari del presente decreto, secondo lo schema di seguito riportato:

AMBITO	IMPORTO A CARICO DI REGIONE	IMPORTO A CARICO ATC	IMPORTO COMPLESSIVO
ATC1	101.403,25	15.227,10	116.630,37
ATC2	29.302,98	1.837,63	31.140,61
ATC3	28.532,90	448,39	28.981,29
ATC4	3.016,36	146,72	3.163,08
ATC5	2.950,39	0	2.950,39
ATC6	2.563,43	533,61	3.097,04
ATC7	4.362,95	84,50	4.447,45
TOTALE	172.132,26	18.277,95	190.410,21

3. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di € 172.132,26 a favore di BENEFICIARI DIVERSI - ATC CREMONA (come indicato nel ruolo n. 65802 composto da n. 4 fogli), imputato al capitolo di spesa 16.01.104.11647 dell'esercizio finanziario 2021 attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

BENEFICIARIO RUOLO	CODICE	CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ATC1	959153	16.01.104.11647	101.403,25		
ATC2	959154	16.01.104.11647	29.302,98		
ATC3	959156	16.01.104.11647	28.532,90		
ATC4	959157	16.01.104.11647	3.016,36		
ATC5	959158	16.01.104.11647	2.950,39		
ATC6	959160	16.01.104.11647	2.563,43		
ATC7	959161	16.01.104.11647	4.362,95		
TOTALE			172.132,26		

4. di assegnare ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia la somma di € 172.132,26 pari al 100% dei danni indennizzabili localizzati negli istituiti venatori previsti dall'art. 47 comma 1 lettera a) e al 90% dei danni indennizzabili localizzati nel territorio a caccia programmata previsti dall'art. 47 comma 1 lettera b), nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2021 ed il 31 ottobre 2021 affinché gli stessi provvedano ad erogare gli indennizzi agli aventi diritto al netto della riduzione del 46,6231% determinato sulla base della disponibilità di bilancio di Regione Lombardia;

5. di stabilire che gli importi a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia sono quantificati nel 10 % degli importi liquidabili per i danni dalla fauna sul territorio a caccia programmata di loro competenza, e dovranno essere erogati ai singoli beneficiari congiuntamente alle quote a carico di Regione Lombardia entro il 31 dicembre 2021;

6. di certificare, ai sensi della legge 24 dicembre 2012 n. 234, così come modificata dall'art. 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 e del successivo d.m. n. 115/2017:

- A) l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del SIAN_COR (indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto);
- B) l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR Visura Aiuti e Visura DE MINIMIS (indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto);

7. di acquisire dagli Ambiti Territoriali di Caccia, a conclusione dei pagamenti, che dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2021, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate con il dettaglio di beneficiari e relativi importi;

8. di trasmettere il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia di Cremona per gli adempimenti di competenza;

9. di attestare la regolarità contributiva dei beneficiari come da DURC agli atti;

10. di dare atto che per gli ATC 1 e ATC 7 è stata acquisita la dichiarazione attestante l'assenza di dipendenti;

11. di attestare che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

12. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

13. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia

Il dirigente
Massimo Vasarotti

_____ . _____



UTR VAL PADANA - Sede di Cremona

L.157/92 ART. 2 E L.R. 26/93 ART. 47 - ELENCO BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ALL' INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ED ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA E DOMESTICA INSELVATICHTA - PERIODO 01/01/2021 - 31/10/2021

CODICE UNICO AIUTO SIAN-CAR	CODICE UNIVOCO CONCESSIONE SIAN-COR	DATA	DATA	CODICE IDENTIFICATIVO VISURA AIUTI VERCOR- RNA	DATA	DENOMINAZIONE DITTA	P. IVA	CUUA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL DE MINIMIS	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA DETRATTO IL 53,3769%	IMPORTO A CARICO A.T.C.1
16969	1243986	24/11/2	21/10/2021	14055930	21/10/2021	ALLODI GIACOMO	0157197019	LLDGCM51C11E27	417,42	NO	345,50	71,92
16969	1243994	24/11/2	21/10/2021	14063116	21/10/2021	LUIGI E FRANCESCO SOCIETA' SEMPLICE	0065845098	01841470170	1.714,17	NO	1.714,17	-
16969	1243998	24/11/2	21/10/2021	14056024	21/10/2021	AZIENDA AGRICOLA LAMARONE DI MADELLA F.LLI	0068818019	00688180199	239,93	NO	239,93	-
16969	1244020	24/11/2	21/10/2021	14056024	21/10/2021	AZIENDA AGRICOLA LAMARONE DI MADELLA F.LLI	0068818019	00688180199	922,37	NO	786,70	135,67
16969	1244021	24/11/2	21/10/2021	14063127	21/10/2021	AZZALI ZANOLA MATTEO	0128791019	ZZLMTT75T08B898	2141,33	SI	1.772,39	368,94
16969	1244025	24/11/2	21/10/2021	14063139	21/10/2021	BALLARINI ANTONIO ED ELISEO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	0113898019	01138980196	441,95	NO	365,80	76,15
16969	1244029	24/11/2	21/10/2021	14063145	21/10/2021	BANDERA ROMANO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	0162808019	01628080192	950,98	NO	950,98	-
16969	1244033	24/11/2	21/10/2021	14063161	21/10/2021	BARBIANI FRANCO E RENATO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	0043820019	81000960195	2603,83	NO	2.155,20	448,63
16969	1244217	24/11/2	21/10/2021	14063161	21/10/2021	BARBIANI FRANCO E RENATO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	0043820019	81000960195	768,22	NO	726,03	42,19
16969	1244223	24/11/2	21/10/2021	14063179	21/10/2021	BARILI ARNALDO	0089927019	BRLRLD47A03B898	4214,60	SI	4.214,60	-
16969	1244226	24/11/2	21/10/2021	14063177	21/10/2021	BARILLI LORENZO	1736490192	BRLLNZ89E31E253	703,92	NO	582,64	121,28
16969	1244235	24/11/2	21/10/2021	14063193	21/10/2021	BARILLI PIERCARLO	0145935019	BRLPCR62E19B898	1917,63	NO	1.587,23	330,40
16969	1244236	24/11/2	21/10/2021	14063193	21/10/2021	BARILLI PIERCARLO	0145935019	BRLPCR62E19B898	618,88	NO	512,25	106,63
16969	1244296	24/11/2	21/10/2021	14066849	21/10/2021	BELLUZZI SIMONA	0159340019	BLLSMN84L70B898	1.289,07	NO	1.066,97	222,10
16969	1243949	24/11/2	21/10/2021	14066957	21/10/2021	BERNARDI MATTEO	0133739019	BRNMTT73H23D15	2123,34	NO	1.757,49	365,85
16969	1244398	24/11/2	21/10/2021	14066996	21/10/2021	BERTANI PIO CAMILLO E ALBERTO SOCIETA' AGRICOLA	0077456019	00774560197	3366,92	NO	3.065,17	301,75
16969	1244401	24/11/2	21/10/2021	14067011	21/10/2021	BERTOLETTI GIOVANNI, RINALDO E GALLI CATERINA	0114954019	01149540195	3.368,42	NO	2.788,05	580,37
16969	1244399	24/11/2	21/10/2021	14067183	21/10/2021	BOLZONI MARCO	0112735019	BLZMRC71P14L826	1717,57	NO	1.421,64	295,93
16969	1244441	24/11/2	21/10/2021	14067227	21/10/2021	BONFANTI CESARE	0069164019	BNFCSR59R23I497	681,02	NO	681,02	-
16969	1244442	24/11/2	21/10/2021	14067227	21/10/2021	BONFANTI CESARE	0069164019	BNFCSR59R23I497	781,74	NO	781,74	-

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

16969	1244443	24/11/2	21/10/202	14067278	21/10/202	BRAGA BRUNA	0104836019	BRGBRN49M57F77	8696,47	NO	7.198,09	1.498,38
16969	1244444	24/11/2	21/10/202	14067339	21/10/202	BRESCIANI FAUSTO	0090505019	BRSFST53L06H652	1598,12	NO	1.598,12	-
16969	1244445	24/11/2	21/10/202	14067381	21/10/202	BRUGNOLI CHRISTIAN	0139493019	BRGCRS77L11D150	373,64	NO	309,27	64,38
16969	1244446	24/11/2	21/10/202	14067414	21/10/202	BRUSCHI GIOVANNI	0124395019	BRSNN61R23G53	6124,46	NO	5.069,23	1.055,23
16969	1247167	24/11/2	21/10/202	14068246	21/10/202	CACCIAMANI ELISA	0174044019	CCCLSE01A61B898	207,78	NO	171,98	35,80
16969	1247169	24/11/2	21/10/202	14067532	21/10/202	CERVATI G. & F. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	0069625098	02850690179	3579,84	NO	2.963,04	616,80
16969	1243952	24/11/2	21/10/202	14067562	21/10/202	CONCARI GIUSEPPE AZIENDA AGRICOLA BIO	0043274019	CNCGPP57B06B89	237,79	NO	237,79	-
16969	1247170	24/11/2	21/10/202	14067593	21/10/202	DONDI MARIO LUCA	0098668019	DNDMLC66T08B89	856,09	NO	856,09	-
16969	1247171	24/11/2	21/10/202	14067900	21/10/202	GALLI EGINO E GALLI STEFANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	0165904019	01659040198	803,98	NO	765,69	38,29
16969	1243953	24/11/2	21/10/202	14067944	21/10/202	GHISANI GIOVANNI E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	0151076019	01510760190	323,31	NO	323,31	-
16969	1247172	24/11/2	21/10/202	14067967	21/10/202	GRAZIOLI GIUSEPPE E GIOVANNI S.S.	0095865019	00958650194	1323,05	NO	1.095,09	227,96
16969	1243954	24/11/2	21/10/202	14068009	21/10/202	IRIS SOC.COOP.AGRICOLA A R.L.	0044315019	00443150198	3267,59	NO	2.781,65	485,94
16969	1243955	24/11/2	21/10/202	14068028	21/10/202	LAZZARI GIACOMO	0086309019	LZZGCM55S25B898	691,55	NO	691,55	-
16969	1243956	24/11/2	21/10/202	14068050	21/10/202	MAFFEZZOLI SANDRO	0163337019	MFFSDR49P24E983	1164,17	NO	1.164,17	-
16969	1243957	24/11/2	21/10/202	14068121	21/10/202	MURELLI GIANLUIGI	0091915019	MRLGLG43S19B612	4627,18	NO	3.829,93	797,25
16969	1243958	24/11/2	21/10/202	14068119	21/10/202	PAGANI ANGELO	0090787033	PGNNGLC34H05F77	2697,45	NO	2.232,69	464,76
16969	1243959	24/11/2	21/10/202	14068124	21/10/202	PALUMBO FLORINDA RAFFAELLA	0142675019	PLMFRN71C55A285	2266,83	NO	1.876,26	390,57
16969	1247200	24/11/2	21/10/202	14068130	21/10/202	PERINI MASSIMO	0102022019	PRNMSM64R04B89	3462,59	SI	3.462,59	-
16969	1247201	24/11/2	21/10/202	14068149	21/10/202	PETAZZINI GIUSEPPE	0105098019	PTZGPP55B10B898	2723,12	NO	2.253,93	469,19
16969	1247202	24/11/2	21/10/202	14068158	21/10/202	RIBOLI GABRIELE	0045447019	RBLGRL71H18D150	1055,65	NO	873,76	181,89
16969	1247203	24/11/2	21/10/202	14068158	21/10/202	RIBOLI GABRIELE	0045447019	RBLGRL71H18D150	712,28	NO	589,56	122,72
16969	1247204	24/11/2	21/10/202	14068159	21/10/202	RIVETTI SABRINA	0151585019	RVTSRN85M56E897	3954,47	NO	3.273,12	681,34
16969	1247205	24/11/2	21/10/202	14068167	21/10/202	SAVIOLA MASSIMO	0170653020	SVLMSM72M11B11	1871,00	NO	1.548,63	322,37
16969	1247284	25/11/2	21/10/202	14068168	21/10/202	SBERNARDORI FRANCESCO	0080807019	SBRFNC56M28D15	1.359,34	NO	1.125,13	234,21
16969	1247289	25/11/2	21/10/202	14068173	21/10/202	SOCIETA' AGRICOLA AGRIFERR S.S. DI ZAGNI MATTEO & C.	0147004019	01470040195	878,67	NO	878,67	-
16969	1247291	25/11/2	21/10/202	14068183	21/10/202	SOCIETA' AGRICOLA LA CARTIERA TENUTA DI GUSSOLA S.S.	0136404019	01364040194	3147,36	SI	2.605,08	542,28

16969	1247293	25/11/2	21/10/2021	14068184	21/10/2021	SOCIETA' AGRICOLA LA CASSINA SRL	0007886038	00078860384	4022,70	SI	3.329,60	693,10
16969	1247294	25/11/2	21/10/2021	14068189	21/10/2021	SOCIETA' AGRICOLA SANT'ELENA ENERGIA S.R.L.	0260110021	02601100213	889,72	NO	736,42	153,30
16969	1247296	25/11/2	21/10/2021	14068188	21/10/2021	SOCIETA' AGRICOLA SEIVA SRL	0415223016	04152230167	3284,48	NO	2.718,57	565,91
16969	1247297	25/11/2	21/10/2021	14068192	21/10/2021	TENTOLINI CARLO	0021220019	TNTCRL46E19B898	1.396,96	NO	1.396,96	-
16969	1247345	25/11/2	21/10/2021	14068197	21/10/2021	TORRE DE' BESEGHINI DI MARIO ED ANGIOLINO ROSSI S.S.SOCIETA' AGRICOLA	0128100019	01281000198	2981,98	NO	2.981,98	-
16969	1247347	25/11/2	21/10/2021	14068200	21/10/2021	VICINI GETULLIO	899040190	VCNGLL53P05B898	8034,03	NO	6.939,54	1.094,49
16969	1247351	25/11/2	21/10/2021	14068201	21/10/2021	VISIOLI DENNIS	0150924019	VSLDNS85M07B898	4358,79	SI	3.607,78	751,01
16969	1247355	25/11/2	21/10/2021	14068207	21/10/2021	ZAINI FAUSTO	0038051019	ZNAFST46B22B898	668,36	NO	553,20	115,16
16969	1247357	25/11/2	21/10/2021	14068208	21/10/2021	ZANETTI CHIARA MARIA	0116755019	ZNTCHR69C53F704	1.094,27	NO	1.094,27	-
16969	1247361	25/11/2	21/10/2021	14068213	21/10/2021	ZANINI LUCIO	0233534020	ZNNLCU55T15L826	911,99	NO	754,86	157,13
									116.630,37		101.403,25	15.227,10

CODICE UNICO INTERNO AIUTO SIAN-CAR	CODICE UNIVOCO CONCESSIONE SIAN-COR	DATA	DATA	CODICE IDENTIFICATIVO VISURA AIUTI VERCOR- RNA	DATA	denominazione ditta	P. IVA	CUUA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL DE MINIMIS	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA DETTRATTO IL 53,3769%	IMPORTO A CARICO A.T.C.1
16969	1247377	25/11/20	21/10/2021	14063158	21/10/2021	BARBERA ANGELO	01068870193	BRBNGL57E11G185J	896,20	NO	896,20	-
16969	1247381	25/11/20	21/10/2021	14067053	21/10/2021	BESCHI MONICA	01719040196	BSCMNC84L56B110D	165,41	NO	136,91	28,50
16969	1247385	25/11/20	21/10/2021	14067143	21/10/2021	BISLENGHI MARIO	1256220193	BSLMRA75R07B110O	2.783,07	NO	2.783,07	-
16969	1247389	25/11/20	21/10/2021	14067481	21/10/2021	CARLETTI GIUSEPPE	00237160197	CRLGPP50R04L806V	517,13	NO	517,13	-
16969	1247402	25/11/20	21/10/2021	14067999	21/10/2021	GRIFFINI CARLO E CLAUDIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	00190890194	00190890194	2.790,79	NO	2.790,79	-
16969	1247409	25/11/20	21/10/2021	14068076	21/10/2021	MAGRI ALFREDO	00657920195	MGRLRD36A06B439N	868,89	NO	719,18	149,71
16969	1247413	25/11/20	21/10/2021	14068129	21/10/2021	PAZZINI DAVIDE	01050930195	PZZDVG63H29B110Y	998,37	NO	998,37	-
16969	1247683	25/11/20	21/10/2021	14068134	21/10/2021	PESCHERA MATTIA FRANCESCO	01538040195	PSCMTF91D27D150K	7.391,42	NO	7.391,42	-
16969	1247687	25/11/20	21/10/2021	14068142	21/10/2021	PESCHERA SIMONE	0115264019	PSCSMN77D19D15	9631,13	SI	7.971,71	1.659,42
16969	1247688	25/11/20	21/10/2021	14068162	21/10/2021	RUFFINI RENATO	00256820192	RFFRNT39L16B439W	551,30	NO	551,30	-
16969	1247292	25/11/20	21/10/2021	14068177	21/10/2021	SOCIETA' AGRICOLA FERRARI SOCIETA' SEMPLICE	01689020194	01689020194	432,25	NO	432,25	-

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

16969	1247690	25/11/20	21/10/2021	14068185	21/10/2021	SOCIETA' AGRICOLA MARTINELLI S.S.	01536280199	01536280199	4.114,65	NO	4.114,65	-
									31.140,61		29.302,98	1.837,63

CODICE UNICO CO INTERNO AIUTO SIAN-CAR	CODICE UNIVOCO CONCESSIONE SIAN-COR	DATA	DATA	CODICE IDENTIFICATIVO VISURA AIUTI VERCOR- RNA	DATA	denominazione ditta	P. IVA	CUUA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL DE MINIMIS	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA DETRATTO IL 53,3769%	IMPORTO A CARICO A.T.C.3
16969	1247691	25/11/20	21/10/2021	14063117	21/10/2021	AZ. ARENGHI ATTILIO, MANUELA, LUIGI SOC. AGR	00780300190	00780300190	12.689,20	SI	12.689,20	
16969	1247692	25/11/20	21/10/2021	14063215	21/10/2021	BASSI PAOLA	01497280196	BSSPLA89A67D150G	295,17	NO	295,17	
16969	1247693	25/11/20	21/10/2021	14067097	21/10/2021	BETTONI GIUSEPPE	00080710981	BTTGPP54C17D891Y	1184,17	NO	1.184,17	-
16969	1247694	25/11/20	21/10/2021	14067855	21/10/2021	GAGGIA ENRICO GIUSEPPE	01150460192	GGGNCG69D02D150	336,27	NO	336,27	-
16969	1247695	25/11/20	21/10/2021	14068151	21/10/2021	PIEREMILIA SCARAVONATI	00658060199	SCRPM45C59H815V	240,50	NO	211,57	28,93
16969	1247696	25/11/20	21/10/2021	14068155	21/10/2021	PIVA ANTONIO	01149680199	PVINTN53L15D150W	7.532,29	NO	7.532,29	-
16969	1247663	25/11/20	21/10/2021	14068154	21/10/2021	QUAINI ALDO E ANDREA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	01071760191	01071760191	3291,71	NO	3.291,71	-
16969	1247697	25/11/20	21/10/2021	14068193	21/10/2021	STURLA LUIGI	01247150194	STRLGU78C09D150P	3411,98	NO	2.992,52	419,46
									28.981,29		28.532,90	448,39

CODICE UNICO CO INTERNO AIUTO SIAN-CAR	CODICE UNIVOCO CONCESSIONE SIAN-COR	DATA	DATA	CODICE IDENTIFICATIVO VISURA AIUTI VERCOR- RNA	DATA	denominazione ditta	P. IVA	CUUA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL DE MINIMIS	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA DETRATTO IL 53,3769%	IMPORTO A CARICO A.T.C.4
16969	1247933	25/11/20	21/10/2021	14066912	21/10/2021	BENEDINI MARCO	01457800199	BNDMRC72S03D150L	254,88	NO	254,88	-
16969	1247664		21/10/2021	14068163	21/10/2021	SAETTI FABIO E CRISTIAN SOCIETA' AGRICOLA S.S.	01436680191	01436680191	1404,96	NO	1.281,01	123,95
16969	1247665	25/11/20	21/10/2021	14068163	21/10/2021	SAETTI FABIO E CRISTIAN SOCIETA' AGRICOLA S.S.	01436680191	01436680191	1503,24	NO	1.480,47	22,77
									3.163,08		3.016,36	146,72

CODICE UNICO CO INTERNO AIUTO SIAN-CAR	CODICE UNIVOCO CONCESSIONE SIAN-COR	DATA	DATA	CODICE IDENTIFICATIVO VISURA AIUTI VERCOR- RNA	DATA	denominazione ditta	P. IVA	CUUA	IMPORTO DA LIQUIDARE	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL DE MINIMIS	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA DETRATTO IL 53,3769%	IMPORTO A CARICO A.T.C.5

16969	1247666	25/11/20	21/10/2021	14068104	21/10/2021	MILANESI ANDREA VITTORIO CARLO	01366950192	MLNNRV85H19L400T	1.915,57	NO	1.915,57	-
16969	1247528	25/11/20	21/10/2021	14068133	21/10/2021	PERUCCA ANSELMO E TESTA DANIELA SOCIETA' AGRICOLA SS	00941330193	00941330193	1.034,82	NO	1.034,82	-
									2950,39		2.950,39	0

CODICE UNICO CO INTERNO AIUTO SIAN-CAR	CODICE UNIVOCO CONCESSIONE SIAN-COR	DATA	DATA	CODICE IDENTIFICATIVO VISURA AIUTI VERCOR- RNA	DATA	denominazione ditta	P. IVA	CUUA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL DE MINIMIS	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA DETRATTO IL 53,3769%	IMPORTO A CARICO A.T.C.6
16969	1247554	25/11/20	21/10/2021	14055817	21/10/2021	AGAZZI GIULIANO ANGELO	01138230196	GZZGNN66D13C153V	1.217,31	NO	1.007,57	209,74
16969	1247667	25/11/20	21/10/2021	14067630	21/10/2021	PIERANGELO SOCIETA' AGRICOLA SS	00348710195	00348710195	669,30	NO	553,98	115,32
16969	1247940	25/11/20	21/10/2021	14067657	21/10/2021	AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE DI FRANCHI ROBERTO & C.	01677910190	01677910190	1210,42	NO	1.001,87	208,55
									3097,04		2.563,43	533,61

CODICE UNICO CO INTERNO AIUTO SIAN-CAR	CODICE UNIVOCO CONCESSIONE SIAN-COR	DATA	DATA	CODICE IDENTIFICATIVO VISURA AIUTI VERCOR- RNA	DATA	denominazione ditta	P. IVA	CUUA	IMPORTO DA LIQUIDARE	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL DE MINIMIS	IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE LOMBARDIA DETRATTO IL 53,3769%	IMPORTO A CARICO A.T.C.7
16969	1247943	25/11/20	21/10/2021	14063112	21/10/2021	AZIENDA AGRICOLA CATTANEO FELICE DI CATTANEO ALESSANDRO	1710810191	CTTSLN61C31F205R	2.181,51	NO	2.181,51	-
16969	1247668	25/11/20	21/10/2021	14063125	21/10/2021	AZIENDA AGRICOLA S.BIAGIO DI DANESI ANGIOLINO	01232490191	DNSNLN50L04G170Y	490,43	NO	405,93	84,50
16969	1247557	25/11/20	21/10/2021	14067717	21/10/2021	FREGONI MAURO, ATTILIO E VINCENZO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	01495860197	01495860197	989,47	NO	989,47	
16969	1247670	25/11/20	21/10/2021	14068203	21/10/2021	VIVAI VALTOLINA DI SOMENSI E TOSONI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	00443320197	00443320197	786,03	NO	786,03	-
									4447,45		4.362,95	84,50

IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DEGLI A.T.C. DI CREMONA
190.410,23	172.132,26	18.277,95

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

D.d.s. 6 dicembre 2021 - n. 17052
L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 - Indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita negli ATC della Provincia di Mantova - Periodo 1 gennaio 2021 - 30 settembre 2021. Impegno di spesa e liquidazione a beneficiari diversi (ruolo n. 65824).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA VAL PADANA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. 8 luglio 2015, n. 19 e della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015»;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4998 »Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte della Regione.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la legge 4 giugno 1984 n. 194 s.m.i. con la quale è stata istituito il SIAN «Sistema Informativo Agricolo Nazionale»;
- la legge 5 marzo 2001 n. 57 riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;
- la legge 24 dicembre 2012 n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015 n. 115;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i.»;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio» ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge regionale n. 26/1993 e s.m.i. «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistica venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» ed in particolare l'art. 5 «Indennizzo e prevenzione dei danni»;
- la d.g.r. n. 5841 del 18 novembre 2016 «Criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e b) e comma 2»;
- la d.g.r. n. XI/2403 del 11 novembre 2019 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 5841 del 18 novembre 2016 [...]»;

- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. n. 5591 del 19 maggio 2020, che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ed in particolare l'articolo 2: «Importo aiuti de minimis e limite settoriale» il quale dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- la d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 «Aggiornamento della d.g.r. XI/2403 dell'11 novembre 2019 [...]»;
- il decreto della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Val Padana n. 3078 del 5 marzo 2021 «L.r. n. 26/1993 e s.m.i. - art. 47. Comitato Tecnico per la gestione del fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo dalla fauna selvatica - Sede di Mantova. Istituzione e nomina componenti»;

Visto l'art. 47 della l. r. n. 26/1993 e s.m.i. che prevede che l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria, nonché gli interventi di prevenzione degli stessi sono a carico:

- a) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina...»;
- b) «della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a partecipare fino al 10 % degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci»;

Richiamato l'allegato 1a alla d.g.r. n. XI/3579 del 21 settembre 2020 che stabilisce, tra le altre cose, che entro il 15 novembre, previo controllo dei requisiti de minimis e sentito il comitato di cui all'art. 47, comma 4, della l.r. 26/93 è approvato con apposito provvedimento dei competenti dirigenti degli uffici AFCP:

- l'elenco dei beneficiari;
- i relativi importi ammessi;
- l'impegno e la liquidazione delle risorse a carico della Regione a favore degli ATC/CAC

Vista la nota prot. M1.2021.0199396 del 08 novembre 2021, con cui la Direzione Generale Agricoltura ha comunicato che con decreto del 30 Settembre 2021, il Presidente della Repubblica ha disposto l'annullamento della d.g.r. n. 2821 del 10 febbraio 2020 e del d.d.u.o. n. 8274 del 11 giugno 2019, atti con cui l'Amministrazione Regionale, ha individuato i nuovi confini di alcune zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.);

Preso atto che nella suddetta nota la Direzione Generale Agricoltura al fine di fornire il tempo necessario agli Uffici territoriali interessati per effettuare le verifiche cartografiche e finanziarie, relative all'indennizzo dei danni - ha informato gli AFCP che avrebbe comunicato entro il 23 novembre 2021 la relativa disponibilità finanziaria, spostando, il termine per l'approvazione degli elenchi dei beneficiari da parte degli AFCP - di cui all'allegato 1a della d.g.r. 3579/2020 - al 30 novembre 2021, termine entro cui devono essere adottati tali atti di impegno e liquidazione;

Vista la nota prot. M1.2021.0206328 del 25 novembre 2021, con cui la Direzione Generale Agricoltura, tra le altre cose, ha precisato che gli atti di impegno e liquidazione devono essere assunti entro e non oltre il 14 dicembre 2021;

Rilevato che nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021, sono pervenute n. 306 richieste di indennizzo per danni di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 47 Legge Regionale n. 26/93, di cui 11 archiviate, e l'istruttoria delle pratiche accoglibili si è conclusa con gli esiti di seguito riportati:

- n. 270 domande ammissibili
- n. 25 domande non ammissibili

Dato atto che gli esiti delle istruttorie di non ammissibilità sono stati comunicati a mezzo PEC;

Preso atto che in applicazione dei criteri disposti dalle sopracitate dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e n. XI/3579 del 21 settembre 2020;

- sono state accolte le domande presentate da imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- la Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca Val Padana - sede di Mantova - ha provveduto, avvalendosi sia di proprio personale tecnico che di periti esterni, ad effettuare i sopralluoghi necessari per controllare la sussistenza dei danni, la loro riconducibilità alla fauna selvatica ed a stimare i relativi indennizzi come riportati nei prospetti agli atti;
- non vengono indennizzati i danni alle imprese che sono risultate ricadenti nelle esclusioni di cui al punto 6 c) della sopracitata d.g.r. n. 5841/2016 e s.m.i., a tal proposito sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestanti gli eventuali contributi percepiti in regime di «De minimis»;
- sono stati definiti gli importi degli aiuti individuali operando, laddove necessario, le dovute riduzioni al fine del rispetto del limite «De minimis»;

Preso atto altresì che, in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, in merito agli obblighi da parte dell'Autorità responsabile e del Soggetto concedente gli aiuti individuali, di cui agli artt. 8, 9, 13 e 14:

- sono state effettuate le verifiche relative agli Aiuti di Stato tramite il Registro Nazionale Aiuti mediante le visure «Aiuti» e le visure «De Minimis», con le quali sono stati rilasciati i Codici VERCOR per ogni soggetto beneficiario, indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto;
- sono stati registrati gli aiuti individuali nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e sono stati acquisiti i Codici Univoci di Concessione (SIAN - COR) per ogni soggetto beneficiario, indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto. Ogni Codice Univoco di Concessione (SIAN - COR) è stato associato al Codice Univoco Interno dell'Aiuto, SIAN - CAR (I-16969);

Richiamata la nota protocollo n. M1.2021.0206328 del 25 novembre 2021 con la quale il Dirigente della U.O. «Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie» della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia ha comunicato l'avvenuto reperimento delle risorse nella percentuale pari al 53,3769%; degli importi stimati a carico di Regione Lombardia per le domande ammissibili di indennizzo danni da fauna selvatica alle produzioni agricole per il periodo 1 gennaio 2021 - 30 settembre 2021 informando, nel contempo, che il capitolo di bilancio di riferimento è il n. 16.01.104.11647, ed ha una disponibilità di competenza/cassa pari a € 1.138.370,02;

Preso atto che l'importo viene ridotto proporzionalmente per tutte le domande, indipendentemente dalla tipologia di danno subito o della coltura danneggiata, così come disposto dall'Allegato 1a alla d.g.r. n. XI/3579 21 settembre 2020;

Visto, che le sopracitate dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e n. XI/3579 21 settembre 2020, prevedono che:

- gli indennizzi e i contributi siano erogati ai beneficiari dai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali e dei Comprensori Alpini di Caccia, sulla base delle istruttorie, comprensive dei controlli finalizzati al rispetto del Regolamento (UE) 2019/316, effettuate dalle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- la quota di partecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambito Territoriale di Caccia e dei Comprensori Alpini di Caccia per danni e interventi localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al 10% degli importi;

Ritenuto che Regione Lombardia, ai sensi delle dd.gg.rr. n. 5841 del 18 novembre 2016, n. XI/2403 del 11 novembre 2019 e n. XI/3579 21 settembre 2020, in relazione alla propria disponibilità finanziaria nella percentuale pari al 53,3769%, può per la Struttura Agricoltura, Foreste e Caccia Val

Padana - sede di Mantova - partecipare, trasferendo le somme rispettivamente agli Ambiti Territoriali della Caccia (ATC) interessati, così suddivise:

- per i danni di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 47 della l.r. 26/93 e s.m.i. con una quota del 90% pari a € 201.887
- per i danni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 47 della l.r. 26/93 e s.m.i. con una quota del 100% pari ad € 163.070

Atteso che in data 3 novembre 2021 si è riunito il Comitato Tecnico Territoriale di Mantova convocato con nota prot. M1.2021.0194644 del 27 ottobre 2021, per l'assunzione delle determinazioni a favore delle aziende agricole della provincia di Mantova beneficiarie in merito agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco dei beneficiari e dei relativi importi indennizzabili, come da allegato, «Elenco dei beneficiari aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina. Periodo 1 gennaio 2021 - 30 settembre 2021», parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo liquidabile di € 406.970, così ripartito:

- € 364.957, a carico della Regione Lombardia
- € 42.013 a carico degli ATC di Mantova

Stabilito di trasferire le predette somme, per quanto di rispettiva competenza come da allegato elenco parte integrante del presente provvedimento agli Ambiti Territoriali della Caccia (ATC) interessati affinché possano provvedere al pagamento degli indennizzi alle singole aziende agricole entro il 31 dicembre 2021;

Verificato che sussistono le condizioni per poter erogare l'indennizzo dei danni di cui in oggetto;

Dato atto della necessità prevista ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 26/93 e s.m.i. di liquidare i danni causati da fauna selvatica e domestica inselvatichita secondo lo schema di seguito riportato:

AMBITO	IMPORTO A CARICO REGIONE (53,3769%)	IMPORTO A CARICO ATC (10%)	IMPORTO COMPLESSIVO
ATC MN 1	48.181 €	4.867 €	53.048 €
ATC MN 2	6.019 €	274 €	6.293 €
ATC MN 3	63.490 €	6.783 €	70.273 €
ATC MN 4	39.884 €	4.603 €	44.487 €
ATC MN 5	48.444 €	4.783 €	53.227 €
ATC MN 6	158.939 €	20.703 €	179.642 €
TOTALE	364.957 €	42.013 €	406.970 €

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. n. 27 del 29 dicembre 2020 «Bilancio di previsione 2021-2023»;
- la l.r. n. 15 del 6 agosto 2021 «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di Leggi regionali»;
- la d.g.r. 2 agosto 2021 - n. 5152 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2021 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. 4931/2021, a seguito della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 «Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 10890 del 5 agosto 2021 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 89 del 27 luglio 2021 - Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.01.104.11647 del bilancio di previsione 2021/2023, nella percentuale pari al 53,3769%;

Verificate

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

- le dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in «de minimis», presentate ai sensi dell'art.47 del d.p.r. n. 445/2000, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- la regolarità contributiva degli ATC come da DURC, o dichiarazione sostitutiva di esenzione in ragione dell'assenza di dipendenti, agli atti agli atti della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana – sede di Mantova.

Verificato altresì che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e che gli importi a favore dei beneficiari sono erogati ai sensi della d.g.r. n. 5841/2016 e s.m.i.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021 «XIII Provvedimento organizzativo 2021», con la quale nell'allegato A «Assetti organizzativi» è stato affidato al Dr. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana;

DECRETA

1. di approvare per i motivi indicati in premessa, l'allegato elenco dei beneficiari aventi diritto all'indennizzo dei danni provocati dalla selvaggina, parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di € 406.970, relativo alle istanze pervenute dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021, così ripartito:

- € 364.957, a carico della Regione Lombardia
- € 42.013 a carico degli ATC di Mantova

2. di approvare altresì, ai sensi dell'art. 47 della l.r. n. 26/93 e s.m.i., il riparto degli importi a carico di Regione Lombardia e degli Ambiti Territoriali di Caccia ai fini della liquidazione ai beneficiari di cui al punto 1) del presente decreto, secondo lo schema di seguito riportato:

AMBITO	IMPORTO A CARICO REGIONE (53,3769%)	IMPORTO A CARICO ATC (10%)	IMPORTO COMPLESSIVO
ATC MN 1	48.181 €	4.867 €	53.048 €
ATC MN 2	6.019 €	274 €	6.293 €
ATC MN 3	63.490 €	6.783 €	70.273 €
ATC MN 4	39.884 €	4.603 €	44.487 €
ATC MN 5	48.444 €	4.783 €	53.227 €
ATC MN 6	158.939 €	20.703 €	179.642 €
TOTALE	364.957 €	42.013 €	406.970 €

3. di assegnare ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali della Caccia, in relazione alla propria disponibilità finanziaria nella percentuale pari al 53,3769% le somme di seguito riportate, pari al 100% ovvero € 163.070 dei danni indennizzabili localizzati negli istituiti venatori previsti dall'art. 47 comma 1 lettera a) e al 90% ovvero € 201.887 dei danni indennizzabili localizzati nel territorio a caccia programmata previsti dall'art. 47 comma 1 lettera b), nel periodo 01 gennaio 2021 - 30 settembre 2021, affinché gli stessi provvedano ad erogare gli indennizzi agli aventi diritto di cui al punto 1):

AMBITO	C.F./RIVA	IMPORTO DA LIQUIDARE pari al 53,3769%
ATC MN 1	93041290201	48.181 €
ATC MN 2	91007040206	6.019 €
ATC MN 3	91006990203	63.490 €
ATC MN 4	93041350203	39.884 €
ATC MN 5	90014040209	48.444 €
ATC MN 6	93018610209	158.939 €
TOTALE		364.957 €

4. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di 364.957 € a favore di BENEFICIARI DIVERSI -

ATC Mantova (come indicato nel ruolo n. 65824), imputato al capitolo di spesa 16.01.104.11647 dell'esercizio finanziario 2021 attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di imputazione:

Beneficiario / Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 1	959186	16.01.104.11647	48.181 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 2	959187	16.01.104.11647	6.019 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 3	959188	16.01.104.11647	63.490 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 4	959189	16.01.104.11647	39.884 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 5	959190	16.01.104.11647	48.444 €	0	0
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6	959191	16.01.104.11647	158.939 €	0	0
TOTALE			364.957 €		

5. di stabilire che gli importi a carico degli Ambiti Territoriali di Caccia indicati nella tabella di cui al punto 2 del presente decreto, sono quantificati nel 10 % degli importi liquidabili per i danni causati dalla fauna sul territorio a caccia programmata di loro competenza e dovranno essere erogati ai singoli beneficiari congiuntamente alle quote a carico di Regione Lombardia entro il 31 dicembre 2021;

6. di certificare, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall'art.14 della Legge 29 luglio 2015 n.115 e del successivo d.m. n. 115/17:

- l'avvenuto inserimento degli indennizzi concessi con il presente atto nel registro aiuti SIAN con l'attribuzione del SIAN-COR (indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto);
- l'avvenuta interrogazione del registro RNA con l'attribuzione dei codici VERCOR visura AIUTI e visura DE MINIMIS (indicati specificatamente nell'elenco allegato al presente atto);

7. di attestare:

- la regolarità contributiva degli ATC come da DURC o dichiarazione sostitutiva agli atti della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana;
- in data 3 novembre 2021 si è riunito il Comitato Tecnico Territoriale di Mantova convocato con nota prot. M1.2021.0194644 del 27 ottobre 2021, per l'assunzione delle determinazioni a favore delle aziende agricole della provincia di Mantova beneficiarie in merito agli indennizzi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita;

8. di acquisire dagli Ambiti Territoriali di Caccia, a conclusione dei pagamenti, la rendicontazione delle somme effettivamente erogate con il dettaglio di beneficiari e relativi importi;

9. di trasmettere il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali di Caccia di Mantova per gli adempimenti di competenza;

10. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Massimo Vasarotti



STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA - SEDE MANTOVA

ELENCO DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO ALL' INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA SELVAGGINA - PERIODO 01/01/2021 - 30/09/2021

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (- 46,6231 %)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 16969	1247517	14701476	17/11/2021	14701473	17/11/2021	99548	ADAMI SERGIO	DMA5RG47H12E897K	887 €	NO	887 €	734 €	153 €	6
I - 16969	1247518	14289847	08/11/2021	14289865	08/11/2021	97765	AGAZZANI TERMIDE	GZZTMD34M49G186E	283 €	NO	283 €	235 €	48 €	6
I - 16969	1243239	14259597	04/11/2021	14259599	04/11/2021	82971	ALLEVAMENTO GHIDINI DI GHIDINI MARCO	GHDMRC60R17D529B	1.163 €	NO	1.163 €	1.064 €	99 €	1
I - 16969	1244406	14182136	29/10/2021	14182125	29/10/2021	48792	ANNETTE DI SOLDI NADIA	SLDND67A61B110E	2.208 €	NO	2.208 €	1.828 €	380 €	5
I - 16969	1247522	14276455	05/11/2021	14276460	05/11/2021	91811	ANTONIETTI ENRICO	NTNNRC62D10H541C	492 €	NO	492 €	408 €	84 €	6
I - 16969	1244001	14289620	08/11/2021	14289626	08/11/2021	96174	ANTONINI PAOLO 1^ e 2^	NTNPLA64A04B898Z	1.149 €	NO	1.149 €	1.149 €	0 €	3
I - 16969	1244003	14259435	04/11/2021	14259440	04/11/2021	80453	APORTI FRANCESCO 1^	PRTFNC57C22B110S	1.016 €	NO	1.016 €	841 €	175 €	3
I - 16969	1244005	14259435	04/11/2021	14259440	04/11/2021	97964	APORTI FRANCESCO 2^	PRTFNC57C22B110S	2.055 €	NO	2.055 €	2.055 €	0 €	3
I - 16969	1243940	14300153	08/11/2021	14300163	08/11/2021	100391	AVANZI CARLO	VNZCRL46E16B013N	276 €	NO	276 €	229 €	47 €	1
I - 16969	1247321	14290118	08/11/2021	14290135	08/11/2021	155278	AZ. AGR. CERESINO DI ZANI GIANLUIGI E TIZIANO S.S.	01919370203	4.996 €	NO	4.996 €	4.135 €	861 €	5
I - 16969	1244006	14290165	08/11/2021	14290166	08/11/2021	100427	AZ. AGR. CORTE E VENTURINA DI GRAZZI GIOVANNI 1^	GRZGNN48D28L826E	1.056 €	NO	1.056 €	1.056 €	0 €	3
I - 16969	1244008	14290165	08/11/2021	14290166	08/11/2021	155281	AZ. AGR. CORTE E VENTURINA DI GRAZZI GIOVANNI 2^	GRZGNN48D28L826E	3.568 €	NO	3.568 €	3.568 €	0 €	3
I - 16969	1244010	14290164	08/11/2021	14290187	08/11/2021	143861	AZ. AGR. CORTE E VENTURINA DI GRAZZI SILVIA 1^	GRZSLV76T57L826W	1.635 €	NO	1.635 €	1.526 €	109 €	3
I - 16969	1244013	14290164	08/11/2021	14290187	08/11/2021	147531	AZ. AGR. CORTE E VENTURINA DI GRAZZI SILVIA 2^	GRZSLV76T57L826W	833 €	NO	833 €	833 €	0 €	3
I - 16969	1243941	14302016	08/11/2021	14302017	08/11/2021	165171	AZ. AGR. FONDO GONZAGA DI CABRINI E BERNINI S.S.	02001090204	4.260 €	SI	4.260 €	3.526 €	734 €	1
I - 16969	1247519	14302056	08/11/2021	14302057	08/11/2021	174707	AZ. AGR. ORTOFORNO DEL CONTADINO DI BIANCHINI EMILIANO 1^	BNCMLN96S14G186V	356 €	NO	356 €	356 €	0 €	6
I - 16969	1247560	14302056	08/11/2021	14302057	08/11/2021	84038	AZ. AGR. ORTOFORNO DEL CONTADINO DI BIANCHINI EMILIANO 2^	BNCMLN96S14G186V	427 €	NO	427 €	427 €	0 €	6
I - 16969	1244014	14303846	08/11/2021	14303845	08/11/2021	98009	AZ. AGR. ORTOVIADANESE DI MORINI ANDREA CAROLINA	MRNNRC99E42E253R	2.388 €	NO	2.388 €	2.388 €	0 €	3
I - 16969	1247561	14272804	05/11/2021	14272807	05/11/2021	72295	AZ. AGR. TESTONI DEVIS 1^	TSTDVS74T03G186S	1.631 €	NO	1.631 €	1.583 €	48 €	6
I - 16969	1247562	14272804	05/11/2021	14272807	05/11/2021	27690	AZ. AGR. TESTONI DEVIS 2^	TSTDVS74T03G186S	672 €	NO	672 €	556 €	116 €	6
I - 16969	1247322	14255685	04/11/2021	14255689	04/11/2021	149883	AZ.AGR.CORTE PELLEGRINA DI GEROLA FABRIZIO	GRLFRZ88C03C312Y	1.067 €	NO	1.067 €	1.067 €	0 €	5
I - 16969	1247323	14180030	29/10/2021	14180016	29/10/2021	96813	AZIENDA AGRICOLA ALIPRANDI GIANNI DI ALIPRANDI FABIO	LPRFBA99L02E897Q	692 €	NO	692 €	692 €	0 €	5
I - 16969	1247324	14302140	08/11/2021	14302142	08/11/2021	96393	AZIENDA AGRICOLA IL FIENILE DI BELLADELLI ARDUINO	BLLRDN66A27M125Q	3.183 €	NO	3.183 €	3.183 €	0 €	5
I - 16969	1247325	14289848	08/11/2021	14289800	08/11/2021	76318	AZIENDA AGRICOLA LA MAGNOLIA DI FERRARI CORRADO	FRRCRD59L20E897Z	153 €	NO	153 €	153 €	0 €	5
I - 16969	1243967	14289703	08/11/2021	14289720	08/11/2021	100469	AZIENDA AGRICOLA LE PICCHE DI BERTOLINI MATTEO	BRTMTT86P10E253X	545 €	NO	545 €	451 €	94 €	2
I - 16969	1244332	14259262	04/11/2021	14259250	04/11/2021	25012	AZIENDA AGRICOLA ROSE E BOSCO S.S. 1^	01916140203	1.919 €	NO	1.919 €	1.919 €	0 €	4
I - 16969	1244335	14259262	04/11/2021	14259250	04/11/2021	148642	AZIENDA AGRICOLA ROSE E BOSCO S.S. 2^	01916140203	597 €	NO	597 €	597 €	0 €	4
I - 16969	1247326	14179944	04/11/2021	14179945	29/10/2021	82039	AZIENDA VIVAISTICA GASIA DI GASIA NEVIO	GSANVE65R26B110F	1.027 €	NO	1.027 €	850 €	177 €	5
I - 16969	1244022	14302139	08/11/2021	14302131	08/11/2021	94492	AZZINI FAUSTO	ZZNFST67E07B898S	1.875 €	NO	1.875 €	1.875 €	0 €	3
I - 16969	1243942	14259517	04/11/2021	14259513	04/11/2021	6140	AZZONI DAVIDE	ZZNDVD76S12H143N	243 €	NO	243 €	201 €	42 €	1
I - 16969	1247563	14276723	05/11/2021	14276726	05/11/2021	4861	BALDINI REMO	BLDRME47H22H541R	122 €	NO	122 €	122 €	0 €	6
I - 16969	1243943	14179726	29/10/2021	14179728	29/10/2021	64627	BARALDI GIORGIO	BRLGRG63M09G753D	528 €	NO	528 €	437 €	91 €	1
I - 16969	1244024	14179714	29/10/2021	14179715	29/10/2021	120305	BARBIERI ALBERTO 1^	BRBLRT79A26B898R	343 €	NO	343 €	284 €	59 €	3
I - 16969	1244026	14179714	29/10/2021	14179715	29/10/2021	152953	BARBIERI ALBERTO 2^	BRBLRT79A26B898R	1.098 €	NO	1.098 €	909 €	189 €	3
I - 16969	1244028	14179714	29/10/2021	14179715	29/10/2021	152955	BARBIERI ALBERTO 3^	BRBLRT79A26B898R	2.862 €	NO	2.862 €	2.395 €	467 €	3
I - 16969	1244030	14179714	29/10/2021	14179715	29/10/2021	65059	BARBIERI ALBERTO 4^	BRBLRT79A26B898R	2.637 €	SI	2.637 €	2.183 €	454 €	3
I - 16969	1244032	14255394	04/11/2021	14255392	04/11/2021	82987	BARBIERI ALESSANDRO E FAUSTO S.S. 1^	01541260202	1.308 €	NO	1.308 €	1.082 €	226 €	3
I - 16969	1244036	14255394	04/11/2021	14255392	04/11/2021	94523	BARBIERI ALESSANDRO E FAUSTO S.S. 2^	01541260202	703 €	NO	703 €	599 €	104 €	3
I - 16969	1244037	14255394	04/11/2021	14255392	04/11/2021	120313	BARBIERI ALESSANDRO E FAUSTO S.S. 3^	01541260202	132 €	NO	132 €	109 €	23 €	3
I - 16969	1247580	14272581	05/11/2021	14272532	05/11/2021	154846	BARI ELIO 1^	BRALIE44T24G186J	2.008 €	NO	2.008 €	1.703 €	305 €	6
I - 16969	1247581	14272581	05/11/2021	14272532	05/11/2021	168167	BARI ELIO 2^	BRALIE44T24G186J	862 €	NO	862 €	862 €	0 €	6
I - 16969	1247582	14272581	05/11/2021	14272532	05/11/2021	150438	BARI ELIO 3^	BRALIE44T24G186J	323 €	NO	323 €	323 €	0 €	6
I - 16969	1247583	14272581	05/11/2021	14272532	05/11/2021	164901	BARI ELIO 4^	BRALIE44T24G186J	582 €	NO	582 €	482 €	100 €	6
I - 16969	1244337	14302169	08/11/2021	14302157	08/11/2021	124117	BEDUSCHI DAVIDE 1^	BDSVD85S12E897S	621 €	NO	621 €	621 €	0 €	4
I - 16969	1243947	14302169	08/11/2021	14302157	08/11/2021	76239	BEDUSCHI DAVIDE 2^	BDSVD85S12E897S	2.838 €	NO	2.838 €	2.838 €	0 €	4

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (- 46,6231 %)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 16969	1243944	14300399	08/11/2021	14300363	08/11/2021	76239	BEGNARDI DANIELE	BGNDNL65M26I632Q	1.704 €	NO	1.704 €	1.410 €	294 €	1
I - 16969	1247584	14259245	04/11/2021	14259248	04/11/2021	96479	BELLINI ANDREA 1^	BLLNDR65L06C059Q	1.249 €	NO	1.249 €	1.249 €	0 €	6
I - 16969	1247585	14259245	04/11/2021	14259248	04/11/2021	157017	BELLINI ANDREA 2^	BLLNDR65L06C059Q	555 €	NO	555 €	555 €	0 €	6
I - 16969	1247586	14259245	04/11/2021	14259248	04/11/2021	87502	BELLINI ANDREA 3^	BLLNDR65L06C059Q	703 €	NO	703 €	703 €	0 €	6
I - 16969	1247587	14289772	08/11/2021	14289777	08/11/2021	69018	BELLINI AUGUSTO	BLLGST34P30C076R	522 €	NO	522 €	522 €	0 €	6
I - 16969	1244038	14273912	05/11/2021	14273917	05/11/2021	114629	BERTOGLIO ENRICO	BRTNRC77S17B110H	2.381 €	NO	2.381 €	1.971 €	410 €	3
I - 16969	1247328	14255520	04/11/2021	14255514	04/11/2021	131547	BERTOLI PAOLO	BRTPLA72M27A470T	7.098 €	NO	7.098 €	7.098 €	0 €	5
I - 16969	1247592	14296389	08/11/2021	14296345	08/11/2021	166100	BIANCHI ADRIANA	BNCDRN38M69I662G	1.804 €	NO	1.804 €	1.804 €	0 €	6
I - 16969	1247593	14301878	08/11/2021	14301833	08/11/2021	121822	BIANCHINI SEBASTIANO, ALESSIO E BERNINI MARISA SOC. AGR. S.S. 1^	02022660209	1.066 €	NO	1.066 €	1.066 €	0 €	6
I - 16969	1247594	14301878	08/11/2021	14301833	08/11/2021	154374	BIANCHINI SEBASTIANO, ALESSIO E BERNINI MARISA SOC. AGR. S.S. 2^	02022660209	397 €	NO	397 €	397 €	0 €	6
I - 16969	1247332	14300204	08/11/2021	14300210	08/11/2021	74356	BIGNOTTI PIERINO 1^	BGNPRN49D04C312H	258 €	NO	258 €	258 €	0 €	5
I - 16969	1247334	14300204	08/11/2021	14300210	08/11/2021	78551	BIGNOTTI PIERINO 2^	BGNPRN49D04C312H	306 €	NO	306 €	306 €	0 €	5
I - 16969	1247595	14259175	04/11/2021	14259177	04/11/2021	179376	BIOGARD DI ANDREA CATTELAN 1^	CTTNDR78E23E253J	2.118 €	NO	2.118 €	1.753 €	365 €	6
I - 16969	1247596	14259175	04/11/2021	14259177	04/11/2021	85684	BIOGARD DI ANDREA CATTELAN 2^	CTTNDR78E23E253J	3.911 €	NO	3.911 €	3.911 €	0 €	6
I - 16969	1247597	14259175	04/11/2021	14259177	04/11/2021	53786	BIOGARD DI ANDREA CATTELAN 3^	CTTNDR78E23E253J	880 €	NO	880 €	880 €	0 €	6
I - 16969	1243945	14272868	05/11/2021	14272855	05/11/2021	77364	BOLLINI GIANLUCA	BLLGLC70P11G186Z	119 €	NO	119 €	119 €	0 €	1
I - 16969	1247339	14182206	29/10/2021	14182207	29/10/2021	118134	BOMBANA CARLO	BMBCRL36D13C118F	118 €	NO	118 €	118 €	0 €	5
I - 16969	1247598	14259264	04/11/2021	14259265	04/11/2021	52314	BOMBONATI ZENARI MARCO 1^ e 2^	BMBMRC83M01E897T	5.982 €	SI	5.982 €	5.982 €	0 €	6
I - 16969	1247602	14182178	29/10/2021	14182165	29/10/2021	179379	BONDIOLI FRANCO 1^	BNDFNC39C16D227H	207 €	NO	207 €	207 €	0 €	6
I - 16969	1247603	14182178	29/10/2021	14182165	29/10/2021	75262	BONDIOLI FRANCO 2^	BNDFNC39C16D227H	2.671 €	NO	2.671 €	2.671 €	0 €	6
I - 16969	1247604	14303923	08/11/2021	14303884	08/11/2021	98024	BONETTI FAUSTO	BNTFST52D24I662A	530 €	NO	530 €	439 €	91 €	6
I - 16969	1247605	14259194	04/11/2021	14259195	04/11/2021	116422	BORRINI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 1^	02474660202	3.707 €	NO	3.707 €	3.312 €	395 €	6
I - 16969	1247606	14259194	04/11/2021	14259195	04/11/2021	89254	BORRINI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 2^	02474660202	753 €	NO	753 €	753 €	0 €	6
I - 16969	1247607	14259194	04/11/2021	14259195	04/11/2021	147012	BORRINI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 3^	02474660202	2.282 €	NO	2.282 €	1.911 €	371 €	6
I - 16969	1247340	14299398	08/11/2021	14299401	08/11/2021	88828	BOSCHI DI FAVALLI GABRIELE E ANDREA S.S.	01843840206	2.175 €	NO	2.175 €	1.800 €	375 €	5
I - 16969	1243946	14276291	05/11/2021	14276294	05/11/2021	69804	BOSELLI ENEA E FRATELLI S.S.	01491130207	9.357 €	NO	9.357 €	9.357 €	0 €	1
I - 16969	1244039	14302049	08/11/2021	14302051	08/11/2021	60437	BOTTENGIH CESARE	BTTCSR63B20L826C	2.003 €	NO	2.003 €	1.658 €	345 €	3
I - 16969	1244338	14300450	08/11/2021	14300452	08/11/2021	54360	BOTTOLI TULLIO, DAVIDE E ANDREA S.S. 1^	01944910205	2.438 €	NO	2.438 €	2.018 €	420 €	4
I - 16969	1247608	14274042	05/11/2021	14274052	05/11/2021	159958	BRAGUZZI TONINO	BRGTNN65R21A575R	558 €	NO	558 €	462 €	96 €	6
I - 16969	1247609	14255594	04/11/2021	14255599	04/11/2021	159944	BRIGHTENI MAURO	BRGMRA63E19H883M	799 €	NO	799 €	661 €	138 €	6
I - 16969	1247342	14182598	29/10/2021	14182597	29/10/2021	166621	BRUGNOLETTI ETTORE	BRGTTR70L04B034W	327 €	NO	327 €	271 €	56 €	5
I - 16969	1247344	14182230	29/10/2021	14182229	29/10/2021	82602	BUZZAGO PAOLO	BZZPLA61E23E897U	399 €	NO	399 €	331 €	68 €	5
I - 16969	1243921	14303575	08/11/2021	14303542	08/11/2021	111742	CABRINI CLAUDIA	CBRCLD88P65G186X	6.784 €	NO	6.784 €	5.983 €	801 €	1
I - 16969	1243922	14303574	08/11/2021	14303578	08/11/2021	101724	CABRINI MARCO	CBRMRC00D21G633Z	2.401 €	NO	2.401 €	1.987 €	414 €	1
I - 16969	1243923	14303772	08/11/2021	14303779	08/11/2021	22339	CABRINI ROBERTO ALESSANDRO E MATTEO S.S.	00442700209	1.549 €	NO	1.549 €	1.282 €	267 €	1
I - 16969	1247525	14259559	04/11/2021	14259554	04/11/2021	123970	CAMPEDELLI FRANCO	CMPFNC46T16H604T	6.837 €	NO	6.837 €	6.164 €	673 €	6
I - 16969	1243885	14296301	08/11/2021	14296262	08/11/2021	85192	CANOVA FRANCESCO	CNVFNC43P07D959H	126 €	NO	126 €	126 €	0 €	3
I - 16969	1247544	14290243	08/11/2021	14290252	08/11/2021	85259	CANTONI ROBERTO	CNTRRT59R14E897J	374 €	NO	374 €	359 €	15 €	6
I - 16969	1243924	14179918	29/10/2021	14179892	29/10/2021	89757	CARRA CESARINA	CRRCRN41P59H771T	1.494 €	NO	1.494 €	1.494 €	0 €	1
I - 16969	1244340	14300305	08/11/2021	14300306	08/11/2021	94307	CARRA FLORIANO	CRRFRN51M27H771I	872 €	NO	872 €	872 €	0 €	4
I - 16969	1247547	14272824	05/11/2021	14272826	05/11/2021	96309	CARRARA CLAUDIO	CRRCLD74S08G186Q	623 €	NO	623 €	516 €	107 €	6
I - 16969	1247651	14272841	05/11/2021	14272829	05/11/2021	164606	CARRARA GASPARE 1^	CRRGPR34C27G186Q	2.775 €	NO	2.775 €	2.297 €	478 €	6
I - 16969	1247652	14272841	05/11/2021	14272829	05/11/2021	134496	CARRARA GASPARE 2^	CRRGPR34C27G186Q	6.984 €	NO	6.984 €	5.781 €	1.203 €	6
I - 16969	1247653	14272841	05/11/2021	14272829	05/11/2021	84495	CARRARA GASPARE 3^	CRRGPR34C27G186Q	2.123 €	NO	2.123 €	1.757 €	366 €	6
I - 16969	1247348	14276350	05/11/2021	14276352	05/11/2021	143083	CASTELLINI NERINO	CSTNRN57M24C312F	485 €	NO	485 €	485 €	0 €	5

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (- 46,6231 %)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 16969	1244341	14276602	05/11/2021	14276609	05/11/2021	118106	CATTAFESTA VANNI	CTTVNN56A31B0110	919 €	NO	919 €	919 €	0 €	4
I - 16969	1243925	14289640	08/11/2021	14289643	08/11/2021	163868	CAVALLINI SUSANNA	CVLSNN85L57E512Y	1.068 €	NO	1.068 €	1.068 €	0 €	1
I - 16969	1244400	14303758	08/11/221	14303761	08/11/2021	163873	CAVICCHIA DANIELE	CVCDNL65B20A575R	267 €	NO	267 €	221 €	46 €	4
I - 16969	1247349	14301921	08/11/2021	14301901	08/11/2021	30244	COFFANI GIUSEPPE	CFFGPP43A15E078B	599 €	NO	599 €	599 €	0 €	5
I - 16969	1244124	14272815	05/11/2021	14272816	05/11/2021	75654	CORTE CAMERLENGA DI MATTIOLI LUCA	MTTLCU70T15E897Z	3.281 €	NO	3.281 €	3.103 €	178 €	3
I - 16969	1247654	14301998	08/11/2021	14302000	08/11/2021	104638	CORTE CAPRERA DI BACCHI VALERIO	BCCVLR47M26E897T	885 €	NO	885 €	885 €	0 €	6
I - 16969	1247657	14300098	08/11/2021	14300103	08/11/2021	123983	CORTE PREZIOSA F.LLI PELIZZARDI S.S. 1^	02519120204	280 €	NO	280 €	232 €	48 €	6
I - 16969	1247548	14300098	08/11/2021	14300103	08/11/2021	96370	CORTE PREZIOSA F.LLI PELIZZARDI S.S. 2^	02519120204	1.054 €	NO	1.054 €	872 €	182 €	6
I - 16969	1247549	14300098	08/11/2021	14300103	08/11/2021	152186	CORTE PREZIOSA F.LLI PELIZZARDI S.S. 3^	02519120204	492 €	NO	492 €	407 €	85 €	6
I - 16969	1247550	14273986	05/11/2021	14273994	05/11/2021	142887	CUGOLA FABRIZIO	CGLFRZ70L24G186K	1.817 €	NO	1.817 €	1.504 €	313 €	6
I - 16969	1247526	14180083	29/10/2021	14180052	29/10/2021	88982	DALLA RICCA DORIANO 1^	DLLDRN56P13H604D	330 €	NO	330 €	330 €	0 €	6
I - 16969	1247527	14180083	29/10/2021	14180052	29/10/2021	92538	DALLA RICCA DORIANO 2^	DLLDRN56P13H604D	772 €	NO	772 €	772 €	0 €	6
I - 16969	1244344	14302982	08/11/2021	14303207	08/11/2011	94417	DANINI CARLO	DNNCRL49P26L826Q	2.648 €	NO	2.648 €	2.648 €	0 €	4
I - 16969	1244215	14289918	08/11/2021	14289928	08/11/2021	98037	EREDI DI BONAZZI ILARIO S.S.	02240980207	576 €	NO	576 €	477 €	99 €	3
I - 16969	1247353	14259209	04/11/2021	14259217	04/11/2021	143885	FERRARI CARLO	FRRCRL44M11C118J	3.250 €	NO	3.250 €	2.690 €	560 €	5
I - 16969	1247356	14290287	08/11/2021	14290272	08/11/2021	64685	FERRARI DAVIDE 1^	FRRDVG64C19E897T	917 €	NO	917 €	759 €	158 €	5
I - 16969	1247359	14290287	08/11/2021	14290272	08/11/2021	175027	FERRARI DAVIDE 2^	FRRDVG64C19E897T	382 €	NO	382 €	316 €	66 €	5
I - 16969	1243926	14289704	08/11/2021	14289656	08/11/2021	107711	FERRARI RAFFAELE	FRRRFL59R26H870E	211 €	NO	211 €	175 €	36 €	1
I - 16969	1244216	14302926	08/11/2021	14302934	08/11/2021	107784	FLISI PIERANGELO	FLSPNG60P23G816P	449 €	NO	449 €	372 €	77 €	3
I - 16969	1247658	14301958	08/11/2021	14301957	08/11/2021	141022	FRANCESCONI CRISTINA	FRNCST68T63F918X	118 €	NO	118 €	98 €	20 €	6
I - 16969	1244346	14276215	05/11/2021	14276217	05/11/2021	171981	GANDOLFI PELLEGRINO	GNDPLG56B20C195C	590 €	NO	590 €	590 €	0 €	4
I - 16969	1244218	14276487	05/11/2021	14276485	05/11/2021	127828	GARDINAZZI UGO E STEFANO S.S.	01806470207	338 €	NO	338 €	280 €	58 €	3
I - 16969	1244219	14276651	05/11/2021	14276652	05/11/2021	127826	GARDINAZZI VOLMER	GRDVMR64H08B898Q	127 €	NO	127 €	105 €	22 €	3
I - 16969	1247659	14259355	04/11/2021	14259345	04/11/2021	88403	GATTI LORENZO 1^	GTTTLNZ89T29E897K	1.668 €	NO	1.668 €	1.381 €	287 €	6
I - 16969	1247680	14259355	04/11/2021	14259345	04/11/2021	143065	GATTI LORENZO 2^	GTTTLNZ89T29E897K	3.501 €	NO	3.501 €	2.986 €	515 €	6
I - 16969	1244221	14302027	08/11/22021	14302030	08/11/2021	150740	GERMANI EDO	GRMDEO48M31L826F	408 €	NO	408 €	337 €	71 €	3
I - 16969	1247681	14255375	04/11/2021	14255376	04/11/2021	116859	GHIDONI GIUSEPPE 1^	GHDGPP42H06L015S	367 €	NO	367 €	304 €	63 €	6
I - 16969	1247682	14255375	04/11/2021	14255376	04/11/2021	173112	GHIDONI GIUSEPPE 2^	GHDGPP42H06L015S	1.061 €	NO	1.061 €	878 €	183 €	6
I - 16969	1243968	14296023	08/11/2021	14295991	08/11/2021	77395	GIORGI ADA	GRGDAA49T71H143E	1.559 €	NO	1.559 €	1.559 €	0 €	2
I - 16969	1243970	14296070	08/11/2021	14296052	08/11/2021	167708	GIORGI LUCIANA E ADA S.S.	00608490207	2.730 €	NO	2.730 €	2.730 €	0 €	2
I - 16969	1243928	14301932	08/11/2021	14301933	08/11/2021	66224	GIOVANNINI RIZIERO E CARNEVALI PIERLUIGI S.S. 1^	01741080202	997 €	NO	997 €	997 €	0 €	1
I - 16969	1243929	14301932	08/11/2021	14301933	08/11/2021	124074	GIOVANNINI RIZIERO E CARNEVALI PIERLUIGI S.S. 2^	01741080202	1.425 €	NO	1.425 €	1.425 €	0 €	1
I - 16969	1243971	14303843	08/11/2021	14303848	08/11/2021	82690	GIOVANNINI VITTORIO	GVNVTR77M11L020K	146 €	NO	146 €	146 €	0 €	2
I - 16969	1247362	14300589	08/11/2021	14300592	08/11/2021	82657	GIROLI MARIO	GRLMRA65L15C406Q	231 €	NO	231 €	191 €	40 €	5
I - 16969	1247364	14300564	08/11/2021	14300566	08/11/2021	77466	GIROLI TIZIANO	GRLTZN63A19C406C	352 €	NO	352 €	291 €	61 €	5
I - 16969	1247684	14273936	05/11/2021	14273945	05/11/2021	98044	GOBBI SOLANGE	GBBSNG61T67G186M	7.319 €	NO	7.319 €	6.058 €	1.261 €	6
I - 16969	1243931	14301977	08/11/2021	14301980	08/11/2021	19156	GORGATTI MATTEO	GRGMTT76M30G186K	147 €	NO	147 €	122 €	25 €	1
I - 16969	1244222	14302694	08/11/2021	14302714	08/11/2021	82612	GOZZI GIOVANNI	GZZGNN51A01H652T	982 €	NO	982 €	982 €	0 €	3
I - 16969	1247686	14300036	08/11/2021	14300048	08/11/2021	163474	GUARNIERI RENATO 1^	GRNRNT47M31C059S	443 €	NO	443 €	366 €	77 €	6
I - 16969	1247551	14300036	08/11/2021	14300048	08/11/2021	151359	GUARNIERI RENATO 2^	GRNRNT47M31C059S	743 €	NO	743 €	615 €	128 €	6
I - 16969	1243973	14259271	04/11/2021	14259274	04/11/2021	93011	GUIDETTI GIAMPAOLO 1^	GDTGPL84S30E897K	378 €	NO	378 €	313 €	65 €	2
I - 16969	1243932	14303810	08/11/2021	14303792	08/11/2021	114685	HORTIPLANT DI BOTTURA ANDREA E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.	02038530206	3.153 €	SI	3.153 €	3.153 €	0 €	1
I - 16969	1247689	14272531	05/11/2021	14272507	05/11/2021	148100	HUBER-BRUGGER BAUMSCHULE ELG	02741500215	10.586 €	NO	10.586 €	8.762 €	1.824 €	6
I - 16969	1243933	14300324	08/11/2021	14300329	08/11/2021	161072	IL PIOPPO	02191260203	1.239 €	NO	1.239 €	1.026 €	213 €	1
I - 16969	1247552	14259578	04/11/2021	14259579	04/11/2021	105390	IORI CLAUDIO	RIOCLD51M21I662A	7.992 €	NO	7.992 €	6.615 €	1.377 €	6

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (- 46,6231 %)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 16969	1247934	14259577	04/11/2021	14259573	04/11/2021	148106	IORI LUCA	RIOLCU76P20E897L	4.786 €	NO	4.786 €	4.125 €	661 €	6
I - 16969	1244348	14259308	04/11/2021	14259310	04/11/2021	89307	KAUR GURPREET	KRAGPR83R48Z222G	2.220 €	NO	2.220 €	2.220 €	0 €	4
I - 16969	1247366	14289983	08/11/2021	14290001	08/11/2021	38673	LA CASTELLINA S.P.A	00795200104	5.103 €	NO	5.103 €	5.103 €	0 €	5
I - 16969	1243934	14179858	29/10/2021	14179859	29/10/2021	99564	LAMBERTI LEONARDO	LMBLRD48S06I532H	235 €	NO	235 €	195 €	40 €	1
I - 16969	1244224	14259564	04/11/2021	14259568	04/11/2021	111771	LANFREDINI E BRUNELLI S.S.	01481390209	2.181 €	NO	2.181 €	1.835 €	346 €	3
I - 16969	1243975	14303740	08/11/2021	14303746	08/11/2021	100754	LASAGNA NARCISO DI LASAGNA RODOLFO E MATTEO S.S.	01512250208	177 €	NO	177 €	147 €	30 €	2
I - 16969	1247935	14303729	08/11/2021	14303731	08/11/2021	126289	LIGABO' ANDREA	LGBNDR60B26L015B	714 €	NO	714 €	714 €	0 €	6
I - 16969	1247936	14302927	08/11/2021	14302913	08/11/2021	152190	LIGABO' FRANCO	LGBFNC49M16L015L	2.492 €	NO	2.492 €	2.063 €	429 €	6
I - 16969	1244225	14276512	05/11/2021	14276518	05/11/2021	143110	LODI RIZZINI GIOVANNI	LDRGNN48B05H652M	538 €	NO	538 €	445 €	93 €	3
I - 16969	1247937	14296431	08/11/2021	14296393	08/11/2021	156944	LONGHI CORRADO 1^	LNGCRD71R15G186K	228 €	NO	228 €	189 €	39 €	6
I - 16969	1247938	14296431	08/11/2021	14296393	08/11/2021	148428	LONGHI CORRADO 2^	LNGCRD71R15G186K	186 €	NO	186 €	154 €	32 €	6
I - 16969	1247939	14303625	08/11/2021	14303624	08/11/2021	106264	LONGHI DINO E ANDREA S.S.	01636490201	1.594 €	NO	1.594 €	1.565 €	29 €	6
I - 16969	1243935	14293684	08/11/2021	14293633	08/11/2021	106205	LONIGHI ADO	LNGDAO34L24F804F	246 €	NO	246 €	203 €	43 €	1
I - 16969	1247942	14302086	08/11/2021	14302080	08/11/2021	18226	LORA SERSE	LROSR587C13E897I	465 €	NO	465 €	385 €	80 €	6
I - 16969	1247555	14276314	05/11/2021	14276315	05/11/2021	84018	LOSI ANDREA	LSONDR82S03G186J	2.115 €	NO	2.115 €	1.751 €	364 €	6
I - 16969	1247556	14180085	29/10/2021	14180084	29/10/2021	162340	LOSI ORIETTA 1^	LSORTT68A62G917H	893 €	NO	893 €	893 €	0 €	6
I - 16969	1247669	14180085	29/10/2021	14180084	29/10/2021	104807	LOSI ORIETTA 2^	LSORTT68A62G917H	501 €	NO	501 €	501 €	0 €	6
I - 16969	1247558	14180085	29/10/2021	14180084	29/10/2021	85570	LOSI ORIETTA 3^	LSORTT68A62G917H	2.175 €	NO	2.175 €	2.175 €	0 €	6
I - 16969	1247559	14290204	08/11/2021	14290214	08/11/2021	118113	LOSI VASCO	LSOVSC37A20F095K	941 €	NO	941 €	877 €	64 €	6
I - 16969	1247961	14300553	08/11/2021	14300457	08/11/2021	25046	LUPI BEATRICE 1^	LPUBRC93C48C312J	770 €	NO	770 €	637 €	133 €	6
I - 16969	1247963	14300553	08/11/2021	14300457	08/11/2021	151334	LUPI BEATRICE 2^	LPUBRC93C48C312J	1.834 €	NO	1.834 €	1.518 €	316 €	6
I - 16969	1247671	14701511	17/11/2021	14701475	17/11/2021	82976	LUPI CARLA	LPUCRL53M45C059G	1.224 €	NO	1.224 €	1.224 €	0 €	6
I - 16969	1244350	14302015	08/11/2021	14302020	08/11/2021	121506	MALATESTA PAOLO	MLTPLA72T10E897Q	1.390 €	NO	1.390 €	1.390 €	0 €	4
I - 16969	1244227	14272793	05/11/2021	14272795	05/11/2021	109685	MALINVERNI DAVIDE 1^	MLNDVD57S27I005I	1.284 €	NO	1.284 €	1.063 €	221 €	3
I - 16969	1244228	14272793	05/11/2021	14272795	05/11/2021	87417	MALINVERNI DAVIDE 2^	MLNDVD57S27I005I	314 €	NO	314 €	260 €	54 €	3
I - 16969	1247964	14302110	08/11/2021	14302114	08/11/2021	113827	MALTAURO MARIA GIUSEPPINA	MLTMGS57B51C059M	3.405 €	NO	3.405 €	3.405 €	0 €	6
I - 16969	1244229	14295681	08/11/2021	14295712	08/11/2021	120331	MANTOVANI ELSA	MNTLSE28S63B156B	1.041 €	NO	1.041 €	1.041 €	0 €	3
I - 16969	1244231	14293947	08/11/2021	14293891	08/11/2021	68574	MARINONI FERRUCCIO	MRNFRC61C16B898Z	1.605 €	NO	1.605 €	1.605 €	0 €	3
I - 16969	1248138	14179830	29/10/2021	14179832	29/10/2021	122243	MARTANI ROBERTO 1^	MTRTRT47P15H771B	261 €	NO	261 €	216 €	45 €	6
I - 16969	1248139	14179830	29/10/2021	14179832	29/10/2021	150067	MARTANI ROBERTO 2^	MTRTRT47P15H771B	124 €	NO	124 €	102 €	22 €	6
I - 16969	1247369	14290323	08/11/2021	14290329	08/11/2021	88709	MARTELLI MARIANO 2^	MRTMRN79M15M125L	1.724 €	NO	1.724 €	1.724 €	0 €	5
I - 16969	1247370	14290323	08/11/2021	14290329	08/11/2021	25777	MARTELLI MARIANO 3^	MRTMRN79M15M125L	706 €	NO	706 €	706 €	0 €	5
I - 16969	1247675	14272843	05/11/2021	14272844	05/11/2021	162718	MARTINELLI FABRIZIO 1^	MRTFRZ88H19G186A	729 €	NO	729 €	676 €	53 €	6
I - 16969	1248140	14272843	05/11/2021	14272844	05/11/2021	98011	MARTINELLI FABRIZIO 2^	MRTFRZ88H19G186A	1.049 €	NO	1.049 €	993 €	56 €	6
I - 16969	1248141	14272843	05/11/2021	14272844	05/11/2021	89833	MARTINELLI FABRIZIO 3^	MRTFRZ88H19G186A	3.392 €	NO	3.392 €	3.119 €	273 €	6
I - 16969	1248142	14179955	29/10/2021	14179956	29/10/2021	135269	MAZZI IDA	MZZDIA52L71H604P	3.856 €	NO	3.856 €	3.191 €	665 €	6
I - 16969	1243936	14259637	04/11/2021	14259649	04/11/2021	89422	MERIGHI MASSIMO 1^	MRGMSM70B25I632T	3.487 €	NO	3.487 €	2.886 €	601 €	1
I - 16969	1243937	14259637	04/11/2021	14259649	04/11/2021	88974	MERIGHI MASSIMO 2^	MRGMSM70B25I632T	1.496 €	NO	1.496 €	1.496 €	0 €	1
I - 16969	1243938	14296150	08/11/2021	14296121	08/11/2021	167700	MERIGHI ROBERTO	MRGRRT68E16I632R	653 €	NO	653 €	540 €	113 €	1
I - 16969	1248143	14272869	05/11/2021	14272871	05/11/2021	163502	MERLINI CARLO 1^	MRLCRL51B01A952B	6.600 €	NO	6.600 €	5.463 €	1.137 €	6
I - 16969	1248144	14272869	05/11/2021	14272871	05/11/2021	99502	MERLINI CARLO 2^	MRLCRL51B01A952B	1.377 €	NO	1.377 €	1.140 €	237 €	6
I - 16969	1248145	14272869	05/11/2021	14272871	05/11/2021	87484	MERLINI CARLO 3^	MRLCRL51B01A952B	621 €	NO	621 €	514 €	107 €	6
I - 16969	1247372	14300205	08/11/2021	14300176	08/11/2021	155123	MOTELLA BASSA DI CAUZZI BRUNO, SILVANO, FABIO E P.A. MATTEO S.S.	81001920206	186 €	NO	186 €	154 €	32 €	5
I - 16969	1244233	14300342	08/11/2021	14300343	08/11/2021	132000	NEGRI FAUSTO	NGRFST60A26L826U	645 €	NO	645 €	534 €	111 €	3
I - 16969	1243939	14255439	04/11/2021	14255434	04/11/2021	162730	NEGRI MARIA TERESA	NGRMTR60CG2L359W	388 €	NO	388 €	388 €	0 €	1
I - 16969	1243960	14300291	08/11/2021	14300274	08/11/2021	109708	NORA FRANCESCO	NROFNC84M05E897W	1.859 €	NO	1.859 €	1.539 €	320 €	1

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (- 46,6231 %)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 16969	1247374	14302153	08/11/2021	14302155	08/11/2021	106240	OGLIOSI GIUSEPPE	GLSGPP51L14M125N	178 €	NO	178 €	178 €	0 €	5
I - 16969	1244351	14179921	29/10/2021	14179922	29/10/2021	161214	ONOFRIO MARCO 1^	NFRMRC95A09E897W	217 €	NO	217 €	180 €	37 €	4
I - 16969	1244352	14179921	29/10/2021	14179922	29/10/2021	164904	ONOFRIO MARCO 2^	NFRMRC95A09E897W	1.515 €	NO	1.515 €	1.254 €	261 €	4
I - 16969	1247376	14255373	04/11/2021	14255364	04/11/2021	122126	ORI FEDERICO	ROIFRC85R23A470K	215 €	NO	215 €	215 €	0 €	5
I - 16969	1244234	14303715	08/11/2021	14303717	08/11/2021	132016	PADOVA FRANCESCO	PDVFC61T17C9300	4.337 €	NO	4.337 €	3.590 €	747 €	3
I - 16969	1248146	14289973	08/11/2021	14289954	08/11/2021	106309	PAGANELLA TONINO	PGNTNN54B25I662R	127 €	NO	127 €	105 €	22 €	6
I - 16969	1244237	14276367	05/11/2021	14276370	05/11/2021	73882	PAGANINI NIGEL	PGNNGL89D14B898F	1.904 €	NO	1.904 €	1.576 €	328 €	3
I - 16969	1248147	14301924	08/11/2021	14301922	08/11/2021	115115	PAVIATI LORIS	PVTLRS51H30G186J	370 €	NO	370 €	370 €	0 €	6
I - 16969	1244353	14276348	05/11/2021	14276322	05/11/2021	143065	PECCINI ERINO	PCCRNE48T15E897P	165 €	NO	165 €	137 €	28 €	4
I - 16969	1247379	14274082	05/11/2021	14274085	05/11/2021	115984	PERTEGHELLA STEFANO	PRTSFN71S06M125U	2.287 €	NO	2.287 €	1.893 €	394 €	5
I - 16969	1247382	14303787	08/11/2021	14303790	08/11/2021	116426	PIACENTINI OLIVIERO	PCNLVR59M27D082J	893 €	NO	893 €	739 €	154 €	5
I - 16969	1243961	14303739	08/11/2021	14303742	08/11/2021	110688	PINOTTI STEFANO	PNTSFN56S22G753R	775 €	NO	775 €	641 €	134 €	1
I - 16969	1243962	14290066	08/11/2021	14290068	08/11/2021	113797	PIRANI DAVIDE	PRNDVD76T31G186V	191 €	NO	191 €	158 €	33 €	1
I - 16969	1243977	14273888	05/11/2021	14273898	05/11/2021	66438	PRANDINI ERMINIO	PRNRMN49L12H771R	263 €	NO	263 €	263 €	0 €	2
I - 16969	1243963	14290348	08/11/2021	14290352	08/11/2021	44719	RAMPANI GIANLUIGI E LUCCHINI DANILA S.S.	00585580202	1.198 €	NO	1.198 €	1.198 €	0 €	1
I - 16969	1244238	14302960	08/11/2021	14302962	08/11/2021	93683	RANDI FRANCESCO	RNDFNC27D22D442Y	279 €	NO	279 €	231 €	48 €	3
I - 16969	1244239	14301877	08/11/2021	14301880	08/11/2021	159338	RASCHI ROBERTO	RSCRRT52P27H652O	717 €	NO	717 €	593 €	124 €	3
I - 16969	1243964	14303730	08/11/2021	14303718	08/11/2021	162977	RINALDO ROBERTO	RNLRRT58S09G753C	2.478 €	NO	2.478 €	2.051 €	427 €	1
I - 16969	1244354	14296210	08/11/2021	14296190	08/11/2021	77438	ROSA GIOVANNI	RSOGNN74C14E922O	531 €	NO	531 €	531 €	0 €	4
I - 16969	1244356	14273937	05/11/2021	14273942	05/11/2021	78893	ROSSI OSCAR	RSSSCR40A01F095M	1.209 €	NO	1.209 €	1.001 €	208 €	4
I - 16969	1244280	14295646	08/11/2021	14295600	08/11/2011	122644	RUBERTI GABRIELE	RBRGRL62D09L826E	1.238 €	NO	1.238 €	1.025 €	213 €	3
I - 16969	1247386	14303675	08/11/2021	14303678	08/11/2021	104849	RUBES BRUNO FLAVIO OTTAVIO S.S.	00196320204	625 €	NO	625 €	517 €	108 €	5
I - 16969	1247388	14303773	08/11/2021	14303777	08/11/2021	70997	SABBADINI ENRICO	SBBNRC54H27A038I	472 €	NO	472 €	391 €	81 €	5
I - 16969	1243965	14300261	08/11/2021	14300272	08/11/2021	106373	SAGONI SIMONE	SGNSMMN94A25E897V	1.382 €	NO	1.382 €	1.382 €	0 €	1
I - 16969	1244281	14301898	08/11/2021	14301900	08/11/2021	104516	SANFELICI ANGELO	SNFNGL56P11L826R	5.354 €	NO	5.354 €	4.431 €	923 €	3
I - 16969	1244282	14295773	08/11/2021	14295797	08/11/2021	156936	SANFELICI GIUSEPPE E ALFREDO S.S.	01542730203	1.999 €	NO	1.999 €	1.999 €	0 €	3
I - 16969	1244283	14276422	05/11/2021	14276424	05/11/2021	182282	SANGUANINI ANTONIO	SNGNTN70T14L826M	2.733 €	NO	2.733 €	2.733 €	0 €	3
I - 16969	1244284	14255694	04/11/2021	14255697	04/11/2021	74119	SANGUANINI ETTORE AGOSTINO E GIUSEPPE S.S.	00298920208	554 €	NO	554 €	554 €	0 €	3
I - 16969	1244286	14299356	08/11/2021	14299360	08/11/2021	152809	SARZI AMADE LUIGINA	SRZLGN35B62H652Q	879 €	NO	879 €	879 €	0 €	3
I - 16969	1244357	14301982	08/11/2021	14301987	08/11/2021	96830	SARZI AMADE REMO E ATTILIO	00454170200	186 €	NO	186 €	186 €	0 €	4
I - 16969	1244287	14303714	08/11/2021	14303677	08/11/2021	71854	SARZI AMADE' VINCENZO	SRZVCN50B01H652G	133 €	NO	133 €	133 €	0 €	3
I - 16969	1244359	14296487	08/11/2021	14296475	08/11/2021	165587	SARZI MADDIDINI FABIANO	SRZFBN64D27B110O	4.478 €	SI	4.478 €	3.707 €	771 €	4
I - 16969	1244421	14299999	08/11/2021	14300011	08/11/2021	82569	SARZI MADDIDINI VITTORIO	SRZVTR99B13A470D	10.908 €	SI	10.908 €	9.028 €	1.880 €	4
I - 16969	1244288	14296258	08/11/2021	14296200	08/11/2021	15215	SCANDIANI ENNIO	SCNNNE48B18H652K	263 €	NO	263 €	218 €	45 €	3
I - 16969	1247532	14296356	08/11/2021	14296344	08/11/2021	35941	SERRAVALLE ENERGIA SOC. AGR. A.R.L.	06666180960	519 €	NO	519 €	430 €	89 €	6
I - 16969	1248148	14255407	04/11/2021	14255409	04/11/2021	158230	SGANZERLA ELIA E CORTELLAZZI FRANCESCA S.S.	01700140203	153 €	NO	153 €	153 €	0 €	6
I - 16969	1248159	14182057	29/10/2021	14182029	29/10/2021	158569	SOC. AGR. BOCCASANTA S.S.	02249320207	3.990 €	NO	3.990 €	3.990 €	0 €	6
I - 16969	1248212	14276583	05/11/2021	14276573	05/11/2021	58380	SOC. AGR. BORGO LIBERO S.S.	04200540237	6.245 €	SI	6.245 €	5.169 €	1.076 €	6
I - 16969	1244424	14303536	08/11/2021	14303512	08/11/2021	108738	SOC. AGR. CARRA DI CARRA STEFANO E RAFFAELLA S.S. 1^	02091050209	3.611 €	NO	3.611 €	2.989 €	622 €	4
I - 16969	1248213	14259290	04/11/2021	14259294	04/11/2021	117052	SOC. AGR. CIVITA S.S.	02502460203	302 €	NO	302 €	250 €	52 €	6
I - 16969	1247390	14259333	04/11/2021	14259312	04/11/2021	106860	SOC. AGR. CORTE SEMPIONE BIGNOTTI S.S.	01779370202	533 €	NO	533 €	441 €	92 €	5
I - 16969	1248214	14300286	08/11/2021	14300287	08/11/2021	106221	SOC. AGR. MAROCCHI S.S.	02315570206	1.415 €	NO	1.415 €	1.171 €	244 €	6
I - 16969	1244289	14290347	08/11/2021	14290325	08/11/2021	156139	SOC. AGR. MEZZANE S.S.	02320980200	2.100 €	NO	2.100 €	2.034 €	66 €	3
I - 16969	1247392	14255636	04/11/2021	14255632	04/11/2021	92514	SOC. AGR. MORENGHI PIETRO E FABIO S.S.	01766540205	2.135 €	NO	2.135 €	2.135 €	0 €	5
I - 16969	1247394	14295946	08/11/2021	14295947	08/11/2021	90882	SOC. AGR. ROSA E LANCINI S.S.	01739110201	915 €	NO	915 €	915 €	0 €	5

CODICE UNIVOCO INTERNO AIUTO SIAN CAR	CODICE UNIVOCO INTERNO DELLA CONCESSIONE SIAN - COR	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA AIUTI	DATA VISURA AIUTI	CODICE IDENTIFICATIVO VENCOR - RNA VISURA DE MINIMIS	DATA VISURA DE MINIMIS	PROT RICHIESTA	NOME AZIENDA AGRICOLA	CUAA	INDENNIZZO CONCESSO	RIDUZIONE APPLICATA AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE DE MINIMIS	IMPORTO DA LIQUIDARE	IMPORTO A CARICO DI REGIONE LOMBARDIA (- 46,6231 %)	IMPORTO A CARICO ATC MN	ATC
I - 16969	1248215	14290295	08/11/2021	14290314	08/11/2021	93020	SOC. AGR. SUINICOLA PADANA DI TIRELLI GIAMBATTISTA E C. SNC	00157210204	418 €	NO	418 €	346 €	72 €	6
I - 16969	1248216	14303239	08/11/2021	14303063	08/11/2021	105580	SOC. AGR. TERRE DI PONENTE S.S.	07118720965	1.572 €	NO	1.572 €	1.572 €	0 €	6
I - 16969	1248217	14303922	08/11/2021	14303925	08/11/2021	145397	SOC. AGR. TORRESANI GIACOMO E FAUSTO S.S.	01769460203	540 €	NO	540 €	540 €	0 €	6
I - 16969	1248218	14255714	04/11/2021	14255716	04/11/2021	59458	SOCIETA' AGRICOLA CABRINI GIULIO E FORTIN SIMONETTA S.S.	02511760205	1.625 €	NO	1.625 €	1.345 €	280 €	6
I - 16969	1248219	14302945	08/11/2021	14302947	08/11/2021	100751	SOCIETA' AGRICOLA CARRERI GINO E MAZZONI ELIANA S.S.	80017300205	573 €	NO	573 €	474 €	99 €	6
I - 16969	1247676	14255670	04/11/2021	14255673	04/11/2021	99931	SOCIETA' AGRICOLA CAVICCHINI ARMANDO E ANDREA S.S. 1^	00455490201	1.456 €	NO	1.456 €	1.359 €	97 €	4/6
I - 16969	1244425	14255670	04/11/2021	14255673	04/11/2021	150370	SOCIETA' AGRICOLA CAVICCHINI ARMANDO E ANDREA S.S. 2^	00455490201	1.135 €	NO	1.135 €	939 €	196 €	4
I - 16969	1248238	14255670	04/11/2021	14255673	04/11/2021	175415	SOCIETA' AGRICOLA CAVICCHINI ARMANDO E ANDREA S.S. 3^	00455490201	128 €	NO	128 €	117 €	11 €	4/6
I - 16969	1248220	14259507	04/11/2021	14259460	04/11/2021	160483	SOCIETA' AGRICOLA GHIRALDINI MAZZONI LUIGI E BIANCHINI CLEMENTINA S.S.	01306630201	1.297 €	NO	1.297 €	1.297 €	0 €	6
I - 16969	1248221	14179789	29/10/2021	14179790	29/10/2021	73540	SOCIETA' AGRICOLA LORENZINI S.S. 1°	00200110203	587 €	NO	587 €	486 €	101 €	6
I - 16969	1248222	14179789	29/10/2021	14179790	29/10/2021	94144	SOCIETA' AGRICOLA LORENZINI S.S. 2°	00200110203	1.065 €	NO	1.065 €	881 €	184 €	6
I - 16969	1248223	14179789	29/10/2021	14179790	29/10/2021	39290	SOCIETA' AGRICOLA LORENZINI S.S. 3^	00200110203	620 €	NO	620 €	513 €	107 €	6
I - 16969	1248224	14179789	29/10/2021	14179790	29/10/2021	160444	SOCIETA' AGRICOLA LORENZINI S.S. 4^	00200110203	192 €	NO	192 €	159 €	33 €	6
I - 16969	1248225	14182294	29/10/2021	14182280	29/10/2021	26728	SOCIETA' AGRICOLA PRETI NICOLA E LUIGI S.S.	02018090205	216 €	NO	216 €	179 €	37 €	6
I - 16969	1248226	14296113	08/11/2021	14296054	08/11/2021	94438	SOCIETA' AGRICOLA SAVIO ANGELO S.S.	00396360208	917 €	NO	917 €	917 €	0 €	6
I - 16969	1248227	14303811	08/11/2021	14303817	08/11/2021	124010	SQUASSABIA GIOVANNI BATTISTA	SQSGNN58E28L015A	497 €	NO	497 €	497 €	0 €	6
I - 16969	1248228	14300090	08/11/2021	14300092	08/11/2021	151020	STERMIERI FEDERICO E RENATO S.S.	01224880201	768 €	NO	768 €	768 €	0 €	6
I - 16969	1248229	14295997	08/11/2021	14295975	08/11/2021	89029	STOPPATO RUDY E VANNI S.S.	00731590238	813 €	NO	813 €	673 €	140 €	6
I - 16969	1248230	14295505	08/11/2021	14295534	08/11/2021	106221	TAMASSIA VASCO	TMSVSC63B05G186D	288 €	NO	288 €	238 €	50 €	6
I - 16969	1244291	14303003	08/11/2021	14303214	08/11/2021	156139	TENCA GIOVANNI	TNCGNN52B04H652X	1.241 €	NO	1.241 €	1.241 €	0 €	3
I - 16969	1248231	14276483	05/11/2021	14276484	05/11/2021	92514	TESSADRI GIOVANNI	TSSGNN60P13E897C	2.247 €	NO	2.247 €	2.247 €	0 €	6
I - 16969	1248232	14276454	05/11/2021	14276431	05/11/2021	90882	TESSARI GINO	TSSGNI39L09H916H	487 €	NO	487 €	403 €	84 €	6
I - 16969	1244426	14286540	05/11/2021	14276544	05/11/2021	93020	TODESCHI SANDRA	TDSSDR61T69A038V	1.160 €	NO	1.160 €	1.160 €	0 €	4
I - 16969	1248233	14293846	08/11/2021	14293810	08/11/2021	105580	TOFFOLI CALLISTO 1^	TFFCLS46A16H604P	327 €	NO	327 €	327 €	0 €	6
I - 16969	1248234	14293846	08/11/2021	14293810	08/11/2021	145397	TOFFOLI CALLISTO 2^	TFFCLS46A16H604P	291 €	NO	291 €	291 €	0 €	6
I - 16969	1244427	14182593	29/10/2021	14182542	29/10/2021	59458	TOMASI FRANCO	TMSFNC47S21A470I	381 €	NO	381 €	381 €	0 €	4
I - 16969	1248235	14272582	05/11/2021	14272583	05/11/2021	83005	TURINA CLAUDIO 1^	TRNCLD47T26L015D	3.278 €	NO	3.278 €	2.713 €	565 €	6
I - 16969	1248236	14272582	05/11/2021	14272583	05/11/2021	100751	TURINA CLAUDIO 2^	TRNCLD47T26L015D	210 €	NO	210 €	174 €	36 €	6
I - 16969	1248237	14255335	04/11/2021	14255336	04/11/2021	83014	TURINA FAUSTO 1^	TRNFST79E05G186I	2.679 €	NO	2.679 €	2.217 €	462 €	6
I - 16969	1247672	14255335	04/11/2021	14255336	04/11/2021	150370	TURINA FAUSTO 2^	TRNFST79E05G186I	420 €	NO	420 €	348 €	72 €	6
I - 16969	1247673	14290077	08/11/2021	14290077	08/11/2021	99931	VAROLI MARCO	VRLMRC88B29E897W	788 €	NO	788 €	652 €	136 €	6
I - 16969	1243979	14303878	08/11/2021	14303881	08/11/2021	175415	VERONA GINO E FABRIZIO S.S.	01431500204	495 €	NO	495 €	410 €	85 €	2
I - 16969	1243966	14303618	08/11/2021	14303620	08/11/2021	160483	VICENZI LUCA	VCNLCU70E24I632G	542 €	NO	542 €	449 €	93 €	1
I - 16969	1244313	14255686	04/11/2021	14255692	04/11/2021	73540	VIGHINI ANGELO 1^	VGHNGL64C16B110L	1.060 €	NO	1.060 €	1.037 €	23 €	3
I - 16969	1244314	14255686	04/11/2021	14255692	04/11/2021	94144	VIGHINI ANGELO 2^	VGHNGL64C16B110L	786 €	NO	786 €	714 €	72 €	3
I - 16969	1247395	14182538	29/10/2021	14182489	29/10/2021	160444	VIVAI DAZZI DI ALDO E DIEGO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	02246090209	3.842 €	NO	3.842 €	3.272 €	570 €	5
I - 16969	1247397	14303584	08/11/2021	14303586	08/11/2021	26728	VIVAI GHILOTTI DI GHILOTTI GIANCARLO	GHLGCR66L11B157Z	1.177 €	NO	1.177 €	974 €	203 €	5
I - 16969	1247399	14179987	29/10/2021	14179991	29/10/2021	94438	VIVAI PIANTE DI ARIENTI PIERLUIGI	RNTPLG78C1D150W	2.013 €	NO	2.013 €	1.666 €	347 €	5
I - 16969	1244326	14276711	05/11/2021	14276713	05/11/2021	124010	ZAFFANELLA GIACOMO	ZFFGCM44T20H652W	1.759 €	NO	1.759 €	1.456 €	303 €	3
I - 16969	1247674	14300322	08/11/2021	14300311	08/11/2021	151020	ZAMPOLLI PAOLO	ZMPPLA63S25E897V	968 €	NO	968 €	801 €	167 €	6
I - 16969	1244428	14302760	08/11/2021	14302740	08/11/2021	89029	ZANICHELLI CLAUDIO	ZNCCLD63R20B011E	775 €	NO	775 €	641 €	134 €	4
I - 16969	1247531	14276235	05/11/2021	14276242	05/11/2021	89029	ZERLOTTI PAOLO	ZRLPLA63H21G186Z	1.336 €	NO	1.336 €	1.106 €	230 €	6

D.d.s. 9 dicembre 2021 - n. 17122

Rettifica per mero errore materiale del decreto 15245 dell' 11 novembre 2021 <<L.r. 9/2020 Piano Lombardia - Interventi per la ripresa economica: approvazione del piano di riparto straordinario delle risorse per le «Misure forestali» l.r. 31/2008 art. 26, impegno e liquidazione a favore delle comunità montane - ruoli n. 65032, 65251, 65252>>

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROALIMENTARI**

Vista la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e, in particolare:

- l'art. 26 relativo alla concessione di aiuti delle cosiddette «Misure Forestali»;
- l'art. 29 c. 1 che prevede che le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui sopra sono presentate all'ente competente per materia dalle imprese agricole e forestali e dagli Enti pubblici;
- l'art. 29 c. 4 che prevede che Regione Lombardia definisce la modulistica e le «Procedure unificate» per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni al fine di garantire omogenea applicazione dell'aiuto;
- l'art. 34, comma 2, che individua nelle Comunità montane l'ente competente per le istruttorie delle richieste per l'accesso alle misure d'intervento nel territorio di loro competenza;

Richiamate:

- la d.g.r. XI/3531/2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/2012 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento», successivamente aggiornata con le d.g.r. 3749/2020 e 4831/2021;
- la d.g.r. XI/4286/2021 «Variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023», con cui sono state stanziati per il 2021, 2022 e 2023 ulteriori somme pari a € 15.000.000 sul capitolo 16.01.203.14451 «contributi per interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati alla manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, sistemazioni idrogeologiche, prevenzione, dissesto e viabilità per il territorio montano in Lombardia - fondo ripresa economica»;
- la d.g.r. XI/5399/2021 «Modifica della deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2020 - n. XI/3142 aggiornamento delle disposizioni attuative quadro «misure forestali» con la quale gli interventi sono inquadrati nel regime SA.55835 (2019/N) prorogato con la decisione C(2020) 9152 final - Aiuto di stato SA.59101 (2020/N);
- la d.g.r. XI/5433/2021 «Piano Lombardia: l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «interventi per la ripresa economica», - stanziamento straordinario alle Comunità montane delle risorse per gli anni 2021, 2022, 2023 per il sostegno a investimenti strutturali - «misure forestali» (l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 articolo 26)», che prevede fra l'altro che gli interventi siano finanziati in assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata, ossia debba essere previsto il contributo del 100% della spesa ammissibile;

Richiamato il decreto 15245 dell' 11 novembre 2021 «l.r. 9/2020 piano Lombardia - interventi per la ripresa economica: approvazione del piano di riparto straordinario delle risorse per le «Misure forestali» l.r. 31/2008 art.26, impegno e liquidazione a favore delle Comunità Montane - ruoli n. 65032, 65251, 65252» col quale, fra l'altro, si approva l'Allegato 2 «Procedure unificate» per l'apertura dei bandi delle «Misure forestali, che:

- nel paragrafo 1.7 «Dotazione finanziaria per l'apertura dei bandi e ammontare dell'aiuto» si specifica che «Gli aiuti sono concessi dalle Comunità Montane ai singoli Beneficiari sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa a finanziamento, come dettagliato nei paragrafi seguenti.»;
- nel paragrafo 2.2 Azione 3 «Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)» specifica che il contributo è pari al 100% della spesa ammessa;
- nel paragrafo 2.5 Azione 6 «Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali» specifica che il contributo è pari al 100% della spesa ammessa;
- nel paragrafo 2.6 Azione 7 «Costruzione di strade agro-silvo-pastorali» specifica che il contributo è pari al 100% della spesa ammessa;

Considerato che, per, nel predetto decreto 15245 dell' 11 novembre 2021 sono riportati passaggi non pienamente coerenti con il quadro amministrativo sopracitato, ossia:

1. al punto 8 del decreto è riportato il passaggio "di dare atto che le Comunità Montane, nell'ambito dei rispettivi territori, procederanno all'apertura dei bandi per individuare i beneficiari finali degli aiuti, stabilendo in particolare le date di apertura e le percentuali di contribuzione per singola Azione, nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. XI/3142/2020- che, oltre a non citare l'aggiornamento della d.g.r. XI/3142/2020 avvenuto con d.g.r. XI/5399/2021 e gli indirizzi della d.g.r. XI/5433/2021, potrebbe essere erroneamente interpretato quale possibilità di stabilire una percentuale di contributo diversa dal 100%;
2. al punto 9 del decreto è riportato il passaggio: "di dare atto che le Comunità montane erogheranno a favore degli Enti pubblici gli importi secondo le modalità e i limiti previsti dalla d.g.r. XI/3142/2020 e dalle procedure unificate contenute nell'allegato 2 di cui al punto 4", che contiene erroneamente il riferimento alla d.g.r. XI/3142/2020 senza citare espressamente il successivo aggiornamento con d.g.r. XI/5399/2021 e gli indirizzi della d.g.r. XI/5433/2021;
3. nell'allegato 2, al paragrafo 3.1 «Bandi delle Comunità Montane» stabilisce che le Comunità Montane provvedono a emanare uno o più bandi, definendo fra l'altro le risorse disponibili per il bando e le eventuali possibilità di integrazione delle risorse, in particolare per garantire il finanziamento totale della cosiddetta «ultima domanda finanziabile», il quale costituisce un rifiuto delle precedenti Procedure unificate ed è chiaramente in contrasto con quanto stabilito dalla d.g.r. XI/5433/2021, ossia con l'obbligo di prevedere un contributo del 100% della spesa ammissibile.

Ritenuto pertanto che i predetti punti del decreto 15245/2021 debbano essere rettificati come segue:

1. al punto 8 del decreto, il passaggio "di dare atto che le Comunità Montane, nell'ambito dei rispettivi territori, procederanno all'apertura dei bandi per individuare i beneficiari finali degli aiuti, stabilendo in particolare le date di apertura e le percentuali di contribuzione per singola Azione, nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. XI/3142/2020" è sostituito da "di dare atto che le Comunità Montane, nell'ambito dei rispettivi territori e nel Comune di Sondrio, procederanno all'apertura dei bandi per individuare i beneficiari finali degli aiuti, stabilendo in particolare le date di apertura, nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. XI/5399/2021 e dalla d.g.r. XI/5433/2021"
2. al punto 9 del decreto, il passaggio: "di dare atto che le Comunità montane erogheranno a favore degli Enti pubblici gli importi secondo le modalità e i limiti previsti dalla d.g.r. XI/3142/2020 e dalle procedure unificate contenute nell'allegato 2 di cui al punto 4" è sostituito da "di dare atto che le Comunità montane erogheranno a favore degli Enti pubblici gli importi secondo le modalità e i limiti previsti dalla d.g.r. XI/5399/2021, dalla d.g.r. XI/5433/2021 e dalle procedure unificate contenute nell'allegato 2 di cui al punto 4";
3. nell'allegato 2, al paragrafo 3.1 «Bandi delle Comunità Montane» le parole le risorse disponibili per il bando e le eventuali possibilità di integrazione delle risorse, in particolare per garantire il finanziamento totale della cosiddetta «ultima domanda finanziabile» sono soppresse.

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agro-ambientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1) di rettificare come segue il decreto 15245 del 11 novembre 2021:

- a) al punto 8 del decreto il passaggio "di dare atto che le Comunità Montane, nell'ambito dei rispettivi territori, procederanno all'apertura dei bandi per individuare i beneficiari finali degli aiuti, stabilendo in particolare le date di apertura e le percentuali di contribuzione per

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 14 dicembre 2021

singola Azione, nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. XI/3142/2020" è sostituito da "di dare atto che le Comunità Montane, nell'ambito dei rispettivi territori e nel Comune di Sondrio, procederanno all'apertura dei bandi per individuare i beneficiari finali degli aiuti, stabilendo in particolare le date di apertura, nei limiti di quanto stabilito dalla d.g.r. XI/5399/2021 e dalla d.g.r. XI/5433/2021";

- b) al punto 9 del decretato, il passaggio: "di dare atto che le Comunità montane erogheranno a favore degli Enti pubblici gli importi secondo le modalità e i limiti previsti dalla d.g.r. XI/3142/2020 e dalle procedure unificate contenute nell'allegato 2 di cui al punto 4" è sostituito da "di dare atto che le Comunità montane erogheranno a favore degli Enti pubblici gli importi secondo le modalità e i limiti previsti dalla d.g.r. XI/5399/2021, dalla d.g.r. XI/5433/2021 e dalle procedure unificate contenute nell'allegato 2 di cui al punto 4";
- c) nell'allegato 2, al paragrafo 3.1 «Bandi delle Comunità Montane» le parole "e risorse disponibili per il bando e le eventuali possibilità di integrazione delle risorse, in particolare per garantire il finanziamento totale della cosiddetta «ultima domanda finanziabile»" sono soppresse;

2) di trasmettere il presente decreto alle Comunità montane, alla Provincia di Sondrio e alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca territorialmente interessate;

3) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il dirigente
Roberto Carovigno

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.s. 3 dicembre 2021 - n. 17032

Bando per l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano - Bando Terrazzamenti 2020. Rettifica del decreto n. 15988 del 17 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI
DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE
E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

Vista la d.g.r. n. 3253 del 16 giugno 2020 «Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano. Definizione di criteri e modalità di assegnazione (di concerto con l'Assessore Rolfi)»;

Richiamati i decreti del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome:

- n. 8931 del 23 luglio 2020 di approvazione del «Bando Terrazzamenti 2020»;
- n. 15988 del 17 dicembre 2020, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, con l'indicazione del punteggio di merito conseguito con l'applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando nonché dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo riconosciuto, e con cui si è preso atto dell'elenco delle domande non ammesse ai contributi;

Dato atto che tra i beneficiari individuati nel decreto dirigenziale n. 15988/2020 (all. A) è compreso il soggetto contraddistinto con ID2332956 in capo alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e che il medesimo soggetto si è profilato, in fase di inserimento di domanda di contributo, quale «persona fisica lombarda»;

Vista la comunicazione prot. n. V1.2020.0045780 del 23 dicembre 2020, con cui Regione Lombardia ha comunicato al beneficiario l'ammissione a finanziamento al fine di procedere all'accettazione del contributo attraverso la piattaforma Bandi on Line, come previsto nel paragrafo C.4.a del Bando;

Dato atto che, in fase di esecuzione dei lavori, è emerso che il beneficiario ID2332956 è da individuarsi quale soggetto con natura giuridica «azienda agricola - ditta individuale» anziché «persona fisica»;

Richiamate:

- la comunicazione del 17 settembre 2021, con cui si è richiesto alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, soggetto competente alle istruttorie in ordine all'ammissibilità dei soggetti richiedenti a valere sul bando in questione, lo svolgimento di un supplemento istruttorio finalizzato, in particolare, alla conferma dell'ammissibilità a contributo del richiedente in considerazione della sua effettiva natura giuridica;
- la nota della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano pervenuta al prot. regionale n. V1.2021.0047470 del 4 ottobre 2021, con la quale si conferma l'ammissibilità a contributo del soggetto ID2332956, sulla base dell'istruttoria condotta dalla stessa Comunità Montana;

Ritenuto opportuno, in relazione a quanto riportato nei precedenti punti, procedere con la rettifica della graduatoria delle domande ammesse a contributo modificando, nel decreto dirigenziale n. 15988 del 17 dicembre 2020, la tipologia del beneficiario ID2332956 (riportato alla riga 123 dell'allegato A al medesimo decreto) da «Persona Fisica - Proprietario, Conduttore o Possessore» a «Ditta Individuale - Impresa Agricola»;

Dato atto che, in sede di istruttoria di ammissibilità a contributo, la Comunità Montana ha proceduto all'attribuzione al soggetto richiedente del punteggio corretto previsto al punto C3.c del bando approvato con decreto dirigenziale n. 8931 del 23 luglio 2020 per la categoria «impresa agricola» e che per tale motivo la rettifica della graduatoria disposta con il presente atto non comporta variazioni né dell'importo del contributo ammissibile né della posizione in graduatoria del beneficiario, che peraltro non costituisce elemento discriminante, in quanto tutte le domande ammissibili sono state ammesse a contributo come da d.g.r. n. 3680 del 13 ottobre 2020;

Dato atto che, contestualmente alla istruttoria sopra descritta, si è proceduto per la modifica della natura del beneficiario nel Codice Unico di Progetto, che rimane invariato

(CUP E26F20000250009), nonché con le verifiche in materia di Aiuti di Stato;

Verificato che la domanda ID2332956, ricadente nella nozione di aiuto di Stato, è stata presentata da soggetto che alla data del 31 dicembre 2019 non era impresa in difficoltà;

Ritenuto, pertanto, di inquadrare tale domanda ammessa e finanziata nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

Visto il decreto n.115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

Dato atto che, ai sensi del «Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato» approvato con decreto n. 115/2017, sono stati acquisiti agli atti la «Visura aiuti» e la «Visura Deggendorf» del succitato soggetto beneficiario di contributo ed il medesimo aiuto è stato registrato in RNA con COR n. 6601078;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64, con particolare riferimento al risultato atteso n.24 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)», Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 7 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni»;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 15988 del 17 dicembre 2020, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto relativamente al dato inerente la natura giuridica del beneficiario ID2332956;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni richiamate in premessa, con la rettifica della graduatoria delle domande ammesse a contributo a valere sul bando «Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano - Bando terrazzamenti 2020» approvata con decreto dirigenziale n. 15988 del 17 dicembre 2020, tramite modifica della tipologia del beneficiario ID2332956 (riportato alla riga 123 dell'allegato A al medesimo decreto) da «Persona Fisica - Proprietario, Conduttore o Possessore» a «Ditta Individuale - Impresa Agricola»;

2. di dare atto che il Codice Unico di Progetto rimane comunque invariato (CUP E26F20000250009);

3. di dare atto che, ai sensi del «Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato» approvato con decreto n.115/2017, sono stati acquisiti agli atti la «Visura aiuti» e la «Visura Deggendorf» del succitato soggetto beneficiario di contributo e che il medesimo aiuto è stato registrato in RNA con COR n. 6601078;

4. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo posta elettronica al beneficiario di cui al punto 1;

5. di dare atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 15988 del 17 dicembre 2020, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente decreto relativamente al dato inerente la natura giuridica del beneficiario di cui al punto 1;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

La dirigente
Monica Bottino